



CORTE DEI CONTI
REPUBBLICA ITALIANA
SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Giuseppina MIGNEMI	Consigliere (relatore)
Tullio FERRARI	Consigliere (relatore)
Gianpiero D'ALIA	Consigliere

Nella Camera di Consiglio del 21 febbraio 2022

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti e successive modificazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, di seguito "decreto legge n. 174/2012";

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,

sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei Consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, c. 9, del sopracitato decreto-legge n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza n. 39/2014 della Corte costituzionale, con riferimento ai commi da 9 a 12 dell'art. 1 del decreto-legge n. 174/2012;

VISTE le sentenze delle Sezioni riunite in speciale composizione n. 59/2014/EL, 31/2020/RCG e n. 19/2021/RGC;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, recante *"Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione"*, modificato con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014, di seguito *"Regolamento n. 33/2013"*;

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, con nota prot. n. 556 del 2 febbraio 2022, prot. Corte dei conti n. 252 di pari data;

VISTA l'ordinanza n. 5/2022 del 17 febbraio 2022, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di consiglio, mediante collegamento da remoto;

UDITI i Magistrati relatori Cons. Giuseppina Mignemi e Cons. Tullio Ferrari, designati con ordinanza del Presidente n. 4/2022 del 1° febbraio 2022.

Considerato in fatto e in diritto

1. In data 2 febbraio 2022 (prot. Corte dei conti n. 0000252-02/02/2022-SC_TN), sono pervenuti a questa Sezione regionale di controllo i rendiconti dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, riferiti al periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021, trasmessi con nota di data 2 febbraio 2022, prot. n. cr_tas-02/02/2022-0000556-P, a firma del Presidente del Consiglio della Regione medesima:

- I. *"SVP - Südtiroler Volkspartei"*
- II. *"Lega Salvini Trentino"*
- III. *"Partito Democratico"*
- IV. *"Grüne Fraktion – Gruppo Verde – Grupa Vërda"*
- V. *"La Civica"*
- VI. *"Fratelli d'Italia"*
- VII. *"Team K"*

- VIII. "Lega Salvini Alto Adige-Südtirol"
- IX. "Partito Autonomista Trentino Tirolese"
- X. "Autonomisti Popolari - Fassa"
- XI. "Die Freiheitlichen"
- XII. "Forza Italia"
- XIII. "Movimento 5 Stelle"
- XIV. "Süd-Tiroler Freiheit"
- XV. "Unione per il Trentino"
- XVI. "Misto"

2. La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari del Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel "Regolamento n. 33/2013", nonché nell'art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, del d.l. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, siccome emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dal d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella legge n. 11 agosto 2014, n. 116.

In base a quanto disposto dal citato art. 1, comma 9, ciascun gruppo consiliare approva il rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida recepite dal d.P.C.M. del 21 dicembre 2012.

I conti consuntivi sono, quindi, sottoposti al controllo della Corte dei conti, che si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi (art. 1, c. 10, d.l. n. 174/2012).

Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo, rispetto alle ridette prescrizioni normative, trasmette al Presidente del Consiglio regionale (o della Provincia autonoma) una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, d.l. n. 174/2012).

3. Ciò premesso, a seguito dell'esame della documentazione contabile pervenuta, la Sezione rileva la necessità di acquisire chiarimenti ed integrazioni documentali dai gruppi consiliari sottoindicati, affinché i medesimi possano provvedere alla regolarizzazione, ovvero alla rielaborazione, dei rendiconti.

Si richiede, pertanto, di fornire, entro il termine indicato in dispositivo, la documentazione integrativa e le comunicazioni esplicative di seguito indicate, con riferimento a ciascun gruppo consiliare interessato:

- I. "SVP - Südtiroler Volkspartei"

- Trasmettere il rendiconto firmato digitalmente o sottoscritto in originale dal Presidente del gruppo;
 - fornire l'attestazione sottoscritta in originale dal Presidente del gruppo di veridicità e di correttezza delle spese sostenute dal gruppo medesimo (art. 2, c. 2, all. A, del Regolamento n. 33/2013);
 - nella voce di entrata n. 3 del rendiconto, l'importo di euro 46,02 non risulta supportato da documentazione giustificativa. Tale importo deriva dalla differenza tra il dato a credito esposto nel Mod IRAP 2017 - anno 2016, pari ad euro 767,00, con i documenti bancari e relativo accredito sul conto corrente bancario, che riporta l'importo di euro 813,02.
- Si chiedono chiarimenti in merito a tale discrasia.

IV. "Grüne Fraktion - Gruppo Verde - Grupa Vërda"

- Ritrasmettere la seguente documentazione in originale, già inviata in copia conforme all'originale:
 - o prospetto di rendiconto sottoscritto in originale dal Presidente del gruppo;
 - o dichiarazione di veridicità e correttezza del Presidente del gruppo (art. 2, c. 2, dell'allegato A al regolamento n. 33/2013 del Consiglio Regionale), del 20 gennaio 2022, sottoscritta in originale;
- con riferimento alle fatture n. 429/00 del 4.2.2021, n. 1183/00 del 6.5.2021 e n. 3386/00 del 9.12.2021 della società , si chiede copia conforme del contratto sottoscritto, dal quale risultano i corrispettivi pattuiti;
- trasmettere la stampa delle fatture n. 429/00 del 4.2.2021, n. 1183/00 del 6.5.2021 e n. 3386/00 del 9.12.2021, inviate dal fornitore al Sistema di Interscambio (SDI) e scaricate dal cassetto fiscale del gruppo;
- in merito alla ritenuta di acconto di euro 520,00 effettuata sull'onorario per prestazioni rese, nel 2020, da (documento del 17 dicembre 2020, pagato nel mese di dicembre 2020), si chiede se le stesse siano state versate dal gruppo alla scadenza del 16 gennaio 2021. In tal caso, il rendiconto dovrà essere rielaborato, completato di tale spesa.

XI. "Die Freiheitlichen"

- Con riferimento alle fatture n. 003788 del 21.6.2021 di euro 131,20 (Mod. CU) e n. 007507 del 23.12.2021 di euro 222,60 (Mod. 770) della soc. , inserite nella voce di spesa n. 4 del rendiconto, si chiedono chiarimenti in merito all'addebito di tali ulteriori prestazioni, rispetto al compenso previsto dall'art. 4 per le attività indicate nell'art. 1 del contratto stipulato in data 1° marzo 2019.

Al riguardo, si rammenta che, in riscontro alla richiesta di chiarimenti sul compenso pattuito, formulata con delibera di questa Sezione n. 43/2020/FRG del 14 febbraio 2020, il gruppo aveva confermato che l'importo di euro 1.750,00 era comprensivo della "gestione della contabilità e la fornitura dello stesso per i controlli, nonché la preparazione delle dichiarazioni secondo i requisiti legali".

- in merito all'acquisto dei tre beni durevoli di cui alle fatture n. 408-4489314-3710704 del 9.6.2021 per euro 178,99, n. 408-1973664-9714738 dell'11.6.2021 per euro 56,98 e n. 408-2284815-7433126 del 5.5.2021 per euro 102,89, per i quali, alla data di consegna del rendiconto, non risultavano ancora assegnati, da parte del Consiglio regionale, i corrispondenti numeri di inventario, si chiede di comunicare eventuali aggiornamenti in merito;
- nel prendere atto che, a seguito della delibera di questa Sezione n. 40/2021/FRG, il gruppo ha attivato gli adempimenti previsti in qualità di sostituto d'imposta, si chiede di comunicare a quali fatture del consulente si riferiscono i pagamenti effettuati in data 16 luglio 2021 attraverso due distinti mod. F24 - Cod. Tributo 1040 - di euro 141,35 cadauno. Entrambi riportano, quale periodo di riferimento, il mese di giugno 2021. Si chiede analogo chiarimento con riguardo al pagamento di euro 282,70, effettuato il 16 novembre 2021, a mezzo modello F24;
- si rileva che il Presidente del gruppo ha autorizzato i pagamenti, invece che l'assunzione dell'impegno della spesa.

XIV. "Süd-Tiroler Freiheit"

- Trasmettere il rendiconto firmato digitalmente o sottoscritto in originale dal Presidente del gruppo;
- fornire informazioni sulle ragioni del versamento effettuato con Mod. F24 del 16.2.2021 (per l'importo di euro 65,07);
- i 4 pagamenti disposti a favore di _____ (commercialista) sono stati effettuati sulla base di *Kostenaufstellung* e non sulla scorta di fatture elettroniche.

Si chiede di trasmettere la stampa delle fatture inviate dal fornitore al Sistema di Interscambio (SDI) e scaricate dal cassetto fiscale.

Si rammenta che i rendiconti devono sempre essere sottoscritti e datati.

Nel caso in cui il rendiconto sia stato rielaborato a seguito del procedimento di controllo della Corte dei conti, va inserita la ulteriore, seguente precisazione: "*Rendiconto rielaborato a seguito della deliberazione della Corte dei conti Sezione di controllo di Trento n. _____*".

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige/Südtirol Sede di Trento

DISPONE

la comunicazione al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol della presente deliberazione, emessa ai sensi dell'art. 1, c. 11, del decreto-legge n. 174/2012 e del Regolamento 33/2013;

ASSEGNA

per gli adempimenti richiesti, distintamente per ciascuno dei gruppi consiliari sopra indicato, il termine del 7 marzo 2022;

SOSPENDE

il decorso del termine per la pronuncia della Sezione, ai sensi dell'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 174/2012.

MANDA

alla Segreteria affinché proceda, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche nominate, sussistendo i presupposti di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.

Così deliberato, nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2022.

I Magistrati relatori

Il Presidente

Pres. Anna Maria Rita LENTINI

Cons. Giuseppina MIGNEMI



GIUSEPPINA MIGNEMI
CORTE DEI
CONTI/80218670588
22.02.2022 12:05:53
GMT+02:00

ANNA MARIA RITA LENTINI
CORTE DEI CONTI/80218670588
22.02.2022 10:28:46 GMT+00:00

Cons. Tullio FERRARI



FERRARI TULLIO
Corte Dei Conti
22.02.2022
10:57:04
GMT+01:00

Depositata in segreteria

Il Dirigente

Dott. Aldo PAOLICELLI



ALDO
PAOLICELLI
CORTE DEI
CONTI
22.02.2022
11:45:09
GMT+01:00



REPUBLIK ITALIEN
DER RECHNUNGSHOF
KONTROLLSEKTION FÜR DIE REGION TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SITZ TRIENT

Zusammengesetzt aus den Richtern:

Anna Maria Rita LENTINI	Präsidentin
Giuseppina MIGNEMI	Ratsmitglied (Berichterstatterin)
Tullio FERRARI	Ratsmitglied (Berichterstatter)
Gianpiero D'ALIA	Ratsmitglied

In der Sitzung des Rates vom 21. Februar 2022

Nach Einsicht in die Artikel 81, 97, 100, 117 und 119 der Verfassung;

Nach Einsicht in das DPR Nr. 670 vom 31. August 1972 betreffend die Genehmigung des Einheitstextes der Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffen;

Nach Einsicht in das DPR Nr. 305 vom 15. Juli 1988 mit seinen späteren Änderungen zur Einrichtung der Kontrollsektionen des Rechnungshofes von Trient und Bozen;

Nach Einsicht in den Einheitstext der Gesetze über den Rechnungshof, genehmigt mit königlichem Dekret Nr. 1214 vom 12. Juli 1934 mit seinen späteren Änderungen;

Nach Einsicht in das Gesetz Nr. 20 vom 14. Januar 1994;

Nach Einsicht in das Gesetzesdekret Nr. 174 vom 10. Oktober 2012, das mit Änderungen in das Gesetz Nr. 213 vom 7. Dezember 2012 umgewandelt wurde, nachstehend „*Gesetzesdekret Nr. 174/2012*“ genannt;

Nach Einsicht in das Dekret des Präsidenten des Ministerrates vom 21. Dezember 2012, veröffentlicht im Gesetzesanzeiger Nr. 28 vom 2. Februar 2013, mit dem die am 6. Dezember 2012 von der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat, Regionen und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen genehmigten Leitlinien für die von den Regionalratsfraktionen nach

Art. 1 Abs. 9 des obengenannten Gesetzesdekrets Nr. 174/2012 genehmigte jährliche Rechnungslegung festgelegt wurden;

Nach Einsicht in den Beschluss der Vereinigten Sektionen des Rechnungshofes Nr. 14/2000 vom 16. Juni 2000 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen, mit dem die Verordnung über die Organisation der Kontrollfunktionen des Rechnungshofes genehmigt wurde;

Nach Einsicht in das Urteil Nr. 39/2014 des Verfassungsgerichtshofes bezüglich der Absätze 9 - 12 des Artikels 1 des Gesetzesdekrets Nr. 174/2012;

Nach Einsicht in die Urteile Nr. 59/2014/EL, Nr. 31/2020/RGC und Nr. 19/2021/RGC der Vereinten Sektionen des Rechnungshofes, in gerichtlicher Instanz;

Nach Einsicht in den Beschluss des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol Nr. 33 vom 10. September 2013, mit dem Titel „*Verordnung über die Leistungen zugunsten der Fraktionen des Regionalrates und diesbezügliche Rechnungslegung*“, abgeändert durch den Beschluss Nr. 8 vom 10. Dezember 2014, nachstehend "Verordnung 33/2013" genannt;

Nach Einsicht in die vom Präsidenten des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol mit Schreiben Prot. Nr. 556 vom 2. Februar 2022, Prot. Rechnungshof Nr.252 vom selben Datum, übermittelten Unterlagen;

Nach Einsicht in die Verfügung Nr. 5/2022 vom 17. Februar 2022, mit der die Präsidentin der Sektion das Richterkollegium für die heutige Sitzung des Rates in Videokonferenz einberufen hat;

Nach Anhörung der Berichterstatter, Rätin Giuseppina Mignemi und Rat Tullio Ferrari, die mit der Verfügung der Präsidentin Nr. 4/2022 vom 1. Februar 2022 namhaft gemacht worden sind.

SACHVERHALT

1. Am 2. Februar 2022 (Prot. Rechnungshof Nr. 0000252-02/02/2022-SC_TN) gingen bei dieser regionalen Kontrollsektion mit dem vom Präsidenten des Regionalrates unterzeichneten Schreiben vom 2. Februar 2022, Prot. Nr. RegRat-02/02/2022-0000556-A die Rechnungslegungen folgender Regionalratsfraktionen der Autonomen Region Trentino-Südtirol bezogen auf den Zeitraum 1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021 ein:

- I. "SVP - Südtiroler Volkspartei"
- II. "Lega Salvini Trentino"
- III. "Partito Democratico"
- IV. "Grüne Fraktion - Gruppo Verde - Grupa Vërda"
- V. "La Civica"
- VI. "Fratelli d'Italia"

- VII. "Team K"
- VIII. "Lega Salvini Alto Adige-Südtirol"
- IX. "Partito Autonomista Trentino Tirolese"
- X. "Autonomisti Popolari - Fassa"
- XI. "Die Freiheitlichen"
- XII. "Forza Italia"
- XIII. "Movimento 5 Stelle"
- XIV. "Süd-Tiroler Freiheit"
- XV. "Unione per il Trentino".
- XVI. "Misto"

2. Die Regelung betreffend die Finanzierung der Regionalratsfraktionen der Autonomen Region Trentino- Südtirol ist in der Verordnung Nr. 33/2013 sowie im Art. 1 Abs. 9, 10, 11 und 12 des Gesetzesdekrets Nr. 174/2012, das in das Gesetz Nr. 213/2012 umgewandelt wurde, enthalten, wobei letzteres aufgrund des Urteils Nr. 39/2014 des Verfassungsgerichtshofes mit dem Gesetzesdekret Nr. 91 vom 24. Juni 2014, umgewandelt in das Gesetz Nr. 116 vom 11. August 2014, abgeändert worden ist.

Im Sinne des genannten Art. 1, Absatz 9, genehmigt jede Regionalratsfraktion die jährliche Rechnungslegung, die gemäß den Leitlinien des Dekrets des Präsidenten des Ministerrates vom 21. Dezember 2012 gegliedert ist.

Die Jahresabschlüsse werden vom Rechnungshof überprüft, der sich mit einem entsprechenden Entscheid über ihre Ordnungsmäßigkeit äußert (Art. 1, Abs. 10, Gesetzesdekret Nr. 174/2012). Stellt die regionale Kontrollsektion jedoch fest, dass der Jahresabschluss oder die dazu übermittelten Begleitdokumente nicht den oben genannten gesetzlichen Anforderungen entsprechen, übermittelt sie dem Präsidenten des Regionalrates (oder der autonomen Provinz) eine Aufforderung zur Berichtigung (Artikel 1, Absatz 11 des Gesetzesdekrets Nr. 174/2012).

3. Dies vorausgeschickt, nach Prüfung der eingegangenen Buchhaltungsunterlagen stellt die Sektion fest, dass es notwendig ist, bei den nachstehend angeführten Ratsfraktionen Klarstellungen und ergänzende Unterlagen einzuholen, damit sie ihre Rechnungslegung berichtigen oder überarbeiten können.

Daher wird darum ersucht, innerhalb der im verfügenden Teil genannten Frist die nachstehend angegebenen ergänzenden Unterlagen und Erklärungen für jede betroffene Ratsfraktion zu übermitteln:

I. "SVP - Südtiroler Volkspartei"

- Übermittlung der digital signierten oder vom Fraktionsvorsitzenden im Originalformat unterzeichneten Rechnungslegung;
- Vorlage einer vom Fraktionsvorsitzenden unterzeichneten Bestätigung der Zuverlässigkeit und Richtigkeit über die von derselben Fraktion getätigten Ausgaben im Originalformat (Art. 2, Abs. 2, Anhang A der Verordnung Nr. 33/2013);
- Hinsichtlich des Einnahmenpostens Nr. 3 der Rechnungslegung ist der Betrag von 46,02 Euro nicht durch entsprechende Unterlagen belegt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz zwischen der im IRAP-Formular 2017 - Jahr 2016 ausgewiesenen Gutschrift in Höhe von 767,00 Euro und den Bankunterlagen und der entsprechenden Gutschrift auf dem Bankkonto, die den Betrag von 813,02 Euro aufweist.

Die Fraktion wird um entsprechende Klarstellung ersucht.

IV. "Grüne Fraktion - Gruppo Verde - Grupa Vërda"

- Erneute Übermittlung im Originalformat der nachfolgenden Unterlagen, die bereits in originalgetreuer Kopie gesendet wurden:
 - o Bescheinigung der Rechnungslegung im Originalformat unterzeichnet vom Fraktionsvorsitzenden;
 - o Erklärung der Zuverlässigkeit und Richtigkeit des Fraktionsvorsitzenden (Art. 2, Abs. 2, Anhang A der Verordnung des Regionalrates Nr. 33/2013) im Originalformat unterzeichnet;
- In Bezug auf die Rechnungen Nr. 429/00 vom 4.2.2021, Nr. 1183/00 vom 6.5.2021 und Nr. 3386/00 vom 9.12.2021 der Gesellschaft [Name] GmbH wird um die Zusendung einer originalgetreuen Kopie des unterzeichneten Vertrags ersucht, aus dem die vereinbarten Beträge hervorgehen;
- Zusendung in Bezug auf die Rechnungen Nr. 429/00 vom 4.2.2021, Nr. 1183/00 vom 6.5.2021 und Nr. 3386/00 vom 9.12.2021 der Abschrift der vom Lieferer an die Plattform SDI übermittelten Dokumente, die von der Steuer-Infobox der Fraktion heruntergeladen werden;
- In Bezug auf die Vorsteuer in Höhe von 520,00 Euro, die auf das Honorar für die von [Name] (Dokument vom 17. Dezember 2020, gezahlt im Dezember 2020) im Jahr 2020 erbrachten Dienstleistungen gezahlt wurde, wirft sich die Frage auf, ob diese am 16. Januar 2021 von der Gruppe gezahlt wurde. Wenn dies der Fall ist, muss die Rechnungslegung neu erstellt und um diese Ausgabe ergänzt werden.

XI. "Die Freiheitlichen"

- Mit Bezug auf die Rechnungen Nr. 003788 vom 21.6.2021 in Höhe von 131,20 Euro (Vordruck CU) und Nr. 007507 vom 23.12.2021 in Höhe von 222,60 Euro (Vordruck 770) der Gesellschaft , die im Ausgabenposten Nr. 4 der Rechnungslegung enthalten sind, wird um Klarstellung hinsichtlich der Verrechnung dieser weiteren Dienstleistungen gegenüber der in Art. 4 vorgesehenen Vergütung für die in Art. 1 des am 1. März 2019 abgeschlossenen Vertrags genannten Tätigkeiten ersucht.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass die Fraktion in ihrer Antwort auf das Ersuchen um Erläuterung der vereinbarten Vergütung, das mit dem Beschluss dieser Sektion Nr. 43/2020/FRG vom 14. Februar 2020 gestellt wurde, bestätigt hat, dass der Betrag von 1.750,00 Euro die *„Buchhaltung und die Bereitstellung für die Kontrollen sowie die Vorbereitung der Erklärungen gemäß den gesetzlichen Anforderungen“* beinhaltet.

- Hinsichtlich des Erwerbs der drei Gebrauchsgüter, auf die sich die Rechnungen Nr. 408-4489314-3710704 vom 9.6.2021 in Höhe von 178,99 Euro, Nr. 408-1973664-9714738 vom 11.6.2021 in Höhe von 56,98 Euro und Nr. 408-2284815-7433126 vom 5.5.2021 in Höhe von 102,89 Euro beziehen und für die die entsprechenden Inventarnummern zum Zeitpunkt der Vorlage der Rechnungslegung noch nicht vom Regionalrat zugeteilt worden waren, wird um Mitteilung etwaiger Aktualisierungen gebeten.
- in Anbetracht der Tatsache, dass infolge des Beschlusses dieser Sektion Nr. 40/2021/FRG die Fraktion die notwendigen Maßnahmen als Steuersubstitut eingeleitet hat, wird darum ersucht, mitzuteilen, auf welche Rechnungen des Beraters sich die am 16. Juli 2021 getätigten Zahlungen durch zwei getrennte Vordrucke-F24 - Gebührenkode 1040 - von je 141,35 Euro beziehen. Der Bezugszeitraum für beide Vordrucke ist Juni 2021.
Eine entsprechende Klarstellung wird auch für die Zahlung von 282,70 Euro ersucht, die am 16. November 2021 mittels des Vordrucks- F24 vorgenommen wurde.
- Es wird darauf hingewiesen, dass der Fraktionsvorsitzende die Zahlungen anstelle der Übernahme der Ausgabenzweckbindung genehmigt hat.

XIV. "Süd-Tiroler Freiheit"

- Übermittlung der digital signierten oder vom Fraktionsvorsitzenden im Originalformat unterzeichneten Rechnungslegung;
- Es wird um Erläuterung bezüglich des Zahlungszwecks für die mit dem Vordruck- F24 vom 16.2.2021 getätigte Zahlung (in Höhe von 65,07 Euro) ersucht;

- Die 4 Zahlungen an (Steuerberater) erfolgten auf der Grundlage von Kostenaufstellungen und nicht auf der Grundlage von elektronischen Rechnungen. Es wird um die Zusendung der Abschrift der vom Lieferer an die Plattform SDI übermittelten Dokumente, die von der Steuer-Infobox der Fraktion heruntergeladen werden, ersucht.

Es sei daran erinnert, dass die Rechnungslegungen stets unterschrieben und mit dem Datum versehen werden müssen. Sollte die Rechnungslegung infolge des vom Rechnungshof durchgeführten Kontrollverfahrens überarbeitet worden sein, ist folgende Anmerkung hinzuzufügen: *„Aufgrund des Beschlusses des Rechnungshofes – Kontrollsektion von Trient – Nr. ... überarbeitete Rechnungslegung“*.

AUS DIESEN GRÜNDEN

VERFÜGT

DIE KONTROLLSEKTION FÜR DIE REGION TRENTINO-SÜDTIROL

am Sitz in Trient

diesen im Sinne des Art. 1 Abs. 11 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012 und der Verordnung Nr. 33/2013 genehmigten Beschluss dem Präsidenten des Regionalrats zu übermitteln,

SETZT

für jede einzelne oben genannte Fraktion eine Frist bis zum 7. März 2022 für die erforderlichen Anpassungen fest;

HEBT

die Frist für die Entscheidung der Sektion gemäß Artikel 1 Absatz 11 des Gesetzesdekrets Nr. 174/2012 auf.

BEAUFTRAGT

das zuständige Amt dieser Kontrollsektion, bei der Verbreitung dieses Beschlusses in jeglicher Form die Angaben der hier benannten natürlichen und juristischen Personen und andere darin enthaltene Identifizierungsdaten wegzulassen sofern die gemäß Artikel 52 des gesetzvertretenden Dekretes Nr. 196/2003 vorgesehenen Voraussetzungen gegeben sind.

Entschieden in der Sitzung vom 21. Februar 2022.

Die Berichterstatter

Rätin Giuseppina MIGNEMI

Die Präsidentin

Präsidentin Anna Maria Rita LENTINI

Rat Tullio FERRARI

Hinterlegt beim Sekretariat

DER AMTSLEITER

Dott. Aldo PAOLICELLI



ALDO
PAOLICELLI
CORTE DEI
CONTI
22.02.2022
11:45:09
GMT+01:00



CORTE DEI CONTI
REPUBBLICA ITALIANA
SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Giuseppina MIGNEMI	Consigliere (relatore)
Tullio FERRARI	Consigliere (relatore)
Gianpiero D'ALIA	Consigliere

Nella Camera di Consiglio del 21 febbraio 2022

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti e successive modificazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, di seguito "decreto legge n. 174/2012";

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,

sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei Consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, c. 9, del sopracitato decreto-legge n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza n. 39/2014 della Corte costituzionale, con riferimento ai commi da 9 a 12 dell'art. 1 del decreto-legge n. 174/2012;

VISTE le sentenze delle Sezioni riunite in speciale composizione n. 59/2014/EL, 31/2020/RCG e n. 19/2021/RGC;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, recante *"Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione"*, modificato con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014, di seguito *"Regolamento n. 33/2013"*;

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, con nota prot. n. 556 del 2 febbraio 2022, prot. Corte dei conti n. 252 di pari data;

VISTA l'ordinanza n. 5/2022 del 17 febbraio 2022, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di consiglio, mediante collegamento da remoto;

UDITI i Magistrati relatori Cons. Giuseppina Mignemi e Cons. Tullio Ferrari, designati con ordinanza del Presidente n. 4/2022 del 1° febbraio 2022.

Considerato in fatto e in diritto

1. In data 2 febbraio 2022 (prot. Corte dei conti n. 0000252-02/02/2022-SC_TN), sono pervenuti a questa Sezione regionale di controllo i rendiconti dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, riferiti al periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021, trasmessi con nota di data 2 febbraio 2022, prot. n. cr_taa-02/02/2022-0000556-P, a firma del Presidente del Consiglio della Regione medesima:

- I. *"SVP - Südtiroler Volkspartei"*
- II. *"Lega Salvini Trentino"*
- III. *"Partito Democratico"*
- IV. *"Grüne Fraktion – Gruppo Verde – Grupa Vërda"*
- V. *"La Civica"*
- VI. *"Fratelli d'Italia"*
- VII. *"Team K"*

- VIII. "Lega Salvini Alto Adige-Südtirol"
- IX. "Partito Autonomista Trentino Tirolese"
- X. "Autonomisti Popolari – Fassa"
- XI. "Die Freiheitlichen"
- XII. "Forza Italia"
- XIII. "Movimento 5 Stelle"
- XIV. "Süd-Tiroler Freiheit"
- XV. "Unione per il Trentino"
- XVI. "Misto"

2. La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari del Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel "Regolamento n. 33/2013", nonché nell'art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, del d.l. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, siccome emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dal d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 116.

In base a quanto disposto dal citato art. 1, comma 9, ciascun gruppo consiliare approva il rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida recepite dal d.P.C.M. del 21 dicembre 2012.

I conti consuntivi sono, quindi, sottoposti al controllo della Corte dei conti, che si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi (art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012).

Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo, rispetto alle ridette prescrizioni normative, trasmette al Presidente del Consiglio regionale (o della Provincia autonoma) una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012).

3. Ciò premesso, a seguito dell'esame della documentazione contabile pervenuta, la Sezione rileva la necessità di acquisire chiarimenti ed integrazioni documentali dai gruppi consiliari sottoindicati, affinché i medesimi possano provvedere alla regolarizzazione, ovvero alla rielaborazione, dei rendiconti.

Si richiede, pertanto, di fornire, entro il termine indicato in dispositivo, la documentazione integrativa e le comunicazioni esplicative di seguito indicate, con riferimento a ciascun gruppo consiliare interessato:

II. "Lega Salvini Trentino"

- Trasmettere la copia conforme dell'estratto del verbale della riunione di approvazione del rendiconto, a firma del Presidente. In alternativa, trasmettere il documento con la data di approvazione del rendiconto 2021, con firma autografa di tutti i componenti del gruppo che hanno partecipato alla riunione e che hanno approvato il suddetto rendiconto;
- spostare le spese relative all'elaborazione dei cedolini paga e per gli adempimenti in capo al sostituto d'imposta, dalla voce 4 alla voce 1 delle uscite, in coerenza a quanto previsto dal disciplinare interno approvato dal gruppo;
- trasmettere copia conforme della scheda di inventario del Consiglio regionale dei beni durevoli acquisiti dal gruppo nell'anno 2020, come da richiesta di iscrizione del Presidente del 4 marzo 2021 (cfr. delibera di questa Sezione n. 21/2021/FRG);
- trasmette copia analogica della fattura elettronica scaricata dal cassetto fiscale del gruppo, relativa alla parcella n. 1 del 5 gennaio 2021 del dottore commercialista _____;
- con riferimento alla corresponsione dei buoni mensa al personale, si chiede di comunicare l'entità delle giacenze a fine esercizio, oltre a quelle derivanti dal saldo degli acquisti e utilizzi dell'anno 2021 (buoni acquistati n. 340, buoni utilizzati n. 338);
- chiarire le motivazioni e trasmettere gli accordi contrattuali che hanno determinato la variazione dell'importo unitario richiesto per l'elaborazione della denuncia Uniemens, incrementato, nel mese di agosto 2021, da 4,5 a 7 euro.

III. "Partito Democratico"

- Fornire le motivazioni e la pertinente documentazione relativa alla concessione, al dipendente del gruppo, di un superminimo assorbibile di euro 586,25 mensili.

V. "La Civica"

- Motivare la richiesta del contributo per spese di personale, considerato che, nel 2020 e nel 2021, non vi è evidenza della concreta esigenza di sostenere spese a tale titolo;
- trasmettere la stampa delle fatture inviate dai fornitori al Sistema di Interscambio (SDI) e scaricate dal cassetto fiscale del gruppo, relative alla società _____ (n. 67/2021 e n. 185/2021).

VI. "Fratelli d'Italia"

- Trasmettere l'originale della dichiarazione di veridicità e correttezza, trasmessa solo in copia conforme;
- motivare la richiesta del contributo per spese di personale, considerato che non vi è evidenza della concreta esigenza di sostenere spese a tale titolo;

- nel rendiconto, trasmesso in copia conforme e non in originale, la voce n. 9 "*Spese per libri, riviste e quotidiani*", è contabilizzata, per un evidente errore materiale, la somma di 190,00 euro, mentre la spesa effettivamente sostenuta è di 199,00 euro; importo, quest'ultimo, da indicare in corrispondenza di tale voce;
- rielaborare il rendiconto per la voce da rettificare, come indicato nel punto precedente e trasmetterlo firmato in originale;
- trasmettere la stampa della fattura n. 21096-04378 del 14 maggio 2021, inviata da _____ al Sistema di Interscambio (SDI) e scaricata dal cassetto fiscale del gruppo (pari a 199,00 euro).

VII. "Team K"

- Trasmettere la stampa della fattura n. 241, inviata da _____ al Sistema di Interscambio (SDI) e scaricata dal cassetto fiscale del gruppo (pari a 48,10 euro), nonché la documentazione di supporto: l'autorizzazione alla spesa, il *curriculum vitae* del professionista, al fine di valutare la coerenza con l'incarico affidato, la relazione sull'attività esercitata, con riguardo all'intero compenso.

VIII. "Lega Salvini Alto Adige-Südtirol"

- Motivare la richiesta del contributo per spese di personale, considerato che non vi è evidenza della concreta esigenza di sostenere spese a tale titolo.

IX. "Partito Autonomista Trentino Tirolese"

- Il rendiconto 2021 presenta un fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento pari a euro 22.059,14, non coerente con l'importo del fondo cassa finale per spese di funzionamento del rendiconto 2020, rielaborato secondo le indicazioni di cui alla delibera della scrivente Sezione n. 35/2021/FRG, pari a euro 22.059,90;
- si rileva che, nel versamento del 19 gennaio 2021 della ritenuta d'acconto sulle fatture 2020 dello Studio _____ sono inclusi euro 0,73, con codice 8906, per sanzioni amministrative pecuniarie relative ad un ravvedimento operoso; tale importo, ancorché irrisorio, non può trovare collocazione fra le spese ammissibili a rendicontazione;
- come già richiesto per la precedente rendicontazione, spostare dalla voce n. 7 "*Spese di cancelleria e stampati*" gli oneri per il costo delle copie eccedenti il numero previsto dal contratto di noleggio (fatture n. 845/V del 31-03-2021, 1570/V del 30-06-2021 e n. 2808/V del 30-09-2021), classificandoli nella voce n. 8 "*Spese per duplicazione e stampa*";

- dare conferma della formalizzazione della prosecuzione, anche per il 2021, dell'incarico conferito allo Studio _____ in data 28 novembre 2018;
- trasmettere la stampa del documento inviato dal fornitore _____ al Sistema di Interscambio (SDI) scaricato dal cassetto fiscale del gruppo (*cf.* delibera di questa Sezione n. 78/2020/FRG), riguardante l'acquisto dell'abbonamento digitale del quotidiano "La Repubblica" (prot. n. 1);
- trasmettere la stampa del documento inviato dal fornitore _____ al Sistema di Interscambio (SDI) scaricato dal cassetto fiscale del gruppo (*cf.* delibera di questa Sezione n. 78/2020/FRG), riguardante l'acquisto di buoni pasto (prot. n. 14);
- produrre copia conforme all'originale della comunicazione, citata nell'autorizzazione di spesa del 19 aprile 2021, per l'acquisto di un tablet 11 "IPad Pro wifi + cellular 256Gb con Apple care", nella quale il Consiglio regionale dichiara di non possedere tale supporto da assegnare al gruppo;
- fornire un prospetto riassuntivo riportante i numeri delle Sim in dotazione al gruppo e, per ciascuna di esse, i riferimenti dei gestori telefonici, dei contratti in essere e delle fatture pagate nel 2021. Precisare, altresì, per quale Sim voce, assegnata al consigliere _____ uscito dal gruppo, si è provveduto a recedere dal contratto, secondo quanto indicato nelle note esplicative. Specificare, inoltre, i riferimenti della Sim in dotazione al capogruppo, per la quale risulterebbe pagata l'attivazione, con fattura _____ AN10916214 del 19 giugno 2021. Per quest'ultima, peraltro, non risulta sussistente alcuna autorizzazione di spesa. Infine, si chiede la ragione del consistente incremento delle spese telefoniche, rispetto all'anno precedente (+34%), pur in presenza di una riduzione delle utenze e del numero di consiglieri iscritti al gruppo;
- in merito a diversi acquisti, si rileva la non tempestiva autorizzazione alla spesa da parte del Presidente del gruppo;
- rielaborare il rendiconto per le voci da rettificare, come indicato nei punti che precedono, e ricalcolare conseguentemente i saldi;
- nella documentazione inviata, si rileva, in alcuni casi, l'assenza dell'attestazione di "*copia conforme all'originale*"; si chiede, al riguardo, di trasmettere una dichiarazione sottoscritta dal Presidente del gruppo, che attesti la conformità all'originale di tutti i documenti allegati al rendiconto.

X. "Autonomisti Popolari - Fassa"

- Il modello di rendiconto annuale presentato è quello previsto per i gruppi consiliari provinciali (Allegato A della deliberazione del Consiglio provinciale 11 aprile 2013, n. 6) e

non quello per i gruppi regionali. Riformulare il rendiconto secondo lo schema di cui all'Allegato B della deliberazione del Consiglio regionale 10 settembre 2013, n. 33, spostando, in particolare:

- l'acquisto dei buoni pasto (euro 315,12), dalla attuale voce n. 4 alla voce n. 1 "spese per il personale sostenute dal gruppo";
- il servizio di elaborazione delle paghe (euro 389,18), dalla attuale voce n. 6 alla voce n. 4 "spese per consulenze, studi e incarichi";
- le spese fatturate da (euro 541,68), dalla attuale voce n. 8 alla voce n. 6 "spese telefoniche e di trasmissione dati";
- le spese bancarie (euro 384,96,) dalla attuale voce n. 16 alla voce n. 14 "altre spese";
- si rileva che l'autorizzazione di spesa n. 1 riporta la data del 21 gennaio 2021, mentre la successiva autorizzazione di spesa n. 2 riporta la data anteriore dell'11 gennaio 2021;
- comunicare l'importo complessivo erogato per l'indennità di maternità "anticipata dal datore di lavoro per conto dell'Inps" (cfr. allegato 1d): documento "domanda di maternità on line", e specificare le procedure e i tempi previsti per la riscossione, da parte del gruppo consiliare, di quanto anticipato per conto dell'ente previdenziale;
- confermare l'avvenuto assolvimento degli adempimenti IRAP, considerata l'assenza di versamenti a tale titolo.

XII. "Forza Italia"

- Il pagamento, effettuato in data 20 dicembre 2021, a favore del dipendente, per euro 495,93, non corrisponde alla documentazione di supporto trasmessa (euro 495,53). Tale spesa è rendicontata alla voce 1 delle uscite per il diverso importo di euro 495,88.
Si chiede di provvedere alle rettifiche di allineamento del rendiconto (voce 1) a quanto effettivamente corrisposto al dipendente;
- il totale delle commissioni bancarie addebitate dall'istituto di credito ammonta a complessivi euro 57,95 e, pertanto, la voce di rendiconto n. 14 "altre spese" va rettificata da euro 47,95 a euro 57,95. Conseguentemente, il totale delle uscite risulta pari a euro 553,48;
- nel rendiconto, nella situazione finanziaria effettiva alla chiusura dell'esercizio, sono stati iscritti, quali fondi di cassa iniziali, gli importi di euro 4.800,00 e di euro 4.500,00. Trattandosi di somme erogate al gruppo nell'anno 2021, tali importi vanno iscritti nella voce "entrate riscosse nell'esercizio", che, pertanto, ammonta ad euro 9.300,12. Inoltre, il totale delle uscite è indicato in euro 543,88, anziché euro 553,48;
- rielaborare il rendiconto per le voci da rettificare come indicate nei punti precedenti e ricalcolare i saldi di cassa finali (euro 4.742,17 fondo finale di cassa per spese di

funzionamento ed euro 4.004,24 fondo finale di cassa per spese di personale, per un totale di euro 8.746,64).

XIII. "Movimento 5 Stelle"

- Trasmettere i *curricula* del professionista e dei formatori, al fine di valutare la coerenza tra il profilo professionale dei predetti, rispetto agli incarichi affidati;
- trasmettere la relazione sull'attività esercitata dal professionista;
- trasmettere copia del contratto sottoscritto con, comprensivo del tariffario relativo alle prestazioni concordate;
- trasmettere la stampa delle fatture inviate dai fornitori al Sistema di Interscambio (SDI) e scaricate dal cassetto fiscale del gruppo, come di seguito specificate:
 - fattura n. 21/2021 del 12.2.2021;
 - fattura n. 141 dell'8.11.2021;
 - fattura n. V00032 del 16.10.2021;
 - (L'Adige) fattura n. 21096-02945 del 25.3.2021;
 - fattura n. 20-21TN del 2.3.2021;
 - fattura n. S0319 dell'11.10.2021.
- trasmettere copia della locandina A4, commissionata alla ditta;
- si segnala la tardiva emissione delle autorizzazioni alla spesa, da parte del Presidente del gruppo.

XV. "Unione per il Trentino"

- Confermare l'avvenuto assolvimento degli adempimenti IRAP, considerata l'assenza di versamenti a tale titolo;
- dall'estratto conto bancario, risulta, in data 18 ottobre 2021, il pagamento di un F24 per euro 1.240,68. Trasmettere la copia conforme dell'F24;
- dalle buste paga, si rileva che è stata erogata alla dipendente un'anticipazione mensile su futuri aumenti contrattuali, pari ad euro 1.090,00, anziché ad euro 349,88, come previsto dal contratto sottoscritto dalle parti.
Giustificare al riguardo o, diversamente, espungere la differenza dal rendiconto;
- trasmettere copia conforme della scheda di inventario del Consiglio regionale dei beni durevoli assegnati al gruppo.

XVI. "Misto"

- Trasmettere la stampa di tutte le fatture inviate dai fornitori al Sistema di Interscambio (SDI) e scaricate dal cassetto fiscale del gruppo;

- trasmettere il *curriculum vitae* del consulente , al fine di valutare la coerenza tra il profilo professionale del predetto, rispetto all'incarico affidato;
- in merito alle fatture emesse da , si rileva l'addebito di 16,00 euro per la predisposizione e per l'invio telematico del mod. F24 (valore unitario), anziché di 12,00 euro, come da offerta commerciale del 29.1.2021.

Giustificare al riguardo o, diversamente, espungere la differenza dal rendiconto;

- il rendiconto sottoscritto dal Presidente del gruppo riporta la data del 27 gennaio 2021. Si chiede la correzione della data e la trasmissione del rendiconto corretto e debitamente sottoscritto.

Si rammenta che i rendiconti devono sempre essere sottoscritti e datati.

Nel caso in cui il rendiconto sia stato rielaborato a seguito del procedimento di controllo della Corte dei conti, va inserita la ulteriore, seguente precisazione: "*Rendiconto rielaborato a seguito della deliberazione della Corte dei conti Sezione di controllo di Trento n.* ".

P.Q.M.

la Corte dei conti - Sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige/Südtirol - Sede di Trento

DISPONE

la comunicazione al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol della presente deliberazione, emessa ai sensi dell'art. 1, c. 11, del decreto-legge n. 174/2012 e del Regolamento 33/2013;

ASSEGNA

per gli adempimenti richiesti, distintamente per ciascuno dei gruppi consiliari sopra indicati, il termine del 7 marzo 2022;

SOSPENDE

il decorso del termine per la pronuncia della Sezione, ai sensi dell'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 174/2012;

MANDA

alla Segreteria affinché proceda, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche nominate, sussistendo i presupposti di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.

Così deliberato, nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2022.

I Magistrati relatori

Cons. Giuseppina MIGNEMI



GIUSEPPINA MIGNEMI
CORTE DEI
CONTI/80218670588
22.02.2022 12:08:10
GMT+02:00

Il Presidente

Pres. Anna Maria Rita LENTINI

ANNA MARIA RITA LENTINI
CORTE DEI CONTI/80218670588
22.02.2022 10:29:48 GMT+00:00

Cons. Tullio FERRARI



FERRARI TULLIO
Corte Dei Conti
22.02.2022 10:58:33
GMT+01:00

Depositata in segreteria

Il Dirigente

Dott. Aldo PAOLICELLI



ALDO
PAOLICELLI
CORTE DEI
CONTI
22.02.2022
11:45:09
GMT+01:00

Deliberazione n. 20/2022/FRG

**CORTE DEI CONTI**

REPUBBLICA ITALIANA
SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Giuseppina MIGNEMI	Consigliere (Relatore)
Tullio FERRARI	Consigliere
Gianpiero D'ALIA	Consigliere

Nella Camera di consiglio del 15 marzo 2022

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di

esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei Consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, c. 9, del d.l. n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale del 6 marzo 2014, n. 39, con riferimento ai commi da 9 a 12 dell'art. 1 del d.l. n. 174/2012;

VISTE le sentenze della Sezioni riunite in speciale composizione n. 59/2014/EL, n. 31/2020/RGC e n. 19/2021/RGC;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, recante "*Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione*", modificato con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014, di seguito "*Regolamento n. 33/2013*";

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, con nota prot. n. 556 del 2 febbraio 2022, prot. Corte dei conti n. 252 di pari data;

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 8/2022/FRG del 21 febbraio 2022, con la quale sono state formulate alcune richieste istruttorie;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale con nota del 7 marzo 2022, prot. Corte dei conti n. 399 di pari data;

VISTA l'ordinanza n. 8/2022 del 14 marzo 2022, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere Giuseppina Mignemi, designato con ordinanza del Presidente n. 4/2022 del 1° febbraio 2022,

Premesso in fatto

Con nota prot. n. cr_tas-02/02/2022-0000556-P del 2 febbraio 2022 (prot. Corte dei conti n. 0000252-02/02/2022-SC_TN), il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso i rendiconti riferiti al periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021 e la relativa documentazione a corredo dei gruppi consiliari della XVI legislatura, tra i quali anche quello del gruppo "*SVP - Südtiroler Volkspartei*".

Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo, con deliberazione del 21 febbraio 2022 n. 8/2022/FRG, ha rilevato alcune carenze documentali ed ha ritenuto necessario acquisire dei

chiarimenti, assegnando, all'uopo, ai sensi dell'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012, il termine del 7 marzo 2022, per la regolarizzazione dei rendiconti di ciascun gruppo consiliare attinto dai rilievi istruttori. Con nota del 7 marzo 2022 (prot. n. cr_tas-07/03/2022-00001029-P), acquisita al prot. Corte dei conti n. 399 di pari data, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso, per ciascun gruppo consiliare, la documentazione integrativa ed esplicativa richiesta.

Considerato in diritto

1. La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari del Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33 del 2013, concernente gli interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione.

L'origine di tale disciplina è rinvenibile nel d.l. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, con particolare riferimento all'art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, siccome emendati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dalla legge n. 116/2014.

In base a quanto prescritto dall'art. 1, c. 9, del citato d.l. n. 174/2014, ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, cc. 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile.

I conti consuntivi sono, quindi, sottoposti al controllo della Corte dei conti, che si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi (art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012).

Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo, rispetto alle ridette prescrizioni normative, trasmette al Presidente del Consiglio regionale (o della Provincia autonoma) una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, d.l. n. 174/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 39/2014, ha affermato che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei "controlli estrinseci di regolarità contabile", con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (*cf.* art. 1, c. 12, del d.l. n. 174/2012, come emendato dalla sentenza medesima),

essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta ha, altresì, precisato che, con le menzionate disposizioni, il legislatore ha disposto *“un’analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell’utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell’effettivo impiego, senza ledere l’autonomia politica dei gruppi interessati al controllo.”*.

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta, in tale ambito, dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, avente quale parametro la *“conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato – Regioni”* e che, conseguentemente, non può entrare nel merito delle scelte discrezionali, rimesse all’autonomia politica dei gruppi, *“nei limiti del mandato istituzionale”*.

Il giudice delle leggi, in più occasioni, ha avuto modo di ribadire che l’art. 1, c. 11, del d.l. n. 174 del 2012 *“attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall’art. 1, e quindi ai [...] criteri contenuti nelle linee guida”* (sentenze n. 104 del 2016, n. 130 del 2014).

Tra i criteri richiamati, l’art. 1 dell’Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la *“veridicità e correttezza delle spese”*, specificando che *“la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute”* (comma 2), mentre *“la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge”* (comma 3), con l’ulteriore puntualizzazione che *“ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all’attività istituzionale del gruppo”* (comma 3, lettera a).

Nelle sentenze n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 e, da ultimo, n. 260/2016 la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi, ribadendo che *“il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, dall’altro, non può non ricomprendere la verifica dell’attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge.”*.

3. Sempre in merito ai contenuti ed ai limiti del controllo contabile *de quo*, possono altresì richiamarsi le precedenti pronunce di questa Sezione (deliberazioni n. 5/2014/FRG, n. 11/2014/FRG, n. 5/2015/FRG, n. 7/2015/FRG, n. 8/2016/FRG, n. 5/2017/FRG), nonché l’ampia giurisprudenza delle Sezioni Riunite, che si sono occupate dei gravami interposti dai gruppi consiliari regionali (*cfr.* SS.RR. in speciale composizione n. 29/2014, n. 40-45/2014, n. 59/2014, nn. 1, 5, 39, 43, 61/2015 e n. 15, 20, 22, 24/2016, n. 27/2019 e n. 31/2020).

4. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari, si è già avuto modo di evidenziare che la giurisprudenza non ha raggiunto soluzioni convergenti (si veda la deliberazione di questa Sezione n. 5/2017/FRG).

La Corte costituzionale, osservando che i gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale, quali proiezioni dei partiti politici nelle assemblee elettive, ha sottolineato che essi contribuiscono in modo significativo al funzionamento dell'attività assembleare e costituiscono, in definitiva, uffici necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio (Corte costituzionale, sentenze n. 1130/1988, n. 187/1990 e n. 39/2014).

Ad analoghe considerazioni sono giunte anche le Sezioni Unite civili della Cassazione, nella sentenza n. 609/1999.

La Cassazione penale ha, poi, evidenziato che i gruppi consiliari sono una realtà complessa e multiforme, nella quale si intrecciano aspetti pubblicistici e privatistici, confermando che la problematica del loro inquadramento giuridico è stata a lungo dibattuta in dottrina e giurisprudenza, senza, tuttavia, essersi risolta in via definitiva in una *reductio ad unum* (Cassazione penale, sentenza n. 49976/2012).

Anche il Consiglio di Stato (Sez. V, sentenza n. 8145/2010) ha avuto modo di evidenziare che *“in via generale il gruppo consiliare non è un'appendice del partito politico di cui è esponenziale, ma ha una specifica configurazione istituzionale come articolazione del consiglio regionale”*.

In definitiva, quindi, se è vero che il gruppo consiliare mutua, in linea generale, la veste privatistica dal partito politico da cui deriva (con la particolarità dei gruppi misti, che non sono evidentemente rappresentativi di un unico partito), è altrettanto chiaro che, quando partecipa all'attività del Consiglio regionale e si inserisce nel procedimento legislativo, svolge indubbiamente attività e funzioni di natura pubblicistica.

5. Con riferimento alle spese di funzionamento, le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, cc. 4, 5 e 6 dell'allegato A) indicano le tipologie ammissibili e quelle precluse di utilizzo del contributo erogato dal Consiglio.

Tale disciplina è stata recepita, a livello locale, dal Regolamento n. 33/2013 e dal relativo allegato B, che reca il modello di rendiconto.

In particolare, l'art. 3 del Regolamento rimarca la necessaria finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo, riferiti all'attività del Consiglio (*“... contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale da destinare esclusivamente agli scopi*

istituzionali, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione riferite all'attività del Consiglio regionale"), sottolineando perentoriamente che "E' esclusa qualsiasi contribuzione per partiti o movimenti politici".

6. Per quanto attiene alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari, il riferimento normativo è rinvenibile nell'articolo 4 del citato Regolamento n. 33/2013.

In particolare, ai sensi del c. 1, le spese per il personale assegnato ai gruppi consiliari vengono assunte, in via generale, dai Consigli provinciali di riferimento, dal momento che questi ultimi sostengono le spese per il personale dei gruppi, al quale vengono affidati anche compiti collegati all'attività svolta dai propri componenti, nella loro veste di Consiglieri regionali, tenuto conto della specificità di cui all'art. 25 dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige, secondo il quale il Consiglio regionale è composto dai membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano. Il c. 2 del citato art. 4 attribuisce, tuttavia, la facoltà al Capogruppo, per far fronte alle spese di personale, di ricorrere a contratti di collaborazione a tempo determinato o tramite contratto di lavoro subordinato o autonomo, anche di carattere occasionale.

In tal caso, può chiedere al Consiglio regionale l'assegnazione fino all'importo annuo massimo di euro 5.400, per ogni componente del gruppo.

Con riguardo alla regolarità della rendicontazione della spesa dei gruppi consiliari, il controllo sulla spesa per il personale non può prescindere dalla verifica della compatibilità dei profili applicativi della disciplina contrattuale privatistica con le regole attinenti all'utilizzo di risorse pubbliche.

In proposito, va rilevato che gli istituti contrattuali applicabili al personale dipendente dei gruppi consiliari, che prevedono diverse tipologie di aumento della retribuzione base, propria del livello di inquadramento (superminimi, premi di produttività, anticipazioni finanziarie su futuri aumenti contrattuali, etc.), per un verso, sono consentiti dal contratto collettivo di riferimento solo al ricorrere di determinati presupposti e, per altro verso, devono essere valutati, quanto alla compatibilità, sia in linea teorica che in concreto, con le regole che presidiano l'esborso di pubbliche risorse.

In tale prospettiva, perché le misure incentivanti e integrative della retribuzione risultino compatibili con l'impiego di pubbliche risorse è indispensabile che il gruppo consiliare le adotti nel rigoroso rispetto del principio di sinallagmaticità del rapporto e, quindi, in stretta coerenza con la quantità e la qualità delle prestazioni lavorative rese, con le modalità di svolgimento, con la specifica professionalità richiesta per il disimpegno delle stesse e con la durata del contratto individuale necessariamente connessa alla scadenza della consiliatura.

Va, altresì, considerato che detti emolumenti, dovendo essere comunque rapportati alle mansioni attribuite, non potranno mai esorbitare il massimo retributivo previsto dal contratto collettivo per il relativo inquadramento, poiché altrimenti si realizzerebbe un ricorso indiscriminato ad istituti contrattuali che, attraverso il riconoscimento di un trattamento economico superiore a quello previsto per il livello di inquadramento, mutano di fatto anche la condizione giuridica del lavoratore, in violazione delle disposizioni interne.

Al fine di consentire il controllo sulla legittimità della spesa, è, poi, necessario che i provvedimenti di conferimento dei citati emolumenti siano dettagliatamente motivati.

E', infatti, evidente che l'assolvimento dell'obbligo di una puntuale motivazione consente di verificare anche *ex post* che l'utilizzo dei contributi pubblici abbia una giustificazione funzionale e non sia piuttosto frutto di scelte arbitrarie e/o contrastanti con il principio di corretta e legale allocazione delle risorse pubbliche. (*cf.* Corte dei conti, Sez. Giur. d'Appello Sicilia, sentenza n. 188/A/2018).

L'esigenza del rispetto dei principi innanzi rappresentati risulta particolarmente evidente con riguardo all'anticipazione finanziaria su futuri aumenti contrattuali e al superminimo; istituti che prevedono il riassorbimento, nel tempo, degli aumenti riconosciuti.

L'entità dell'integrazione salariale, infatti, in tali casi, oltre ad essere giustificata in termini di sinallagmaticità del rapporto contrattuale, dovrà essere coerente con l'effettiva possibilità di un futuro riassorbimento, proprio tenuto conto della limitata durata dei rapporti di lavoro. Diversamente, risulterebbe alterata la stessa natura degli istituti, venendosi a configurare, gli incrementi retributivi, quali componenti fisse della retribuzione.

7. Tanto premesso, il Collegio rappresenta che, analogamente agli esercizi precedenti, anche l'attività di controllo sul rendiconto 2021 del gruppo consiliare regionale "SVP - Südtiroler Volkspartei" si è svolta in conformità ai criteri previsti dall'art. 1 dell'allegato "A" al d.P.C.M. 21 dicembre 2012.

Come già evidenziato, l'art. 1 dispone che ciascuna spesa indicata nel rendiconto deve corrispondere ai criteri di "*veridicità*" e di "*correttezza*", da intendersi quale corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute ("*veridicità*") e quale coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge, secondo una serie di principi enucleati dalla disposizione medesima ("*correttezza*").

Le linee guida contenute nel d.P.C.M. costituiscono, dunque, un parametro essenziale per il controllo dell'attività di rendicontazione da parte dei gruppi consiliari, in quanto le prescrizioni ivi contenute rispondono alla triplice funzione di consentire la verifica della corretta rilevazione dei

fatti di gestione, della regolare tenuta della contabilità e della puntuale indicazione della documentazione giustificativa delle spese.

Il controllo effettuato dalla Sezione si è anche concentrato sul puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento n. 33/2013, sia con riferimento alle spese di funzionamento, che con riguardo alle spese del personale.

L'esplicazione di tali criteri e finalità del controllo è già avvenuta con la deliberazione di questa Sezione n. 11/2014/FRG, come confermata dalle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione di questa Corte nella sentenza n. 59/2014/EL del 5 novembre 2014, alle quali è, pertanto, sufficiente fare richiamo anche in questo procedimento di controllo.

8. In concreto, è stata, innanzitutto, esaminata la completezza della documentazione trasmessa, la corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa, anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, e l'adeguata rappresentazione nel rendiconto degli eventi gestionali, nonché l'allineamento dei saldi di cassa.

È stata, quindi, effettuata la valutazione di inerenza e di coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta. In particolare, sono state esaminate le circostanze, le occasioni e le finalità, che hanno determinato ciascuna specifica uscita contabile, al fine di individuare l'imprescindibile collegamento teleologico tra la spesa rendicontata e l'attività istituzionale del gruppo.

9. È stato, inoltre, accertato il rispetto di quanto disposto dall'art. 1, c. 3, lett. C), dell'allegato A) al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, nonché dall'art. 1, c. 2, lett. C), dell'allegato A) al Regolamento n. 33/2013, in base ai quali *"i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del parlamento nazionale, del parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e fino alla proclamazione degli eletti."*

È stato, inoltre, accertato il rispetto della vigente normativa sulla *par condicio* durante il periodo elettorale, come prescritto anche dall'art. 1, c. 2, lett. D), del Regolamento n. 33/2013 (*"non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio"*).

10. Con specifico riguardo alle spese sostenute, si rammenta che ogni singola spesa deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente del Gruppo (art. 2, c. 1, allegato A, del Regolamento n.

33/2013), con atto di data certa e anteriore all'effettuazione della spesa stessa (cfr. deliberazioni di questa Sezione n. 4/2017/FRG e n. 6/2017/FRG; Sez. regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 68/2016/FRG).

11. Le Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, con le recenti decisioni nn. 14/2021/RGC (depositata il 27 ottobre 2021), 18/2021/RGC (depositata il 18 novembre 2021), 19/2021/RGC (depositata il 22 novembre 2021) e 23/2021/RGC (depositata il 21 dicembre 2021), hanno avuto modo di precisare, con riferimento alla corretta rendicontazione della spesa relativa agli incarichi di consulenza, che i rapporti in questione devono essere contabilizzati in ragione dell'inerenza della tipologia di spesa.

Hanno affermato, infatti, le Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione che la consulenza deve essere contabilizzata tra le spese di funzionamento, se afferisce alle attività istituzionali dei gruppi consiliari; mentre deve essere contabilizzata tra le spese del personale, se afferisce allo svolgimento di attività diverse da quelle istituzionali.

Tale statuizione assume rilievo anche con riguardo ai rendiconti dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, ove si consideri che il Regolamento n. 33/2013 ha recepito nella voce 1 del rendiconto tutte le spese relative al personale, comprese le spese per i rimborsi di missione e trasferta e le spese per i buoni pasto, che, nel modello di cui all'allegato B al d.P.C.M. 21 dicembre 2021 (*"Modello di rendicontazione annuale dei gruppi consiliari dei consigli regionali"*), sono ripartite nelle voci 1, 3 e 4.

La distinzione tra le diverse tipologie di spesa per consulenze non è, infatti, meramente formale, ma ha valenza sostanziale, considerato che le entrate dei gruppi consiliari sono distinte nelle due diverse voci *"Fondi trasferiti per spese di funzionamento"* e *"Fondi trasferiti per spese di personale"*, che hanno differente regime giuridico e limite predeterminato di importo, non eludibili mediante la indiscriminata imputazione della spesa per consulenze in violazione del principio di inerenza, come declinato nei recenti orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati.

Ne deriva che, a decorrere dalla rendicontazione relativa al prossimo esercizio annuale, le eventuali spese riguardanti le consulenze che hanno ad oggetto attività strumentali riferite al personale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese del consulente del lavoro o del commercialista), dovranno confluire nella voce dedicata alle *"Spese per il personale sostenute dal gruppo"*; mentre le eventuali spese riguardanti le consulenze aventi ad oggetto le attività istituzionali del gruppo consiliare (sempre a titolo esemplificativo, le spese per le attività di comunicazione o di supporto

alla redazione di atti normativi o atti di natura politica riguardanti l'attività assembleare, ecc.), dovranno confluire nella voce *"Spese per consulenze, studi e incarichi"*.

E', infine, evidente che anche il disciplinare interno di ciascun gruppo consiliare dovrà essere adeguato a tale nuovo orientamento delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione.

12. Il gruppo consiliare regionale *"SVP - Südtiroler Volkspartei"* non ha chiesto al Consiglio regionale la corresponsione di fondi per spese di personale.

13. Il rendiconto dell'esercizio in esame evidenzia un totale entrate di euro 239.815,13; un totale spese di euro 7.334,77; un *"Fondo di cassa finale per spese di funzionamento"* di euro 232.480,36 e un *"Fondo di cassa finale per spese di personale"* di euro 0,00.

14. Pertanto, a conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione trasmessa, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto del periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021 del gruppo consiliare *"SVP - Südtiroler Volkspartei"*, fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

ACCERTA

la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol *"SVP - Südtiroler Volkspartei"* riferito al periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021;

RACCOMANDA

al gruppo consiliare:

- a decorrere dalla rendicontazione relativa al prossimo esercizio annuale, di fare confluire le eventuali spese riguardanti le consulenze, che hanno ad oggetto attività strumentali riferite al

personale, nella voce dedicata alle “Spese per il personale sostenute dal gruppo” e di fare confluire nella voce “Spese per consulenze, studi e incarichi”, le spese eventuali per le consulenze relative alle attività istituzionali del gruppo consiliare.

DISPONE

la trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare “SVP - Südtiroler Volkspartei”, che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale, ai sensi dell’art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, nonché ai sensi dell’art. 9, c. 4, del Regolamento n. 33/2013;

MANDA

alla Segreteria affinché proceda, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche nominate, sussistendo i presupposti di cui all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.

Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2022.

Il Magistrato relatore
Giuseppina MIGNEMI

F.to digitalmente

Il Presidente
Anna Maria Rita LENTINI

F.to digitalmente

Depositata in segreteria

Il Dirigente
Aldo PAOLICELLI

F.to digitalmente



ALDO PAOLICELLI
CORTE DEI CONTI
17.03.2022 10:32:17
GMT+01:00



CORTE DEI CONTI
RECHNUNGSHOF

REPUBLIK ITALIEN

DER RECHNUNGSHOF

KONTROLLSEKTION FÜR DIE REGION TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SITZ TRIENT

Zusammengesetzt aus den Richtern

Anna Maria Rita LENTINI	Präsident
Giuseppina MIGNEMI	Ratsmitglied (Berichterstatter)
Tullio FERRARI	Ratsmitglied
Gianpiero D'ALIA	Ratsmitglied

Ratssitzung vom 15. März 2022

Nach Einsicht in die Artikel 81, 97, 100, 117 und 119 der Verfassung;

Nach Einsicht in das DPR Nr. 670 vom 31. August 1972 betreffend die Genehmigung des Einheitstextes der Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffen;

Nach Einsicht in das DPR Nr. 305 vom 15. Juli 1988 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen zur Einrichtung der Kontrollsektionen des Rechnungshofes von Trient und Bozen;

Nach Einsicht in den Einheitstext der Gesetze über den Rechnungshof, genehmigt mit königlichem Dekret Nr. 1214 vom 12. Juli 1934 mit seinen späteren Änderungen;

Nach Einsicht in das Gesetz Nr. 20 vom 14. Jänner 1994;

Nach Einsicht in das Gesetzesdekret Nr. 174 vom 10. Oktober 2012, das mit Änderungen in das

Gesetz Nr. 213 vom 7. Dezember 2012 umgewandelt wurde;

Nach Einsicht in das Dekret des Präsidenten des Ministerrates vom 21. Dezember 2012, veröffentlicht im Gesetzesanzeiger der Republik Nr. 28 vom 2. Februar 2013, mit dem die am 6. Dezember 2012 von der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat, Regionen und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen genehmigten Leitlinien für die jährliche Rechnungslegung, die von den Regionalratsfraktionen nach Artikel 1 Absatz 9 des oben genannten Gesetzesdekrets Nr. 174/2012 genehmigt werden muss, festgelegt wurden;

Nach Einsicht in den Beschluss der Vereinigten Sektionen des Rechnungshofes Nr. 14/2000 vom 16. Juni 2000 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen, mit dem die Verordnung über die Organisation der Kontrollfunktionen des Rechnungshofes genehmigt wurde;

Nach Einsicht in das Urteil des Verfassungsgerichtshofes vom 6. März 2015, Nr. 39 bezüglich der Absätze 9 - 12 des Artikels 1 des Gesetzesdekrets Nr. 174/2012;

Nach Einsicht in die Urteile der Vereinigten Sektionen des Rechnungshofes in besonderer Zusammensetzung Nr. 59/2014/EL, Nr. 31/2020/RGC und Nr. 19/2021/RGC;

Nach Einsicht in den Beschluss des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol Nr. 33 vom 10. September 2013, mit dem Titel „*Verordnung über die Leistungen zugunsten der Fraktionen des Regionalrates und diesbezügliche Rechnungslegung*“, abgeändert durch den Beschluss Nr. 8 vom 10. Dezember 2014, die nachstehend als „*Verordnung Nr. 33/2013*“ bezeichnet wird;

Nach Einsicht in die vom Präsidenten des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol mit Schreiben Prot. 556 vom 2. Februar 2022, Prot. Rechnungshof Nr. 252 desselben Tages, übermittelten Unterlagen;

Nach Einsicht in den Beschluss dieser Kontrollsektion Nr. 8/2022/FRG vom 21. Februar 2022, mit dem die Fraktionen um einige Aufklärungen zum Sachverhalt ersucht wurden;

Nach Einsicht in die daraufhin vom Präsidenten des Regionalrats mit dem Antwortschreiben vom 7. März 2022, Protokoll des Rechnungshofes Nr. 399 desselben Tages übermittelten Unterlagen;

Nach Einsicht in die Verfügung Nr. 8/2022 vom 14. März 2022, mit der die Präsidentin der Sektion das Richterkollegium für die heutige Sitzung einberufen hat;

Nach Anhörung der berichterstattenden Richterin, Rätin Giuseppina Mignemi, die mit der Verfügung der Präsidentin Nr. 4/2022 vom 1. Februar 2022 namhaft gemacht wurde,

Prämissen

Der Präsident des Regionalrats hat mit Schreiben Protokoll des Regionalrates vom 02/02/2022-Nr. 0000556-P (Protokoll des Rechnungshofes Nr. 0000252-02/02/2022-SC_TN) die Rechnungslegungen bezogen auf den Zeitraum 1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021 sowie die dazugehörigen Unterlagen der Ratsfraktionen der XVI. Gesetzgebungsperiode, unter anderem auch die der

Fraktion "SVP – Südtiroler Volkspartei", übermittelt.

Nach Prüfung der erhaltenen Unterlagen stellte diese Kontrollsektion mit Beschluss Nr. 8/2022/FRG vom 21. Februar 2022 einige dokumentarische Mängel fest und hielt es für notwendig, Klarstellungen zu beantragen, wobei im Sinne des Artikels 1 Absatz 11 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012 als Termin für die Berichtigung der aus den vorläufigen Untersuchungen festgestellten Mängel bei den Rechnungslegungen der betroffenen Ratsfraktionen der 7. März 2022 festgesetzt wurde.

Der Präsident des Regionalrats hat mit Schreiben vom 7. März 2022 (Protokoll des Regionalrates vom 07/03/2022-0001029-P), das beim Rechnungshof mit der Nummer 399 desselben Tages in das Protokoll aufgenommen worden ist, für jede Ratsfraktion die angeforderten zusätzlichen und erläuternden Unterlagen übermittelt.

Sachverhalt

1. Die Regelung betreffend die Finanzierung der Regionalratsfraktionen von Trentino - Südtirol ist in der Verordnung Nr. 33/2013 des Regionalrates enthalten, welche die Leistungen zugunsten der Fraktionen des Regionalrates und die diesbezügliche Rechnungslegung zum Gegenstand hat. Diese Regelung fußt auf dem Gesetzesdekret Nr. 174/2012, das in das Gesetz Nr. 213/2012 umgewandelt worden ist, mit Besonderem Bezug auf Artikel 1 Absätze 9, 10, 11 und 12, die durch das Urteil des Verfassungsgerichts Nr. 39/2014 und das Gesetz Nr. 116/2014 abgeändert worden sind.

Gemäß Artikel 1 Absatz 9 des besagten Gesetzesdekretes Nr. 174/2012 genehmigt jede Ratsfraktion eine jährliche Rechnungslegung aufgrund der Richtlinien, die von der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat, Regionen und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen beschlossen und mit Dekret des Präsidenten des Ministerrates übernommen wurden, um die ordnungsgemäße Ermittlung der Gebarungsabläufe und der Buchführung sowie die ordnungsgemäße Erstellung der für die Rechnungslegung erforderlichen Unterlagen zu gewährleisten.

Darüber hinaus schreibt Artikel 1 Absätze 10, 11 und 12 die Modalitäten für die Ausübung der externen Rechnungsprüfung durch den Rechnungshof fest.

Die Rechnungslegungen werden vom Rechnungshof geprüft, der über deren Ordnungsmäßigkeit mit einem eigenen Beschluss befindet (Artikel 1 Absatz 10 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012).

Sollte die regionale Kontrollsektion die Nichtkonformität der Rechnungslegung oder der mit dieser übermittelten Unterlagen mit den vorgenannten Gesetzesbestimmungen feststellen, übermittelt sie dem Präsidenten des Regionalrates (oder der autonomen Provinz) einen Antrag auf Berichtigung (Art. 1 Absatz 11 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012).

2. Mit Bezug auf die Parameter und die Art der Kontrolle hat der Verfassungsgerichtshof im genannten Urteil Nr. 39/2014 festgestellt, dass die von der regionalen Kontrollsektion des Rechnungshofes durchgeführte Kontrolle über die Rechnungslegungen in die Kategorie der „externen Kontrolle über die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung“ fällt und somit nicht das Ziel verfolgt, Sanktionen zu verhängen, sondern Rückerstattungen einzufordern (Artikel 1 Absatz 12 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012, so wie er durch das Urteil abgeändert worden ist). Dadurch soll die ordnungsgemäße Gebarung des Haushaltes der Region gewährleistet werden; an diesen ist nämlich der Haushalt des Regionalrates geknüpft, aus dem die Mittelzuweisungen an die Ratsfraktionen stammen.

Der Verfassungsgerichtshof hat zudem präzisiert, dass mit den vorgenannten Bestimmungen der Gesetzgeber verfügt hat, dass „eine verbindliche Analyse durchzuführen ist, die nicht auf die Verwendung der Beträge eingeht, sondern die effektive Tätigkeit diese Ausgaben überprüft, ohne die politische Autonomie der Fraktionen, die von dieser Regelung betroffen sind, zu beeinträchtigen“.

Anders ausgedrückt hat der Verfassungsgerichtshof demnach festgelegt, dass die in diesem Rahmen ausgeübte Funktion des Rechnungshofes in der Kontrolle über die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegungen besteht, wobei als Parameter die „Übereinstimmung der Rechnungslegung mit dem in der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat-Regionen erstellten Muster“ gilt und dass dieser demnach nicht auf die Ermessensfreiheit der Entscheidungen eingehen kann, welche die Ratsfraktionen „im Rahmen ihres institutionellen Auftrags“ völlig autonom treffen können.

Wiederholt hat der Verfassungsgerichtshof bekräftigt, dass mit Artikel 1 Absatz 11 des Gesetzesdekrets Nr. 174/2012 "die regionale Kontrollsektion die Aufgabe hat, ein Urteil über die Übereinstimmung der Rechnungslegung mit den Vorgaben des Artikels 1, und daher mit den in den Leitlinien enthaltenen [...] Kriterien abzugeben " (Urteile Nr. 104 von 2016, Nr. 130 von 2014).

Unter den genannten Kriterien nennt Artikel 1 der Anlage A des DPMR vom 21. Dezember 2012 die "Zuverlässigkeit und Richtigkeit der Ausgaben", wobei "die Zuverlässigkeit die Übereinstimmung zwischen den in der Rechnungslegung angeführten Posten und den tatsächlich getätigten Ausgaben" (Absatz 2) und „die Richtigkeit die Übereinstimmung der getätigten Ausgaben mit den gesetzlich vorgesehenen Zwecken“ (Absatz 3) betrifft, mit der weiteren Klarstellung, dass "alle Ausgaben ausdrücklich für die institutionellen Tätigkeit der Fraktion getätigt werden müssen " (Absatz 3 Buchst. a).

In den Urteilen Nr. 130/2014, Nr. 263/2014, Nr. 104/2016 und zuletzt Nr. 260/2016 hat der Verfassungsgerichtshof diese Grundsätze erneut bekräftigt. Dabei wurde noch einmal hervorgehoben, „dass die besagte Kontrolle keine meritorische Überprüfung der Entscheidungen, die in der politischen Autonomie der Fraktionen liegen, vorsieht. Dies schließt jedoch nicht eine Überprüfung aus, ob die von den Fraktionen getätigten Ausgaben den institutionellen Zielsetzungen entsprechen und ob sie nach

dem allgemeinen, vom Rechnungshof bei der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegungen immer verfolgten Grundsatz der Übereinstimmung der Buchführung mit den gesetzlich vorgesehenen Zielsetzungen vorgenommen wurden.“.

3. Schließlich sei im Hinblick auf die Inhalte und die Grenzen der von den regionalen Kontrollsektionen dieses Rechnungshofes ausgeübten Kontrolle auch auf die vorhergehenden Urteile dieser Sektion, (Beschlüsse Nr. 5/2014/FRG, Nr. 11/2014/FRG, Nr. 5/2015/FRG, Nr. 7/2015/FRG, Nr. 8/2016/FRG und Nr. 5/2017/FRG) sowie auf die umfassende Rechtsprechung der Vereinigten Sektionen, die sich mit den von den Regionalratsfraktionen eingelegten Rekursen beschäftigt haben, verwiesen (vgl. Entscheidungen der Vereinigten Sektionen in besonderer Zusammensetzung Nr. 29/2014, 40-45/2014, Nr. 59/2014, Nr. 1, 5, 39, 43, 61/2015, Nr. 15, 20, 22, 24/2016, Nr. 27/2019 und Nr. 31/2020).

4. Was die juristische Natur der Regionalratsfraktionen betrifft, so wurde bereits darauf verwiesen, dass die Rechtsprechung keine einstimmige Lösung gefunden hat (siehe Beschluss Nr. 5/2017/FRG dieser Kontrollsektion).

Der Verfassungsgerichtshof hat festgestellt, dass die Ratsfraktionen - als Projektion der politischen Parteien in den gewählten Versammlungen - Organe des Regionalrates sind, und hervorgehoben, dass sie wesentlich zur Funktionstätigkeit des Gesetzgebungsorgans beitragen und letztendlich Ämter darstellen, die für die Bildung der internen Organe des Regionalrates notwendig und wesentlich sind (Urteile des Verfassungsgerichtshofs Nr. 1130/1988, Nr. 187/1990 und Nr. 39/2014). Ähnliche Überlegungen wurden auch von den Vereinigten Zivilsektionen des Kassationsgerichtshofs im Urteil Nr. 609/1999 angestellt.

Der Strafgerichtshof hat zudem hervorgehoben, dass die Ratsfraktionen eine komplexe und vielfältige Realität darstellen, in der öffentliche und private Aspekte miteinander verflochten sind, hat jedoch bestätigt, dass das Problem ihrer rechtlichen Stellung in Lehre und Rechtsprechung seit langem diskutiert wird, ohne jedoch endgültig und einheitlich gelöst worden zu sein (Urteil des Strafgerichts Nr. 49976/2012).

Auch der Staatsrat (Sektion V, Urteil Nr. 8145/2010) hat darauf hingewiesen, dass *"die Ratsfraktionen im Allgemeinen kein Segment einer politischen Partei darstellen, die sie vertreten, sondern eine eigene institutionelle Ausgestaltung im Rahmen des Aufbaus des Regionalrates aufweisen“.*

Wenn es einerseits stimmt, dass die Regionalratsfraktionen im Allgemeinen ihre privatwirtschaftliche Form von der politischen Partei ableiten, von der sie abstammen (mit Ausnahme der Gemischten Fraktion, die klarerweise nicht nur eine einzige Partei vertritt), ist es andererseits ebenso klar, dass sie zweifelsohne Tätigkeiten und Funktionen öffentlicher Natur

ausüben, wenn sie an der Tätigkeit des Regionalrats und an den Gesetzgebungsverfahren teilnehmen.

5. Bei den Ausgaben für die Tätigkeit der Fraktionen zählen die oben genannten Richtlinien des genannten DPMR (Artikel 1 Absätze 4, 5 und 6 der Anlage A) die zulässigen Ausgaben und diejenigen auf, für welche die vom Regionalrat gewährte Beitragszahlung nicht verwendet werden darf.

Diese Regelung wurde auf lokaler Ebene durch die oben genannte Verordnung Nr. 33/2013 und deren Anlage B übernommen, die den Vordruck für die Rechnungslegung enthält.

Im Besonderen hebt Artikel 3 der Verordnung hervor, dass die Zweckbestimmung der Beiträge des Regionalrats zur Verwirklichung der institutionellen Ziele der Fraktion im Hinblick auf die Tätigkeit des Regionalrates eingehalten werden muss (...*„Mittel aus dem Haushalt des Regionalrats, die...ausschließlich für institutionelle Zwecke, Studien-, Publikations- und Kommunikationstätigkeiten verwendet werden dürfen“*), wobei ausdrücklich Folgendes hervorgehoben wird: *„Keine Zuschüsse erhalten Parteien oder politische Bewegungen.“*

6. Hinsichtlich der Ausgaben für das Personal, das von den Ratsfraktionen eingestellt wird, findet Artikel 4 der genannten Verordnung des Regionalrates Nr. 33/2013 Anwendung.

So werden im Besonderen laut Absatz 1 die Personalkosten der Fraktionen grundsätzlich von den jeweiligen Landtagen übernommen, da die Landtage für die jeweiligen Fraktionen die Kosten des Personals übernehmen, das auch für die Erledigung von Tätigkeiten herangezogen wird, welche die Fraktionsmitglieder in ihrer Eigenschaft als Regionalratsabgeordnete verrichten, und zwar unter Berücksichtigung der im Artikel 25 des Autonomiestatuts für Trentino-Südtirol dargelegten Besonderheit, laut dem sich der Regionalrat ja aus den Mitgliedern des Trentiner und des Südtiroler Landtages zusammensetzt.

Absatz 2 des genannten Artikels 4 beinhaltet jedoch die Möglichkeit, dass der Fraktionsvorsitzende die Zuweisung eines jährlichen Betrages von maximal 5.400 Euro zu Lasten des Regionalratshaushaltes beantragen kann, um die Ausgaben für das Personal, das mit einem Vertrag für eine befristete Zusammenarbeit oder mit abhängigem Arbeitsverhältnis oder selbständiger Arbeit eingestellt worden ist, zu decken.

In Bezug auf die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung über die Ausgaben der Ratsfraktionen muss bei der Kontrolle der Ausgaben für das Personal auch die Vereinbarkeit der angewandten privatrechtlichen Vertragsbestimmungen mit den Regeln für die Verwendung öffentlicher Ressourcen überprüft werden.

Diesbezüglich ist zu bemerken, dass die auf das Personal der Ratsfraktionen anwendbaren Vertragsinstitute, die unterschiedliche Formen der Erhöhung der für die jeweilige Einstufungsebene festgelegten Grundbesoldung (übertarifliche Zulagen, Produktivitätsprämien, Finanzvorschüsse auf künftige Tariferhöhungen usw.) vorsehen, laut dem betreffenden Tarifvertrag nur unter bestimmten Voraussetzungen zur Anwendung kommen dürfen, wobei deren theoretische und konkrete Vereinbarkeit mit den Regeln für die Verwendung öffentlicher Ressourcen überprüft werden soll.

Damit die Gehaltsanreize und -ergänzungen mit der Verwendung öffentlicher Mittel vereinbar sind, müssen sie von der Ratsfraktion unter strikter Einhaltung des Grundsatzes der Gegenseitigkeit des Verhältnisses und demzufolge in engem Zusammenhang mit der Quantität und Qualität der erbrachten Arbeitsleistungen, mit den Durchführungsmodalitäten, mit der dafür erforderlichen spezifischen Berufskompetenz und mit der Dauer des Individualvertrags (die notwendigerweise mit der Legislaturperiode übereinstimmt) angewandt werden.

Außerdem dürfen diese Vergütungen, die ohnehin den zugewiesenen Ausgaben entsprechen müssen, keinesfalls die im Tarifvertrag für die jeweilige Einstufungsebene vorgesehene Höchstbesoldung übersteigen, denn dies würde zur willkürlichen Anwendung genannter Vertragsinstitute führen, indem durch die Zuerkennung einer höheren Besoldung als der für die jeweilige Einstufungsebene vorgesehenen auch die rechtliche Stellung des Arbeitnehmers unter Verletzung der verwaltungsinternen Bestimmungen geändert würde.

Ferner müssen die Maßnahmen betreffend die Zuerkennung dieser Vergütungen für die Zwecke der Rechtmäßigkeitskontrolle der Ausgaben ausführlich begründet sein.

Die Erfüllung der Pflicht zur ausführlichen Begründung ermöglicht nämlich auch die nachträgliche Überprüfung, ob die Verwendung der öffentlichen Beiträge funktionell gerechtfertigt und nicht auf willkürliche und/oder dem Grundsatz der korrekten und rechtmäßigen Verteilung der öffentlichen Ressourcen widersprechenden Entscheidungen zurückzuführen ist (*vgl.* Rechnungshof, Rechtsprechungssektion zweiter Instanz Sizilien, Urteil Nr. 188/A/2018).

Besonders wichtig ist die Einhaltung besagter Grundsätze im Falle der Finanzvorschüsse auf künftige Tariferhöhungen und der übertariflichen Zulagen, bei denen die zuerkannten Erhöhungen im Laufe der Zeit verrechnet werden sollen.

In diesen Fällen muss die Höhe der Besoldungsergänzung nämlich nicht nur in Hinblick auf die Gegenseitigkeit des Vertragsverhältnisses gerechtfertigt sein, sondern auch – gerade angesichts der befristeten Dauer des Arbeitsverhältnisses – eine künftige Verrechnung tatsächlich

ermöglichen, da die grundlegende Natur dieser Vertragsinstitute ansonsten verzerrt und die Gehaltserhöhungen in feste Besoldungselemente umgewandelt würden.

7. Vor diesem Hintergrund hebt das Richterkollegium hervor, dass die Kontrolle der Rechnungslegung des Jahres 2021 der regionalen Ratsfraktion „SVP - Südtiroler Volkspartei“ - so wie in den Vorjahren auch - gemäß den Kriterien des Artikels 1 der Anlage "A" des besagten DPMR vom 21. Dezember 2012 erfolgt ist.

Wie bereits erwähnt, besagt Artikel 1, dass jede in der Rechnungslegung angegebene Ausgabe den Kriterien der "*Zuverlässigkeit*" und "*Richtigkeit*" entsprechen muss, also der Übereinstimmung zwischen den in der Rechnungslegung angegebenen Posten und den tatsächlich getätigten Ausgaben ("*Zuverlässigkeit*") sowie der Kohärenz der getätigten Ausgaben mit den gesetzlich vorgesehenen Zwecken aufgrund einer Reihe von Grundsätzen, die in der Bestimmung selbst enthalten sind ("*Richtigkeit*").

Die Richtlinien im DPMR sind daher ein wesentlicher Parameter für die Kontrolle der Rechnungslegung der Ratsfraktionen, da die darin enthaltenen Bestimmungen dem dreifachen Ziel entsprechen, zu überprüfen, ob die Gebarungsvorgänge korrekt erhoben, die Buchhaltung ordnungsgemäß geführt und die Ausgabenbelege genau angeführt worden sind.

Die Kontrolle durch die Kontrollsektion konzentrierte sich in Hinblick auf die laufenden Ausgaben der Fraktion und die Ausgaben für das Personal auf die genaue Einhaltung der in der Verordnung des Regionalrates Nr. 33/2013 enthaltenen Bestimmungen.

Die Umsetzung dieser Kriterien und Zielsetzungen erfolgte bereits mit dem Beschluss dieser Sektion Nr. 11/2014/FRG, wie von den Vereinigten Rechtssprechungssektionen dieses Gerichtshofes in besonderer Zusammensetzung im Urteil Nr. 59/2014/EL vom 5. November 2014 bestätigt, auf den daher auch in diesem Kontrollverfahren Bezug genommen wird.

8. Konkret wurde die Vollständigkeit der übermittelten Unterlagen, die korrekte Verbuchung der einzelnen Ausgabenposten auch unter Berücksichtigung der Bestimmungen der internen Regelungen und die angemessene Angabe der Gebarungsvorgänge in der Rechnungslegung sowie die Angleichung der Kassenbestände überprüft.

Anschließend sind die Übereinstimmung und Kohärenz der einzelnen Ausgaben mit der institutionellen Tätigkeit geprüft worden. Insbesondere sind die Umstände, Anlässe und Zwecke, die zu den einzelnen verbuchten Ausgaben geführt haben, untersucht worden, um den wesentlichen zweckgerichteten Zusammenhang zwischen den in der Rechnungslegung angeführten Ausgaben und der institutionellen Tätigkeit der Fraktion zu ermitteln.

9. Außerdem ist die Einhaltung der Bestimmungen laut Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe C) der Anlage A zum genannten DPMR vom 21. Dezember 2012 sowie laut Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe C) der Anlage A) zur Verordnung Nr. 33/2013 festgestellt worden. Aufgrund genannter Bestimmung *„dürfen die Fraktionen keine Beziehungen entgeltlicher Zusammenarbeit mit Abgeordneten des italienischen oder europäischen Parlaments, der Regionalräte anderer Regionen und Kandidaten von Gemeinde-, Landtags- und Parlamentswahlen unterhalten bzw. Zuschüsse jeglicher Art an diese auszahlen. Bei letzteren gilt die Einschränkung gemäß den geltenden Bestimmungen für die Wahlzeit bis zur Bekanntgabe der Wahl“*.

Zudem ist die Einhaltung der geltenden Gesetzesbestimmungen über die *Par condicio* im Zeitraum der Wahlen überprüft worden, so wie dies im Artikel 1, Absatz 2, Buchstabe D) der Verordnung Nr. 33/2013 vorgesehen ist (*„im Zeitraum vor den Wahlen, in dem ein entsprechendes Verbot nach den Par-Condicio-Bestimmungen gilt, sind Ausgaben für institutionelle Mitteilungen nicht zulässig“*).

10. Bezug nehmend auf die bestrittenen Ausgaben wird darauf hingewiesen, dass jede einzelne Ausgabe vorab vom Vorsitzenden der Ratsfraktion (Artikel 2 Absatz 1, Anlage A, der Verordnung Nr. 33/2013) mittels eines genau datierten, vor der tatsächlichen Durchführung der Ausgabe zu erlassenden Aktes genehmigt werden muss (siehe Beschlüsse dieser Sektion Nr. 4/2017/FRG und Nr. 6/2017/FRG; regionale Kontrollsektion der Region Latium, Beschluss Nr. 68/2016/FRG).

11. Die Vereinigten Rechtssprechungssektionen in besonderer Zusammensetzung haben mit den letztthin erlassenen Beschlüssen Nr.14/2021/RGC (der am 27. Oktober 2021 hinterlegt worden ist), Nr. 18/2021/RGC (der am 18. November 2021 hinterlegt worden ist), Nr. 19/2021/RGC (der am 22. November 2021 hinterlegt worden ist) und Nr. 23/2021/RGC (der am 21. Dezember 2021 hinterlegt worden ist), mit Bezug auf die korrekte Rechnungslegung der Ausgaben betreffend die Beratungsaufträge hervorgehoben, dass diese je nach Ausgabenart unterschiedlich zu verbuchen sind.

Die Vereinigten Rechtssprechungssektionen in besonderer Zusammensetzung haben klargestellt, dass die Beratung unter den laufenden Ausgaben verbucht werden muss, sofern sie sich auf die institutionelle Tätigkeit der Ratsfraktionen bezieht und unter den Personalausgaben, sofern die Beratungstätigkeit andere als die institutionellen Tätigkeiten betrifft.

Diese Rechtsauffassung ist auch hinsichtlich der Rechnungslegung der Ratsfraktionen der autonomen Region Trentino-Südtirol von Bedeutung, da zu bedenken ist, dass die Verordnung Nr. 33/2013 im Posten 1 der Rechnungslegung sämtliche Ausgaben für das Personal umfasst, die

Ausgabenrückerstattungen, Außendienstvergütungen und die Ausgaben für Essensgutscheine mit eingeschlossen, die in dem in der Anlage B) zum D.P.M.R. vom 21. Dezember 21 angeführten Vordruck (*“Vordruck für die jährliche Rechnungslegung der Fraktionen der Regionalräte”*), auf die Posten 1, 3 und 4 aufgeteilt sind.

Die Unterteilung der verschiedenen Ausgabenkategorien ist nicht nur formeller sondern grundlegender Natur, auch angesichts dessen, dass die Einnahmen der Ratsfraktionen in zwei Gruppen unterteilt werden *“Gelder für laufende Ausgaben”* und *“Gelder für Personalkosten”*, denen eine unterschiedliche rechtliche Regelung zugrunde liegt - wobei auch ein vorab festgelegtes verschiedenartiges Ausmaß für beide Posten gegeben ist -, die nicht durch eine wahllose Zuteilung der Beratungsausgaben in Missachtung des Grundsatzes der Übereinstimmung, die in den oben angeführten Beschlüssen festgehalten worden ist, umgangen werden kann.

Daraus folgt, dass ab der nächsten anstehenden Rechnungslegung die etwaigen Ausgaben für Beratungen, welche Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Personal betreffen (als Beispiel seien die Ausgaben des Personal- oder Steuerberaters angeführt) im Posten *“Personalkosten der Fraktion”* zu verbuchen sind, während die etwaigen Ausgaben betreffend die institutionelle Tätigkeit der Fraktion (so z.B. Ausgaben für die Kommunikationstätigkeit oder die Unterstützung bei der Abfassung von Rechtsakten oder politischen Akten betreffend die Tätigkeit der gesetzgebenden Versammlung usw.) im Posten *“Ausgaben für Beratungen, Studien und Aufträge”* verbucht werden müssen.

Und schließlich wird noch darauf hingewiesen, dass demnach auch die interne Regelung der Fraktionen an die neue, von den Vereinigten Rechtssprechungssektionen in besonderer Zusammensetzung ausgesprochene Ausrichtung angepasst werden muss.

12. Die Ratsfraktion „SVP – Südtiroler Volkspartei“ hat beim Regionalrat nicht um Beiträge zur Deckung der Ausgaben für das Personal angesucht.

13. Die Rechnungslegung für das überprüfte Finanzjahr weist Einnahmen in Höhe von 239.815,13 Euro und Ausgaben in Höhe von 7.334,77 Euro mit einem *„abschließenden Kassenbestand für laufende Ausgaben“* in Höhe von 232.480,36 Euro und *„einen abschließenden Kassenbestand für Personalkosten“* in Höhe von 0,00 Euro aus.

14. Nach den durchgeführten Kontrollen und der Prüfung der übermittelten Unterlagen ist die Sektion demnach der Ansicht, dass die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung für den Zeitraum 1. Januar 2021 – 31. Dezember 2021 der Ratsfraktion „SVP – Südtiroler Volkspartei“ gegeben ist,

wobei festgehalten werden muss, dass diese Kontrolle gerade aufgrund ihrer Eigenheiten nicht die Ordnungsmäßigkeit der kontrollierten Handlungen und Verhaltensweisen betrifft, die jedoch von den zuständigen Stellen noch kontrolliert werden können.

AUS DIESEN GRÜNDEN

erlässt der Rechnungshof, Kontrollsektion für Trentino-Südtirol, mit Sitz in Trient, unter Berücksichtigung der im Sachverhalt aufgezeigten Punkte seine endgültige Entscheidung,

STELLT

die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung der Ratsfraktion der Region Trentino-Südtirol „SVP - Südtiroler Volkspartei“ für den Zeitraum 1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021 **fest**;

EMPFIEHLT

der Ratsfraktion:

- ab der nächsten Rechnungslegung die etwaigen Ausgaben betreffend die Beratungen, welche Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Personal betreffen, im Posten "*Personalkosten der Fraktion*" zu verbuchen und im Posten "*Ausgaben für Beratungen, Studien und Aufträge*" die etwaigen Ausgaben für Beratungen anzuführen, welche die institutionelle Tätigkeit der Ratsfraktion betreffen;

VERFÜGT,

dass das zuständige Amt dieser Kontrollsektion eine Kopie dieses Beschlusses zusammen mit der Kopie der Rechnungslegung der Ratsfraktion „SVP - Südtiroler Volkspartei“, die integrierender Teil dieses Beschlusses ist, mittels zertifizierter Post an den Präsidenten des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Veröffentlichung desselben auf der institutionellen Webseite des Regionalrates gemäß Artikel 1 Absatz 10 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012, umgewandelt in das Gesetz Nr. 213/2012, und Artikel 9 Absatz 4 der mit Beschluss Nr. 33/2013 genehmigten Verordnung des Regionalrats übermittelt;

UND BEAUFTRAGT

das Sekretariat, bei der Verbreitung dieses Beschlusses in jeglicher Form die Angaben der hier benannten natürlichen und juristischen Personen und andere darin enthaltene Identifizierungsdaten zu schwärzen, da die Voraussetzungen gemäß Artikel 52 des

gesetzesvertretenen Dekretes Nr. 196/2003 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen gegeben sind.

So entschieden in der Ratssitzung vom 15. März 2022.

Die berichtstattende RichterIn

Giuseppina MIGNEMI

digital signiert

Die Präsidentin

Anna Maria Rita LENTINI

digital signiert

Im Sekretariat hinterlegt

Der leitende Beamte

Aldo PAOLICELLI

digital signiert

ALLEGATO / ANLAGE B

**CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE AUTO-
NOMA TRENINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT DER AUTONOMEN REGION TREN-
TINO-SÜDTIROL**

MODELLO DI RENDICONTO ANNUALE DEL GRUPPO CONSILIARE /
VORDRUCK FÜR DIE JÄHRLICHE RECHNUNGSLEGUNG DER FRAKTION

(ARTICOLO / ARTIKEL 8)

LEGISLATURA / LEGISLATURPERIODE

XVI

ESERCIZIO FINANZIARIO / HAUSHALTSJAHR

2021

**GRUPPO CONSILIARE / REGIONALRATSFRA-
KTION**

SÜDTIROLER VOLKSPARTEI

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO / IM HAUSHALTSJAHR VERFÜGBARE EINNAHMEN

1. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / GELDER FÜR LAUFENDE AUSGABEN	euro/Euro <u>86.400,00</u>
2. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI PERSONALE (articolo 4, comma 2) / GELDER FÜR PERSONALKOSTEN (Artikel 4 Absatz 2)	euro/Euro _____
3. ALTRE ENTRATE (specificare) / SONSTIGE EINNAHMEN (angeben)	euro/Euro <u>833,05</u>
4. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN AUS FRÜHEREN HAUS- HALTSJAHREN	euro/Euro <u>152.582,08</u>
5. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI PERSONALE (articolo 4, comma 2) / KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN AUS FRÜHEREN HAUSHALTSJAHREN (Artikel 4 Absatz 2)	euro/Euro _____
TOTALE ENTRATE / EINNAHMEN GESAMT	euro/Euro <u>239.815,13</u>

USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO / AUSGABEN WÄHREND DES HAUSHALTSJAHRES

1. SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO (<i>articolo 4, comma 2</i>) / PERSONALKOSTEN DER FRAKTION (<i>Artikel 4 Absatz 2</i>)	euro/Euro _____
2. VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI PER SPESE DEL GRUPPO (<i>articolo 4, comma 2</i>) / ÜBERWEISUNG VON QUELLENSTEUERN UND SOZIALABGABEN FÜR PER- SONAL (<i>Artikel 4 Absatz 2</i>)	euro/Euro _____
3. SPESE PER LA REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI O PE- RIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE, ANCHE WEB / AUSGABEN FÜR DIE ERSTELLUNG, DEN DRUCK UND DEN VERSAND VON VERÖFFENTLICHUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN SOWIE SONSTIGE KOMMU- NIKATIONS-AUSGABEN, AUCH ÜBERS INTERNET	euro/Euro _____
4. SPESE PER CONSULENZE, STUDI E INCARICHI / AUSGABEN FÜR BERATUNGEN, STUDIEN UND AUFTRÄGE	euro/Euro <u>7.096,76</u>
5. SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE / POST- UND TELEGRAMMGEBÜHREN	euro/Euro _____
6. SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI / FERNSPRECH- UND DATENÜBERTRAGUNGS-GEBÜHREN	euro/Euro _____
7. SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI / AUSGABEN FÜR BÜROMATERIAL UND DRUCKSACHEN	euro/Euro _____
8. SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA / AUSGABEN FÜR VERVIELFÄLTIGUNGEN UND DRUCK	euro/Euro _____
9. SPESE PER LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI / AUSGABEN FÜR BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, VERÖFFENTLICHUNGEN UND TAGESZEITUNGEN	euro/Euro _____
10. SPESE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI, CONVEGNI E ATTIVITÀ DI AGGIOR- NAMENTO / AUSGABEN FÜR WERBETÄTIGKEITEN, TAGUNGEN UND FORTBILDUNGEN	euro/Euro _____
11. SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO / AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF ODER DAS LEASING VON MOBILTELEFONEN FÜR DIE FRAKTION	euro/Euro _____
12. SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI DOTAZIONI INFORMATICHE E DI UFFICIO / AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF ODER DAS LEASING VON EDV- UND BÜRO- AUSSTATTUNG	euro/Euro _____
13. SPESE LOGISTICHE (AFFITTO SALE RIUNIONI, ATTREZZATURE E ALTRI SERVIZI LOGISTICI E AUSILIARI) / AUSGABEN FÜR VERANSTALTUNGSTECHNIK (ANMIETUNG VON SITZUNGSSÄ- LEN, GERÄTEN UND SONSTIGEN VERANSTALTUNGSTECHNISCHEN UND HILFS- DIENSTEN)	euro/Euro _____
14. ALTRE SPESE (<i>specificare</i>) / SONSTIGE AUSGABEN (<i>angeben</i>)	euro/Euro <u>238,01</u>
TOTALE USCITE / AUSGABEN GESAMT	euro/Euro <u>7.334,77</u>

**SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO /
TATSÄCHLICHE FINANZIELLE LAGE BEI ABSCHLUSS DES HAUSHALTSJAHRES**

FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO /
ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN

euro/Euro

152.582,08

FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI PERSONALE /
ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN

euro/Euro

ENTRATE riscosse nell'esercizio /
Im Haushaltsjahr erzielte EINKÜHMEN

euro/Euro

87.233,05

USCITE pagate nell'esercizio /
AUSGABEN während des Haushaltsjahres

euro/Euro

7.334,77

FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO /
ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN

euro/Euro

232.480,36

FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE /
ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN

euro/Euro

IL CAPOGRUPPO DEL GRUPPO CONSILIARE / DER FRAKTIONS-VORSITZENDE

Bolzano/Trento,
Bozen/Trient,

25.01.2022



Firmato digitalmente da:

LANZ GERHARD

Firmato il 2022/03/02 08:32

Seriale Certificato: 1220675

Valido dal 01/03/2022 al 01/03/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Deliberazione n. 21 /2022/FRG

**CORTE DEI CONTI**

REPUBBLICA ITALIANA
SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Giuseppina MIGNEMI	Consigliere (Relatore)
Tullio FERRARI	Consigliere
Gianpiero D'ALIA	Consigliere

Nella Camera di consiglio del 15 marzo 2022

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di

esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei Consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, c. 9, del d.l. n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale del 6 marzo 2014, n. 39, con riferimento ai commi da 9 a 12 dell'art. 1 del d.l. n. 174/2012;

VISTE le sentenze della Sezioni riunite in speciale composizione n. 59/2014/EL, n. 31/2020/RGC e n. 19/2021/RGC;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, recante "*Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione*", modificato con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014, di seguito "*Regolamento n. 33/2013*";

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, con nota prot. n. 556 del 2 febbraio 2022, prot. Corte dei conti n. 252 di pari data;

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 8/2022/FRG del 21 febbraio 2022, con la quale sono state formulate alcune richieste istruttorie;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale con nota del 7 marzo 2022, prot. Corte dei conti n. 399 di pari data;

VISTA l'ordinanza n. 8/2022 del 14 marzo 2022, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere Giuseppina Mignemi, designato con ordinanza del Presidente n. 4/2022 del 1° febbraio 2022,

Premesso in fatto

Con nota prot. n. cr_taa-02/02/2022-0000556-P del 2 febbraio 2022 (prot. Corte dei conti n. 0000252-02/02/2022-SC_TN), il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso i rendiconti riferiti al periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021 e la relativa documentazione a corredo dei gruppi consiliari della XVI legislatura, tra i quali anche quello del gruppo "*Süd Tiroler Freiheit*".

Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo, con deliberazione del 21 febbraio 2022 n. 9/2022/FRG, ha rilevato alcune carenze documentali ed ha ritenuto necessario acquisire dei

chiarimenti assegnando, all'uopo, ai sensi dell'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012, il termine del 7 marzo 2022, per la regolarizzazione dei rendiconti di ciascun gruppo consiliare attinto dai rilievi istruttori. Con nota del 7 marzo 2022 (prot. n. cr_tas-07/03/2022-00001029-P), acquisita al prot. Corte dei conti n. 399 di pari data, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso, per ciascun gruppo consiliare, la documentazione integrativa ed esplicativa richiesta.

Considerato in diritto

1. La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari del Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33 del 2013, concernente gli interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione.

L'origine di tale disciplina è rinvenibile nel d.l. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, con particolare riferimento all'art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, siccome emendati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dalla legge n. 116/2014.

In base a quanto prescritto dall'art. 1, c. 9, del citato d.l. n. 174/2014, ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, cc. 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile.

I conti consuntivi sono, quindi, sottoposti al controllo della Corte dei conti, che si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi (art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012).

Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo, rispetto alle ridette prescrizioni normative, trasmette al Presidente del Consiglio regionale (o della Provincia autonoma) una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, d.l. n. 174/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 39/2014, ha affermato che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei "controlli estrinseci di regolarità contabile", con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (cfr. art. 1, c. 12, del d.l. n. 174/2012, come emendato dalla sentenza medesima),

essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio provinciale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta ha, altresì, precisato che, con le menzionate disposizioni, il legislatore ha disposto *“un’analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell’utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell’effettivo impiego, senza ledere l’autonomia politica dei gruppi interessati al controllo.”*.

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta, in tale ambito, dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, avente quale parametro la *“conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato – Regioni”* e che, conseguentemente, non può entrare nel merito delle scelte discrezionali, rimesse all’autonomia politica dei gruppi, *“nei limiti del mandato istituzionale”*.

Il giudice delle leggi, in più occasioni, ha avuto modo di ribadire che l’art. 1, c. 11, del d.l. n. 174 del 2012 *“attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall’art. 1, e quindi ai [...] criteri contenuti nelle linee guida”* (sentenze n. 104 del 2016, n. 130 del 2014).

Tra i criteri richiamati, l’art. 1 dell’Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la *“veridicità e correttezza delle spese”*, specificando che *“la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute”* (comma 2), mentre *“la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge”* (comma 3), con l’ulteriore puntualizzazione che *“ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all’attività istituzionale del gruppo”* (comma 3, lettera a).

Nelle sentenze n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 e, da ultimo, n. 260/2016 la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi, ribadendo che *“il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, dall’altro, non può non ricomprendere la verifica dell’attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge.”*.

3. Sempre in merito ai contenuti ed ai limiti del controllo contabile *de quo*, possono altresì richiamarsi le precedenti pronunce di questa Sezione (deliberazioni n. 5/2014/FRG, n. 11/2014/FRG, n. 5/2015/FRG, n. 7/2015/FRG, n. 8/2016/FRG, n. 5/2017/FRG), nonché l’ampia giurisprudenza delle Sezioni Riunite, che si sono occupate dei gravami interposti dai gruppi consiliari regionali (*cfr.* SS.RR. in speciale composizione n. 29/2014, n. 40-45/2014, n. 59/2014, nn. 1, 5, 39, 43, 61/2015 e n. 15, 20, 22, 24/2016, n. 27/2019 e n. 31/2020).

4. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari, si è già avuto modo di evidenziare che la giurisprudenza non ha raggiunto soluzioni convergenti (si veda la deliberazione di questa Sezione n. 5/2017/FRG).

La Corte costituzionale, osservando che i gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale, quali proiezioni dei partiti politici nelle assemblee elettive, ha sottolineato che essi contribuiscono in modo significativo al funzionamento dell'attività assembleare e costituiscono, in definitiva, uffici necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio (Corte costituzionale, sentenze n. 1130/1988, n. 187/1990 e n. 39/2014).

Ad analoghe considerazioni sono giunte anche le Sezioni Unite civili della Cassazione, nella sentenza n. 609/1999.

La Cassazione penale ha, poi, evidenziato che i gruppi consiliari sono una realtà complessa e multiforme, nella quale si intrecciano aspetti pubblicistici e privatistici, confermando che la problematica del loro inquadramento giuridico è stata a lungo dibattuta in dottrina e giurisprudenza, senza, tuttavia, essersi risolta in via definitiva in una *reductio ad unum* (Cassazione penale, sentenza n. 49976/2012).

Anche il Consiglio di Stato (Sez. V, sentenza n. 8145/2010) ha avuto modo di evidenziare che *“in via generale il gruppo consiliare non è un'appendice del partito politico di cui è esponenziale, ma ha una specifica configurazione istituzionale come articolazione del consiglio regionale.”*.

In definitiva, quindi, se è vero che il gruppo consiliare mutua, in linea generale, la veste privatistica dal partito politico da cui deriva (con la particolarità dei gruppi misti, che non sono evidentemente rappresentativi di un unico partito), è altrettanto chiaro che, quando partecipa all'attività del Consiglio regionale e si inserisce nel procedimento legislativo, svolge indubbiamente attività e funzioni di natura pubblicistica.

5. Con riferimento alle spese di funzionamento, le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, cc. 4, 5 e 6 dell'allegato A) indicano le tipologie ammissibili e quelle precluse di utilizzo del contributo erogato dal Consiglio.

Tale disciplina è stata recepita, a livello locale, dal Regolamento n. 33/2013 e dal relativo allegato B, che reca il modello di rendiconto.

In particolare, l'art. 3 del Regolamento rimarca la necessaria finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo, riferiti all'attività del Consiglio (*“... contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale da destinare esclusivamente agli scopi*

istituzionali, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione riferite all'attività del Consiglio regionale"), sottolineando perentoriamente che "E' esclusa qualsiasi contribuzione per partiti o movimenti politici".

6. Per quanto attiene alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari, il riferimento normativo è rinvenibile nell'articolo 4 del citato Regolamento n. 33/2013.

In particolare, ai sensi del c. 1, le spese per il personale assegnato ai gruppi consiliari vengono assunte, in via generale, dai Consigli provinciali di riferimento, dal momento che questi ultimi sostengono le spese per il personale dei gruppi, al quale vengono affidati anche compiti collegati all'attività svolta dai propri componenti, nella loro veste di Consiglieri regionali, tenuto conto della specificità di cui all'art. 25 dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige, secondo il quale il Consiglio regionale è composto dai membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano. Il c. 2 del citato art. 4 attribuisce, tuttavia, la facoltà al Capogruppo, per far fronte alle spese di personale, di ricorrere a contratti di collaborazione a tempo determinato o tramite contratto di lavoro subordinato o autonomo, anche di carattere occasionale.

In tal caso, può chiedere al Consiglio regionale l'assegnazione fino all'importo annuo massimo di euro 5.400, per ogni componente del gruppo.

Con riguardo alla regolarità della rendicontazione della spesa dei gruppi consiliari, il controllo sulla spesa per il personale non può prescindere dalla verifica della compatibilità dei profili applicativi della disciplina contrattuale privatistica con le regole attinenti all'utilizzo di risorse pubbliche.

In proposito, va rilevato che gli istituti contrattuali applicabili al personale dipendente dei gruppi consiliari, che prevedono diverse tipologie di aumento della retribuzione base, propria del livello di inquadramento (superminimi, premi di produttività, anticipazioni finanziarie su futuri aumenti contrattuali, etc.), per un verso, sono consentiti dal contratto collettivo di riferimento solo al ricorrere di determinati presupposti e, per altro verso, devono essere valutati, quanto alla compatibilità, sia in linea teorica che in concreto, con le regole che presidiano l'esborso di pubbliche risorse.

In tale prospettiva, perché le misure incentivanti e integrative della retribuzione risultino compatibili con l'impiego di pubbliche risorse è indispensabile che il gruppo consiliare le adotti nel rigoroso rispetto del principio di sinallagmaticità del rapporto e, quindi, in stretta coerenza con la quantità e la qualità delle prestazioni lavorative rese, con le modalità di svolgimento, con la specifica professionalità richiesta per il disimpegno delle stesse e con la durata del contratto individuale necessariamente connessa alla scadenza della consiliatura.

Va, altresì, considerato che detti emolumenti, dovendo essere comunque rapportati alle mansioni attribuite, non potranno mai esorbitare il massimo retributivo previsto dal contratto collettivo per il relativo inquadramento, poiché altrimenti si realizzerebbe un ricorso indiscriminato ad istituti contrattuali che, attraverso il riconoscimento di un trattamento economico superiore a quello previsto per il livello di inquadramento, mutano di fatto anche la condizione giuridica del lavoratore, in violazione delle disposizioni interne.

Al fine di consentire il controllo sulla legittimità della spesa, è, poi, necessario che i provvedimenti di conferimento dei citati emolumenti siano dettagliatamente motivati.

E', infatti, evidente che l'assolvimento dell'obbligo di una puntuale motivazione consente di verificare anche *ex post* che l'utilizzo dei contributi pubblici abbia una giustificazione funzionale e non sia piuttosto frutto di scelte arbitrarie e/o contrastanti con il principio di corretta e legale allocazione delle risorse pubbliche. (*cf.* Corte dei conti, Sez. Giur. d'Appello Sicilia, sentenza n. 188/A/2018).

L'esigenza del rispetto dei principi innanzi rappresentati risulta particolarmente evidente con riguardo all'anticipazione finanziaria su futuri aumenti contrattuali e al superminimo; istituti che prevedono il riassorbimento, nel tempo, degli aumenti riconosciuti.

L'entità dell'integrazione salariale, infatti, in tali casi, oltre ad essere giustificata in termini di sinallagmaticità del rapporto contrattuale, dovrà essere coerente con l'effettiva possibilità di un futuro riassorbimento, proprio tenuto conto della limitata durata dei rapporti di lavoro. Diversamente, risulterebbe alterata la stessa natura degli istituti, venendosi a configurare, gli incrementi retributivi, quali componenti fisse della retribuzione.

7. Tanto premesso, il Collegio evidenzia che, analogamente agli esercizi precedenti, anche l'attività di controllo sul rendiconto 2021 del gruppo consiliare regionale "Süd Tiroler Freiheit" si è svolta in conformità ai criteri previsti dall'art. 1 dell'allegato "A" al d.P.C.M. 21 dicembre 2012.

Come già evidenziato, l'art. 1 dispone che ciascuna spesa indicata nel rendiconto deve corrispondere ai criteri di "*veridicità*" e di "*correttezza*", da intendersi quale corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute ("*veridicità*") e quale coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge, secondo una serie di principi enucleati dalla disposizione medesima ("*correttezza*").

Le linee guida contenute nel d.P.C.M. costituiscono, dunque, un parametro essenziale per il controllo dell'attività di rendicontazione da parte dei gruppi consiliari, in quanto le prescrizioni ivi contenute rispondono alla triplice funzione di consentire la verifica della corretta rilevazione dei

fatti di gestione, della regolare tenuta della contabilità e della puntuale indicazione della documentazione giustificativa delle spese.

Il controllo effettuato dalla Sezione si è anche concentrato sul puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento n. 33/2013, sia con riferimento alle spese di funzionamento, che con riguardo alle spese del personale.

L'esplicazione di tali criteri e finalità del controllo è già avvenuta con la deliberazione di questa Sezione n. 11/2014/FRG, come confermata dalle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione di questa Corte nella sentenza n. 59/2014/EL del 5 novembre 2014, alle quali è, pertanto, sufficiente fare richiamo anche in questo procedimento di controllo.

8. In concreto, è stata, innanzitutto, esaminata la completezza della documentazione trasmessa, la corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa, anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, e l'adeguata rappresentazione nel rendiconto degli eventi gestionali, nonché l'allineamento dei saldi di cassa.

È stata, quindi, effettuata la valutazione di inerenza e di coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta. In particolare, sono state esaminate le circostanze, le occasioni e le finalità, che hanno determinato ciascuna specifica uscita contabile, al fine di individuare l'imprescindibile collegamento teleologico tra la spesa rendicontata e l'attività istituzionale del gruppo.

9. È stato, inoltre, accertato il rispetto di quanto disposto dall'art. 1, c. 3, lett. C), dell'allegato A) al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, nonché dall'art. 1, c. 2, lett. C), dell'allegato A) al Regolamento n. 33/2013, in base ai quali *"i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del parlamento nazionale, del parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e fino alla proclamazione degli eletti."*

È stato, inoltre, accertato il rispetto della vigente normativa sulla *par condicio* durante il periodo elettorale, come prescritto anche dall'art. 1, c. 2, lett. D), del Regolamento n. 33/2013 (*"non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio"*).

10. Con specifico riguardo alle spese sostenute, si rammenta che ogni singola spesa deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente del Gruppo (art. 2, c. 1, allegato A, del Regolamento n.

33/2013) con atto di data certa e anteriore all'effettuazione della spesa stessa (cfr. deliberazioni di questa Sezione n. 4/2017/FRG e n. 6/2017/FRG; Sez. regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 68/2016/FRG).

11. Le Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, con le recenti decisioni nn.14/2021/RGC (depositata il 27 ottobre 2021), 18/2021/RGC (depositata il 18 novembre 2021), 19/2021/RGC (depositata il 22 novembre 2021) e 23/2021/RGC (depositata il 21 dicembre 2021), hanno avuto modo di precisare, con riferimento alla corretta rendicontazione della spesa relativa agli incarichi di consulenza, che i rapporti in questione devono essere contabilizzati in ragione dell'inerenza della tipologia di spesa.

Hanno affermato, infatti, le Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione che la consulenza deve essere contabilizzata tra le spese di funzionamento, se afferisce alle attività istituzionali dei gruppi consiliari; mentre deve essere contabilizzata tra le spese del personale, se afferisce allo svolgimento di attività diverse da quelle istituzionali.

Tale statuizione assume rilievo anche con riguardo ai rendiconti dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, ove si consideri che il Regolamento n. 33/2013 ha recepito nella voce 1 del rendiconto tutte le spese relative al personale, comprese le spese per i rimborsi di missione e trasferta e le spese per i buoni pasto, che nel modello di cui all'allegato B al d.P.C.M. 21 dicembre 2021 (*"Modello di rendicontazione annuale dei gruppi consiliari dei consigli regionali"*), sono ripartite nelle voci 1, 3 e 4.

La distinzione tra le diverse tipologie di spesa per consulenze non è, infatti, meramente formale, ma ha valenza sostanziale, considerato che le entrate dei gruppi consiliari sono distinte nelle due diverse voci *"Fondi trasferiti per spese di funzionamento"* e *"Fondi trasferiti per spese di personale"*, che hanno differente regime giuridico e limite predeterminato di importo, non eludibili mediante la indiscriminata imputazione della spesa per consulenze in violazione del principio di inerenza, come declinato nei recenti orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati.

Ne deriva che, a decorrere dalla rendicontazione relativa al prossimo esercizio annuale, le spese riguardanti le consulenze che hanno ad oggetto attività strumentali riferite al personale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese del consulente del lavoro o del commercialista), dovranno confluire nella voce dedicata alle *"Spese per il personale sostenute dal gruppo"*, mentre le spese riguardanti le consulenze aventi ad oggetto le attività istituzionali del gruppo consiliare (sempre a titolo esemplificativo, le spese per le attività di comunicazione o di supporto alla redazione di atti

normativi o atti di natura politica riguardanti l'attività assembleare, ecc.), dovranno confluire nella voce *"Spese per consulenze, studi e incarichi"*.

E', infine, evidente che anche il disciplinare interno di ciascun gruppo consiliare dovrà essere adeguato a tale nuovo orientamento delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione.

12. Il rendiconto dell'esercizio in esame evidenzia un totale entrate di euro 42.249,81, un totale spese di euro 10.296,70, un *"Fondo di cassa finale per spese di funzionamento"* di euro 17.661,06 e un *"Fondo di cassa finale per spese di personale"* di euro 14.292,05.

13. Pertanto, a conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione trasmessa, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto del periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021 del gruppo consiliare *"Süd Tiroler Freiheit"*, fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

ACCERTA

la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol *"Süd Tiroler Freiheit"* riferito al periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021;

RACCOMANDA

al gruppo consiliare:

- a decorrere dalla rendicontazione relativa al prossimo esercizio annuale, di fare confluire le spese eventuali riguardanti le consulenze che hanno ad oggetto attività strumentali riferite al personale nella voce dedicata alle *"Spese per il personale sostenute dal gruppo"* e di fare confluire nella voce *"Spese per consulenze, studi e incarichi"* le spese eventuali per le consulenze relative alle attività istituzionali del gruppo consiliare;
- di adeguare il disciplinare interno del gruppo consiliare al nuovo orientamento delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione sopra richiamato;

- di attivare, con la massima tempestività, il servizio reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate per consultare e scaricare le fatture elettroniche in formato PDF, trasmesse dai fornitori al Sistema di Interscambio (SdI);
- di assicurare analitica motivazione in ordine alla conformità della scelta operata, nei termini illustrati nei “*considerata*” del presente provvedimento, nel caso di riconoscimento di istituti contrattuali che consentono l'aumento, in qualsiasi forma, della retribuzione base del livello di inquadramento del personale dipendente.

DISPONE

la trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare “Süd Tiroler Freiheit”, che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale, ai sensi dell’art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, nonché ai sensi dell’art. 9, c. 4, del Regolamento n. 33/2013.

MANDA

alla Segreteria, affinché proceda, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche nominate, sussistendo i presupposti di cui all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.

Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2022.

Il Magistrato relatore
Giuseppina MIGNEMI
F.to digitalmente

Il Presidente
Anna Maria Rita LENTINI
F.to digitalmente

Depositata in segreteria

Il Dirigente
Aldo Paolicelli
F.to digitalmente



ALDO
PAOLICELLI
CORTE DEI
CONTI
17.03.2022
10:32:17
GMT+01:00



CORTE DEI CONTI
RECHNUNGSHOF

REPUBLIK ITALIEN

DER RECHNUNGSHOF

KONTROLLSEKTION FÜR DIE REGION TRENINO-SÜDTIROL

SITZ TRIENT

Zusammengesetzt aus den Richtern

Anna Maria Rita LENTINI	Präsidentin
Giuseppina MIGNEMI	Ratsmitglied (Berichterstatteerin)
Tullio FERRARI	Ratsmitglied
Gianpiero D'ALIA	Ratsmitglied

Ratssitzung vom 15. März 2022

Nach Einsicht in die Artikel 81, 97, 100, 117 und 119 der Verfassung;

Nach Einsicht in das DPR Nr. 670 vom 31. August 1972 betreffend die Genehmigung des Einheitstextes der Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffen;

Nach Einsicht in das DPR Nr. 305 vom 15. Juli 1988 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen zur Einrichtung der Kontrollsektionen des Rechnungshofes von Trient und Bozen;

Nach Einsicht in den Einheitstext der Gesetze über den Rechnungshof, genehmigt mit königlichem Dekret Nr. 1214 vom 12. Juli 1934 mit seinen späteren Änderungen;

Nach Einsicht in das Gesetz Nr. 20 vom 14. Jänner 1994;

Nach Einsicht in das Gesetzesdekret Nr. 174 vom 10. Oktober 2012, das mit Änderungen in das Gesetz Nr. 213 vom 7. Dezember 2012 umgewandelt wurde;

Nach Einsicht in das Dekret des Präsidenten des Ministerrates vom 21. Dezember 2012, veröffentlicht im Gesetzesanzeiger der Republik Nr. 28 vom 2. Februar 2013, mit dem die am 6. Dezember 2012 von der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat, Regionen und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen genehmigten Leitlinien für die jährliche Rechnungslegung, die von den Regionalratsfraktionen nach Artikel 1 Absatz 9 des oben genannten Gesetzesdekrets Nr. 174/2012 genehmigt werden muss, festgelegt wurden;

Nach Einsicht in den Beschluss der Vereinigten Sektionen des Rechnungshofes Nr. 14/2000 vom 16. Juni 2000 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen, mit dem die Verordnung über die Organisation der Kontrollfunktionen des Rechnungshofes genehmigt wurde;

Nach Einsicht in das Urteil des Verfassungsgerichtshofes vom 6. März 2015, Nr. 39 bezüglich der Absätze 9 - 12 des Artikels 1 des Gesetzesdekrets Nr. 174/2012;

Nach Einsicht in die Urteile der Vereinigten Sektionen des Rechnungshofes in besonderer Zusammensetzung Nr. 59/2014/EL, Nr. 31/2020/RGC und Nr. 19/2021/RGC;

Nach Einsicht in den Beschluss des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol Nr. 33 vom 10. September 2013, mit dem Titel „*Verordnung über die Leistungen zugunsten der Fraktionen des Regionalrates und diesbezügliche Rechnungslegung*“, abgeändert durch den Beschluss Nr. 8 vom 10. Dezember 2014, die nachstehend als „*Verordnung Nr. 33/2013*“ bezeichnet wird;

Nach Einsicht in die vom Präsidenten des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol mit Schreiben Prot. 556 vom 2. Februar 2022, Prot. Rechnungshof Nr. 252 desselben Tages, übermittelten Unterlagen;

Nach Einsicht in den Beschluss dieser Kontrollsektion Nr. 8/2022/FRG vom 21. Februar 2022, mit dem die Fraktionen um einige Aufklärungen zum Sachverhalt ersucht wurden;

Nach Einsicht in die daraufhin vom Präsidenten des Regionalrats mit dem Antwortschreiben vom 7. März 2022, Protokoll des Rechnungshofes Nr. 399 desselben Tages übermittelten Unterlagen;

Nach Einsicht in die Verfügung Nr. 8/2022 vom 14. März 2022, mit der die Präsidentin der Sektion das Richterkollegium für die heutige Sitzung einberufen hat;

Nach Anhörung der berichterstattenden Richterin, Rätin Giuseppina Mignemi, die mit der Verfügung der Präsidentin Nr. 4/2022 vom 1. Februar 2022 namhaft gemacht wurde,

Prämissen

Der Präsident des Regionalrats hat mit Schreiben Protokoll des Regionalrates vom 02/02/2022-Nr. 0000556-P (Protokoll des Rechnungshofes Nr. 0000252-02/02/2022-SC_TN) die Rechnungslegungen bezogen auf den Zeitraum 1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021 sowie die dazugehörenden Unterlagen der Ratsfraktionen der XVI. Gesetzgebungsperiode, unter anderem auch die der Fraktion „Süd Tiroler Freiheit“, übermittelt.

Nach Prüfung der erhaltenen Unterlagen stellte diese Kontrollsektion mit Beschluss Nr. 8/2022/FRG vom 21. Februar 2022 einige dokumentarische Mängel fest und hielt es für notwendig, Klarstellungen zu beantragen, wobei im Sinne des Artikels 1 Absatz 11 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012 als Termin für die Berichtigung der aus den vorläufigen Untersuchungen festgestellten Mängel bei den Rechnungslegungen der betroffenen Ratsfraktionen der 7. März 2022 festgesetzt wurde.

Der Präsident des Regionalrats hat mit Schreiben vom 7. März 2022 (Protokoll des Regionalrates vom 07/03/2022-0001029-P), das beim Rechnungshof mit der Nummer 399 desselben Tages in das Protokoll aufgenommen worden ist, für jede Ratsfraktion die angeforderten zusätzlichen und erläuternden Unterlagen übermittelt.

Sachverhalt

1. Die Regelung betreffend die Finanzierung der Regionalratsfraktionen von Trentino - Südtirol ist in der Verordnung Nr. 33/2013 des Regionalrates enthalten, welche die Leistungen zugunsten der Fraktionen des Regionalrates und die diesbezügliche Rechnungslegung zum Gegenstand hat. Diese Regelung fußt auf dem Gesetzesdekret Nr. 174/2012, das in das Gesetz Nr. 213/2012 umgewandelt worden ist, mit Besonderem Bezug auf Artikel 1 Absätze 9, 10, 11 und 12, die durch das Urteil des Verfassungsgerichts Nr. 39/2014 und das Gesetz Nr. 116/2014 abgeändert worden sind.

Gemäß Artikel 1 Absatz 9 des besagten Gesetzesdekretes Nr. 174/2012 genehmigt jede Ratsfraktion eine jährliche Rechnungslegung aufgrund der Richtlinien, die von der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat, Regionen und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen beschlossen und mit Dekret des Präsidenten des Ministerrates übernommen wurden, um die ordnungsgemäße Ermittlung der Gebarungsabläufe und der Buchführung sowie die ordnungsgemäße Erstellung der für die Rechnungslegung erforderlichen Unterlagen zu gewährleisten.

Darüber hinaus schreibt Artikel 1 Absätze 10, 11 und 12 die Modalitäten für die Ausübung der externen Rechnungsprüfung durch den Rechnungshof fest.

Die Rechnungslegungen werden vom Rechnungshof geprüft, der über deren Ordnungsmäßigkeit mit einem eigenen Beschluss befindet (Artikel 1 Absatz 10 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012).

Sollte die regionale Kontrollsektion die Nichtkonformität der Rechnungslegung oder der mit dieser übermittelten Unterlagen mit den vorgenannten Gesetzesbestimmungen feststellen, übermittelt sie dem Präsidenten des Regionalrates (oder der autonomen Provinz) einen Antrag auf Berichtigung (Art. 1 Absatz 11 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012).

2. Mit Bezug auf die Parameter und die Art der Kontrolle hat der Verfassungsgerichtshof im genannten Urteil Nr. 39/2014 festgestellt, dass die von der regionalen Kontrollsektion des Rechnungshofes durchgeführte Kontrolle über die Rechnungslegungen in die Kategorie der „externen Kontrolle über die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung“ fällt und somit nicht das Ziel verfolgt, Sanktionen zu verhängen, sondern Rückerstattungen einzufordern (Artikel 1 Absatz 12 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012, so wie er durch das Urteil abgeändert worden ist). Dadurch soll die ordnungsgemäße Gebarung des Haushaltes der Region (~~Provinz~~) gewährleistet werden; an diesen ist nämlich der Haushalt des Regionalrates geknüpft, aus dem die Mittelzuweisungen an die Ratsfraktionen stammen.

Der Verfassungsgerichtshof hat zudem präzisiert, dass mit den vorgenannten Bestimmungen der Gesetzgeber verfügt hat, dass „eine verbindliche Analyse durchzuführen ist, die nicht auf die Verwendung der Beträge eingeht, sondern die effektive Tätigkeit diese Ausgaben überprüft, ohne die politische Autonomie der Fraktionen, die von dieser Regelung betroffen sind, zu beeinträchtigen“.

Anders ausgedrückt hat der Verfassungsgerichtshof demnach festgelegt, dass die in diesem Rahmen ausgeübte Funktion des Rechnungshofes in der Kontrolle über die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegungen besteht, wobei als Parameter die „Übereinstimmung der Rechnungslegung mit dem in der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat-Regionen erstellten Muster“ gilt und dass dieser demnach nicht auf die Ermessensfreiheit der Entscheidungen eingehen kann, welche die Ratsfraktionen „im Rahmen ihres institutionellen Auftrags“ völlig autonom treffen können.

Wiederholt hat der Verfassungsgerichtshof bekräftigt, dass mit Artikel 1 Absatz 11 des Gesetzesdekrets Nr. 174/2012 "die regionale Kontrollsektion die Aufgabe hat, ein Urteil über die Übereinstimmung der Rechnungslegung mit den Vorgaben des Artikels 1, und daher mit den in den Leitlinien enthaltenen [...] Kriterien abzugeben " (Urteile Nr. 104 von 2016, Nr. 130 von 2014).

Unter den genannten Kriterien nennt Artikel 1 der Anlage A des DPMR vom 21. Dezember 2012 die "Zuverlässigkeit und Richtigkeit der Ausgaben", wobei "die Zuverlässigkeit die Übereinstimmung zwischen den in der Rechnungslegung angeführten Posten und den tatsächlich getätigten Ausgaben" (Absatz 2) und „die Richtigkeit die Übereinstimmung der getätigten Ausgaben mit den gesetzlich vorgesehenen Zwecken“ (Absatz 3) betrifft, mit der weiteren Klarstellung, dass "alle Ausgaben ausdrücklich für die institutionellen Tätigkeit der Fraktion getätigt werden müssen " (Absatz 3 Buchst. a).

In den Urteilen Nr. 130/2014, Nr. 263/2014, Nr. 104/2016 und zuletzt Nr. 260/2016 hat der Verfassungsgerichtshof diese Grundsätze erneut bekräftigt. Dabei wurde noch einmal hervorgehoben, „dass die besagte Kontrolle keine meritorische Überprüfung der Entscheidungen, die in der politischen Autonomie der Fraktionen liegen, vorsieht. Dies schließt jedoch nicht eine Überprüfung aus, ob die von den Fraktionen getätigten Ausgaben den institutionellen Zielsetzungen entsprechen und ob sie nach

dem allgemeinen, vom Rechnungshof bei der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegungen immer verfolgten Grundsatz der Übereinstimmung der Buchführung mit den gesetzlich vorgesehenen Zielsetzungen vorgenommen wurden.“.

3. Schließlich sei im Hinblick auf die Inhalte und die Grenzen der von den regionalen Kontrollsektionen dieses Rechnungshofes ausgeübten Kontrolle auch auf die vorhergehenden Urteile dieser Sektion, (Beschlüsse Nr. 5/2014/FRG, Nr. 11/2014/FRG, Nr. 5/2015/FRG, Nr. 7/2015/FRG, Nr. 8/2016/FRG und Nr. 5/2017/FRG) sowie auf die umfassende Rechtsprechung der Vereinigten Sektionen, die sich mit den von den Regionalratsfraktionen eingelegten Rekursen beschäftigt haben, verwiesen (vgl. Entscheidungen der Vereinigten Sektionen in besonderer Zusammensetzung Nr. 29/2014, 40-45/2014, Nr. 59/2014, Nr. 1, 5, 39, 43, 61/2015, Nr. 15, 20, 22, 24/2016, Nr. 27/2019 und Nr. 31/2020).

4. Was die juristische Natur der Regionalratsfraktionen betrifft, so wurde bereits darauf verwiesen, dass die Rechtsprechung keine einstimmige Lösung gefunden hat (siehe Beschluss Nr. 5/2017/FRG dieser Kontrollsektion).

Der Verfassungsgerichtshof hat festgestellt, dass die Ratsfraktionen - als Projektion der politischen Parteien in den gewählten Versammlungen - Organe des Regionalrates sind, und hervorgehoben, dass sie wesentlich zur Funktionstätigkeit des Gesetzgebungsorgans beitragen und letztendlich Ämter darstellen, die für die Bildung der internen Organe des Regionalrates notwendig und wesentlich sind (Urteile des Verfassungsgerichtshofs Nr. 1130/1988, Nr. 187/1990 und Nr. 39/2014). Ähnliche Überlegungen wurden auch von den Vereinigten Zivilsektionen des Kassationsgerichtshofs im Urteil Nr. 609/1999 angestellt.

Der Strafgerichtshof hat zudem hervorgehoben, dass die Ratsfraktionen eine komplexe und vielfältige Realität darstellen, in der öffentliche und private Aspekte miteinander verflochten sind, hat jedoch bestätigt, dass das Problem ihrer rechtlichen Stellung in Lehre und Rechtsprechung seit langem diskutiert wird, ohne jedoch endgültig und einheitlich gelöst worden zu sein (Urteil des Strafgerichts Nr. 49976/2012).

Auch der Staatsrat (Sektion V, Urteil Nr. 8145/2010) hat darauf hingewiesen, dass *"die Ratsfraktionen im Allgemeinen kein Segment einer politischen Partei darstellen, die sie vertreten, sondern eine eigene institutionelle Ausgestaltung im Rahmen des Aufbaus des Regionalrates aufweisen“.*

Wenn es einerseits stimmt, dass die Regionalratsfraktionen im Allgemeinen ihre privatwirtschaftliche Form von der politischen Partei ableiten, von der sie abstammen (mit Ausnahme der Gemischten Fraktion, die klarerweise nicht nur eine einzige Partei vertritt), ist es andererseits ebenso klar, dass sie zweifelsohne Tätigkeiten und Funktionen öffentlicher Natur

ausüben, wenn sie an der Tätigkeit des Regionalrats und an den Gesetzgebungsverfahren teilnehmen.

5. Bei den Ausgaben für die Tätigkeit der Fraktionen zählen die oben genannten Richtlinien des genannten DPMR (Artikel 1 Absätze 4, 5 und 6 der Anlage A) die zulässigen Ausgaben und diejenigen auf, für welche die vom Regionalrat gewährte Beitragszahlung nicht verwendet werden darf.

Diese Regelung wurde auf lokaler Ebene durch die oben genannte Verordnung Nr. 33/2013 und deren Anlage B übernommen, die den Vordruck für die Rechnungslegung enthält.

Im Besonderen hebt Artikel 3 der Verordnung hervor, dass die Zweckbestimmung der Beiträge des Regionalrats zur Verwirklichung der institutionellen Ziele der Fraktion im Hinblick auf die Tätigkeit des Regionalrates eingehalten werden muss (...*„Mittel aus dem Haushalt des Regionalrats, die...ausschließlich für institutionelle Zwecke, Studien-, Publikations- und Kommunikationstätigkeiten verwendet werden dürfen“*), wobei ausdrücklich Folgendes hervorgehoben wird: *„Keine Zuschüsse erhalten Parteien oder politische Bewegungen.“*

6. Hinsichtlich der Ausgaben für das Personal, das von den Ratsfraktionen eingestellt wird, findet Artikel 4 der genannten Verordnung des Regionalrates Nr. 33/2013 Anwendung.

So werden im Besonderen laut Absatz 1 die Personalkosten der Fraktionen grundsätzlich von den jeweiligen Landtagen übernommen, da die Landtage für die jeweiligen Fraktionen die Kosten des Personals übernehmen, das auch für die Erledigung von Tätigkeiten herangezogen wird, welche die Fraktionsmitglieder in ihrer Eigenschaft als Regionalratsabgeordnete verrichten, und zwar unter Berücksichtigung der im Artikel 25 des Autonomiestatuts für Trentino-Südtirol dargelegten Besonderheit, laut dem sich der Regionalrat ja aus den Mitgliedern des Trentiner und des Südtiroler Landtages zusammensetzt.

Absatz 2 des genannten Artikels 4 beinhaltet jedoch die Möglichkeit, dass der Fraktionsvorsitzende die Zuweisung eines jährlichen Betrages von maximal 5.400 Euro zu Lasten des Regionalratshaushaltes beantragen kann, um die Ausgaben für das Personal, das mit einem Vertrag für eine befristete Zusammenarbeit oder mit abhängigem Arbeitsverhältnis oder selbständiger Arbeit eingestellt worden ist, zu decken.

In Bezug auf die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung über die Ausgaben der Ratsfraktionen muss bei der Kontrolle der Ausgaben für das Personal auch die Vereinbarkeit der angewandten privatrechtlichen Vertragsbestimmungen mit den Regeln für die Verwendung öffentlicher Ressourcen überprüft werden.

Diesbezüglich ist zu bemerken, dass die auf das Personal der Ratsfraktionen anwendbaren Vertragsinstitute, die unterschiedliche Formen der Erhöhung der für die jeweilige Einstufungsebene festgelegten Grundbesoldung (übertarifliche Zulagen, Produktivitätsprämien, Finanzvorschüsse auf künftige Tariferhöhungen usw.) vorsehen, laut dem betreffenden Tarifvertrag nur unter bestimmten Voraussetzungen zur Anwendung kommen dürfen, wobei deren theoretische und konkrete Vereinbarkeit mit den Regeln für die Verwendung öffentlicher Ressourcen überprüft werden soll.

Damit die Gehaltsanreize und -ergänzungen mit der Verwendung öffentlicher Mittel vereinbar sind, müssen sie von der Ratsfraktion unter strikter Einhaltung des Grundsatzes der Gegenseitigkeit des Verhältnisses und demzufolge in engem Zusammenhang mit der Quantität und Qualität der erbrachten Arbeitsleistungen, mit den Durchführungsmodalitäten, mit der dafür erforderlichen spezifischen Berufskompetenz und mit der Dauer des Individualvertrags (die notwendigerweise mit der Legislaturperiode übereinstimmt) angewandt werden.

Außerdem dürfen diese Vergütungen, die ohnehin den zugewiesenen Ausgaben entsprechen müssen, keinesfalls die im Tarifvertrag für die jeweilige Einstufungsebene vorgesehene Höchstbesoldung übersteigen, denn dies würde zur willkürlichen Anwendung genannter Vertragsinstitute führen, indem durch die Zuerkennung einer höheren Besoldung als der für die jeweilige Einstufungsebene vorgesehenen auch die rechtliche Stellung des Arbeitnehmers unter Verletzung der verwaltungsinternen Bestimmungen geändert würde.

Ferner müssen die Maßnahmen betreffend die Zuerkennung dieser Vergütungen für die Zwecke der Rechtmäßigkeitskontrolle der Ausgaben ausführlich begründet sein.

Die Erfüllung der Pflicht zur ausführlichen Begründung ermöglicht nämlich auch die nachträgliche Überprüfung, ob die Verwendung der öffentlichen Beiträge funktionell gerechtfertigt und nicht auf willkürliche und/oder dem Grundsatz der korrekten und rechtmäßigen Verteilung der öffentlichen Ressourcen widersprechenden Entscheidungen zurückzuführen ist (*vgl.* Rechnungshof, Rechtsprechungssektion zweiter Instanz Sizilien, Urteil Nr. 188/A/2018).

Besonders wichtig ist die Einhaltung besagter Grundsätze im Falle der Finanzvorschüsse auf künftige Tariferhöhungen und der übertariflichen Zulagen, bei denen die zuerkannten Erhöhungen im Laufe der Zeit verrechnet werden sollen.

In diesen Fällen muss die Höhe der Besoldungsergänzung nämlich nicht nur in Hinblick auf die Gegenseitigkeit des Vertragsverhältnisses gerechtfertigt sein, sondern auch – gerade angesichts der befristeten Dauer des Arbeitsverhältnisses – eine künftige Verrechnung tatsächlich

ermöglichen, da die grundlegende Natur dieser Vertragsinstitute ansonsten verzerrt und die Gehaltserhöhungen in feste Besoldungselemente umgewandelt würden.

7. Vor diesem Hintergrund hebt das Richterkollegium hervor, dass die Kontrolle der Rechnungslegung des Jahres 2021 der regionalen Ratsfraktion „Süd Tiroler Freiheit“ - so wie in den Vorjahren auch - gemäß den Kriterien des Artikels 1 der Anlage "A" des besagten DPMR vom 21. Dezember 2012 erfolgt ist.

Wie bereits erwähnt, besagt Artikel 1, dass jede in der Rechnungslegung angegebene Ausgabe den Kriterien der "*Zuverlässigkeit*" und "*Richtigkeit*" entsprechen muss, also der Übereinstimmung zwischen den in der Rechnungslegung angegebenen Posten und den tatsächlich getätigten Ausgaben ("*Zuverlässigkeit*") sowie der Kohärenz der getätigten Ausgaben mit den gesetzlich vorgesehenen Zwecken aufgrund einer Reihe von Grundsätzen, die in der Bestimmung selbst enthalten sind ("*Richtigkeit*").

Die Richtlinien im DPMR sind daher ein wesentlicher Parameter für die Kontrolle der Rechnungslegung der Ratsfraktionen, da die darin enthaltenen Bestimmungen dem dreifachen Ziel entsprechen, zu überprüfen, ob die Gebarungsvorgänge korrekt erhoben, die Buchhaltung ordnungsgemäß geführt und die Ausgabenbelege genau angeführt worden sind.

Die Kontrolle durch die Kontrollsektion konzentrierte sich in Hinblick auf die laufenden Ausgaben der Fraktion und die Ausgaben für das Personal auf die genaue Einhaltung der in der Verordnung des Regionalrates Nr. 33/2013 enthaltenen Bestimmungen.

Die Umsetzung dieser Kriterien und Zielsetzungen erfolgte bereits mit dem Beschluss dieser Sektion Nr. 11/2014/FRG, wie von den Vereinigten Rechtssprechungssektionen dieses Gerichtshofes in besonderer Zusammensetzung im Urteil Nr. 59/2014/EL vom 5. November 2014 bestätigt, auf den daher auch in diesem Kontrollverfahren Bezug genommen wird.

8. Konkret wurde die Vollständigkeit der übermittelten Unterlagen, die korrekte Verbuchung der einzelnen Ausgabenposten auch unter Berücksichtigung der Bestimmungen der internen Regelungen und die angemessene Angabe der Gebarungsvorgänge in der Rechnungslegung sowie die Angleichung der Kassenbestände überprüft.

Anschließend sind die Übereinstimmung und Kohärenz der einzelnen Ausgaben mit der institutionellen Tätigkeit geprüft worden. Insbesondere sind die Umstände, Anlässe und Zwecke, die zu den einzelnen verbuchten Ausgaben geführt haben, untersucht worden, um den wesentlichen zweckgerichteten Zusammenhang zwischen den in der Rechnungslegung angeführten Ausgaben und der institutionellen Tätigkeit der Fraktion zu ermitteln.

9. Außerdem ist die Einhaltung der Bestimmungen laut Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe C) der Anlage A zum genannten DPMR vom 21. Dezember 2012 sowie laut Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe C) der Anlage A) zur Verordnung Nr. 33/2013 festgestellt worden. Aufgrund genannter Bestimmung *„dürfen die Fraktionen keine Beziehungen entgeltlicher Zusammenarbeit mit Abgeordneten des italienischen oder europäischen Parlaments, der Regionalräte anderer Regionen und Kandidaten von Gemeinde-, Landtags- und Parlamentswahlen unterhalten bzw. Zuschüsse jeglicher Art an diese auszahlen. Bei letzteren gilt die Einschränkung gemäß den geltenden Bestimmungen für die Wahlzeit bis zur Bekanntgabe der Wahl“*.

Zudem ist die Einhaltung der geltenden Gesetzesbestimmungen über die *Par condicio* im Zeitraum der Wahlen überprüft worden, so wie dies im Artikel 1, Absatz 2, Buchstabe D) der Verordnung Nr. 33/2013 vorgesehen ist (*„im Zeitraum vor den Wahlen, in dem ein entsprechendes Verbot nach den Par-Condicio-Bestimmungen gilt, sind Ausgaben für institutionelle Mitteilungen nicht zulässig“*).

10. Bezug nehmend auf die bestrittenen Ausgaben wird darauf hingewiesen, dass jede einzelne Ausgabe vorab vom Vorsitzenden der Ratsfraktion (Artikel 2 Absatz 1, Anlage A, der Verordnung Nr. 33/2013) mittels eines genau datierten, vor der tatsächlichen Durchführung der Ausgabe zu erlassenden Aktes genehmigt werden muss (siehe Beschlüsse dieser Sektion Nr. 4/2017/FRG und Nr. 6/2017/FRG; regionale Kontrollsektion der Region Latium, Beschluss Nr. 68/2016/FRG).

11. Die Vereinigten Rechtssprechungssektionen in besonderer Zusammensetzung haben mit den letztthin erlassenen Beschlüssen Nr.14/2021/RGC (der am 27. Oktober 2021 hinterlegt worden ist), Nr. 18/2021/RGC (der am 18. November 2021 hinterlegt worden ist), Nr. 19/2021/RGC (der am 22. November 2021 hinterlegt worden ist) und Nr. 23/2021/RGC (der am 21. Dezember 2021 hinterlegt worden ist), mit Bezug auf die korrekte Rechnungslegung der Ausgaben betreffend die Beratungsaufträge hervorgehoben, dass diese je nach Ausgabenart unterschiedlich zu verbuchen sind.

Die Vereinigten Rechtssprechungssektionen in besonderer Zusammensetzung haben klargestellt, dass die Beratung unter den laufenden Ausgaben verbucht werden muss, sofern sie sich auf die institutionelle Tätigkeit der Ratsfraktionen bezieht und unter den Personalausgaben, sofern die Beratungstätigkeit andere als die institutionellen Tätigkeiten betrifft.

Diese Rechtsauffassung ist auch hinsichtlich der Rechnungslegung der Ratsfraktionen der autonomen Region Trentino-Südtirol von Bedeutung, da zu bedenken ist, dass die Verordnung Nr. 33/2013 im Posten 1 der Rechnungslegung sämtliche Ausgaben für das Personal umfasst, die

Ausgabenrückerstattungen, Außendienstvergütungen und die Ausgaben für Essensgutscheine mit eingeschlossen, die in dem in der Anlage B) zum D.P.M.R. vom 21. Dezember 21 angeführten Vordruck (*“Vordruck für die jährliche Rechnungslegung der Fraktionen der Regionalräte”*), auf die Posten 1, 3 und 4 aufgeteilt sind.

Die Unterteilung der verschiedenen Ausgabenkategorien ist nicht nur formeller sondern grundlegender Natur, auch angesichts dessen, dass die Einnahmen der Ratsfraktionen in zwei Gruppen unterteilt werden *“Gelder für laufende Ausgaben”* und *“Gelder für Personalkosten”*, denen eine unterschiedliche rechtliche Regelung zugrunde liegt - wobei auch ein vorab festgelegtes verschiedenartiges Ausmaß für beide Posten gegeben ist -, die nicht durch eine wahllose Zuteilung der Beratungsausgaben in Missachtung des Grundsatzes der Übereinstimmung, die in den oben angeführten Beschlüssen festgehalten worden ist, umgangen werden kann.

Daraus folgt, dass ab der nächsten anstehenden Rechnungslegung die Ausgaben für Beratungen, welche Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Personal betreffen (als Beispiel seien die Ausgaben des Personal- oder Steuerberaters angeführt) im Posten *“Personalkosten der Fraktion”* zu verbuchen sind, während die Ausgaben betreffend die institutionelle Tätigkeit der Fraktion (so z.B. Ausgaben für die Kommunikationstätigkeit oder die Unterstützung bei der Abfassung von Rechtsakten oder politischen Akten betreffend die Tätigkeit der gesetzgebenden Versammlung usw.) im Posten *“Ausgaben für Beratungen, Studien und Aufträge”* verbucht werden müssen.

Und schließlich wird noch darauf hingewiesen, dass demnach auch die interne Regelung der Fraktionen an die neue, von den Vereinigten Rechtssprechungssektionen in besonderer Zusammensetzung ausgesprochene Ausrichtung angepasst werden muss.

12. Die Rechnungslegung für das überprüfte Finanzjahr weist Einnahmen in Höhe von 42.249,81 Euro und Ausgaben in Höhe von 10.296,70 Euro mit einem *„abschließenden Kassenbestand für laufende Ausgaben“* in Höhe von 17.661,06 Euro und *„einen abschließenden Kassenbestand für Personalkosten“* in Höhe von 14.292,05 Euro aus.

13. Nach den durchgeführten Kontrollen und der Prüfung der übermittelten Unterlagen ist die Sektion demnach der Ansicht, dass die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung für den Zeitraum 1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021 der Ratsfraktion *„Süd Tiroler Freiheit“* gegeben ist, wobei festgehalten werden muss, dass diese Kontrolle gerade aufgrund ihrer Eigenheiten nicht die Ordnungsmäßigkeit der kontrollierten Handlungen und Verhaltensweisen betrifft, die jedoch von den zuständigen Stellen noch kontrolliert werden können.

AUS DIESEN GRÜNDEN

erlässt der Rechnungshof, Kontrollsektion für Trentino-Südtirol, mit Sitz in Trient, unter Berücksichtigung der im Sachverhalt aufgezeigten Punkte seine endgültige Entscheidung,

STELLT

die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung der Ratsfraktion der Region Trentino-Südtirol „Süd Tiroler Freiheit“ für den Zeitraum 1. Januar 2021 – 31. Dezember 2021 **fest**;

EMPFIEHLT

der Ratsfraktion:

- ab der nächsten Rechnungslegung die etwaigen Ausgaben betreffend die Beratungen, welche Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Personal betreffen, im Posten *“Personalkosten der Fraktion”* zu verbuchen und im Posten *“Ausgaben für Beratungen, Studien und Aufträge”* die etwaigen Ausgaben für Beratungen anzuführen, welche die institutionelle Tätigkeit der Ratsfraktion betreffen;
- die interne Regelung der Ratsfraktion an die neue, oben angeführte Ausrichtung der Vereinigten Rechtssprechungssektionen in besonderer Zusammensetzung anzupassen;
- schnellstmöglich den von der Agentur der Einnahmen zur Verfügung gestellten Dienst zu aktivieren, der es ermöglicht, in die von den Dienstleistern an die Plattform SDI übermittelten elektronischen Rechnungen Einsicht zu nehmen und diese herunterzuladen;
- eine ausführliche Begründung der getroffenen Entscheidung im Sinne der Erwägungsgründe dieser Maßnahme zu gewährleisten, sofern Vertragsinstitute angewandt werden, die in welcher Form auch immer eine Erhöhung der für die jeweilige Einstufungsebene des Personals vorgesehenen Grundbesoldung ermöglichen.

VERFÜGT,

dass das zuständige Amt dieser Kontrollsektion eine Kopie dieses Beschlusses zusammen mit der Kopie der Rechnungslegung der Ratsfraktion „Süd Tiroler Freiheit“, die integrierender Teil dieses Beschlusses ist, mittels zertifizierter Post an den Präsidenten des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Veröffentlichung desselben auf der institutionellen Webseite des Regionalrates gemäß Artikel 1 Absatz 10 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012, umgewandelt in das Gesetz Nr. 213/2012, und Artikel 9 Absatz 4 der mit Beschluss Nr. 33/2013 genehmigten Verordnung des Regionalrats übermittelt;

UND BEAUFTRAGT

das Sekretariat, bei der Verbreitung dieses Beschlusses in jeglicher Form die Angaben der hier benannten natürlichen und juristischen Personen und andere darin enthaltene Identifizierungsdaten zu schwärzen, da die Voraussetzungen gemäß Artikel 52 des gesetzesvertretenen Dekretes Nr. 196/2003 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen gegeben sind.

So entschieden in der Ratssitzung vom 15. März 2022.

Die berichtstattende Richterin

Digital gezeichnet

Giuseppina MIGNEMI

Die Präsidentin

Digital gezeichnet

Anna Maria Rita LENTINI

Im Sekretariat hinterlegt

Der leitende Beamte

Digital gezeichnet

Aldo Paolicelli

ALLEGATO / ANLAGE B

CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT DER AUTONOMEN REGION TRENINO-SÜDTIROL

MODELLO DI RENDICONTO ANNUALE DEL GRUPPO CONSILIARE /
VORDRUCK FÜR DIE JÄHRLICHE RECHNUNGSLEGUNG DER FRAKTION

(ARTICOLO / ARTIKEL 8)

LEGISLATURA / LEGISLATURPERIODE

XVI

ESERCIZIO FINANZIARIO / HAUSHALTSJAHR

2021

GRUPPO CONSILIARE / REGIONALRATSFRAKTION

SÜD-TIROLER FREIHEIT

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO / IM HAUSHALTSJAHR VERFÜGBARE EINNAHMEN

1. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / GELDER FÜR LAUFENDE AUSGABEN	euro/Euro	<u>11.520,00 EUR</u>
2. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI PERSONALE (<i>articolo 4, comma 2</i>) / GELDER FÜR PERSONALKOSTEN (<i>Artikel 4 Absatz 2</i>)	euro/Euro	<u>10.800,00 EUR</u>
3. ALTRE ENTRATE (<i>specificare</i>) / SONSTIGE EINNAHMEN (<i>angeben</i>)	euro/Euro	<u>0,00 EUR</u>
4. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN AUS FRÜHEREN HAUSHALTSJAHREN	euro/Euro	<u>11.614,81 EUR</u>
5. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI PERSONALE (<i>articolo 4,</i> <i>comma 2</i>) / KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN AUS FRÜHEREN HAUSHALTSJAHREN (<i>Artikel 4 Absatz 2</i>)	euro/Euro	<u>8.315,00 EUR</u>
TOTALE ENTRATE / EINNAHMEN GESAMT	euro/Euro	<u>42.249,81 EUR</u>


USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO / AUSGABEN WÄHREND DES HAUSHALTSJAHRES

1. SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO (<i>articolo 4, comma 2</i>) / PERSONALKOSTEN DER FRAKTION (<i>Artikel 4 Absatz 2</i>)	euro/Euro	<u>2.160,00 EUR</u>
2. VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI PER SPESE DEL GRUPPO (<i>articolo 4, comma 2</i>) / ÜBERWEISUNG VON QUELLENSTEUERN UND SOZIALABGABEN FÜR PERSONAL (<i>Artikel 4 Absatz 2</i>)	euro/Euro	<u>2.662,95 EUR</u>
3. SPESE PER LA REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI O PERIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE, ANCHE WEB / AUSGABEN FÜR DIE ERSTELLUNG, DEN DRUCK UND DEN VERSAND VON VERÖFFENTLICHUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN SOWIE SONSTIGE KOMMUNIKATIONS-AUSGABEN, AUCH ÜBERS INTERNET	euro/Euro	<u>3.275,61 EUR</u>
4. SPESE PER CONSULENZE, STUDI E INCARICHI / AUSGABEN FÜR BERATUNGEN, STUDIEN UND AUFTRÄGE	euro/Euro	<u>1.274,18 EUR</u>
5. SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE / POST- UND TELEGRAMMGEBÜHREN	euro/Euro	<u>0,00 EUR</u>
6. SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI / FERNSPRECH- UND DATENÜBERTRAGUNGS- GEBÜHREN	euro/Euro	<u>0,00 EUR</u>
7. SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI / AUSGABEN FÜR BÜROMATERIAL UND DRUCKSACHEN	euro/Euro	<u>0,00 EUR</u>
8. SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA / AUSGABEN FÜR VERVIELFÄLTIGUNGEN UND DRUCK	euro/Euro	<u>0,00 EUR</u>
9. SPESE PER LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI / AUSGABEN FÜR BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, VERÖFFENTLICHUNGEN UND TAGESZEITUNGEN	euro/Euro	<u>770,00 EUR</u>
10. SPESE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI, CONVEGNI E ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO / AUSGABEN FÜR WERBETÄTIGKEITEN, TAGUNGEN UND FORTBILDUNGEN	euro/Euro	<u>0,00 EUR</u>
11. SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO / AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF ODER DAS LEASING VON MOBILTELEFONEN FÜR DIE FRAKTION	euro/Euro	<u>0,00 EUR</u>
12. SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI DOTAZIONI INFORMATICHE E DI UFFICIO / AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF ODER DAS LEASING VON EDV- UND BÜROAUSSTATTUNG	euro/Euro	<u>0,00 EUR</u>
13. SPESE LOGISTICHE (AFFITTO SALE RIUNIONI, ATTREZZATURE E ALTRI SERVIZI LOGISTICI E AUSILIARI) / AUSGABEN FÜR VERANSTALTUNGSTECHNIK (ANMIETUNG VON SITZUNGSSÄLEN, GERÄTEN UND SONSTIGEN VERANSTALTUNGSTECHNISCHEN UND HILFSDIENSTEN)	euro/Euro	<u>0,00 EUR</u>
14. ALTRE SPESE (<i>specificare</i>) / SONSTIGE AUSGABEN (<i>angeben</i>)	euro/Euro	<u>153,96 EUR (Bankspesen)</u>
TOTALE USCITE / AUSGABEN GESAMT	euro/Euro	10.296,70 EUR

**SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO /
TATSÄCHLICHE FINANZIELLE LAGE BEI ABSCHLUSS DES HAUSHALTSJAHRES**

FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN	euro/Euro	11.614,81 EUR
FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI PERSONALE / ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN	euro/Euro	8.315,00 EUR
ENTRATE riscosse nell'esercizio / Im Haushaltsjahr erzielte EINKÜNFÜHMEN	euro/Euro	22.320,00 EUR
USCITE pagate nell'esercizio / AUSGABEN wahrend des Haushaltsjahres	euro/Euro	10.296,70 EUR
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN	euro/Euro	17.661,06 EUR
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE / ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN	euro/Euro	14.292,05 EUR

IL CAPOGRUPPO DEL GRUPPO CONSILIARE / DER FRAKTIONSVERSTZTENDE



Bolzano/Trento,
Bozen/Trient,

25.01.2022

Deliberazione n. 22/2022/FRG

**CORTE DEI CONTI**

REPUBBLICA ITALIANA
SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Giuseppina MIGNEMI	Consigliere (Relatore)
Tullio FERRARI	Consigliere
Gianpiero D'ALIA	Consigliere

Nella Camera di consiglio del 15 marzo 2022

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul

rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei Consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, c. 9, del d.l. n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale del 6 marzo 2014, n. 39, con riferimento ai commi da 9 a 12 dell'art. 1 del d.l. n. 174/2012;

VISTE le sentenze della Sezioni riunite in speciale composizione n. 59/2014/EL, n. 31/2020/RGC e n. 19/2021/RGC;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, recante *"Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione"*, modificato con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014, di seguito *"Regolamento n. 33/2013"*;

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, con nota prot. n. 556 del 2 febbraio 2022, prot. Corte dei conti n. 252 di pari data;

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 9/2022/FRG del 21 febbraio 2022, con la quale sono state formulate alcune richieste istruttorie;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale con nota del 7 marzo 2022, prot. Corte dei conti n. 399 di pari data;

VISTA l'ordinanza n. 8/2022 del 14 marzo 2022, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere Giuseppina Mignemi, designato con ordinanza del Presidente n. 4/2022 del 1° febbraio 2022,

Premesso in fatto

Con nota prot. n. cr_tas-02/02/2022-0000556-P del 2 febbraio 2022 (prot. Corte dei conti n. 0000252-02/02/2022-SC_TN), il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso i rendiconti riferiti al periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021 e la relativa documentazione a corredo dei gruppi consiliari della XVI legislatura, tra i quali anche quello del gruppo *"Fratelli d'Italia"*.

Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo, con deliberazione del 21 febbraio 2022 n. 9/2022/FRG, ha rilevato alcune carenze documentali ed ha ritenuto necessario acquisire dei

chiarimenti assegnando, all'uopo, ai sensi dell'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012, il termine del 7 marzo 2022, per la regolarizzazione dei rendiconti di ciascun gruppo consiliare attinto dai rilievi istruttori. Con nota del 7 marzo 2022 (prot. n. cr_tas-07/03/2022-0001029-P), acquisita al prot. Corte dei conti n. 399 di pari data, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso, per ciascun gruppo consiliare, la documentazione integrativa ed esplicativa richiesta.

Considerato in diritto

1. La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari del Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33 del 2013, concernente gli interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione.

L'origine di tale disciplina è rinvenibile nel d.l. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, con particolare riferimento all'art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, siccome emendati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dalla legge n. 116/2014.

In base a quanto prescritto dall'art. 1, c. 9, del citato d.l. n. 174/2014, ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, cc. 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile.

I conti consuntivi sono, quindi, sottoposti al controllo della Corte dei conti, che si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi (art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012).

Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo, rispetto alle ridette prescrizioni normative, trasmette al Presidente del Consiglio regionale (o della Provincia autonoma) una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, d.l. n. 174/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 39/2014, ha affermato che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei "controlli estrinseci di regolarità contabile", con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (cfr. art. 1, c. 12, del d.l. n. 174/2012, come emendato dalla sentenza medesima),

essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio provinciale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta ha, altresì, precisato che, con le menzionate disposizioni, il legislatore ha disposto *“un’analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell’utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell’effettivo impiego, senza ledere l’autonomia politica dei gruppi interessati al controllo.”*.

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta, in tale ambito, dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, avente quale parametro la *“conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato – Regioni”* e che, conseguentemente, non può entrare nel merito delle scelte discrezionali, rimesse all’autonomia politica dei gruppi, *“nei limiti del mandato istituzionale”*.

Il giudice delle leggi, in più occasioni, ha avuto modo di ribadire che l’art. 1, c. 11, del d.l. n. 174 del 2012 *“attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall’art. 1, e quindi ai [...] criteri contenuti nelle linee guida”* (sentenze n. 104 del 2016, n. 130 del 2014).

Tra i criteri richiamati, l’art. 1 dell’Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la *“veridicità e correttezza delle spese”*, specificando che *“la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute”* (comma 2), mentre *“la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge”* (comma 3), con l’ulteriore puntualizzazione che *“ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all’attività istituzionale del gruppo”* (comma 3, lettera a).

Nelle sentenze n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 e, da ultimo, n. 260/2016 la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi, ribadendo che *“il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, dall’altro, non può non ricomprendere la verifica dell’attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge.”*.

3. Sempre in merito ai contenuti ed ai limiti del controllo contabile *de quo*, possono altresì richiamarsi le precedenti pronunce di questa Sezione (deliberazioni n. 5/2014/FRG, n. 11/2014/FRG, n. 5/2015/FRG, n. 7/2015/FRG, n. 8/2016/FRG, n. 5/2017/FRG), nonché l’ampia giurisprudenza delle Sezioni Riunite, che si sono occupate dei gravami interposti dai gruppi consiliari regionali (*cfr.* SS.RR. in speciale composizione n. 29/2014, n. 40-45/2014, n. 59/2014, nn. 1, 5, 39, 43, 61/2015 e n. 15, 20, 22, 24/2016, n. 27/2019 e n. 31/2020).

4. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari, si è già avuto modo di evidenziare che la giurisprudenza non ha raggiunto soluzioni convergenti (si veda la deliberazione di questa Sezione n. 5/2017/FRG).

La Corte costituzionale, osservando che i gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale, quali proiezioni dei partiti politici nelle assemblee elettive, ha sottolineato che essi contribuiscono in modo significativo al funzionamento dell'attività assembleare e costituiscono, in definitiva, uffici necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio (Corte costituzionale, sentenze n. 1130/1988, n. 187/1990 e n. 39/2014).

Ad analoghe considerazioni sono giunte anche le Sezioni Unite civili della Cassazione, nella sentenza n. 609/1999.

La Cassazione penale ha, poi, evidenziato che i gruppi consiliari sono una realtà complessa e multiforme, nella quale si intrecciano aspetti pubblicistici e privatistici, confermando che la problematica del loro inquadramento giuridico è stata a lungo dibattuta in dottrina e giurisprudenza, senza, tuttavia, essersi risolta in via definitiva in una *reductio ad unum* (Cassazione penale, sentenza n. 49976/2012).

Anche il Consiglio di Stato (Sez. V, sentenza n. 8145/2010) ha avuto modo di evidenziare che *“in via generale il gruppo consiliare non è un'appendice del partito politico di cui è esponenziale, ma ha una specifica configurazione istituzionale come articolazione del consiglio regionale”*.

In definitiva, quindi, se è vero che il gruppo consiliare mutua, in linea generale, la veste privatistica dal partito politico da cui deriva (con la particolarità dei gruppi misti, che non sono evidentemente rappresentativi di un unico partito), è altrettanto chiaro che, quando partecipa all'attività del Consiglio regionale e si inserisce nel procedimento legislativo, svolge indubbiamente attività e funzioni di natura pubblicistica.

5. Con riferimento alle spese di funzionamento, le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, cc. 4, 5 e 6 dell'allegato A) indicano le tipologie ammissibili e quelle precluse di utilizzo del contributo erogato dal Consiglio.

Tale disciplina è stata recepita, a livello locale, dal Regolamento n. 33/2013 e dal relativo allegato B, che reca il modello di rendiconto.

In particolare, l'art. 3 del Regolamento rimarca la necessaria finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo, riferiti all'attività del Consiglio (*“... contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale da destinare esclusivamente agli scopi*

istituzionali, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione riferite all'attività del Consiglio regionale"), sottolineando perentoriamente che "E' esclusa qualsiasi contribuzione per partiti o movimenti politici".

6. Per quanto attiene alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari, il riferimento normativo è rinvenibile nell'articolo 4 del citato Regolamento n. 33/2013.

In particolare, ai sensi del c. 1, le spese per il personale assegnato ai gruppi consiliari vengono assunte, in via generale, dai Consigli provinciali di riferimento, dal momento che questi ultimi sostengono le spese per il personale dei gruppi, al quale vengono affidati anche compiti collegati all'attività svolta dai propri componenti, nella loro veste di Consiglieri regionali, tenuto conto della specificità di cui all'art. 25 dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige, secondo il quale il Consiglio regionale è composto dai membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano. Il c. 2 del citato art. 4 attribuisce, tuttavia, la facoltà al Capogruppo, per far fronte alle spese di personale, di ricorrere a contratti di collaborazione a tempo determinato o tramite contratto di lavoro subordinato o autonomo, anche di carattere occasionale.

In tal caso, può chiedere al Consiglio regionale l'assegnazione fino all'importo annuo massimo di euro 5.400, per ogni componente del gruppo.

Con riguardo alla regolarità della rendicontazione della spesa dei gruppi consiliari, il controllo sulla spesa per il personale non può prescindere dalla verifica della compatibilità dei profili applicativi della disciplina contrattuale privatistica con le regole attinenti all'utilizzo di risorse pubbliche.

In proposito, va rilevato che gli istituti contrattuali applicabili al personale dipendente dei gruppi consiliari, che prevedono diverse tipologie di aumento della retribuzione base, propria del livello di inquadramento (superminimi, premi di produttività, anticipazioni finanziarie su futuri aumenti contrattuali, etc.), per un verso, sono consentiti dal contratto collettivo di riferimento solo al ricorrere di determinati presupposti e, per altro verso, devono essere valutati, quanto alla compatibilità, sia in linea teorica che in concreto, con le regole che presidiano l'esborso di pubbliche risorse.

In tale prospettiva, perché le misure incentivanti e integrative della retribuzione risultino compatibili con l'impiego di pubbliche risorse è indispensabile che il gruppo consiliare le adotti nel rigoroso rispetto del principio di sinallagmaticità del rapporto e, quindi, in stretta coerenza con la quantità e la qualità delle prestazioni lavorative rese, con le modalità di svolgimento, con la specifica professionalità richiesta per il disimpegno delle stesse e con la durata del contratto individuale necessariamente connessa alla scadenza della consiliatura.

Va, altresì, considerato che detti emolumenti, dovendo essere comunque rapportati alle mansioni attribuite, non potranno mai esorbitare il massimo retributivo previsto dal contratto collettivo per il relativo inquadramento, poiché altrimenti si realizzerebbe un ricorso indiscriminato ad istituti contrattuali che, attraverso il riconoscimento di un trattamento economico superiore a quello previsto per il livello di inquadramento, mutano di fatto anche la condizione giuridica del lavoratore, in violazione delle disposizioni interne.

Al fine di consentire il controllo sulla legittimità della spesa, è, poi, necessario che i provvedimenti di conferimento dei citati emolumenti siano dettagliatamente motivati.

E', infatti, evidente che l'assolvimento dell'obbligo di una puntuale motivazione consente di verificare anche *ex post* che l'utilizzo dei contributi pubblici abbia una giustificazione funzionale e non sia piuttosto frutto di scelte arbitrarie e/o contrastanti con il principio di corretta e legale allocazione delle risorse pubbliche. (*cf.* Corte dei conti, Sez. Giur. d'Appello Sicilia, sentenza n. 188/A/2018).

L'esigenza del rispetto dei principi innanzi rappresentati risulta particolarmente evidente con riguardo all'anticipazione finanziaria su futuri aumenti contrattuali e al superminimo; istituti che prevedono il riassorbimento, nel tempo, degli aumenti riconosciuti.

L'entità dell'integrazione salariale, infatti, in tali casi, oltre ad essere giustificata in termini di sinallagmaticità del rapporto contrattuale, dovrà essere coerente con l'effettiva possibilità di un futuro riassorbimento, proprio tenuto conto della limitata durata dei rapporti di lavoro. Diversamente, risulterebbe alterata la stessa natura degli istituti, venendosi a configurare, gli incrementi retributivi, quali componenti fisse della retribuzione.

7. Tanto premesso, il Collegio evidenzia che, analogamente agli esercizi precedenti, anche l'attività di controllo sul rendiconto 2021 del gruppo consiliare regionale "Fratelli d'Italia" si è svolta in conformità ai criteri previsti dall'art. 1 dell'allegato "A" al d.P.C.M. 21 dicembre 2012.

Come già evidenziato, l'art. 1 dispone che ciascuna spesa indicata nel rendiconto deve corrispondere ai criteri di "*veridicità*" e di "*correttezza*", da intendersi quale corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute ("*veridicità*") e quale coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge, secondo una serie di principi enucleati dalla disposizione medesima ("*correttezza*").

Le linee guida contenute nel d.P.C.M. costituiscono, dunque, un parametro essenziale per il controllo dell'attività di rendicontazione da parte dei gruppi consiliari, in quanto le prescrizioni ivi contenute rispondono alla triplice funzione di consentire la verifica della corretta rilevazione dei

fatti di gestione, della regolare tenuta della contabilità e della puntuale indicazione della documentazione giustificativa delle spese.

Il controllo effettuato dalla Sezione si è anche concentrato sul puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento n. 33/2013, sia con riferimento alle spese di funzionamento, che con riguardo alle spese del personale.

L'esplicazione di tali criteri e finalità del controllo è già avvenuta con la deliberazione di questa Sezione n. 11/2014/FRG, come confermata dalle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione di questa Corte nella sentenza n. 59/2014/EL del 5 novembre 2014, alle quali è, pertanto, sufficiente fare richiamo anche in questo procedimento di controllo.

8. In concreto, è stata, innanzitutto, esaminata la completezza della documentazione trasmessa, la corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa, anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, e l'adeguata rappresentazione nel rendiconto degli eventi gestionali, nonché l'allineamento dei saldi di cassa.

È stata, quindi, effettuata la valutazione di inerenza e di coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta. In particolare, sono state esaminate le circostanze, le occasioni e le finalità, che hanno determinato ciascuna specifica uscita contabile, al fine di individuare l'imprescindibile collegamento teleologico tra la spesa rendicontata e l'attività istituzionale del gruppo.

9. È stato, inoltre, accertato il rispetto di quanto disposto dall'art. 1, c. 3, lett. C), dell'allegato A) al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, nonché dall'art. 1, c. 2, lett. C), dell'allegato A) al Regolamento n. 33/2013, in base ai quali *"i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del parlamento nazionale, del parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e fino alla proclamazione degli eletti."*

È stato, inoltre, accertato il rispetto della vigente normativa sulla *par condicio* durante il periodo elettorale, come prescritto anche dall'art. 1, c. 2, lett. D), del Regolamento n. 33/2013 (*"non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio"*).

10. Con specifico riguardo alle spese sostenute, si rammenta che ogni singola spesa deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente del gruppo (art. 2, c. 1, allegato A, del Regolamento n.

33/2013), con atto di data certa e anteriore all'effettuazione della spesa stessa (cfr. deliberazioni di questa Sezione n. 4/2017/FRG e n. 6/2017/FRG; Sez. regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 68/2016/FRG).

11. Le Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, con le recenti decisioni nn. 14/2021/RGC (depositata il 27 ottobre 2021), 18/2021/RGC (depositata il 18 novembre 2021), 19/2021/RGC (depositata il 22 novembre 2021) e 23/2021/RGC (depositata il 21 dicembre 2021), hanno avuto modo di precisare, con riferimento alla corretta rendicontazione della spesa relativa agli incarichi di consulenza, che i rapporti in questione devono essere contabilizzati in ragione dell'inerenza della tipologia di spesa.

Hanno affermato, infatti, le Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione che la consulenza deve essere contabilizzata tra le spese di funzionamento, se afferisce alle attività istituzionali dei gruppi consiliari; mentre deve essere contabilizzata tra le spese del personale, se afferisce allo svolgimento di attività diverse da quelle istituzionali.

Tale statuizione assume rilievo anche con riguardo ai rendiconti dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, ove si consideri che il Regolamento n. 33/2013 ha recepito nella voce 1 del rendiconto tutte le spese relative al personale, comprese le spese per i rimborsi di missione e trasferta e le spese per i buoni pasto, che nel modello di cui all'allegato B al d.P.C.M. 21 dicembre 2021 (*"Modello di rendicontazione annuale dei gruppi consiliari dei consigli regionali"*), sono ripartite nelle voci 1, 3 e 4.

La distinzione tra le diverse tipologie di spesa per consulenze non è, infatti, meramente formale, ma ha valenza sostanziale, considerato che le entrate dei gruppi consiliari sono distinte nelle due diverse voci *"Fondi trasferiti per spese di funzionamento"* e *"Fondi trasferiti per spese di personale"*, che hanno differente regime giuridico e limite predeterminato di importo, non eludibili mediante la indiscriminata imputazione della spesa per consulenze in violazione del principio di inerenza, come declinato nei recenti orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati.

Ne deriva che, a decorrere dalla rendicontazione relativa al prossimo esercizio annuale, le eventuali spese riguardanti le consulenze che hanno ad oggetto attività strumentali riferite al personale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese del consulente del lavoro o del commercialista), dovranno confluire nella voce dedicata alle *"Spese per il personale sostenute dal gruppo"*, mentre le eventuali spese riguardanti le consulenze aventi ad oggetto le attività istituzionali del gruppo consiliare (sempre a titolo esemplificativo, le spese per le attività di comunicazione o di supporto

alla redazione di atti normativi o atti di natura politica riguardanti l'attività assembleare, ecc.), dovranno confluire nella voce *"Spese per consulenze, studi e incarichi"*.

E', infine, evidente che anche il disciplinare interno di ciascun gruppo consiliare dovrà essere adeguato a tale nuovo orientamento delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione.

12. Il rendiconto dell'esercizio in esame evidenzia un totale entrate di euro 39.060,00, un totale spese di euro 317.50, un *"Fondo di cassa finale per spese di funzionamento"* di euro 19.842.50 e un *"Fondo di cassa finale per spese di personale"* di euro 18.900,00.

13. Pertanto, a conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione trasmessa, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto del periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021 del gruppo consiliare *"Fratelli d'Italia"*, fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

ACCERTA

la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol *"Fratelli d'Italia"* riferito al periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021;

RACCOMANDA

al gruppo consiliare:

- a decorrere dalla rendicontazione relativa al prossimo esercizio annuale, di fare confluire le eventuali spese riguardanti le consulenze che hanno ad oggetto attività strumentali riferite al personale nella voce dedicata alle *"Spese per il personale sostenute dal gruppo"* e di fare confluire nella voce *"Spese per consulenze, studi e incarichi"* le spese eventuali per le consulenze relative alle attività istituzionali del gruppo consiliare;
- di adeguare il disciplinare interno del gruppo consiliare al nuovo orientamento delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione sopra richiamato;

- di richiedere i contributi di cui all'art. 4, c. 2, del Regolamento n. 33/2013, destinati a "*far fronte alle spese di personale*", soltanto nel caso di effettivo utilizzo del finanziamento nell'esercizio di competenza.

La richiesta, infatti, può considerarsi legittimamente avanzata solo qualora sia prospettabile il concreto ricorso alle risorse di personale.

Depone in tal senso anche la circostanza che la norma di riferimento prevede che l'ammontare di contributo concedibile sia commisurato al fabbisogno effettivo, "*fino all'importo massimo annuo di euro 5.400*".

Non vale a legittimare inappropriate richieste la previsione che, al termine della legislatura (o all'eventuale scioglimento anticipato del gruppo), le somme non spese verranno restituite al Consiglio, considerato che la *ratio* della norma, limitante il contributo al caso di effettiva, concreta e tempestiva necessità di assunzione di personale, è palesemente intesa ad evitare la costituzione di significative giacenze di cassa al di fuori del servizio di tesoreria del Consiglio regionale, in funzione di una sana gestione delle risorse pubbliche, coerente con i principi di economicità, efficacia ed efficienza.

DISPONE

la trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione, unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare "*Fratelli d'Italia*", che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale, ai sensi dell'art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, nonché ai sensi dell'art. 9, c. 4, del Regolamento n. 33/2013.

MANDA

alla Segreteria affinché proceda, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche nominate, sussistendo i presupposti di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.

Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2022.

Il Magistrato relatore
Giuseppina MIGNEMI
F.to digitalmente

Il Presidente
Anna Maria Rita LENTINI
F.to digitalmente

Depositata in segreteria

Il Dirigente

Aldo Paolicelli

F.to digitalmente



ALDO PAOLICELLI
CORTE DEI CONTI
17.03.2022
10:32:17
GMT+01:00

Rendiconto atti freato / melzborsto 2 seguito dell. deliberazione
 dello senare di controllo dello conto dei conti di Trento n° 9/2022/FRG
 ALLEGATO / ANLAGE B

**CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE AUTO-
 NOMA TRENINO-ALTO ADIGE
 REGIONALRAT DER AUTONOMEN REGION TREN-
 TINO-SÜDTIROL**

**MODELLO DI RENDICONTO ANNUALE DEL GRUPPO CONSILIARE /
 VORDRUCK FÜR DIE JÄHRLICHE RECHNUNGSLEGUNG DER FRAKTION**

(ARTICOLO / ARTIKEL 8)

LEGISLATURA / LEGISLATURPERIODE

XVI

ESERCIZIO FINANZIARIO / HAUSHALTSJAHR

2021

**GRUPPO CONSILIARE / REGIONALRATSFRA-
 KTION
 FRATELLI D'ITALIA**

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO / IM HAUSHALTSJAHR VERFÜGBARE EINNAHMEN

- 1. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO /
 GELDER FÜR LAUFENDE AUSGABEN euro/Euro 20.160,00
- 2. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI PERSONALE (articolo 4, comma 2) /
 GELDER FÜR PERSONALKOSTEN (Artikel 4 Absatz 2) euro/Euro 18.900,00
- 3. ALTRE ENTRATE (specificare) /
 SONSTIGE EINNAHMEN (angeben) euro/Euro _____
- 4. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO /
 KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN AUS FRÜHEREN HAUS-
 HALTSJAHREN euro/Euro _____
- 5. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI PERSONALE
 (articolo 4, comma 2) /
 KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN AUS FRÜHEREN
 HAUSHALTSJAHREN (Artikel 4 Absatz 2) euro/Euro _____

TOTALE ENTRATE / EINNAHMEN GESAMT euro/Euro 39.060,00

USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO / AUSGABEN WÄHREND DES HAUSHALTSJAHRES

1. SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO (<i>articolo 4, comma 2</i>) / PERSONALKOSTEN DER FRAKTION (<i>Artikel 4 Absatz 2</i>)	euro/Euro _____
2. VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI PER SPESE DEL GRUPPO (<i>articolo 4, comma 2</i>) / ÜBERWEISUNG VON QUELLENSTEUERN UND SOZIALABGABEN FÜR PER- SONAL (<i>Artikel 4 Absatz 2</i>)	euro/Euro _____
3. SPESE PER LA REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI O PE- RIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE, ANCHE WEB / AUSGABEN FÜR DIE ERSTELLUNG, DEN DRUCK UND DEN VERSAND VON VERÖFFENTLICHUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN SOWIE SONSTIGE KOMMU- NIKATIONS-AUSGABEN, AUCH ÜBERS INTERNET	euro/Euro _____
4. SPESE PER CONSULENZE, STUDI E INCARICHI / AUSGABEN FÜR BERATUNGEN, STUDIEN UND AUFTRÄGE	euro/Euro _____
5. SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE / POST- UND TELEGRAMMGEBÜHREN	euro/Euro _____
6. SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI / FERNSPRECH- UND DATENÜBERTRAGUNGS-GEBÜHREN	euro/Euro _____
7. SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI / AUSGABEN FÜR BÜROMATERIAL UND DRUCKSACHEN	euro/Euro _____
8. SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA / AUSGABEN FÜR VERVIELFÄLTIGUNGEN UND DRUCK	euro/Euro _____
9. SPESE PER LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI / AUSGABEN FÜR BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, VERÖFFENTLICHUNGEN UND TAGESZEITUNGEN	euro/Euro <u>199,00</u>
10. SPESE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI, CONVEGNI E ATTIVITÀ DI AGGIOR- NAMENTO / AUSGABEN FÜR WERBETÄTIGKEITEN, TAGUNGEN UND FORTBILDUNGEN	euro/Euro _____
11. SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO / AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF ODER DAS LEASING VON MOBILTELEFONEN FÜR DIE FRAKTION	euro/Euro _____
12. SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI DOTAZIONI INFORMATICHE E DI UFFICIO / AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF ODER DAS LEASING VON EDV- UND BÜRO- AUSSTATTUNG	euro/Euro _____
13. SPESE LOGISTICHE (AFFITTO SALE RIUNIONI, ATTREZZATURE E ALTRI SERVIZI LOGISTICI E AUSILIARI) / AUSGABEN FÜR VERANSTALTUNGSTECHNIK (ANMIETUNG VON SITZUNGSSÄ- LEN, GERÄTEN UND SONSTIGEN VERANSTALTUNGSTECHNISCHEN UND HILFS- DIENSTEN)	euro/Euro _____
14. ALTRE SPESE (<i>specificare</i>) / Spese gestione conto/corrente SONSTIGE AUSGABEN (<i>angeben</i>)	euro/Euro <u>118,50</u>
TOTALE USCITE / AUSGABEN GESAMT	euro/Euro 317,50

**SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO /
TATSÄCHLICHE FINANZIELLE LAGE BEI ABSCHLUSS DES HAUSHALTSJAHRES**

FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN	euro/Euro	0
FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI PERSONALE / ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN	euro/Euro	0
ENTRATE riscosse nell'esercizio / Im Haushaltsjahr erzielte EINNAHMEN	euro/Euro	39.060,00
USCITE pagate nell'esercizio / AUSGABEN während des Haushaltsjahres	euro/Euro	317,50
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN	euro/Euro	19.842,50
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE / ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN	euro/Euro	18.900,00

IL CAPOGRUPPO DEL GRUPPO CONSILIARE / DER FRAKTIONSVORSITZENDE



Bolzano/Trento,

Bozen/Trient,

7.3.2022

Rendiconto rieborato a seguito della
deliberazione dello stesso consiglio
dello Corte de' Conti di Trento
n° 9/2022/Fin



Deliberazione n. 23/2022/FRG

**CORTE DEI CONTI**

REPUBBLICA ITALIANA
SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Giuseppina MIGNEMI	Consigliere (Relatore)
Tullio FERRARI	Consigliere
Gianpiero D'ALIA	Consigliere

Nella Camera di consiglio del 15 marzo 2022

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul

rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei Consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, c. 9, del d.l. n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale del 6 marzo 2014, n. 39, con riferimento ai commi da 9 a 12 dell'art. 1 del d.l. n. 174/2012;

VISTE le sentenze della Sezioni riunite in speciale composizione n. 59/2014/EL, n. 31/2020/RGC e n. 19/2021/RGC;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, recante *"Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione"*, modificato con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014, di seguito *"Regolamento n. 33/2013"*;

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, con nota prot. n. 556 del 2 febbraio 2022, prot. Corte dei conti n. 252 di pari data;

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 9/2022/FRG del 21 febbraio 2022, con la quale sono state formulate alcune richieste istruttorie;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale con nota del 7 marzo 2022, prot. Corte di conti n. 399 di pari data;

VISTA l'ordinanza n. 8/2022 del 14 marzo 2022, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere Giuseppina Mignemi, designato con ordinanza del Presidente n. 4/2022 del 1° febbraio 2022,

Premesso in fatto

Con nota prot. n. cr_taaS-02/02/2022-0000556-P del 2 febbraio 2022 (prot. Corte dei conti n. 0000252-02/02/2022-SC_TN), il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso i rendiconti riferiti al periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021 e la relativa documentazione a corredo dei gruppi consiliari della XVI legislatura, tra i quali anche quello del gruppo *"Autonomisti Popolari - Fassa"*.

Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo, con deliberazione del 21 febbraio 2022 n. 9/2022/FRG, ha rilevato alcune carenze documentali ed ha ritenuto necessario acquisire dei chiarimenti assegnando, all'uopo, ai sensi dell'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012, il termine del 7 marzo 2022, per la regolarizzazione dei rendiconti di ciascun gruppo consiliare attinto dai rilievi istruttori. Con nota del 7 marzo 2022 (prot. n. cr_taa-07/03/2022-0001029-P), acquisita al prot. Corte dei conti n. 399 di pari data, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso, per ciascun gruppo consiliare, la documentazione integrativa ed esplicativa richiesta.

Considerato in diritto

1. La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari del Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33 del 2013, concernente gli interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione.

L'origine di tale disciplina è rinvenibile nel d.l. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, con particolare riferimento all'art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, siccome emendati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dalla legge n. 116/2014.

In base a quanto prescritto dall'art. 1, c. 9, del citato d.l. n. 174/2014, ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, cc. 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile.

I conti consuntivi sono, quindi, sottoposti al controllo della Corte dei conti, che si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi (art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012).

Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo, rispetto alle ridette prescrizioni normative, trasmette al Presidente del Consiglio regionale (o della Provincia autonoma) una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, d.l. n. 174/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 39/2014, ha affermato che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va

ascritto alla tipologia dei *“controlli estrinseci di regolarità contabile”*, con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (*cf.* art. 1, c. 12, del d.l. n. 174/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio provinciale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta ha, altresì, precisato che, con le menzionate disposizioni, il legislatore ha disposto *“un’analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell’utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell’effettivo impiego, senza ledere l’autonomia politica dei gruppi interessati al controllo.”*.

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta, in tale ambito, dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, avente quale parametro la *“conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato – Regioni”* e che, conseguentemente, non può entrare nel merito delle scelte discrezionali, rimesse all’autonomia politica dei gruppi, *“nei limiti del mandato istituzionale”*.

Il giudice delle leggi, in più occasioni, ha avuto modo di ribadire che l’art. 1, c. 11, del d.l. n. 174 del 2012 *“attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall’art. 1, e quindi ai [...] criteri contenuti nelle linee guida”* (sentenze n. 104 del 2016, n. 130 del 2014).

Tra i criteri richiamati, l’art. 1 dell’Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012 menziona la *“veridicità e correttezza delle spese”*, specificando che *“la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute”* (comma 2), mentre *“la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge”* (comma 3), con l’ulteriore puntualizzazione che *“ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all’attività istituzionale del gruppo”* (comma 3, lettera a).

Nelle sentenze n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 e, da ultimo, n. 260/2016 la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi, ribadendo che *“il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, dall’altro, non può non ricomprendere la verifica dell’attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge.”*.

3. Sempre in merito ai contenuti ed ai limiti del controllo contabile *de quo*, possono altresì richiamarsi le precedenti pronunce di questa Sezione (deliberazioni n. 5/2014/FRG, n. 11/2014/FRG, n. 5/2015/FRG, n. 7/2015/FRG, n. 8/2016/FRG, n. 5/2017/FRG), nonché l’ampia giurisprudenza delle Sezioni Riunite, che si sono occupate dei gravami interposti dai gruppi consiliari regionali (*cf.*

SS.RR. in speciale composizione n. 29/2014, n. 40-45/2014, n. 59/2014, nn. 1, 5, 39, 43, 61/2015 e n. 15, 20, 22, 24/2016, n. 27/2019 e n. 31/2020).

4. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari, si è già avuto modo di evidenziare che la giurisprudenza non ha raggiunto soluzioni convergenti (si veda la deliberazione di questa Sezione n. 5/2017/FRG).

La Corte costituzionale, osservando che i gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale, quali proiezioni dei partiti politici nelle assemblee elettive, ha sottolineato che essi contribuiscono in modo significativo al funzionamento dell'attività assembleare e costituiscono, in definitiva, uffici necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio (Corte costituzionale, sentenze n. 1130/1988, n. 187/1990 e n. 39/2014).

Ad analoghe considerazioni sono giunte anche le Sezioni Unite civili della Cassazione, nella sentenza n. 609/1999.

La Cassazione penale ha, poi, evidenziato che i gruppi consiliari sono una realtà complessa e multiforme, nella quale si intrecciano aspetti pubblicistici e privatistici, confermando che la problematica del loro inquadramento giuridico è stata a lungo dibattuta in dottrina e giurisprudenza, senza, tuttavia, essersi risolta in via definitiva in una *reductio ad unum* (Cassazione penale, sentenza n. 49976/2012).

Anche il Consiglio di Stato (Sez. V, sentenza n. 8145/2010) ha avuto modo di evidenziare che *"in via generale il gruppo consiliare non è un'appendice del partito politico di cui è esponente, ma ha una specifica configurazione istituzionale come articolazione del consiglio regionale"*.

In definitiva, quindi, se è vero che il gruppo consiliare mutua, in linea generale, la veste privatistica dal partito politico da cui deriva (con la particolarità dei gruppi misti, che non sono evidentemente rappresentativi di un unico partito), è altrettanto chiaro che, quando partecipa all'attività del Consiglio regionale e si inserisce nel procedimento legislativo, svolge indubbiamente attività e funzioni di natura pubblicistica.

5. Con riferimento alle spese di funzionamento, le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, cc. 4, 5 e 6 dell'allegato A) indicano le tipologie ammissibili e quelle precluse di utilizzo del contributo erogato dal Consiglio.

Tale disciplina è stata recepita, a livello locale, dal Regolamento n. 33/2013 e dal relativo allegato B, che reca il modello di rendiconto.

In particolare, l'art. 3 del Regolamento rimarca la necessaria finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo, riferiti all'attività del Consiglio ("*... contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione riferite all'attività del Consiglio regionale*"), sottolineando perentoriamente che "*E' esclusa qualsiasi contribuzione per partiti o movimenti politici*".

6. Per quanto attiene alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari, il riferimento normativo è rinvenibile nell'articolo 4 del citato Regolamento n. 33/2013.

In particolare, ai sensi del c. 1, le spese per il personale assegnato ai gruppi consiliari vengono assunte, in via generale, dai Consigli provinciali di riferimento, dal momento che questi ultimi sostengono le spese per il personale dei gruppi, al quale vengono affidati anche compiti collegati all'attività svolta dai propri componenti, nella loro veste di Consiglieri regionali, tenuto conto della specificità di cui all'art. 25 dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige, secondo il quale il Consiglio regionale è composto dai membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano. Il c. 2 del citato art. 4 attribuisce, tuttavia, la facoltà al Capogruppo, per far fronte alle spese di personale, di ricorrere a contratti di collaborazione a tempo determinato o tramite contratto di lavoro subordinato o autonomo, anche di carattere occasionale.

In tal caso, può chiedere al Consiglio regionale l'assegnazione fino all'importo annuo massimo di euro 5.400, per ogni componente del gruppo.

Con riguardo alla regolarità della rendicontazione della spesa dei gruppi consiliari, il controllo sulla spesa per il personale non può prescindere dalla verifica della compatibilità dei profili applicativi della disciplina contrattuale privatistica con le regole attinenti all'utilizzo di risorse pubbliche.

In proposito, va rilevato che gli istituti contrattuali applicabili al personale dipendente dei gruppi consiliari, che prevedono diverse tipologie di aumento della retribuzione base, propria del livello di inquadramento (superminimi, premi di produttività, anticipazioni finanziarie su futuri aumenti contrattuali, etc.), per un verso, sono consentiti dal contratto collettivo di riferimento solo al ricorrere di determinati presupposti e, per altro verso, devono essere valutati, quanto alla compatibilità, sia in linea teorica che in concreto, con le regole che presidiano l'esborso di pubbliche risorse.

In tale prospettiva, perché le misure incentivanti e integrative della retribuzione risultino compatibili con l'impiego di pubbliche risorse è indispensabile che il gruppo consiliare le adotti nel rigoroso rispetto del principio di sinallagmaticità del rapporto e, quindi, in stretta coerenza

con la quantità e la qualità delle prestazioni lavorative rese, con le modalità di svolgimento, con la specifica professionalità richiesta per il disimpegno delle stesse e con la durata del contratto individuale necessariamente connessa alla scadenza della consiliatura.

Va, altresì, considerato che detti emolumenti, dovendo essere comunque rapportati alle mansioni attribuite, non potranno mai esorbitare il massimo retributivo previsto dal contratto collettivo per il relativo inquadramento, poiché altrimenti si realizzerebbe un ricorso indiscriminato ad istituti contrattuali che, attraverso il riconoscimento di un trattamento economico superiore a quello previsto per il livello di inquadramento, mutano di fatto anche la condizione giuridica del lavoratore, in violazione delle disposizioni interne.

Al fine di consentire il controllo sulla legittimità della spesa, è, poi, necessario che i provvedimenti di conferimento dei citati emolumenti siano dettagliatamente motivati.

E', infatti, evidente che l'assolvimento dell'obbligo di una puntuale motivazione consente di verificare anche *ex post* che l'utilizzo dei contributi pubblici abbia una giustificazione funzionale e non sia piuttosto frutto di scelte arbitrarie e/o contrastanti con il principio di corretta e legale allocazione delle risorse pubbliche. (*cfr.* Corte dei conti, Sez. Giur. d'Appello Sicilia, sentenza n. 188/A/2018).

L'esigenza del rispetto dei principi innanzi rappresentati risulta particolarmente evidente con riguardo all'anticipazione finanziaria su futuri aumenti contrattuali e al superminimo; istituti che prevedono il riassorbimento, nel tempo, degli aumenti riconosciuti.

L'entità dell'integrazione salariale, infatti, in tali casi, oltre ad essere giustificata in termini di sinallagmaticità del rapporto contrattuale, dovrà essere coerente con l'effettiva possibilità di un futuro riassorbimento, proprio tenuto conto della limitata durata dei rapporti di lavoro. Diversamente, risulterebbe alterata la stessa natura degli istituti, venendosi a configurare, gli incrementi retributivi, quali componenti fisse della retribuzione.

7. Tanto premesso, il Collegio evidenzia che, analogamente agli esercizi precedenti, anche l'attività di controllo sul rendiconto 2021 del gruppo consiliare regionale "Autonomisti Popolari - Fassa" si è svolta in conformità ai criteri previsti dall'art. 1 dell'allegato "A" al d.P.C.M. 21 dicembre 2012.

Come già evidenziato, l'art. 1 dispone che ciascuna spesa indicata nel rendiconto deve corrispondere ai criteri di "veridicità" e di "correttezza", da intendersi quale corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute ("veridicità") e quale coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge, secondo una serie di principi enucleati dalla disposizione medesima ("correttezza").

Le linee guida contenute nel d.P.C.M. costituiscono, dunque, un parametro essenziale per il controllo dell'attività di rendicontazione da parte dei gruppi consiliari, in quanto le prescrizioni ivi contenute rispondono alla triplice funzione di consentire la verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione, della regolare tenuta della contabilità e della puntuale indicazione della documentazione giustificativa delle spese.

Il controllo effettuato dalla Sezione si è anche concentrato sul puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento n. 33/2013, sia con riferimento alle spese di funzionamento, che con riguardo alle spese del personale.

L'esplicazione di tali criteri e finalità del controllo è già avvenuta con la deliberazione di questa Sezione n. 11/2014/FRG, come confermata dalle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione di questa Corte nella sentenza n. 59/2014/EL del 5 novembre 2014, alle quali è, pertanto, sufficiente fare richiamo anche in questo procedimento di controllo.

8. In concreto, è stata, innanzitutto, esaminata la completezza della documentazione trasmessa, la corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa, anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, e l'adeguata rappresentazione nel rendiconto degli eventi gestionali, nonché l'allineamento dei saldi di cassa.

È stata, quindi, effettuata la valutazione di inerenza e di coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta. In particolare, sono state esaminate le circostanze, le occasioni e le finalità, che hanno determinato ciascuna specifica uscita contabile, al fine di individuare l'imprescindibile collegamento teleologico tra la spesa rendicontata e l'attività istituzionale del gruppo.

9. È stato, inoltre, accertato il rispetto di quanto disposto dall'art. 1, c. 3, lett. C), dell'allegato A) al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, nonché dall'art. 1, c. 2, lett. C), dell'allegato A) al Regolamento n. 33/2013, in base ai quali *"i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del parlamento nazionale, del parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e fino alla proclamazione degli eletti."*

È stato, inoltre, accertato il rispetto della vigente normativa sulla *par condicio* durante il periodo elettorale, come prescritto anche dall'art. 1, c. 2, lett. D), del Regolamento n. 33/2013 (*"non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio"*).

10. Con specifico riguardo alle spese sostenute, si rammenta che ogni singola spesa deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente del Gruppo (art. 2, c. 1, allegato A, del Regolamento n. 33/2013), con atto di data certa e anteriore all'effettuazione della spesa stessa (cfr. deliberazioni di questa Sezione n. 4/2017/FRG e n. 6/2017/FRG; Sez. regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 68/2016/FRG).

11. Le Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, con le recenti decisioni nn. 14/2021/RGC (depositata il 27 ottobre 2021), 18/2021/RGC (depositata il 18 novembre 2021), 19/2021/RGC (depositata il 22 novembre 2021) e 23/2021/RGC (depositata il 21 dicembre 2021), hanno avuto modo di precisare, con riferimento alla corretta rendicontazione della spesa relativa agli incarichi di consulenza, che i rapporti in questione devono essere contabilizzati in ragione dell'inerenza della tipologia di spesa.

Hanno affermato, infatti, le Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione che la consulenza deve essere contabilizzata tra le spese di funzionamento, se afferisce alle attività istituzionali dei gruppi consiliari; mentre deve essere contabilizzata tra le spese del personale, se afferisce allo svolgimento di attività diverse da quelle istituzionali.

Tale statuizione assume rilievo anche con riguardo ai rendiconti dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, ove si consideri che il Regolamento n. 33/2013 ha recepito nella voce 1 del rendiconto tutte le spese relative al personale, comprese le spese per i rimborsi di missione e trasferta e le spese per i buoni pasto, che nel modello di cui all'allegato B al d.P.C.M. 21 dicembre 2021 (*"Modello di rendicontazione annuale dei gruppi consiliari dei consigli regionali"*), sono ripartite nelle voci 1, 3 e 4.

La distinzione tra le diverse tipologie di spesa per consulenze non è, infatti, meramente formale, ma ha valenza sostanziale, considerato che le entrate dei gruppi consiliari sono distinte nelle due diverse voci *"Fondi trasferiti per spese di funzionamento"* e *"Fondi trasferiti per spese di personale"*, che hanno differente regime giuridico e limite predeterminato di importo, non eludibili mediante la indiscriminata imputazione della spesa per consulenze in violazione del principio di inerenza, come declinato nei recenti orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati.

Ne deriva che, a decorrere dalla rendicontazione relativa al prossimo esercizio annuale, le spese riguardanti le consulenze che hanno ad oggetto attività strumentali riferite al personale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese del consulente del lavoro o del commercialista), dovranno confluire nella voce dedicata alle *"Spese per il personale sostenute dal gruppo"*, mentre le eventuali spese

riguardanti le consulenze aventi ad oggetto le attività istituzionali del gruppo consiliare (sempre a titolo esemplificativo, le spese per le attività di comunicazione o di supporto alla redazione di atti normativi o atti di natura politica riguardanti l'attività assembleare, ecc.), dovranno confluire nella voce *"Spese per consulenze, studi e incarichi"*.

E', infine, evidente che anche il disciplinare interno di ciascun gruppo consiliare dovrà essere adeguato a tale nuovo orientamento delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione.

12. Il rendiconto dell'esercizio in esame evidenzia un totale entrate di euro 67.739,56, un totale spese di euro 27.417,26, un *"Fondo di cassa finale per spese di funzionamento"* di euro 32.823,74 e un *"Fondo di cassa finale per spese di personale"* di euro 7.498,56.

13. Pertanto, a conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione trasmessa, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto del periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021 del gruppo consiliare *"Autonomisti Popolari - Fassa"*, fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

ACCERTA

la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol *"Autonomisti Popolari - Fassa"* riferito al periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021;

RACCOMANDA

al gruppo consiliare:

- a decorrere dalla rendicontazione relativa al prossimo esercizio annuale, di fare confluire le eventuali spese riguardanti le consulenze che hanno ad oggetto attività strumentali riferite al personale nella voce dedicata alle *"Spese per il personale sostenute dal gruppo"* e di fare confluire nella

voce “*Spese per consulenze, studi e incarichi*” le eventuali spese per le consulenze relative alle attività istituzionali del gruppo consiliare.

DISPONE

la trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare “Autonomisti Popolari - Fassa”, che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale, ai sensi dell’art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, nonché ai sensi dell’art. 9, c. 4, del Regolamento n. 33/2013.

MANDA

alla Segreteria affinché proceda, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche nominate, sussistendo i presupposti di cui all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.

Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2022.

Il Magistrato relatore
Giuseppina MIGNEMI
F.to digitalmente

Il Presidente
Anna Maria Rita LENTINI
F.to digitalmente

Depositata in segreteria

Il Dirigente
Aldo Paolicelli
F.to digitalmente



ALDO PAOLICELLI
CORTE DEI CONTI
17.03.2022
10:32:17
GMT+01:00

**GRUPPO CONSILIARE REGIONALE
AUTONOMISTI POPOLARI – FASSA**

rielaborato a seguito della deliberazione della Corte dei Conti
- Sezione di Controllo di Trento - n. 9/2022/FRG del 21 febbraio 2022

Rendiconto dal 01.01.2021 al 31.12.2021

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO		
1	Fondi trasferiti per spese di funzionamento	Euro 11.520,00
2	Fondi trasferiti per spese di personale	Euro 10.800,00
3	Altre entrate	Euro
4	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	Euro 22.619,56
5	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	Euro 22.800,00
TOTALE ENTRATE		Euro 67.739,56
USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO		
1	Spese per il personale sostenute dal gruppo	Euro 18.235,19
2	Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	Euro 7.866,25
3	Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	Euro
4	Spese consulenze, studi e incarichi	Euro 389,18
5	Spese postali e telegrafiche	Euro
6	Spese telefoniche e di trasmissione dati	Euro 541,68
7	Spese di cancelleria e stampati	Euro
8	Spese per duplicazione e stampa	Euro
9	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	Euro
10	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	Euro
11	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	Euro
12	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	Euro
13	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	Euro
14	Altre spese	Euro 384,96
TOTALE USCITE		Euro 27.417,26

SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO		
Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	Euro	22.619,56
Fondo iniziale di cassa per spese di personale	Euro	22.800,00
ENTRATE riscosse nell'esercizio	Euro	22.320,00
USCITE pagate nell'esercizio	Euro	27.417,26
Fondo di cassa finale per spese di funzionamento	Euro	32.823,74
Fondo di cassa finale per spese di personale	Euro	7.498,56

Trento, lì 28 febbraio 2022

Il Presidente del Gruppo Consiliare Regionale
Autonomisti Popolari – Fassa

Luca Guglielmi

Deliberazione n. 24/2022/FRG



REPUBBLICA ITALIANA
SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Giuseppina MIGNEMI	Consigliere (Relatore)
Tullio FERRARI	Consigliere
Gianpiero D'ALIA	Consigliere

Nella Camera di consiglio del 15 marzo 2022

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei Consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, c. 9, del d.l. n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale del 6 marzo 2014, n. 39, con riferimento ai commi da 9 a 12 dell'art. 1 del d.l. n. 174/2012;

VISTE le sentenze della Sezioni riunite in speciale composizione n. 59/2014/EL, n. 31/2020/RGC e n. 19/2021/RGC;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, recante "*Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione*", modificato con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014, di seguito "*Regolamento n. 33/2013*";

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, con nota prot. n. 556 del 2 febbraio 2022, prot. Corte dei conti n. 252 di pari data;

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 9/2022/FRG del 21 febbraio 2022, con la quale sono state formulate alcune richieste istruttorie;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale con nota del 7 marzo 2022, prot. Corte dei conti n. 399 di pari data, integrata in data 9 marzo 2022 (prot. Corte dei conti n. 433 del 15 marzo 2022) con l'invio, da parte del gruppo, dell'originale del rendiconto correttamente rielaborato a seguito di un refuso;

VISTA l'ordinanza n. 8/2022 del 14 marzo 2022, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere Giuseppina Mignemi, designato con ordinanza del Presidente n. 4/2022 del 1° febbraio 2022.

Premesso in fatto

Con nota prot. n. cr_taaS-02/02/2022-0000556-P del 2 febbraio 2022 (prot. Corte dei conti n. 0000252-02/02/2022-SC_TN), il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso i rendiconti

riferiti al periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021 e la relativa documentazione a corredo dei gruppi consiliari della XVI legislatura, tra i quali anche quello del gruppo “Unione per il Trentino”.

Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo, con deliberazione del 21 febbraio 2022 n. 9/2022/FRG, ha rilevato alcune carenze documentali ed ha ritenuto necessario acquisire dei chiarimenti, assegnando, all’uopo, ai sensi dell’art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012, il termine del 7 marzo 2022, per la regolarizzazione dei rendiconti di ciascun gruppo consiliare attinto dai rilievi istruttori. Con nota del 7 marzo 2022 (prot. n. cr_taa-07/03/2022-0001029-P), acquisita al prot. Corte dei conti n. 399 di pari data, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso, per ciascun gruppo consiliare, la documentazione integrativa ed esplicativa richiesta.

In data 9 marzo 2022 (prot. Corte dei conti n. 433 del 15 marzo 2022), il gruppo ha inviato il rendiconto originale, correttamente rielaborato a seguito di un refuso.

Considerato in diritto

1. La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari del Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33 del 2013, concernente gli interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione.

L’origine di tale disciplina è rinvenibile nel d.l. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, con particolare riferimento all’art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, siccome emendati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dalla legge n. 116/2014.

In base a quanto prescritto dall’art. 1, c. 9, del citato d.l. n. 174/2014, ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, cc. 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile.

I conti consuntivi sono, quindi, sottoposti al controllo della Corte dei conti, che si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi (art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012).

Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo, rispetto alle ridette prescrizioni normative, trasmette al

Presidente del Consiglio regionale (o della Provincia autonoma) una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, d.l. n. 174/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 39/2014, ha affermato che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei *“controlli estrinseci di regolarità contabile”*, con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (cfr. art. 1, c. 12, del d.l. n. 174/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio provinciale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta ha, altresì, precisato che, con le menzionate disposizioni, il legislatore ha disposto *“un’analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell’utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell’effettivo impiego, senza ledere l’autonomia politica dei gruppi interessati al controllo.”*.

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta, in tale ambito, dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, avente quale parametro la *“conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato – Regioni”* e che, conseguentemente, non può entrare nel merito delle scelte discrezionali, rimesse all’autonomia politica dei gruppi, *“nei limiti del mandato istituzionale”*.

Il giudice delle leggi, in più occasioni, ha avuto modo di ribadire che l’art. 1, c. 11, del d.l. n. 174 del 2012 *“attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall’art. 1, e quindi ai [...] criteri contenuti nelle linee guida”* (sentenze n. 104 del 2016, n. 130 del 2014).

Tra i criteri richiamati, l’art. 1 dell’Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la *“veridicità e correttezza delle spese”*, specificando che *“la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute”* (comma 2), mentre *“la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge”* (comma 3), con l’ulteriore puntualizzazione che *“ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all’attività istituzionale del gruppo”* (comma 3, lettera a).

Nelle sentenze n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 e, da ultimo, n. 260/2016 la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi, ribadendo che *“il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, dall’altro, non può non ricomprendere la verifica dell’attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge.”*.

3. Sempre in merito ai contenuti ed ai limiti del controllo contabile *de quo*, possono altresì richiamarsi le precedenti pronunce di questa Sezione (deliberazioni n. 5/2014/FRG, n. 11/2014/FRG, n. 5/2015/FRG, n. 7/2015/FRG, n. 8/2016/FRG, n. 5/2017/FRG), nonché l'ampia giurisprudenza delle Sezioni Riunite, che si sono occupate dei gravami interposti dai gruppi consiliari regionali (*cf.* SS.RR. in speciale composizione n. 29/2014, n. 40-45/2014, n. 59/2014, nn. 1, 5, 39, 43, 61/2015 e n. 15, 20, 22, 24/2016, n. 27/2019 e n. 31/2020).

4. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari, si è già avuto modo di evidenziare che la giurisprudenza non ha raggiunto soluzioni convergenti (si veda la deliberazione di questa Sezione n. 5/2017/FRG).

La Corte costituzionale, osservando che i gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale, quali proiezioni dei partiti politici nelle assemblee elettive, ha sottolineato che essi contribuiscono in modo significativo al funzionamento dell'attività assembleare e costituiscono, in definitiva, uffici necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio (Corte costituzionale, sentenze n. 1130/1988, n. 187/1990 e n. 39/2014).

Ad analoghe considerazioni sono giunte anche le Sezioni Unite civili della Cassazione, nella sentenza n. 609/1999.

La Cassazione penale ha, poi, evidenziato che i gruppi consiliari sono una realtà complessa e multiforme, nella quale si intrecciano aspetti pubblicistici e privatistici, confermando che la problematica del loro inquadramento giuridico è stata a lungo dibattuta in dottrina e giurisprudenza, senza, tuttavia, essersi risolta in via definitiva in una *reductio ad unum* (Cassazione penale, sentenza n. 49976/2012).

Anche il Consiglio di Stato (Sez. V, sentenza n. 8145/2010) ha avuto modo di evidenziare che *"in via generale il gruppo consiliare non è un'appendice del partito politico di cui è esponenziale, ma ha una specifica configurazione istituzionale come articolazione del consiglio regionale"*.

In definitiva, quindi, se è vero che il gruppo consiliare mutua, in linea generale, la veste privatistica dal partito politico da cui deriva (con la particolarità dei gruppi misti, che non sono evidentemente rappresentativi di un unico partito), è altrettanto chiaro che, quando partecipa all'attività del Consiglio regionale e si inserisce nel procedimento legislativo, svolge indubbiamente attività e funzioni di natura pubblicistica.

5. Con riferimento alle spese di funzionamento, le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, cc. 4, 5 e 6 dell'allegato A) indicano le tipologie ammissibili e quelle precluse di utilizzo del contributo erogato dal Consiglio.

Tale disciplina è stata recepita, a livello locale, dal Regolamento n. 33/2013 e dal relativo allegato B, che reca il modello di rendiconto.

In particolare, l'art. 3 del Regolamento rimarca la necessaria finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo, riferiti all'attività del Consiglio (*"... contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione riferite all'attività del Consiglio regionale"*), sottolineando perentoriamente che *"E' esclusa qualsiasi contribuzione per partiti o movimenti politici"*.

6. Per quanto attiene alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari, il riferimento normativo è rinvenibile nell'articolo 4 del citato Regolamento n. 33/2013.

In particolare, ai sensi del c. 1, le spese per il personale assegnato ai gruppi consiliari vengono assunte, in via generale, dai Consigli provinciali di riferimento, dal momento che questi ultimi sostengono le spese per il personale dei gruppi, al quale vengono affidati anche compiti collegati all'attività svolta dai propri componenti, nella loro veste di Consiglieri regionali, tenuto conto della specificità di cui all'art. 25 dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige, secondo il quale il Consiglio regionale è composto dai membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano. Il c. 2 del citato art. 4 attribuisce, tuttavia, la facoltà al Capogruppo, per far fronte alle spese di personale, di ricorrere a contratti di collaborazione a tempo determinato o tramite contratto di lavoro subordinato o autonomo, anche di carattere occasionale.

In tal caso, può chiedere al Consiglio regionale l'assegnazione fino all'importo annuo massimo di euro 5.400, per ogni componente del gruppo.

Con riguardo alla regolarità della rendicontazione della spesa dei gruppi consiliari, il controllo sulla spesa per il personale non può prescindere dalla verifica della compatibilità dei profili applicativi della disciplina contrattuale privatistica con le regole attinenti all'utilizzo di risorse pubbliche.

In proposito, va rilevato che gli istituti contrattuali applicabili al personale dipendente dei gruppi consiliari, che prevedono diverse tipologie di aumento della retribuzione base, propria del livello di inquadramento (superminimi, premi di produttività, anticipazioni finanziarie su futuri aumenti contrattuali, etc.), per un verso, sono consentiti dal contratto collettivo di riferimento solo al ricorrere di determinati presupposti e, per altro verso, devono essere valutati, quanto alla

compatibilità, sia in linea teorica che in concreto, con le regole che presidiano l'esborso di pubbliche risorse.

In tale prospettiva, perché le misure incentivanti e integrative della retribuzione risultino compatibili con l'impiego di pubbliche risorse è indispensabile che il gruppo consiliare le adotti nel rigoroso rispetto del principio di sinallagmaticità del rapporto e, quindi, in stretta coerenza con la quantità e la qualità delle prestazioni lavorative rese, con le modalità di svolgimento, con la specifica professionalità richiesta per il disimpegno delle stesse e con la durata del contratto individuale necessariamente connessa alla scadenza della consiliatura.

Va, altresì, considerato che detti emolumenti, dovendo essere comunque rapportati alle mansioni attribuite, non potranno mai esorbitare il massimo retributivo previsto dal contratto collettivo per il relativo inquadramento, poiché altrimenti si realizzerebbe un ricorso indiscriminato ad istituti contrattuali che, attraverso il riconoscimento di un trattamento economico superiore a quello previsto per il livello di inquadramento, mutano di fatto anche la condizione giuridica del lavoratore, in violazione delle disposizioni interne.

Al fine di consentire il controllo sulla legittimità della spesa, è, poi, necessario che i provvedimenti di conferimento dei citati emolumenti siano dettagliatamente motivati.

E', infatti, evidente che l'assolvimento dell'obbligo di una puntuale motivazione consente di verificare anche *ex post* che l'utilizzo dei contributi pubblici abbia una giustificazione funzionale e non sia piuttosto frutto di scelte arbitrarie e/o contrastanti con il principio di corretta e legale allocazione delle risorse pubbliche. (*cfr.* Corte dei conti, Sez. Giur. d'Appello Sicilia, sentenza n. 188/A/2018).

L'esigenza del rispetto dei principi innanzi rappresentati risulta particolarmente evidente con riguardo all'anticipazione finanziaria su futuri aumenti contrattuali e al superminimo; istituti che prevedono il riassorbimento, nel tempo, degli aumenti riconosciuti.

L'entità dell'integrazione salariale, infatti, in tali casi, oltre ad essere giustificata in termini di sinallagmaticità del rapporto contrattuale, dovrà essere coerente con l'effettiva possibilità di un futuro riassorbimento, proprio tenuto conto della limitata durata dei rapporti di lavoro. Diversamente, risulterebbe alterata la stessa natura degli istituti, venendosi a configurare, gli incrementi retributivi, quali componenti fisse della retribuzione.

7. Tanto premesso, il Collegio evidenzia che, analogamente agli esercizi precedenti, anche l'attività di controllo sul rendiconto 2021 del gruppo consiliare regionale "Unione per il Trentino" si è svolta in conformità ai criteri previsti dall'art. 1 dell'allegato "A" al d.P.C.M. 21 dicembre 2012.

Come già evidenziato, l'art. 1 dispone che ciascuna spesa indicata nel rendiconto deve corrispondere ai criteri di "veridicità" e di "correttezza", da intendersi quale corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute ("veridicità") e quale coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge, secondo una serie di principi enucleati dalla disposizione medesima ("correttezza").

Le linee guida contenute nel d.P.C.M. costituiscono, dunque, un parametro essenziale per il controllo dell'attività di rendicontazione da parte dei gruppi consiliari, in quanto le prescrizioni ivi contenute rispondono alla triplice funzione di consentire la verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione, della regolare tenuta della contabilità e della puntuale indicazione della documentazione giustificativa delle spese.

Il controllo effettuato dalla Sezione si è anche concentrato sul puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento n. 33/2013, sia con riferimento alle spese di funzionamento, che con riguardo alle spese del personale.

L'esplicazione di tali criteri e finalità del controllo è già avvenuta con la deliberazione di questa Sezione n. 11/2014/FRG, come confermata dalle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione di questa Corte nella sentenza n. 59/2014/EL del 5 novembre 2014, alle quali è, pertanto, sufficiente fare richiamo anche in questo procedimento di controllo.

8. In concreto, è stata, innanzitutto, esaminata la completezza della documentazione trasmessa, la corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa, anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, e l'adeguata rappresentazione nel rendiconto degli eventi gestionali, nonché l'allineamento dei saldi di cassa.

È stata, quindi, effettuata la valutazione di inerenza e di coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta. In particolare, sono state esaminate le circostanze, le occasioni e le finalità, che hanno determinato ciascuna specifica uscita contabile, al fine di individuare l'imprescindibile collegamento teleologico tra la spesa rendicontata e l'attività istituzionale del gruppo.

9. E' stato, inoltre, accertato il rispetto di quanto disposto dall'art. 1, c. 3, lett. C), dell'allegato A) al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, nonché dall'art. 1, c. 2, lett. C), dell'allegato A) al Regolamento n. 33/2013, in base ai quali *"i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del parlamento nazionale, del parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica,*

limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e fino alla proclamazione degli eletti.”.

È stato, inoltre, accertato il rispetto della vigente normativa sulla *par condicio* durante il periodo elettorale, come prescritto anche dall’art. 1, c. 2, lett. D), del Regolamento n. 33/2013 (“*non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio*”).

10. Con specifico riguardo alle spese sostenute, si rammenta che ogni singola spesa deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente del Gruppo (art. 2, c. 1, allegato A, del Regolamento n. 33/2013), con atto di data certa e anteriore all’effettuazione della spesa stessa (*cf.* deliberazioni di questa Sezione n. 4/2017/FRG e n. 6/2017/FRG; Sez. regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 68/2016/FRG).

11. Le Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, con le recenti decisioni nn. 14/2021/RGC (depositata il 27 ottobre 2021), 18/2021/RGC (depositata il 18 novembre 2021), 19/2021/RGC (depositata il 22 novembre 2021) e 23/2021/RGC (depositata il 21 dicembre 2021), hanno avuto modo di precisare, con riferimento alla corretta rendicontazione della spesa relativa agli incarichi di consulenza, che i rapporti in questione devono essere contabilizzati in ragione dell’inerenza della tipologia di spesa.

Hanno affermato, infatti, le Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione che la consulenza deve essere contabilizzata tra le spese di funzionamento, se afferisce alle attività istituzionali dei gruppi consiliari; mentre deve essere contabilizzata tra le spese del personale, se afferisce allo svolgimento di attività diverse da quelle istituzionali.

Tale statuizione assume rilievo anche con riguardo ai rendiconti dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, ove si consideri che il Regolamento n. 33/2013 ha recepito nella voce 1 del rendiconto tutte le spese relative al personale, comprese le spese per i rimborsi di missione e trasferta e le spese per i buoni pasto, che, nel modello di cui all’allegato B al d.P.C.M. 21 dicembre 2021 (“*Modello di rendicontazione annuale dei gruppi consiliari dei consigli regionali*”), sono ripartite nelle voci 1, 3 e 4.

La distinzione tra le diverse tipologie di spesa per consulenze non è, infatti, meramente formale, ma ha valenza sostanziale, considerato che le entrate dei gruppi consiliari sono distinte nelle due diverse voci “*Fondi trasferiti per spese di funzionamento*” e “*Fondi trasferiti per spese di personale*”, che hanno differente regime giuridico e limite predeterminato di importo, non eludibili mediante la

indiscriminata imputazione della spesa per consulenze in violazione del principio di inerenza, come declinato nei recenti orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati.

Ne deriva che, a decorrere dalla rendicontazione relativa al prossimo esercizio annuale, le spese riguardanti le consulenze che hanno ad oggetto attività strumentali riferite al personale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese del consulente del lavoro o del commercialista), dovranno confluire nella voce dedicata alle *“Spese per il personale sostenute dal gruppo”*, mentre le spese riguardanti le consulenze aventi ad oggetto le attività istituzionali del gruppo consiliare (sempre a titolo esemplificativo, le spese per le attività di comunicazione o di supporto alla redazione di atti normativi o atti di natura politica riguardanti l’attività assembleare, ecc.), dovranno confluire nella voce *“Spese per consulenze, studi e incarichi”*.

E’, infine, evidente che anche il disciplinare interno di ciascun gruppo consiliare dovrà essere adeguato a tale nuovo orientamento delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione.

12. Il rendiconto dell’esercizio in esame evidenzia un totale entrate di euro 29.436,55, un totale spese di euro 22.635,30, un *“Fondo di cassa finale per spese di funzionamento”* di euro 3.092,54 e un *“Fondo di cassa finale per spese di personale”* di euro 3.708,71.

13. Pertanto, a conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione trasmessa, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto del periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021 del gruppo consiliare *“Unione per il Trentino”*, fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

ACCERTA

la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol *“Unione per il Trentino”* riferito al periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021;

RACCOMANDA

Al gruppo consiliare:

- a decorrere dalla rendicontazione relativa al prossimo esercizio annuale, di fare confluire le spese riguardanti le consulenze che hanno ad oggetto attività strumentali riferite al personale nella voce dedicata alle “Spese per il personale sostenute dal gruppo” e di fare confluire nella voce “Spese per consulenze, studi e incarichi” le spese per le consulenze relative alle attività istituzionali del gruppo consiliare;
- di adeguare il disciplinare interno del gruppo consiliare al nuovo orientamento delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione sopra richiamato;
- di assicurare analitica motivazione in ordine alla conformità della scelta operata, nei termini illustrati nei “considerata” del presente provvedimento, nel caso di riconoscimento di istituti contrattuali che consentono l'aumento, in qualsiasi forma, della retribuzione base del livello di inquadramento del personale dipendente.

DISPONE

la trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare “Unione per il Trentino”, che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale, ai sensi dell’art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, nonché ai sensi dell’art. 9, c. 4, del Regolamento n. 33/2013.

MANDA

alla Segreteria affinché proceda, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche nominate, sussistendo i presupposti di cui all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.

Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2022.

Il Magistrato relatore
Giuseppina MIGNEMI
f.to digitalmente

Il Presidente
Anna Maria Rita LENTINI
f.to digitalmente

Depositata in segreteria

Il Dirigente

Aldo PAOLICELLI

f.to digitalmente



ALLEGATO / ANLAGE B

CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE REGIONALRAT DER AUTONOMEN REGION TRENINO-SÜDTIROL

MODELLO DI RENDICONTO ANNUALE DEL GRUPPO CONSILIARE /
VORDRUCK FÜR DIE JÄHRLICHE RECHNUNGSLEGUNG DER FRAKTION

(ARTICOLO / ARTIKEL 8)

LEGISLATURA / LEGISLATURPERIODE

XVI (sedicesima)

ESERCIZIO FINANZIARIO / HAUSHALTSJAHR

2021

GRUPPO CONSILIARE / REGIONALRATSFRAKTION

UNIONE PER IL TRENINO

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO / IM HAUSHALTSJAHR VERFÜGBARE EINNAHMEN

1. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / GELDER FÜR LAUFENDE AUSGABEN	euro/Euro	<u>12'000,00</u>
2. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI PERSONALE (articolo 4, comma 2) / GELDER FÜR PERSONALKOSTEN (Artikel 4 Absatz 2)	euro/Euro	<u>9'900,00</u>
3. ALTRE ENTRATE (specificare) / SONSTIGE EINNAHMEN (angeben)	euro/Euro	<u>0,07</u>
4. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN AUS FRÜHEREN HAUSHALTSJAHREN	euro/Euro	<u>2'246,39</u>
5. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI PERSONALE (articolo 4, comma 2) / KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN AUS FRÜHEREN HAUSHALTSJAHREN (Artikel 4 Absatz 2)	euro/Euro	<u>5'290,09</u>
TOTALE ENTRATE / EINNAHMEN GESAMT	euro/Euro	<u>29'436,55</u>

USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO / AUSGABEN WÄHREND DES HAUSHALTSJAHRES

1. SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO (<i>articolo 4, comma 2</i>) / PERSONALKOSTEN DER FRAKTION (<i>Artikel 4 Absatz 2</i>)	euro/Euro <u>6'158,90</u>
2. VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI PER SPESE DEL GRUPPO (<i>articolo 4, comma 2</i>) / ÜBERWEISUNG VON QUELLENSTEUERN UND SOZIALABGABEN FÜR PERSONAL (<i>Artikel 4 Absatz 2</i>)	euro/Euro <u>5'322,48</u>
3. SPESE PER LA REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI O PERIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE, ANCHE WEB / AUSGABEN FÜR DIE ERSTELLUNG, DEN DRUCK UND DEN VERSAND VON VERÖFFENTLICHUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN SOWIE SONSTIGE KOMMUNIKATIONS-AUSGABEN, AUCH ÜBERS INTERNET	euro/Euro _____
4. SPESE PER CONSULENZE, STUDI E INCARICHI / AUSGABEN FÜR BERATUNGEN, STUDIEN UND AUFTRÄGE	euro/Euro <u>10'955,43</u>
5. SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE / POST- UND TELEGRAMMGEBÜHREN	euro/Euro _____
6. SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI / FERNSPRECH- UND DATENÜBERTRAGUNGS-GEBÜHREN	euro/Euro _____
7. SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI / AUSGABEN FÜR BÜROMATERIAL UND DRUCKSACHEN	euro/Euro _____
8. SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA / AUSGABEN FÜR VERVIELFÄLTIGUNGEN UND DRUCK	euro/Euro _____
9. SPESE PER LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI / AUSGABEN FÜR BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, VERÖFFENTLICHUNGEN UND TAGESZEITUNGEN	euro/Euro _____
10. SPESE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI, CONVEGNI E ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO / AUSGABEN FÜR WERBETÄTIGKEITEN, TAGUNGEN UND FORTBILDUNGEN	euro/Euro _____
11. SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO / AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF ODER DAS LEASING VON MOBILTELEFONEN FÜR DIE FRAKTION	euro/Euro _____
12. SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI DOTAZIONI INFORMATICHE E DI UFFICIO / AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF ODER DAS LEASING VON EDV- UND BÜROAUSSTATTUNG	euro/Euro _____
13. SPESE LOGISTICHE (AFFITTO SALE RIUNIONI, ATTREZZATURE E ALTRI SERVIZI LOGISTICI E AUSILIARI) / AUSGABEN FÜR VERANSTALTUNGSTECHNIK (ANMIETUNG VON SITZUNGSSÄLEN, GERÄTEN UND SONSTIGEN VERANSTALTUNGSTECHNISCHEN UND HILFSDIENSTEN)	euro/Euro _____
14. ALTRE SPESE (compreso versamento restituzione contributi erogati) / SONSTIGE AUSGABEN (angeben)	euro/Euro <u>198,49</u>
TOTALE USCITE / AUSGABEN GESAMT	euro/Euro <u>22'635,30</u>

**SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO /
TATSÄCHLICHE FINANZIELLE LAGE BEI ABSCHLUSS DES HAUSHALTSJAHRES**

FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO /
ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN euro/Euro

FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI PERSONALE /
ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN euro/Euro


ENTRATE riscosse nell'esercizio /
Im Haushaltsjahr erzielte EINKÜNFÜHMEN euro/Euro

USCITE pagate nell'esercizio /
AUSGABEN wahrend des Haushaltsjahres euro/Euro

FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO /
ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN euro/Euro

FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE /
ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN euro/Euro

IL CAPOGRUPPO DEL GRUPPO CONSILIARE / DER FRAKTIONS-VORSITZENDE



Trento, 25 gennaio 2022



REPUBBLICA ITALIANA
SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Giuseppina MIGNEMI	Consigliere
Tullio FERRARI	Consigliere (Relatore)
Gianpiero D'ALIA	Consigliere

Nella Camera di consiglio del 15 marzo 2022

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul

rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei Consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, c. 9, del d.l. n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale del 6 marzo 2014, n. 39, con riferimento ai commi da 9 a 12 dell'art. 1 del d.l. n. 174/2012;

VISTE le sentenze della Sezioni riunite in speciale composizione n. 59/2014/EL, n. 31/2020/RGC e n. 19/2021/RGC;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, recante *"Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione"*, modificato con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014, di seguito *"Regolamento n. 33/2013"*;

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, con nota prot. n. 556 del 2 febbraio 2022, prot. Corte dei conti n. 252 di pari data;

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 9/2022/FRG del 21 febbraio 2022, con la quale sono state formulate alcune richieste istruttorie;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale con nota del 7 marzo 2022, prot. Corte dei conti n. 399 di pari data;

VISTA l'ordinanza n. 8/2022 del 14 marzo 2022 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere Tullio Ferrari, designato con ordinanza del Presidente n. 4/2022 del 1° febbraio 2022;

Premesso in fatto

Con nota prot. n. cr_taa-02/02/2022-0000556-P del 2 febbraio 2022 (prot. Corte dei conti n. 0000252-02/02/2022-SC_TN), il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso i rendiconti riferiti al periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021 e la relativa documentazione a corredo dei gruppi consiliari della XVI legislatura, tra i quali anche quello del gruppo "La Civica".

Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo, con deliberazione del 21 febbraio 2022 n. 9/2022/FRG, ha rilevato alcune carenze documentali ed ha ritenuto necessario acquisire dei

chiarimenti assegnando, all'uopo, ai sensi dell'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012, il termine del 7 marzo 2022, per la regolarizzazione dei rendiconti di ciascun gruppo consiliare attinto dai rilievi istruttori. Con nota del 07 marzo 2022 (prot. n. cr_tas-7/03/2022-0001029-P), acquisita al prot. Corte dei conti n. 399 di pari data, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso, per ciascun gruppo consiliare, la documentazione integrativa ed esplicativa richiesta.

Considerato in diritto

1. La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari del Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33 del 2013, concernente gli interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione.

L'origine di tale disciplina è rinvenibile nel d.l. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, con particolare riferimento all'art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, siccome emendati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dalla legge n. 116/2014.

In base a quanto prescritto dall'art. 1, c. 9, del citato d.l. n. 174/2014, ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, cc. 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile.

I conti consuntivi sono, quindi, sottoposti al controllo della Corte dei conti, che si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi (art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012).

Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo, rispetto alle ridette prescrizioni normative, trasmette al Presidente del Consiglio regionale (o della Provincia autonoma) una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, d.l. n. 174/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 39/2014, ha affermato che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei "controlli estrinseci di regolarità contabile", con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (cfr. art. 1, c. 12, del d.l. n. 174/2012, come emendato dalla sentenza medesima),

essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio provinciale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta ha, altresì, precisato che, con le menzionate disposizioni, il legislatore ha disposto *“un’analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell’utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell’effettivo impiego, senza ledere l’autonomia politica dei gruppi interessati al controllo.”*.

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta, in tale ambito, dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, avente quale parametro la *“conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato – Regioni”* e che, conseguentemente, non può entrare nel merito delle scelte discrezionali, rimesse all’autonomia politica dei gruppi, *“nei limiti del mandato istituzionale”*.

Il giudice delle leggi, in più occasioni, ha avuto modo di ribadire che l’art. 1, c. 11, del d.l. n. 174 del 2012 *“attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall’art. 1, e quindi ai [...] criteri contenuti nelle linee guida”* (sentenze n. 104 del 2016, n. 130 del 2014).

Tra i criteri richiamati, l’art. 1 dell’Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la *“veridicità e correttezza delle spese”*, specificando che *“la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute”* (comma 2), mentre *“la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge”* (comma 3), con l’ulteriore puntualizzazione che *“ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all’attività istituzionale del gruppo”* (comma 3, lettera a).

Nelle sentenze n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 e, da ultimo, n. 260/2016 la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi, ribadendo che *“il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, dall’altro, non può non ricomprendere la verifica dell’attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge.”*.

3. Sempre in merito ai contenuti ed ai limiti del controllo contabile *de quo*, possono altresì richiamarsi le precedenti pronunce di questa Sezione (deliberazioni n. 5/2014/FRG, n. 11/2014/FRG, n. 5/2015/FRG, n. 7/2015/FRG, n. 8/2016/FRG, n. 5/2017/FRG), nonché l’ampia giurisprudenza delle Sezioni Riunite, che si sono occupate dei gravami interposti dai gruppi consiliari regionali (*cfr.* SS.RR. in speciale composizione n. 29/2014, n. 40-45/2014, n. 59/2014, nn. 1, 5, 39, 43, 61/2015 e n. 15, 20, 22, 24/2016, n. 27/2019 e n. 31/2020).

4. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari, si è già avuto modo di evidenziare che la giurisprudenza non ha raggiunto soluzioni convergenti (si veda la deliberazione di questa Sezione n. 5/2017/FRG).

La Corte costituzionale, osservando che i gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale, quali proiezioni dei partiti politici nelle assemblee elettive, ha sottolineato che essi contribuiscono in modo significativo al funzionamento dell'attività assembleare e costituiscono, in definitiva, uffici necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio (Corte costituzionale, sentenze n. 1130/1988, n. 187/1990 e n. 39/2014).

Ad analoghe considerazioni sono giunte anche le Sezioni Unite civili della Cassazione, nella sentenza n. 609/1999.

La Cassazione penale ha, poi, evidenziato che i gruppi consiliari sono una realtà complessa e multiforme, nella quale si intrecciano aspetti pubblicistici e privatistici, confermando che la problematica del loro inquadramento giuridico è stata a lungo dibattuta in dottrina e giurisprudenza, senza, tuttavia, essersi risolta in via definitiva in una *reductio ad unum* (Cassazione penale, sentenza n. 49976/2012).

Anche il Consiglio di Stato (Sez. V, sentenza n. 8145/2010) ha avuto modo di evidenziare che *“in via generale il gruppo consiliare non è un'appendice del partito politico di cui è esponenziale, ma ha una specifica configurazione istituzionale come articolazione del consiglio regionale”*.

In definitiva, quindi, se è vero che il gruppo consiliare mutua, in linea generale, la veste privatistica dal partito politico da cui deriva (con la particolarità dei gruppi misti, che non sono evidentemente rappresentativi di un unico partito), è altrettanto chiaro che, quando partecipa all'attività del Consiglio regionale e si inserisce nel procedimento legislativo, svolge indubbiamente attività e funzioni di natura pubblicistica.

5. Con riferimento alle spese di funzionamento, le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, cc. 4, 5 e 6 dell'allegato A) indicano le tipologie ammissibili e quelle precluse di utilizzo del contributo erogato dal Consiglio.

Tale disciplina è stata recepita, a livello locale, dal Regolamento n. 33/2013 e dal relativo allegato B, che reca il modello di rendiconto.

In particolare, l'art. 3 del Regolamento rimarca la necessaria finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo, riferiti all'attività del Consiglio (*“... contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale da destinare esclusivamente agli scopi*

istituzionali, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione riferite all'attività del Consiglio regionale"), sottolineando perentoriamente che "E' esclusa qualsiasi contribuzione per partiti o movimenti politici".

6. Per quanto attiene alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari, il riferimento normativo è rinvenibile nell'articolo 4 del citato Regolamento n. 33/2013.

In particolare, ai sensi del c. 1, le spese per il personale assegnato ai gruppi consiliari vengono assunte, in via generale, dai Consigli provinciali di riferimento, dal momento che questi ultimi sostengono le spese per il personale dei gruppi, al quale vengono affidati anche compiti collegati all'attività svolta dai propri componenti, nella loro veste di Consiglieri regionali, tenuto conto della specificità di cui all'art. 25 dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige, secondo il quale il Consiglio regionale è composto dai membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano. Il c. 2 del citato art. 4 attribuisce, tuttavia, la facoltà al Capogruppo, per far fronte alle spese di personale, di ricorrere a contratti di collaborazione a tempo determinato o tramite contratto di lavoro subordinato o autonomo, anche di carattere occasionale.

In tal caso, può chiedere al Consiglio regionale l'assegnazione fino all'importo annuo massimo di euro 5.400, per ogni componente del gruppo.

In merito alla regolarità della rendicontazione della spesa dei gruppi consiliari, il controllo sulla spesa per il personale non può prescindere dalla verifica della compatibilità dei profili applicativi della disciplina contrattuale privatistica con le regole attinenti all'utilizzo di risorse pubbliche.

In proposito, va rilevato che gli istituti contrattuali applicabili al personale dipendente dei gruppi consiliari, che prevedono diverse tipologie di aumento della retribuzione base, propria del livello di inquadramento (superminimi, premi di produttività, anticipazioni finanziarie su futuri aumenti contrattuali, etc.), per un verso, sono consentiti dal contratto collettivo di riferimento solo al ricorrere di determinati presupposti e, per altro verso, devono essere valutati, quanto alla compatibilità, sia in linea teorica che in concreto, con le regole che presidiano l'esborso di pubbliche risorse.

In tale prospettiva, perché le misure incentivanti e integrative della retribuzione risultino compatibili con l'impiego di pubbliche risorse è indispensabile che il gruppo consiliare le adotti nel rigoroso rispetto del principio di sinallagmaticità del rapporto e, quindi, in stretta coerenza con la quantità e la qualità delle prestazioni lavorative rese, con le modalità di svolgimento, con la specifica professionalità richiesta per il disimpegno delle stesse e con la durata del contratto individuale necessariamente connessa alla scadenza della consiliatura.

Va, altresì, considerato che detti emolumenti, dovendo essere comunque rapportati alle mansioni attribuite, non potranno mai esorbitare il massimo retributivo previsto dal contratto collettivo per il

relativo inquadramento, poiché altrimenti si realizzerebbe un ricorso indiscriminato ad istituti contrattuali che, attraverso il riconoscimento di un trattamento economico superiore a quello previsto per il livello di inquadramento, mutano di fatto anche la condizione giuridica del lavoratore, in violazione delle disposizioni interne.

Al fine di consentire il controllo sulla legittimità della spesa, è, poi, necessario che i provvedimenti di conferimento dei citati emolumenti siano dettagliatamente motivati.

E', infatti, evidente che l'assolvimento dell'obbligo di una puntuale motivazione consente di verificare anche *ex post* che l'utilizzo dei contributi pubblici abbia una giustificazione funzionale e non sia piuttosto frutto di scelte arbitrarie e/o contrastanti con il principio di corretta e legale allocazione delle risorse pubbliche. (*cf.* Corte dei conti, Sez. Giur. d'Appello Sicilia, sentenza n. 188/A/2018).

L'esigenza del rispetto dei principi innanzi rappresentati risulta particolarmente evidente con riguardo all'anticipazione finanziaria su futuri aumenti contrattuali e al superminimo; istituti che prevedono il riassorbimento, nel tempo, degli aumenti riconosciuti.

L'entità dell'integrazione salariale, infatti, in tali casi, oltre ad essere giustificata in termini di sinallagmaticità del rapporto contrattuale, dovrà essere coerente con l'effettiva possibilità di un futuro riassorbimento, proprio tenuto conto della limitata durata dei rapporti di lavoro. Diversamente, risulterebbe alterata la stessa natura degli istituti, venendosi a configurare, gli incrementi retributivi, quali componenti fisse della retribuzione.

7. Tanto premesso, il Collegio evidenzia che, analogamente agli esercizi precedenti, anche l'attività di controllo sul rendiconto 2021 del gruppo consiliare regionale "La Civica" si è svolta in conformità ai criteri previsti dall'art. 1 dell'allegato "A" al d.P.C.M. 21 dicembre 2012.

Come già evidenziato, l'art. 1 dispone che ciascuna spesa indicata nel rendiconto deve corrispondere ai criteri di "veridicità" e di "correttezza", da intendersi quale corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute ("veridicità") e quale coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge, secondo una serie di principi enucleati dalla disposizione medesima ("correttezza").

Le linee guida contenute nel d.P.C.M. costituiscono, dunque, un parametro essenziale per il controllo dell'attività di rendicontazione da parte dei gruppi consiliari, in quanto le prescrizioni ivi contenute rispondono alla triplice funzione di consentire la verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione, della regolare tenuta della contabilità e della puntuale indicazione della documentazione giustificativa delle spese.

Il controllo effettuato dalla Sezione si è anche concentrato sul puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento n. 33/2013, sia con riferimento alle spese di funzionamento, che con riguardo alle spese del personale.

L'esplicazione di tali criteri e finalità del controllo è già avvenuta con la deliberazione di questa Sezione n. 11/2014/FRG, come confermata dalle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione di questa Corte nella sentenza n. 59/2014/EL del 5 novembre 2014, alle quali è, pertanto, sufficiente fare richiamo anche in questo procedimento di controllo.

8. In concreto, è stata, innanzitutto, esaminata la completezza della documentazione trasmessa, la corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa, anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, e l'adeguata rappresentazione nel rendiconto degli eventi gestionali, nonché l'allineamento dei saldi di cassa.

È stata, quindi, effettuata la valutazione di inerenza e di coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta. In particolare, sono state esaminate le circostanze, le occasioni e le finalità, che hanno determinato ciascuna specifica uscita contabile, al fine di individuare l'imprescindibile collegamento teleologico tra la spesa rendicontata e l'attività istituzionale del gruppo.

9. E' stato, inoltre, accertato il rispetto di quanto disposto dall'art. 1, c. 3, lett. C), dell'allegato A) al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, nonché dall'art. 1, c. 2, lett. C), dell'allegato A) al Regolamento n. 33/2013, in base ai quali *"i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del parlamento nazionale, del parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e fino alla proclamazione degli eletti."*

È stato, altresì, accertato il rispetto della vigente normativa sulla *par condicio* durante il periodo elettorale, come prescritto anche dall'art. 1, c. 2, lett. D), del Regolamento n. 33/2013 (*"non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio"*).

10. Con specifico riguardo alle spese sostenute, si rammenta che ogni singola spesa deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente del Gruppo (art. 2, c. 1, allegato A, del Regolamento n. 33/2013) con atto di data certa e anteriore all'effettuazione della spesa stessa (cfr. deliberazioni di

questa Sezione n. 4/2017/FRG e n. 6/2017/FRG; Sez. regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 68/2016/FRG).

11. La Sezione prende atto dell'adeguamento del disciplinare interno alla raccomandazione contenuta nella deliberazione n. 31/2021/FRG. Al riguardo, mette conto evidenziare, peraltro, che Le Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, con le recenti decisioni nn.14/2021/RGC (depositata il 27 ottobre 2021), 18/2021/RGC (depositata il 18 novembre 2021), 19/2021/RGC (depositata il 22 novembre 2021) e 23/2021/RGC (depositata il 21 dicembre 2021), hanno avuto modo di precisare, con riferimento alla corretta rendicontazione della spesa relativa agli incarichi di consulenza, che i rapporti in questione devono essere contabilizzati in ragione dell'inerenza della tipologia di spesa.

Affermano, infatti, le Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione che la consulenza deve essere contabilizzata tra le spese di funzionamento, se afferisce alle attività istituzionali dei gruppi consiliari; mentre deve essere contabilizzata tra le spese del personale, se afferisce allo svolgimento di attività diverse da quelle istituzionali.

Tale statuizione assume rilievo anche con riguardo ai rendiconti dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, ove si consideri che il Regolamento n. 33/2013 ha recepito nella voce 1 del rendiconto tutte le spese relative al personale, comprese le spese per i rimborsi di missione e trasferta e le spese per i buoni pasto, che nel modello di cui all'allegato B al d.P.C.M. 21 dicembre 2021 (*"Modello di rendicontazione annuale dei gruppi consiliari dei consigli regionali"*), sono ripartite nelle voci 1, 3 e 4.

La distinzione tra le diverse tipologie di spesa per consulenze non è, infatti, meramente formale, ma ha valenza sostanziale, considerato che le entrate dei gruppi consiliari sono distinte nelle due diverse voci *"Fondi trasferiti per spese di funzionamento"* e *"Fondi trasferiti per spese di personale"*, che hanno differente regime giuridico e limite predeterminato di importo, non eludibili mediante la indiscriminata imputazione della spesa per consulenze in violazione del principio di inerENZA, come declinato nei recenti orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati.

Ne deriva che, a decorrere dalla rendicontazione relativa al prossimo esercizio annuale, le spese riguardanti le consulenze che hanno ad oggetto attività strumentali riferite al personale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese del consulente del lavoro o del commercialista), dovranno confluire nella voce dedicata alle *"Spese per il personale sostenute dal gruppo"*, mentre le eventuali spese riguardanti le consulenze aventi ad oggetto le attività istituzionali del gruppo consiliare (sempre a titolo esemplificativo, le spese per le attività di comunicazione o di supporto alla redazione di atti

normativi o atti di natura politica riguardanti l'attività assembleare, ecc.), dovranno confluire nella voce *"Spese per consulenze, studi e incarichi"*.

E', infine, evidente che anche il disciplinare interno di ciascun gruppo consiliare dovrà essere adeguato a tale nuovo orientamento delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione.

12. Il rendiconto dell'esercizio in esame evidenzia un totale entrate di euro 112.893,83, un totale spese di euro 1.202,36, un *"Fondo di cassa finale per spese di funzionamento"* di euro 56.754,71 e un *"Fondo di cassa finale per spese di personale"* di euro 54.936,76.

13. Pertanto, a conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione trasmessa, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto del periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021 del gruppo consiliare *"La Civica"*, fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

ACCERTA

la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol *"La Civica"* riferito al periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021.

RACCOMANDA

Al Gruppo consiliare:

- a decorrere dalla rendicontazione relativa al prossimo esercizio annuale, di fare confluire le spese riguardanti le consulenze che hanno ad oggetto attività strumentali riferite al personale nella voce dedicata alle *"Spese per il personale sostenute dal gruppo"* e di fare confluire nella voce *"Spese per consulenze, studi e incarichi"* le spese eventuali per le consulenze relative alle attività istituzionali del gruppo consiliare;
- di adeguare il disciplinare interno del gruppo consiliare al nuovo orientamento delle Sezioni riunite

in sede giurisdizionale in speciale composizione sopra richiamato;

- di richiedere i contributi di cui all'art. 4, c. 2, del Regolamento n. 33/2013, destinati a *"far fronte alle spese di personale"*, soltanto nel caso di effettivo utilizzo del finanziamento nell'esercizio di competenza.

La richiesta, infatti, può considerarsi legittimamente avanzata solo qualora sia prospettabile il concreto ricorso alle risorse di personale.

Depone in tal senso anche la circostanza che la norma di riferimento prevede che l'ammontare di contributo concedibile sia commisurato al fabbisogno effettivo, *"fino all'importo massimo annuo di euro 5.400"*.

Non vale a legittimare inappropriate richieste la previsione che, al termine della legislatura (o all'eventuale scioglimento anticipato del gruppo), le somme non spese verranno restituite al Consiglio, considerato che la *ratio* della norma, limitante il contributo al caso di effettiva, concreta e tempestiva necessità di assunzione di personale, è palesemente intesa ad evitare la costituzione di significative giacenze di cassa al di fuori del servizio di tesoreria del Consiglio regionale, in funzione di una sana gestione delle risorse pubbliche, coerente con i principi di economicità, efficacia ed efficienza.

DISPONE

la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare "La Civica", che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale, ai sensi dell'art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, nonché ai sensi dell'art. 9, c. 4, del Regolamento n. 33/2013.

MANDA

alla Segreteria affinché proceda, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche nominate, sussistendo i presupposti di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.

Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2022.

Il Magistrato relatore

Tullio FERRARI

F.to digitalmente

Il Presidente

Anna Maria Rita LENTINI

F.to digitalmente

Depositata in segreteria

Il Dirigente

Aldo PAOLICELLI

F.to digitalmente



ALDO PAOLICELLI
CORTE DEI CONTI
17.03.2022
10:38:45
GMT+01:00

**CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE
AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT DER AUTONOMEN REGION
TRENINO-SÜDTIROL**

**RENDICONTO ANNUALE DEL GRUPPO CONSILIARE /
VORDRUCK FÜR DIE JÄHRLICHE RECHNUNGSLEGUNG DER FRAKTION**

(ARTICOLO / ARTIKEL 8)

LEGISLATURA / LEGISLATURPERIODE

XVI

ESERCIZIO FINANZIARIO / HAUSHALTSJAHR

01/01/2021-31/12/2021

GRUPPO CONSILIARE / REGIONALRATSFRAKTION
LA CIVICA

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO / IM HAUSHALTSJAHR VERFÜGBARE EINNAHMEN

1. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / GELDER FÜR LAUFENDE AUSGABEN	euro/Euro	24.000,00
2. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI PERSONALE <i>(articolo 4, comma 2) /</i> GELDER FÜR PERSONALKOSTEN <i>(Artikel 4 Absatz 2)</i>	euro/Euro	22.500,00
3. ALTRE ENTRATE <i>(specificare) /</i> SONSTIGE EINNAHMEN <i>(angeben)</i>	euro/Euro	
4. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN AUS FRÜHEREN HAUSHALTSJAHREN	euro/Euro	33.957,07
5. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI PERSONALE <i>(articolo 4,</i> <i>comma 2) /</i> KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN AUS FRÜHEREN HAUSHALTSJAHREN <i>(Artikel 4 Absatz 2)</i>	euro/Euro	32.436,76
TOTALE ENTRATE / EINNAHMEN GESAMT	euro/Euro	112.893,83

USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO / AUSGABEN WÄHREND DES HAUSHALTSJAHRES

<p>1. SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO (articolo 4, comma 2) / PERSONALKOSTEN DER FRAKTION (Artikel 4 Absatz 2)</p>	euro/Euro <u>0,00</u>
<p>2. VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI PER SPESE DEL GRUPPO (articolo 4, comma 2) / ÜBERWEISUNG VON QUELLENSTEUERN UND SOZIALABGABEN FÜR PERSONAL (Artikel 4 Absatz 2)</p>	euro/Euro <u>0,00</u>
<p>3. SPESE PER LA REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI O PERIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE, ANCHE WEB / AUSGABEN FÜR DIE ERSTELLUNG, DEN DRUCK UND DEN VERSAND VON VERÖFFENTLICHUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN SOWIE SONSTIGE KOMMUNIKATIONS-AUSGABEN, AUCH ÜBERS INTERNET</p>	euro/Euro <u>0,00</u>
<p>4. SPESE PER CONSULENZE, STUDI E INCARICHI / AUSGABEN FÜR BERATUNGEN, STUDIEN UND AUFTRÄGE</p>	euro/Euro <u>817,40</u>
<p>5. SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE / POST- UND TELEGRAMMGEBÜHREN</p>	euro/Euro <u>0,00</u>
<p>6. SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI / FERNSPRECH- UND DATENÜBERTRAGUNGS- GEBÜHREN</p>	euro/Euro <u>0,00</u>
<p>7. SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI / AUSGABEN FÜR BÜROMATERIAL UND DRUCKSACHEN</p>	euro/Euro <u>0,00</u>
<p>8. SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA / AUSGABEN FÜR VERVIELFÄLTIGUNGEN UND DRUCK</p>	euro/Euro <u>0,00</u>
<p>9. SPESE PER LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI / AUSGABEN FÜR BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, VERÖFFENTLICHUNGEN UND TAGESZEITUNGEN</p>	euro/Euro <u>0,00</u>
<p>10. SPESE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI, CONVEGNI E ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO / AUSGABEN FÜR WERBETÄTIGKEITEN, TAGUNGEN UND FORTBILDUNGEN</p>	euro/Euro <u>0,00</u>
<p>11. SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO / AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF ODER DAS LEASING VON MOBILTELEFONEN FÜR DIE FRAKTION</p>	euro/Euro <u>0,00</u>
<p>12. SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI DOTAZIONI INFORMATICHE E DI UFFICIO / AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF ODER DAS LEASING VON EDV- UND BÜROAUSSTATTUNG</p>	euro/Euro <u>0,00</u>
<p>13. SPESE LOGISTICHE (AFFITTO SALE RIUNIONI, ATTREZZATURE E ALTRI SERVIZI LOGISTICI E AUSILIARI) / AUSGABEN FÜR VERANSTALTUNGSTECHNIK (ANMIETUNG VON SITZUNGSÄLEN, GERÄTEN UND SONSTIGEN VERANSTALTUNGSTECHNISCHEN UND HILFSDIENSTEN)</p>	euro/Euro _____
<p>14. ALTRE SPESE (specificare) / SONSTIGE AUSGABEN (angeben)</p>	euro/Euro _____
<p style="text-align: right;">Spese Bancarie</p>	384,96
<p style="text-align: right;">TOTALE USCITE / AUSGABEN GESAMT</p>	euro/Euro 1.202,36

**SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO /
TATSÄCHLICHE FINANZIELLE LAGE BEI ABSCHLUSS DES HAUSHALTSJAHRES**

FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO /
ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN

euro/Euro

33.957,07

FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI PERSONALE /
ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN

euro/Euro

32.436,76

ENTRATE riscosse nell'esercizio /
Im Haushaltsjahr erzielte EINNAHMEN

euro/Euro

46.500,00

USCITE pagate nell'esercizio /
AUSGABEN während des Haushaltsjahres

euro/Euro

1.202,36

FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO /
ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN

euro/Euro

56.754,71

FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE /
ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN

euro/Euro

54.936,76

IL CAPOGRUPPO DEL GRUPPO CONSILIARE / DER FRAKTIONSVORSITZENDE

- Mattia Gottardi

Bolzano/Trento, 27 gennaio 2022

Bozen/Trient,

Deliberazione n. 30/2022/FRG



REPUBBLICA ITALIANA
SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Giuseppina MIGNEMI	Consigliere
Tullio FERRARI	Consigliere (Relatore)
Gianpiero D'ALIA	Consigliere

Nella Camera di consiglio del 15 marzo 2022

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,

sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei Consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, c. 9, del d.l. n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale del 6 marzo 2014, n. 39, con riferimento ai commi da 9 a 12 dell'art. 1 del d.l. n. 174/2012;

VISTE le sentenze della Sezioni riunite in speciale composizione n. 59/2014/EL, n. 31/2020/RGC e n. 19/2021/RGC;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, recante *"Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione"*, modificato con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014, di seguito *"Regolamento n. 33/2013"*;

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, con nota prot. n. 556 del 2 febbraio 2022, prot. Corte dei conti n. 252 di pari data;

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 9/2022/FRG del 21 febbraio 2022, con la quale sono state formulate alcune richieste istruttorie;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale con nota del 7 marzo 2022, prot. Corte dei conti n. 399 di pari data;

VISTA l'ordinanza n. 8/2022 del 14 marzo 2022 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere Tullio Ferrari, designato con ordinanza del Presidente n. 4/2022 del 1° febbraio 2022;

Premesso in fatto

Con nota prot. n. cr_tas-02/02/2022-0000556-P del 2 febbraio 2022 (prot. Corte dei conti n. 0000252-02/02/2022-SC_TN), il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso i rendiconti riferiti al periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021 e la relativa documentazione a corredo dei gruppi consiliari della XVI legislatura, tra i quali anche quello del gruppo *"Lega Salvini Alto Adige Südtirol"*.

Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo, con deliberazione del 21 febbraio 2022 n. 9/2022/FRG, ha rilevato alcune carenze documentali ed ha ritenuto necessario acquisire dei chiarimenti assegnando, all'uopo, ai sensi dell'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012, il termine del 7 marzo 2022, per la regolarizzazione dei rendiconti di ciascun gruppo consiliare attinto dai rilievi istruttori. Con nota del 7 marzo 2022 (prot. n. cr_tas-07/03/2022-0001029-P), acquisita al prot. Corte dei conti n. 399 di pari data, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso, per ciascun gruppo consiliare, la documentazione integrativa ed esplicativa richiesta.

Considerato in diritto

1. La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari del Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33 del 2013, concernente gli interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione.

L'origine di tale disciplina è rinvenibile nel d.l. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, con particolare riferimento all'art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, siccome emendati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dalla legge n. 116/2014.

In base a quanto prescritto dall'art. 1, c. 9, del citato d.l. n. 174/2014, ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, cc. 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile.

I conti consuntivi sono, quindi, sottoposti al controllo della Corte dei conti, che si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi (art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012).

Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo, rispetto alle ridette prescrizioni normative, trasmette al Presidente del Consiglio regionale (o della Provincia autonoma) una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, d.l. n. 174/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 39/2014, ha affermato che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va

ascritto alla tipologia dei *“controlli estrinseci di regolarità contabile”*, con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (cfr. art. 1, c. 12, del d.l. n. 174/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio provinciale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta ha, altresì, precisato che, con le menzionate disposizioni, il legislatore ha disposto *“un’analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell’utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell’effettivo impiego, senza ledere l’autonomia politica dei gruppi interessati al controllo.”*.

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta, in tale ambito, dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, avente quale parametro la *“conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato – Regioni”* e che, conseguentemente, non può entrare nel merito delle scelte discrezionali, rimesse all’autonomia politica dei gruppi, *“nei limiti del mandato istituzionale”*.

Il giudice delle leggi, in più occasioni, ha avuto modo di ribadire che l’art. 1, c. 11, del d.l. n. 174 del 2012 *“attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall’art. 1, e quindi ai [...] criteri contenuti nelle linee guida”* (sentenze n. 104 del 2016, n. 130 del 2014).

Tra i criteri richiamati, l’art. 1 dell’Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la *“veridicità e correttezza delle spese”*, specificando che *“la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute”* (comma 2), mentre *“la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge”* (comma 3), con l’ulteriore puntualizzazione che *“ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all’attività istituzionale del gruppo”* (comma 3, lettera a).

Nelle sentenze n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 e, da ultimo, n. 260/2016 la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi, ribadendo che *“il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, dall’altro, non può non ricomprendere la verifica dell’attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge.”*.

3. Sempre in merito ai contenuti ed ai limiti del controllo contabile *de quo*, possono altresì richiamarsi le precedenti pronunce di questa Sezione (deliberazioni n. 5/2014/FRG, n. 11/2014/FRG, n. 5/2015/FRG, n. 7/2015/FRG, n. 8/2016/FRG, n. 5/2017/FRG), nonché l’ampia giurisprudenza delle Sezioni Riunite, che si sono occupate dei gravami interposti dai gruppi consiliari regionali (cfr.

SS.RR. in speciale composizione n. 29/2014, n. 40-45/2014, n. 59/2014, nn. 1, 5, 39, 43, 61/2015 e n. 15, 20, 22, 24/2016, n. 27/2019 e n. 31/2020).

4. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari, si è già avuto modo di evidenziare che la giurisprudenza non ha raggiunto soluzioni convergenti (si veda la deliberazione di questa Sezione n. 5/2017/FRG).

La Corte costituzionale, osservando che i gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale, quali proiezioni dei partiti politici nelle assemblee elettive, ha sottolineato che essi contribuiscono in modo significativo al funzionamento dell'attività assembleare e costituiscono, in definitiva, uffici necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio (Corte costituzionale, sentenze n. 1130/1988, n. 187/1990 e n. 39/2014).

Ad analoghe considerazioni sono giunte anche le Sezioni Unite civili della Cassazione, nella sentenza n. 609/1999.

La Cassazione penale ha, poi, evidenziato che i gruppi consiliari sono una realtà complessa e multiforme, nella quale si intrecciano aspetti pubblicistici e privatistici, confermando che la problematica del loro inquadramento giuridico è stata a lungo dibattuta in dottrina e giurisprudenza, senza, tuttavia, essersi risolta in via definitiva in una *reductio ad unum* (Cassazione penale, sentenza n. 49976/2012).

Anche il Consiglio di Stato (Sez. V, sentenza n. 8145/2010) ha avuto modo di evidenziare che *"in via generale il gruppo consiliare non è un'appendice del partito politico di cui è esponente, ma ha una specifica configurazione istituzionale come articolazione del consiglio regionale"*.

In definitiva, quindi, se è vero che il gruppo consiliare mutua, in linea generale, la veste privatistica dal partito politico da cui deriva (con la particolarità dei gruppi misti, che non sono evidentemente rappresentativi di un unico partito), è altrettanto chiaro che, quando partecipa all'attività del Consiglio regionale e si inserisce nel procedimento legislativo, svolge indubbiamente attività e funzioni di natura pubblicistica.

5. Con riferimento alle spese di funzionamento, le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, cc. 4, 5 e 6 dell'allegato A) indicano le tipologie ammissibili e quelle precluse di utilizzo del contributo erogato dal Consiglio.

Tale disciplina è stata recepita, a livello locale, dal Regolamento n. 33/2013 e dal relativo allegato B, che reca il modello di rendiconto.

In particolare, l'art. 3 del Regolamento rimarca la necessaria finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo, riferiti all'attività del Consiglio ("*... contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione riferite all'attività del Consiglio regionale*"), sottolineando perentoriamente che "*E' esclusa qualsiasi contribuzione per partiti o movimenti politici*".

6. Per quanto attiene alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari, il riferimento normativo è rinvenibile nell'articolo 4 del citato Regolamento n. 33/2013.

In particolare, ai sensi del c. 1, le spese per il personale assegnato ai gruppi consiliari vengono assunte, in via generale, dai Consigli provinciali di riferimento, dal momento che questi ultimi sostengono le spese per il personale dei gruppi, al quale vengono affidati anche compiti collegati all'attività svolta dai propri componenti, nella loro veste di Consiglieri regionali, tenuto conto della specificità di cui all'art. 25 dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige, secondo il quale il Consiglio regionale è composto dai membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano. Il c. 2 del citato art. 4 attribuisce, tuttavia, la facoltà al Capogruppo, per far fronte alle spese di personale, di ricorrere a contratti di collaborazione a tempo determinato o tramite contratto di lavoro subordinato o autonomo, anche di carattere occasionale.

In tal caso, può chiedere al Consiglio regionale l'assegnazione fino all'importo annuo massimo di euro 5.400, per ogni componente del gruppo.

In merito alla regolarità della rendicontazione della spesa dei gruppi consiliari, il controllo sulla spesa per il personale non può prescindere dalla verifica della compatibilità dei profili applicativi della disciplina contrattuale privatistica con le regole attinenti all'utilizzo di risorse pubbliche.

In proposito, va rilevato che gli istituti contrattuali applicabili al personale dipendente dei gruppi consiliari, che prevedono diverse tipologie di aumento della retribuzione base, propria del livello di inquadramento (superminimi, premi di produttività, anticipazioni finanziarie su futuri aumenti contrattuali, etc.), per un verso, sono consentiti dal contratto collettivo di riferimento solo al ricorrere di determinati presupposti e, per altro verso, devono essere valutati, quanto alla compatibilità, sia in linea teorica che in concreto, con le regole che presidiano l'esborso di pubbliche risorse.

In tale prospettiva, perché le misure incentivanti e integrative della retribuzione risultino compatibili con l'impiego di pubbliche risorse è indispensabile che il gruppo consiliare le adotti nel rigoroso rispetto del principio di sinallagmaticità del rapporto e, quindi, in stretta coerenza con la quantità e la qualità delle prestazioni lavorative rese, con le modalità di svolgimento, con la specifica

professionalità richiesta per il disimpegno delle stesse e con la durata del contratto individuale necessariamente connessa alla scadenza della consiliatura.

Va, altresì, considerato che detti emolumenti, dovendo essere comunque rapportati alle mansioni attribuite, non potranno mai esorbitare il massimo retributivo previsto dal contratto collettivo per il relativo inquadramento, poiché altrimenti si realizzerebbe un ricorso indiscriminato ad istituti contrattuali che, attraverso il riconoscimento di un trattamento economico superiore a quello previsto per il livello di inquadramento, mutano di fatto anche la condizione giuridica del lavoratore, in violazione delle disposizioni interne.

Al fine di consentire il controllo sulla legittimità della spesa, è, poi, necessario che i provvedimenti di conferimento dei citati emolumenti siano dettagliatamente motivati.

E', infatti, evidente che l'assolvimento dell'obbligo di una puntuale motivazione consente di verificare anche *ex post* che l'utilizzo dei contributi pubblici abbia una giustificazione funzionale e non sia piuttosto frutto di scelte arbitrarie e/o contrastanti con il principio di corretta e legale allocazione delle risorse pubbliche. (*cf.* Corte dei conti, Sez. Giur. d'Appello Sicilia, sentenza n. 188/A/2018).

L'esigenza del rispetto dei principi innanzi rappresentati risulta particolarmente evidente con riguardo all'anticipazione finanziaria su futuri aumenti contrattuali e al superminimo; istituti che prevedono il riassorbimento, nel tempo, degli aumenti riconosciuti.

L'entità dell'integrazione salariale, infatti, in tali casi, oltre ad essere giustificata in termini di sinallagmaticità del rapporto contrattuale, dovrà essere coerente con l'effettiva possibilità di un futuro riassorbimento, proprio tenuto conto della limitata durata dei rapporti di lavoro. Diversamente, risulterebbe alterata la stessa natura degli istituti, venendosi a configurare, gli incrementi retributivi, quali componenti fisse della retribuzione.

7. Tanto premesso, il Collegio evidenzia che, analogamente agli esercizi precedenti, anche l'attività di controllo sul rendiconto 2021 del gruppo consiliare regionale "Lega Salvini Alto Adige Südtirol" si è svolta in conformità ai criteri previsti dall'art. 1 dell'allegato "A" al d.P.C.M. 21 dicembre 2012. Come già evidenziato, l'art. 1 dispone che ciascuna spesa indicata nel rendiconto deve corrispondere ai criteri di "veridicità" e di "correttezza", da intendersi quale corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute ("veridicità") e quale coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge, secondo una serie di principi enucleati dalla disposizione medesima ("correttezza").

Le linee guida contenute nel d.P.C.M. costituiscono, dunque, un parametro essenziale per il controllo dell'attività di rendicontazione da parte dei gruppi consiliari, in quanto le prescrizioni ivi contenute rispondono alla triplice funzione di consentire la verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione, della regolare tenuta della contabilità e della puntuale indicazione della documentazione giustificativa delle spese.

Il controllo effettuato dalla Sezione si è anche concentrato sul puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento n. 33/2013, sia con riferimento alle spese di funzionamento, che con riguardo alle spese del personale.

L'esplicazione di tali criteri e finalità del controllo è già avvenuta con la deliberazione di questa Sezione n. 11/2014/FRG, come confermata dalle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione di questa Corte nella sentenza n. 59/2014/EL del 5 novembre 2014, alle quali è, pertanto, sufficiente fare richiamo anche in questo procedimento di controllo.

8. In concreto, è stata, innanzitutto, esaminata la completezza della documentazione trasmessa, la corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa, anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, e l'adeguata rappresentazione nel rendiconto degli eventi gestionali, nonché l'allineamento dei saldi di cassa.

Nel caso specifico il gruppo "Lega Salvini Alto Adige Südtirol", nel corso dell'anno 2021, ha sostenuto unicamente spese bancarie per la tenuta del conto corrente sul quale transitano le operazioni oggetto di rendicontazione.

9. In linea generale si rammenta che ogni singola spesa deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente del Gruppo (art. 2, c. 1, allegato A, del Regolamento n. 33/2013) con atto di data certa e anteriore all'effettuazione della spesa stessa (cfr. deliberazioni di questa Sezione n. 4/2017/FRG e n. 6/2017/FRG; Sez. regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 68/2016/FRG).

10. Le Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, con le recenti decisioni nn.14/2021/RGC (depositata il 27 ottobre 2021), 18/2021/RGC (depositata il 18 novembre 2021), 19/2021/RGC (depositata il 22 novembre 2021) e 23/2021/RGC (depositata il 21 dicembre 2021), hanno avuto modo di precisare, con riferimento alla corretta rendicontazione della spesa relativa agli incarichi di consulenza, che i rapporti in questione devono essere contabilizzati in ragione dell'inerenza della tipologia di spesa.

Affermano, infatti, le Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione che la consulenza deve essere contabilizzata tra le spese di funzionamento, se afferisce alle attività istituzionali dei gruppi consiliari; mentre deve essere contabilizzata tra le spese del personale, se afferisce allo svolgimento di attività diverse da quelle istituzionali.

Tale statuizione assume rilievo anche con riguardo ai rendiconti dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, ove si consideri che il Regolamento n. 33/2013 ha recepito nella voce 1 del rendiconto tutte le spese relative al personale, comprese le spese per i rimborsi di missione e trasferta e le spese per i buoni pasto, che nel modello di cui all'allegato B al d.P.C.M. 21 dicembre 2021 (*“Modello di rendicontazione annuale dei gruppi consiliari dei consigli regionali”*), sono ripartite nelle voci 1, 3 e 4.

La distinzione tra le diverse tipologie di spesa per consulenze non è, infatti, meramente formale, ma ha valenza sostanziale, considerato che le entrate dei gruppi consiliari sono distinte nelle due diverse voci *“Fondi trasferiti per spese di funzionamento”* e *“Fondi trasferiti per spese di personale”*, che hanno differente regime giuridico e limite predeterminato di importo, non eludibili mediante la indiscriminata imputazione della spesa per consulenze in violazione del principio di inerenza, come declinato nei recenti orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati.

Ne deriva che, a decorrere dalla rendicontazione relativa al prossimo esercizio annuale, le eventuali spese riguardanti le consulenze che hanno ad oggetto attività strumentali riferite al personale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese del consulente del lavoro o del commercialista), dovranno confluire nella voce dedicata alle *“Spese per il personale sostenute dal gruppo”*, mentre le eventuali spese riguardanti le consulenze aventi ad oggetto le attività istituzionali del gruppo consiliare (sempre a titolo esemplificativo, le spese per le attività di comunicazione o di supporto alla redazione di atti normativi o atti di natura politica riguardanti l'attività assembleare, ecc.), dovranno confluire nella voce *“Spese per consulenze, studi e incarichi”*.

E', infine, evidente che anche il disciplinare interno di ciascun gruppo consiliare dovrà essere adeguato a tale nuovo orientamento delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione.

11. Il rendiconto dell'esercizio in esame evidenzia un totale entrate di euro 92.172,16, un totale spese di euro 192,80, un *“Fondo di cassa finale per spese di funzionamento”* di euro 59.579,36 e un *“Fondo di cassa finale per spese di personale”* di euro 32.400,00.

12. Pertanto, a conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione trasmessa, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto del periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021 del gruppo consiliare "Lega Salvini Alto Adige Südtirol", fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

ACCERTA

la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol "Lega Salvini Alto Adige Südtirol" riferito al periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021.

RACCOMANDA

Al Gruppo consiliare:

- a decorrere dalla rendicontazione relativa al prossimo esercizio annuale, di fare confluire le eventuali spese riguardanti le consulenze che hanno ad oggetto attività strumentali riferite al personale nella voce dedicata alle "*Spese per il personale sostenute dal gruppo*" e di fare confluire nella voce "*Spese per consulenze, studi e incarichi*" le spese eventuali per le consulenze relative alle attività istituzionali del gruppo consiliare;
- di richiedere i contributi di cui all'art. 4, c. 2, del Regolamento n. 33/2013, destinati a "far fronte alle spese di personale", soltanto nel caso di effettivo utilizzo del finanziamento nell'esercizio di competenza.

La richiesta, infatti, può considerarsi legittimamente avanzata solo qualora sia prospettabile il concreto ricorso alle risorse di personale.

Depone in tal senso anche la circostanza che la norma di riferimento prevede che l'ammontare di contributo concedibile sia commisurato al fabbisogno effettivo, "fino all'importo massimo annuo di euro 5.400".

Non vale a legittimare inappropriate richieste la previsione che, al termine della legislatura (o all'eventuale scioglimento anticipato del gruppo), le somme non spese verranno restituite al

Consiglio, considerato che la *ratio* della norma, limitante il contributo al caso di effettiva, concreta e tempestiva necessità di assunzione di personale, è palesemente intesa ad evitare la costituzione di significative giacenze di cassa al di fuori del servizio di tesoreria del Consiglio regionale, in funzione di una sana gestione delle risorse pubbliche, coerente con i principi di economicità, efficacia ed efficienza.

DISPONE

la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare “Lega Salvini Alto Adige Südtirol”, che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale, ai sensi dell’art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, nonché ai sensi dell’art. 9, c. 4, del Regolamento n. 33/2013.

MANDA

alla Segreteria affinché proceda, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche nominate, sussistendo i presupposti di cui all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.

Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2022.

Il Magistrato relatore

Tullio FERRARI

F.to digitalmente

Il Presidente

Anna Maria Rita LENTINI

F.to digitalmente

Depositata in segreteria

Il Dirigente

Aldo PAOLICELLI

F.to digitalmente



ALLEGATO / ANLAGE B

**CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE AUTO-
NOMA TRENINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT DER AUTONOMEN REGION TREN-
TINO-SÜDTIROL**

MODELLO DI RENDICONTO ANNUALE DEL GRUPPO CONSILIARE /
VORDRUCK FÜR DIE JÄHRLICHE RECHNUNGSLEGUNG DER FRAKTION

(ARTICOLO / ARTIKEL 8)

LEGISLATURA / LEGISLATURPERIODE

XVI

ESERCIZIO FINANZIARIO / HAUSHALTSJAHR

2021

**GRUPPO CONSILIARE / REGIONALRATSFRA-
KTION**

LEGA SALVINI ALTO ADIGE- SÜDTIROL

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO / IM HAUSHALTSJAHR VERFÜGBARE EINNAHMEN

1. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / GELDER FÜR LAUFENDE AUSGABEN	euro/Euro <u>17.280,00</u>
2. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI PERSONALE (articolo 4, comma 2) / GELDER FÜR PERSONALKOSTEN (Artikel 4 Absatz 2)	euro/Euro <u>16.200,00</u>
3. ALTRE ENTRATE (specificare) / SONSTIGE EINNAHMEN (angeben)	euro/Euro <u>/</u>
4. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN AUS FRÜHEREN HAUS- HALTSJAHREN	euro/Euro <u>42.492,16</u>
5. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI PERSONALE (articolo 4, comma 2) / KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN AUS FRÜHEREN HAUSHALTSJAHREN (Artikel 4 Absatz 2)	euro/Euro <u>16.200,00</u>
TOTALE ENTRATE / EINNAHMEN GESAMT	euro/Euro <u>92.172,16</u>

USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO / AUSGABEN WÄHREND DES HAUSHALTSJAHRES

1. SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO (<i>articolo 4, comma 2</i>) / PERSONALKOSTEN DER FRAKTION (<i>Artikel 4 Absatz 2</i>)	euro/Euro _____
2. VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI PER SPESE DEL GRUPPO (<i>articolo 4, comma 2</i>) / ÜBERWEISUNG VON QUELLENSTEUERN UND SOZIALABGABEN FÜR PER- SONAL (<i>Artikel 4 Absatz 2</i>)	euro/Euro _____
3. SPESE PER LA REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI O PE- RIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE, ANCHE WEB / AUSGABEN FÜR DIE ERSTELLUNG, DEN DRUCK UND DEN VERSAND VON VERÖFFENTLICHUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN SOWIE SONSTIGE KOMMU- NIKATIONSAUSGABEN, AUCH ÜBERS INTERNET	euro/Euro _____
4. SPESE PER CONSULENZE, STUDI E INCARICHI / AUSGABEN FÜR BERATUNGEN, STUDIEN UND AUFTRÄGE	euro/Euro _____
5. SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE / POST- UND TELEGRAMMGEBÜHREN	euro/Euro _____
6. SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI / FERNSPRECH- UND DATENÜBERTRAGUNGSGEBÜHREN	euro/Euro _____
7. SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI / AUSGABEN FÜR BÜROMATERIAL UND DRUCKSACHEN	euro/Euro _____
8. SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA / AUSGABEN FÜR VERVIELFÄLTIGUNGEN UND DRUCK	euro/Euro _____
9. SPESE PER LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI / AUSGABEN FÜR BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, VERÖFFENTLICHUNGEN UND TAGESZEITUNGEN	euro/Euro _____
10. SPESE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI, CONVEGNI E ATTIVITÀ DI AGGIOR- NAMENTO / AUSGABEN FÜR WERBETÄTIGKEITEN, TAGUNGEN UND FORTBILDUNGEN	euro/Euro _____
11. SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO / AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF ODER DAS LEASING VON MOBILTELEFONEN FÜR DIE FRAKTION	euro/Euro _____
12. SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI DOTAZIONI INFORMATICHE E DI UFFICIO / AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF ODER DAS LEASING VON EDV- UND BÜRO- AUSSTATTUNG	euro/Euro _____
13. SPESE LOGISTICHE (AFFITTO SALE RIUNIONI, ATTREZZATURE E ALTRI SERVIZI LOGISTICI E AUSILIARI) / AUSGABEN FÜR VERANSTALTUNGSTECHNIK (ANMIETUNG VON SITZUNGSSÄ- LEN, GERÄTEN UND SONSTIGEN VERANSTALTUNGSTECHNISCHEN UND HILFS- DIENSTEN)	euro/Euro _____
14. ALTRE SPESE (<i>specificare</i>) / SONSTIGE AUSGABEN (<i>angeben</i>) (SPESE E ONERI BANCARI c/c)	euro/Euro <u>192,80</u>
TOTALE USCITE / AUSGABEN GESAMT	euro/Euro 192,80

**SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO /
TATSÄCHLICHE FINANZIELLE LAGE BEI ABSCHLUSS DES HAUSHALTSJAHRES**FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO /
ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN

euro/Euro

42.492,16

FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI PERSONALE /
ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN

euro/Euro

16.200,00

ENTRATE riscosse nell'esercizio /
Im Haushaltsjahr erzielte EINNAHMEN

euro/Euro

33.480,00

USCITE pagate nell'esercizio /
AUSGABEN während des Haushaltsjahres

euro/Euro

192,80

FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO /
ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN

euro/Euro

59.579,36

FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE /
ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN

euro/Euro

32.400,00

IL CAPOGRUPPO DEL GRUPPO CONSILIARE / DER FRAKTIONSvorsITZENDE

Bolzano/Trento,

Bozen/Trient,

21 | 01 | 2022

Deliberazione n. 31/2022/FRG



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA
SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Giuseppina MIGNEMI	Consigliere
Tullio FERRARI	Consigliere (Relatore)
Gianpiero D'ALIA	Consigliere

Nella Camera di consiglio del 15 marzo 2022

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,

sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei Consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, c. 9, del d.l. n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale del 6 marzo 2014, n. 39, con riferimento ai commi da 9 a 12 dell'art. 1 del d.l. n. 174/2012;

VISTE le sentenze della Sezioni riunite in speciale composizione n. 59/2014/EL, n. 31/2020/RGC e n. 19/2021/RGC;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, recante "*Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione*", modificato con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014, di seguito "*Regolamento n. 33/2013*";

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, con nota prot. n. 556 del 2 febbraio 2022, prot. Corte dei conti n. 252 di pari data;

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 9/2022/FRG del 21 febbraio 2022, con la quale sono state formulate alcune richieste istruttorie;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale con nota del 7 marzo 2022, prot. Corte dei conti n. 399 di pari data;

VISTA l'ordinanza n. 8/2022 del 14 marzo 2022 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere Tullio Ferrari, designato con ordinanza del Presidente n. 4/2022 del 1° febbraio 2022;

Premesso in fatto

Con nota prot. n. cr_taa-02/02/2022-0000556-P del 2 febbraio 2022 (prot. Corte dei conti n. 0000252-02/02/2022-SC_TN), il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso i rendiconti riferiti al periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021 e la relativa documentazione a corredo dei gruppi consiliari della XVI legislatura, tra i quali anche quello del gruppo "Movimento 5 Stelle".

Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo, con deliberazione del 21 febbraio 2022 n. 9/2022/FRG, ha rilevato alcune carenze documentali ed ha ritenuto necessario acquisire dei

chiarimenti assegnando, all'uopo, ai sensi dell'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012, il termine del 7 marzo 2022, per la regolarizzazione dei rendiconti di ciascun gruppo consiliare attinto dai rilievi istruttori. Con nota del 7 marzo 2022 (prot. n. cr_tas-07/03/2022-0001029-P), acquisita al prot. Corte dei conti n. 399 di pari data, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso, per ciascun gruppo consiliare, la documentazione integrativa ed esplicativa richiesta.

Considerato in diritto

1. La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari del Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33 del 2013, concernente gli interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione.

L'origine di tale disciplina è rinvenibile nel d.l. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, con particolare riferimento all'art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, siccome emendati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dalla legge n. 116/2014.

In base a quanto prescritto dall'art. 1, c. 9, del citato d.l. n. 174/2014, ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, cc. 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile.

I conti consuntivi sono, quindi, sottoposti al controllo della Corte dei conti, che si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi (art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012).

Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo, rispetto alle ridette prescrizioni normative, trasmette al Presidente del Consiglio regionale (o della Provincia autonoma) una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, d.l. n. 174/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 39/2014, ha affermato che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei "controlli estrinseci di regolarità contabile", con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (cfr. art. 1, c. 12, del d.l. n. 174/2012, come emendato dalla sentenza medesima),

essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio provinciale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta ha, altresì, precisato che, con le menzionate disposizioni, il legislatore ha disposto *“un’analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell’utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell’effettivo impiego, senza ledere l’autonomia politica dei gruppi interessati al controllo.”*.

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta, in tale ambito, dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, avente quale parametro la *“conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato – Regioni”* e che, conseguentemente, non può entrare nel merito delle scelte discrezionali, rimesse all’autonomia politica dei gruppi, *“nei limiti del mandato istituzionale”*.

Il giudice delle leggi, in più occasioni, ha avuto modo di ribadire che l’art. 1, c. 11, del d.l. n. 174 del 2012 *“attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall’art. 1, e quindi ai [...] criteri contenuti nelle linee guida”* (sentenze n. 104 del 2016, n. 130 del 2014).

Tra i criteri richiamati, l’art. 1 dell’Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la *“veridicità e correttezza delle spese”*, specificando che *“la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute”* (comma 2), mentre *“la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge”* (comma 3), con l’ulteriore puntualizzazione che *“ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all’attività istituzionale del gruppo”* (comma 3, lettera a).

Nelle sentenze n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 e, da ultimo, n. 260/2016 la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi, ribadendo che *“il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, dall’altro, non può non ricomprendere la verifica dell’attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge.”*.

3. Sempre in merito ai contenuti ed ai limiti del controllo contabile *de quo*, possono altresì richiamarsi le precedenti pronunce di questa Sezione (deliberazioni n. 5/2014/FRG, n. 11/2014/FRG, n. 5/2015/FRG, n. 7/2015/FRG, n. 8/2016/FRG, n. 5/2017/FRG), nonché l’ampia giurisprudenza delle Sezioni Riunite, che si sono occupate dei gravami interposti dai gruppi consiliari regionali (*cfr.* SS.RR. in speciale composizione n. 29/2014, n. 40-45/2014, n. 59/2014, nn. 1, 5, 39, 43, 61/2015 e n. 15, 20, 22, 24/2016, n. 27/2019 e n. 31/2020).

4. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari, si è già avuto modo di evidenziare che la giurisprudenza non ha raggiunto soluzioni convergenti (si veda la deliberazione di questa Sezione n. 5/2017/FRG).

La Corte costituzionale, osservando che i gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale, quali proiezioni dei partiti politici nelle assemblee elettive, ha sottolineato che essi contribuiscono in modo significativo al funzionamento dell'attività assembleare e costituiscono, in definitiva, uffici necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio (Corte costituzionale, sentenze n. 1130/1988, n. 187/1990 e n. 39/2014).

Ad analoghe considerazioni sono giunte anche le Sezioni Unite civili della Cassazione, nella sentenza n. 609/1999.

La Cassazione penale ha, poi, evidenziato che i gruppi consiliari sono una realtà complessa e multiforme, nella quale si intrecciano aspetti pubblicistici e privatistici, confermando che la problematica del loro inquadramento giuridico è stata a lungo dibattuta in dottrina e giurisprudenza, senza, tuttavia, essersi risolta in via definitiva in una *reductio ad unum* (Cassazione penale, sentenza n. 49976/2012).

Anche il Consiglio di Stato (Sez. V, sentenza n. 8145/2010) ha avuto modo di evidenziare che *"in via generale il gruppo consiliare non è un'appendice del partito politico di cui è esponenziale, ma ha una specifica configurazione istituzionale come articolazione del consiglio regionale"*.

In definitiva, quindi, se è vero che il gruppo consiliare mutua, in linea generale, la veste privatistica dal partito politico da cui deriva (con la particolarità dei gruppi misti, che non sono evidentemente rappresentativi di un unico partito), è altrettanto chiaro che, quando partecipa all'attività del Consiglio regionale e si inserisce nel procedimento legislativo, svolge indubbiamente attività e funzioni di natura pubblicistica.

5. Con riferimento alle spese di funzionamento, le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, cc. 4, 5 e 6 dell'allegato A) indicano le tipologie ammissibili e quelle precluse di utilizzo del contributo erogato dal Consiglio.

Tale disciplina è stata recepita, a livello locale, dal Regolamento n. 33/2013 e dal relativo allegato B, che reca il modello di rendiconto.

In particolare, l'art. 3 del Regolamento rimarca la necessaria finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo, riferiti all'attività del Consiglio (*"... contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale da destinare esclusivamente agli scopi*

istituzionali, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione riferite all'attività del Consiglio regionale"), sottolineando perentoriamente che "E' esclusa qualsiasi contribuzione per partiti o movimenti politici".

6. Per quanto attiene alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari, il riferimento normativo è rinvenibile nell'articolo 4 del citato Regolamento n. 33/2013.

In particolare, ai sensi del c. 1, le spese per il personale assegnato ai gruppi consiliari vengono assunte, in via generale, dai Consigli provinciali di riferimento, dal momento che questi ultimi sostengono le spese per il personale dei gruppi, al quale vengono affidati anche compiti collegati all'attività svolta dai propri componenti, nella loro veste di Consiglieri regionali, tenuto conto della specificità di cui all'art. 25 dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige, secondo il quale il Consiglio regionale è composto dai membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano. Il c. 2 del citato art. 4 attribuisce, tuttavia, la facoltà al Capogruppo, per far fronte alle spese di personale, di ricorrere a contratti di collaborazione a tempo determinato o tramite contratto di lavoro subordinato o autonomo, anche di carattere occasionale.

In tal caso, può chiedere al Consiglio regionale l'assegnazione fino all'importo annuo massimo di euro 5.400, per ogni componente del gruppo.

In merito alla regolarità della rendicontazione della spesa dei gruppi consiliari, il controllo sulla spesa per il personale non può prescindere dalla verifica della compatibilità dei profili applicativi della disciplina contrattuale privatistica con le regole attinenti all'utilizzo di risorse pubbliche.

In proposito, va rilevato che gli istituti contrattuali applicabili al personale dipendente dei gruppi consiliari, che prevedono diverse tipologie di aumento della retribuzione base, propria del livello di inquadramento (superminimi, premi di produttività, anticipazioni finanziarie su futuri aumenti contrattuali, etc.), per un verso, sono consentiti dal contratto collettivo di riferimento solo al ricorrere di determinati presupposti e, per altro verso, devono essere valutati, quanto alla compatibilità, sia in linea teorica che in concreto, con le regole che presidiano l'esborso di pubbliche risorse.

In tale prospettiva, perché le misure incentivanti e integrative della retribuzione risultino compatibili con l'impiego di pubbliche risorse è indispensabile che il gruppo consiliare le adotti nel rigoroso rispetto del principio di sinallagmaticità del rapporto e, quindi, in stretta coerenza con la quantità e la qualità delle prestazioni lavorative rese, con le modalità di svolgimento, con la specifica professionalità richiesta per il disimpegno delle stesse e con la durata del contratto individuale necessariamente connessa alla scadenza della consiliatura.

Va, altresì, considerato che detti emolumenti, dovendo essere comunque rapportati alle mansioni attribuite, non potranno mai esorbitare il massimo retributivo previsto dal contratto collettivo per il

relativo inquadramento, poiché altrimenti si realizzerebbe un ricorso indiscriminato ad istituti contrattuali che, attraverso il riconoscimento di un trattamento economico superiore a quello previsto per il livello di inquadramento, mutano di fatto anche la condizione giuridica del lavoratore, in violazione delle disposizioni interne.

Al fine di consentire il controllo sulla legittimità della spesa, è, poi, necessario che i provvedimenti di conferimento dei citati emolumenti siano dettagliatamente motivati.

E', infatti, evidente che l'assolvimento dell'obbligo di una puntuale motivazione consente di verificare anche *ex post* che l'utilizzo dei contributi pubblici abbia una giustificazione funzionale e non sia piuttosto frutto di scelte arbitrarie e/o contrastanti con il principio di corretta e legale allocazione delle risorse pubbliche. (*cf.* Corte dei conti, Sez. Giur. d'Appello Sicilia, sentenza n. 188/A/2018).

L'esigenza del rispetto dei principi innanzi rappresentati risulta particolarmente evidente con riguardo all'anticipazione finanziaria su futuri aumenti contrattuali e al superminimo; istituti che prevedono il riassorbimento, nel tempo, degli aumenti riconosciuti.

L'entità dell'integrazione salariale, infatti, in tali casi, oltre ad essere giustificata in termini di sinallagmaticità del rapporto contrattuale, dovrà essere coerente con l'effettiva possibilità di un futuro riassorbimento, proprio tenuto conto della limitata durata dei rapporti di lavoro. Diversamente, risulterebbe alterata la stessa natura degli istituti, venendosi a configurare, gli incrementi retributivi, quali componenti fisse della retribuzione.

7. Tanto premesso, il Collegio evidenzia che, analogamente agli esercizi precedenti, anche l'attività di controllo sul rendiconto 2021 del gruppo consiliare regionale "Movimento 5 Stelle" si è svolta in conformità ai criteri previsti dall'art. 1 dell'allegato "A" al d.P.C.M. 21 dicembre 2012.

Come già evidenziato, l'art. 1 dispone che ciascuna spesa indicata nel rendiconto deve corrispondere ai criteri di "veridicità" e di "correttezza", da intendersi quale corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute ("veridicità") e quale coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge, secondo una serie di principi enucleati dalla disposizione medesima ("correttezza").

Le linee guida contenute nel d.P.C.M. costituiscono, dunque, un parametro essenziale per il controllo dell'attività di rendicontazione da parte dei gruppi consiliari, in quanto le prescrizioni ivi contenute rispondono alla triplice funzione di consentire la verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione, della regolare tenuta della contabilità e della puntuale indicazione della documentazione giustificativa delle spese.

Il controllo effettuato dalla Sezione si è anche concentrato sul puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento n. 33/2013, sia con riferimento alle spese di funzionamento, che con riguardo alle spese del personale.

L'esplicazione di tali criteri e finalità del controllo è già avvenuta con la deliberazione di questa Sezione n. 11/2014/FRG, come confermata dalle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione di questa Corte nella sentenza n. 59/2014/EL del 5 novembre 2014, alle quali è, pertanto, sufficiente fare richiamo anche in questo procedimento di controllo.

8. In concreto, è stata, innanzitutto, esaminata la completezza della documentazione trasmessa, la corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa, anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, e l'adeguata rappresentazione nel rendiconto degli eventi gestionali, nonché l'allineamento dei saldi di cassa.

È stata, quindi, effettuata la valutazione di inerenza e di coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta. In particolare, sono state esaminate le circostanze, le occasioni e le finalità, che hanno determinato ciascuna specifica uscita contabile, al fine di individuare l'imprescindibile collegamento teleologico tra la spesa rendicontata e l'attività istituzionale del gruppo.

9. E' stato, inoltre, accertato il rispetto di quanto disposto dall'art. 1, c. 3, lett. C), dell'allegato A) al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, nonché dall'art. 1, c. 2, lett. C), dell'allegato A) al Regolamento n. 33/2013, in base ai quali *"i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del parlamento nazionale, del parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e fino alla proclamazione degli eletti."*

È stato, altresì, accertato il rispetto della vigente normativa sulla *par condicio* durante il periodo elettorale, come prescritto anche dall'art. 1, c. 2, lett. D), del Regolamento n. 33/2013 (*"non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio"*).

10. Con specifico riguardo alle spese sostenute, si rammenta che ogni singola spesa deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente del Gruppo (art. 2, c. 1, allegato A, del Regolamento n. 33/2013) con atto di data certa e anteriore all'effettuazione della spesa stessa (cfr. deliberazioni di

questa Sezione n. 4/2017/FRG e n. 6/2017/FRG; Sez. regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 68/2016/FRG).

11. Le Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, con le recenti decisioni nn.14/2021/RGC (depositata il 27 ottobre 2021), 18/2021/RGC (depositata il 18 novembre 2021), 19/2021/RGC (depositata il 22 novembre 2021) e 23/2021/RGC (depositata il 21 dicembre 2021), hanno avuto modo di precisare, con riferimento alla corretta rendicontazione della spesa relativa agli incarichi di consulenza, che i rapporti in questione devono essere contabilizzati in ragione dell'inerenza della tipologia di spesa.

Affermano, infatti, le Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione che la consulenza deve essere contabilizzata tra le spese di funzionamento, se afferisce alle attività istituzionali dei gruppi consiliari; mentre deve essere contabilizzata tra le spese del personale, se afferisce allo svolgimento di attività diverse da quelle istituzionali.

Tale statuizione assume rilievo anche con riguardo ai rendiconti dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, ove si consideri che il Regolamento n. 33/2013 ha recepito nella voce 1 del rendiconto tutte le spese relative al personale, comprese le spese per i rimborsi di missione e trasferta e le spese per i buoni pasto, che nel modello di cui all'allegato B al d.P.C.M. 21 dicembre 2021 (*"Modello di rendicontazione annuale dei gruppi consiliari dei consigli regionali"*), sono ripartite nelle voci 1, 3 e 4.

La distinzione tra le diverse tipologie di spesa per consulenze non è, infatti, meramente formale, ma ha valenza sostanziale, considerato che le entrate dei gruppi consiliari sono distinte nelle due diverse voci *"Fondi trasferiti per spese di funzionamento"* e *"Fondi trasferiti per spese di personale"*, che hanno differente regime giuridico e limite predeterminato di importo, non eludibili mediante la indiscriminata imputazione della spesa per consulenze in violazione del principio di inerENZA, come declinato nei recenti orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati.

Ne deriva che, a decorrere dalla rendicontazione relativa al prossimo esercizio annuale, le spese riguardanti le consulenze che hanno ad oggetto attività strumentali riferite al personale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese del consulente del lavoro o del commercialista), dovranno confluire nella voce dedicata alle *"Spese per il personale sostenute dal gruppo"*, mentre le spese riguardanti le consulenze aventi ad oggetto le attività istituzionali del gruppo consiliare (sempre a titolo esemplificativo, le spese per le attività di comunicazione o di supporto alla redazione di atti normativi o atti di natura politica riguardanti l'attività assembleare, ecc.), dovranno confluire nella voce *"Spese per consulenze, studi e incarichi"*.

E', infine, evidente che anche il disciplinare interno di ciascun gruppo consiliare dovrà essere adeguato a tale nuovo orientamento delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione.

12. Il rendiconto dell'esercizio in esame evidenzia un totale entrate di euro 76.554,95, un totale spese di euro 8.680,71, un "*Fondo di cassa finale per spese di funzionamento*" di euro 39.347,73 e un "*Fondo di cassa finale per spese di personale*" di euro 28.526,51.

13. Pertanto, a conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione trasmessa, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto del periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021 del gruppo consiliare "*Movimento 5 Stelle*", fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

ACCERTA

la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol "*Movimento 5 Stelle*" riferito al periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021.

RACCOMANDA

Al Gruppo consiliare:

- a decorrere dalla rendicontazione relativa al prossimo esercizio annuale, di fare confluire le spese riguardanti le consulenze che hanno ad oggetto attività strumentali riferite al personale nella voce dedicata alle "*Spese per il personale sostenute dal gruppo*" e di fare confluire nella voce "*Spese per consulenze, studi e incarichi*" le spese per le consulenze relative alle attività istituzionali del gruppo consiliare;
- di adeguare il disciplinare interno del gruppo consiliare al nuovo orientamento delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione sopra richiamato;
- di assicurare che il provvedimento di autorizzazione alla spesa, di competenza del Presidente,

preceda l'ordinazione della spesa stessa, considerato che, costituendone il presupposto di legittimità, la eventuale autorizzazione successiva all'ordinazione potrebbe non risultare idonea a sanare la originaria illegittimità dell'esborso.

DISPONE

la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare "Movimento 5 Stelle", che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale, ai sensi dell'art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, nonché ai sensi dell'art. 9, c. 4, del Regolamento n. 33/2013.

MANDA

alla Segreteria affinché proceda, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche nominate, sussistendo i presupposti di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.

Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2022.

Il Magistrato relatore

Tullio FERRARI

F.to digitalmente

Il Presidente

Anna Maria Rita LENTINI

F.to digitalmente

Depositata in segreteria

Il Dirigente

Aldo PAOLICELLI

F.to digitalmente



CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE
Modello di rendicontazione annuale del Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle

LEGISLATURA
ESERCIZIO FINANZIARIO

XVI
01/01/2021-31/12/2021

Gruppo consiliare regionale – Movimento 5 Stelle

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO

1)	Fondi trasferiti per spese di funzionamento	Euro	11.520,00
2)	Fondi trasferiti per spese di personale (articolo 4, comma 2)	Euro	10.800,00
3)	Altre entrate (interessi bancari attivi)	Euro	0,00
4)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	Euro	31.027,34
5)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale (articolo 4, comma 2)	Euro	23.207,61
	TOTALE ENTRATE	Euro	76.554,95

USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO

1)	Spese per il personale sostenute dal gruppo (articolo 4, comma 2)	Euro	5.160,00
2)	Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese del gruppo (articolo 4, comma 2)	Euro	321,10
3)	Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	Euro	0,00
4)	Spese consulenze, studi e incarichi	Euro	148,56
5)	Spese postali e telegrafiche	Euro	0,00
6)	Spese telefoniche e di trasmissione dati	Euro	0,00
7)	Spese di cancelleria e stampati	Euro	0,00
8)	Spese per duplicazione e stampa	Euro	48,80
9)	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	Euro	748,09
10)	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	Euro	1.971,50
11)	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	Euro	0,00
12)	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	Euro	0,00
13)	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	Euro	81,66
14)	Altre spese (interessi passivi, spese bancarie)	Euro	201,00
	TOTALE USCITE	Euro	8.680,71

ALEX MARINI


SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	Euro	31.027,34
FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI PERSONALE	Euro	23.207,61
ENTRATE riscosse nell'esercizio	Euro	22.320,00
USCITE pagate nell'esercizio	Euro	8.680,71
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	Euro	39.347,73
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE	Euro	28.526,51
SALDO CONTO CORRENTE		67.874,24

IL CAPOGRUPPO DEL GRUPPO CONSILIARE Alex Marini

Trento, 26 gennaio 2022

MICOLIN
Alex Marini

Deliberazione n. 32/2022/FRG



REPUBBLICA ITALIANA
SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Giuseppina MIGNEMI	Consigliere
Tullio FERRARI	Consigliere (Relatore)
Gianpiero D'ALIA	Consigliere

Nella Camera di consiglio del 15 marzo 2022

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,

sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei Consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, c. 9, del d.l. n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale del 6 marzo 2014, n. 39, con riferimento ai commi da 9 a 12 dell'art. 1 del d.l. n. 174/2012;

VISTE le sentenze della Sezioni riunite in speciale composizione n. 59/2014/EL, n. 31/2020/RGC e n. 19/2021/RGC;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, recante *"Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione"*, modificato con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014, di seguito *"Regolamento n. 33/2013"*;

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, con nota prot. n. 556 del 2 febbraio 2022, prot. Corte dei conti n. 252 di pari data;

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 9/2022/FRG del 21 febbraio 2022, con la quale sono state formulate alcune richieste istruttorie;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale con nota del 7 marzo 2022, prot. Corte dei conti n. 399 di pari data;

VISTA l'ordinanza n. 8/2022 del 14 marzo 2022 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere Tullio Ferrari, designato con ordinanza del Presidente n. 4/2022 del 1° febbraio 2022;

Premesso in fatto

Con nota prot. n. cr_tas-02/02/2022-0000556-P del 2 febbraio 2022 (prot. Corte dei conti n. 0000252-02/02/2022-SC_TN), il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso i rendiconti riferiti al periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021 e la relativa documentazione a corredo dei gruppi consiliari della XVI legislatura, tra i quali anche quello del gruppo *"Partito Autonomista Trentino Tirolese"*.

Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo, con deliberazione del 21 febbraio 2022 n. 9/2022/FRG, ha rilevato alcune carenze documentali ed ha ritenuto necessario acquisire dei chiarimenti assegnando, all'uopo, ai sensi dell'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012, il termine del 7 marzo 2022, per la regolarizzazione dei rendiconti di ciascun gruppo consiliare attinto dai rilievi istruttori. Con nota del 7 marzo 2022 (prot. n. cr_tas-07/03/2022-0001029-P), acquisita al prot. Corte dei conti n. 399 di pari data, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso, per ciascun gruppo consiliare, la documentazione integrativa ed esplicativa richiesta.

Considerato in diritto

1. La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari del Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33 del 2013, concernente gli interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione.

L'origine di tale disciplina è rinvenibile nel d.l. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, con particolare riferimento all'art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, siccome emendati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dalla legge n. 116/2014.

In base a quanto prescritto dall'art. 1, c. 9, del citato d.l. n. 174/2014, ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, cc. 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile.

I conti consuntivi sono, quindi, sottoposti al controllo della Corte dei conti, che si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi (art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012).

Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo, rispetto alle ridette prescrizioni normative, trasmette al Presidente del Consiglio regionale (o della Provincia autonoma) una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, d.l. n. 174/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 39/2014, ha affermato che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va

ascritto alla tipologia dei *“controlli estrinseci di regolarità contabile”*, con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (cfr. art. 1, c. 12, del d.l. n. 174/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio provinciale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta ha, altresì, precisato che, con le menzionate disposizioni, il legislatore ha disposto *“un’analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell’utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell’effettivo impiego, senza ledere l’autonomia politica dei gruppi interessati al controllo.”*.

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta, in tale ambito, dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, avente quale parametro la *“conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato – Regioni”* e che, conseguentemente, non può entrare nel merito delle scelte discrezionali, rimesse all’autonomia politica dei gruppi, *“nei limiti del mandato istituzionale”*.

Il giudice delle leggi, in più occasioni, ha avuto modo di ribadire che l’art. 1, c. 11, del d.l. n. 174 del 2012 *“attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall’art. 1, e quindi ai [...] criteri contenuti nelle linee guida”* (sentenze n. 104 del 2016, n. 130 del 2014).

Tra i criteri richiamati, l’art. 1 dell’Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la *“veridicità e correttezza delle spese”*, specificando che *“la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute”* (comma 2), mentre *“la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge”* (comma 3), con l’ulteriore puntualizzazione che *“ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all’attività istituzionale del gruppo”* (comma 3, lettera a).

Nelle sentenze n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 e, da ultimo, n. 260/2016 la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi, ribadendo che *“il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, dall’altro, non può non ricomprendere la verifica dell’attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge.”*.

3. Sempre in merito ai contenuti ed ai limiti del controllo contabile *de quo*, possono altresì richiamarsi le precedenti pronunce di questa Sezione (deliberazioni n. 5/2014/FRG, n. 11/2014/FRG, n. 5/2015/FRG, n. 7/2015/FRG, n. 8/2016/FRG, n. 5/2017/FRG), nonché l’ampia giurisprudenza delle Sezioni Riunite, che si sono occupate dei gravami interposti dai gruppi

consiliari regionali (*cf.* SS.RR. in speciale composizione n. 29/2014, n. 40-45/2014, n. 59/2014, nn. 1, 5, 39, 43, 61/2015 e n. 15, 20, 22, 24/2016, n. 27/2019 e n. 31/2020).

4. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari, si è già avuto modo di evidenziare che la giurisprudenza non ha raggiunto soluzioni convergenti (si veda la deliberazione di questa Sezione n. 5/2017/FRG).

La Corte costituzionale, osservando che i gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale, quali proiezioni dei partiti politici nelle assemblee elettive, ha sottolineato che essi contribuiscono in modo significativo al funzionamento dell'attività assembleare e costituiscono, in definitiva, uffici necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio (Corte costituzionale, sentenze n. 1130/1988, n. 187/1990 e n. 39/2014).

Ad analoghe considerazioni sono giunte anche le Sezioni Unite civili della Cassazione, nella sentenza n. 609/1999.

La Cassazione penale ha, poi, evidenziato che i gruppi consiliari sono una realtà complessa e multiforme, nella quale si intrecciano aspetti pubblicistici e privatistici, confermando che la problematica del loro inquadramento giuridico è stata a lungo dibattuta in dottrina e giurisprudenza, senza, tuttavia, essersi risolta in via definitiva in una *reductio ad unum* (Cassazione penale, sentenza n. 49976/2012).

Anche il Consiglio di Stato (Sez. V, sentenza n. 8145/2010) ha avuto modo di evidenziare che *“in via generale il gruppo consiliare non è un'appendice del partito politico di cui è esponenziale, ma ha una specifica configurazione istituzionale come articolazione del consiglio regionale”*.

In definitiva, quindi, se è vero che il gruppo consiliare mutua, in linea generale, la veste privatistica dal partito politico da cui deriva (con la particolarità dei gruppi misti, che non sono evidentemente rappresentativi di un unico partito), è altrettanto chiaro che, quando partecipa all'attività del Consiglio regionale e si inserisce nel procedimento legislativo, svolge indubbiamente attività e funzioni di natura pubblicistica.

5. Con riferimento alle spese di funzionamento, le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, cc. 4, 5 e 6 dell'allegato A) indicano le tipologie ammissibili e quelle precluse di utilizzo del contributo erogato dal Consiglio.

Tale disciplina è stata recepita, a livello locale, dal Regolamento n. 33/2013 e dal relativo allegato B, che reca il modello di rendiconto.

In particolare, l'art. 3 del Regolamento rimarca la necessaria finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo, riferiti all'attività del Consiglio ("*... contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione riferite all'attività del Consiglio regionale*"), sottolineando perentoriamente che "*E' esclusa qualsiasi contribuzione per partiti o movimenti politici*".

6. Per quanto attiene alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari, il riferimento normativo è rinvenibile nell'articolo 4 del citato Regolamento n. 33/2013.

In particolare, ai sensi del c. 1, le spese per il personale assegnato ai gruppi consiliari vengono assunte, in via generale, dai Consigli provinciali di riferimento, dal momento che questi ultimi sostengono le spese per il personale dei gruppi, al quale vengono affidati anche compiti collegati all'attività svolta dai propri componenti, nella loro veste di Consiglieri regionali, tenuto conto della specificità di cui all'art. 25 dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige, secondo il quale il Consiglio regionale è composto dai membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano. Il c. 2 del citato art. 4 attribuisce, tuttavia, la facoltà al Capogruppo, per far fronte alle spese di personale, di ricorrere a contratti di collaborazione a tempo determinato o tramite contratto di lavoro subordinato o autonomo, anche di carattere occasionale.

In tal caso, può chiedere al Consiglio regionale l'assegnazione fino all'importo annuo massimo di euro 5.400, per ogni componente del gruppo.

In merito alla regolarità della rendicontazione della spesa dei gruppi consiliari, il controllo sulla spesa per il personale non può prescindere dalla verifica della compatibilità dei profili applicativi della disciplina contrattuale privatistica con le regole attinenti all'utilizzo di risorse pubbliche.

In proposito, va rilevato che gli istituti contrattuali applicabili al personale dipendente dei gruppi consiliari, che prevedono diverse tipologie di aumento della retribuzione base, propria del livello di inquadramento (superminimi, premi di produttività, anticipazioni finanziarie su futuri aumenti contrattuali, etc.), per un verso, sono consentiti dal contratto collettivo di riferimento solo al ricorrere di determinati presupposti e, per altro verso, devono essere valutati, quanto alla compatibilità, sia in linea teorica che in concreto, con le regole che presidiano l'esborso di pubbliche risorse.

In tale prospettiva, perché le misure incentivanti e integrative della retribuzione risultino compatibili con l'impiego di pubbliche risorse è indispensabile che il gruppo consiliare le adotti nel rigoroso rispetto del principio di sinallagmaticità del rapporto e, quindi, in stretta coerenza con la quantità e la qualità delle prestazioni lavorative rese, con le modalità di svolgimento, con la specifica

professionalità richiesta per il disimpegno delle stesse e con la durata del contratto individuale necessariamente connessa alla scadenza della consiliatura.

Va, altresì, considerato che detti emolumenti, dovendo essere comunque rapportati alle mansioni attribuite, non potranno mai esorbitare il massimo retributivo previsto dal contratto collettivo per il relativo inquadramento, poiché altrimenti si realizzerebbe un ricorso indiscriminato ad istituti contrattuali che, attraverso il riconoscimento di un trattamento economico superiore a quello previsto per il livello di inquadramento, mutano di fatto anche la condizione giuridica del lavoratore, in violazione delle disposizioni interne.

Al fine di consentire il controllo sulla legittimità della spesa, è, poi, necessario che i provvedimenti di conferimento dei citati emolumenti siano dettagliatamente motivati.

E', infatti, evidente che l'assolvimento dell'obbligo di una puntuale motivazione consente di verificare anche *ex post* che l'utilizzo dei contributi pubblici abbia una giustificazione funzionale e non sia piuttosto frutto di scelte arbitrarie e/o contrastanti con il principio di corretta e legale allocazione delle risorse pubbliche. (*cf.* Corte dei conti, Sez. Giur. d'Appello Sicilia, sentenza n. 188/A/2018).

L'esigenza del rispetto dei principi innanzi rappresentati risulta particolarmente evidente con riguardo all'anticipazione finanziaria su futuri aumenti contrattuali e al superminimo; istituti che prevedono il riassorbimento, nel tempo, degli aumenti riconosciuti.

L'entità dell'integrazione salariale, infatti, in tali casi, oltre ad essere giustificata in termini di sinallagmaticità del rapporto contrattuale, dovrà essere coerente con l'effettiva possibilità di un futuro riassorbimento, proprio tenuto conto della limitata durata dei rapporti di lavoro. Diversamente, risulterebbe alterata la stessa natura degli istituti, venendosi a configurare, gli incrementi retributivi, quali componenti fisse della retribuzione.

7. Tanto premesso, il Collegio evidenzia che, analogamente agli esercizi precedenti, anche l'attività di controllo sul rendiconto 2021 del gruppo consiliare regionale "Partito Autonomista Trentino Tirolese" si è svolta in conformità ai criteri previsti dall'art. 1 dell'allegato "A" al d.P.C.M. 21 dicembre 2012.

Come già evidenziato, l'art. 1 dispone che ciascuna spesa indicata nel rendiconto deve corrispondere ai criteri di "veridicità" e di "correttezza", da intendersi quale corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute ("veridicità") e quale coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge, secondo una serie di principi enucleati dalla disposizione medesima ("correttezza").

Le linee guida contenute nel d.P.C.M. costituiscono, dunque, un parametro essenziale per il controllo dell'attività di rendicontazione da parte dei gruppi consiliari, in quanto le prescrizioni ivi contenute rispondono alla triplice funzione di consentire la verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione, della regolare tenuta della contabilità e della puntuale indicazione della documentazione giustificativa delle spese.

Il controllo effettuato dalla Sezione si è anche concentrato sul puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento n. 33/2013, sia con riferimento alle spese di funzionamento, che con riguardo alle spese del personale.

L'esplicazione di tali criteri e finalità del controllo è già avvenuta con la deliberazione di questa Sezione n. 11/2014/FRG, come confermata dalle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione di questa Corte nella sentenza n. 59/2014/EL del 5 novembre 2014, alle quali è, pertanto, sufficiente fare richiamo anche in questo procedimento di controllo.

8. In concreto, è stata, innanzitutto, esaminata la completezza della documentazione trasmessa, la corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa, anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, e l'adeguata rappresentazione nel rendiconto degli eventi gestionali, nonché l'allineamento dei saldi di cassa.

È stata, quindi, effettuata la valutazione di inerenza e di coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta. In particolare, sono state esaminate le circostanze, le occasioni e le finalità, che hanno determinato ciascuna specifica uscita contabile, al fine di individuare l'imprescindibile collegamento teleologico tra la spesa rendicontata e l'attività istituzionale del gruppo.

9. È stato, inoltre, accertato il rispetto di quanto disposto dall'art. 1, c. 3, lett. C), dell'allegato A) al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, nonché dall'art. 1, c. 2, lett. C), dell'allegato A) al Regolamento n. 33/2013, in base ai quali *"i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del parlamento nazionale, del parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e fino alla proclamazione degli eletti."*

È stato, altresì, accertato il rispetto della vigente normativa sulla *par condicio* durante il periodo elettorale, come prescritto anche dall'art. 1, c. 2, lett. D), del Regolamento n. 33/2013 (*"non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio"*).

10. Per i beni di uso durevole acquistati dal gruppo è stata accertata l'avvenuta trasmissione all'Ufficio competente, da parte del Presidente del gruppo, della richiesta di registrazione nell'inventario del Consiglio regionale.

11. Con specifico riguardo alle spese sostenute, si rammenta che ogni singola spesa deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente del Gruppo (art. 2, c. 1, allegato A, del Regolamento n. 33/2013) con atto di data certa e anteriore all'effettuazione della spesa stessa (cfr. deliberazioni di questa Sezione n. 4/2017/FRG e n. 6/2017/FRG; Sez. regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 68/2016/FRG).

12. Le Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, con le recenti decisioni nn.14/2021/RGC (depositata il 27 ottobre 2021), 18/2021/RGC (depositata il 18 novembre 2021), 19/2021/RGC (depositata il 22 novembre 2021) e 23/2021/RGC (depositata il 21 dicembre 2021), hanno avuto modo di precisare, con riferimento alla corretta rendicontazione della spesa relativa agli incarichi di consulenza, che i rapporti in questione devono essere contabilizzati in ragione dell'inerenza della tipologia di spesa.

Affermano, infatti, le Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione che la consulenza deve essere contabilizzata tra le spese di funzionamento, se afferisce alle attività istituzionali dei gruppi consiliari; mentre deve essere contabilizzata tra le spese del personale, se afferisce allo svolgimento di attività diverse da quelle istituzionali.

Tale statuizione assume rilievo anche con riguardo ai rendiconti dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, ove si consideri che il Regolamento n. 33/2013 ha recepito nella voce 1 del rendiconto tutte le spese relative al personale, comprese le spese per i rimborsi di missione e trasferta e le spese per i buoni pasto, che nel modello di cui all'allegato B al d.P.C.M. 21 dicembre 2021 (*"Modello di rendicontazione annuale dei gruppi consiliari dei consigli regionali"*), sono ripartite nelle voci 1, 3 e 4.

La distinzione tra le diverse tipologie di spesa per consulenze non è, infatti, meramente formale, ma ha valenza sostanziale, considerato che le entrate dei gruppi consiliari sono distinte nelle due diverse voci *"Fondi trasferiti per spese di funzionamento"* e *"Fondi trasferiti per spese di personale"*, che hanno differente regime giuridico e limite predeterminato di importo, non eludibili mediante la indiscriminata imputazione della spesa per consulenze in violazione del principio di inerenza, come declinato nei recenti orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati.

Ne deriva che, a decorrere dalla rendicontazione relativa al prossimo esercizio annuale, le spese riguardanti le consulenze che hanno ad oggetto attività strumentali riferite al personale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese del consulente del lavoro o del commercialista), dovranno confluire nella voce dedicata alle *“Spese per il personale sostenute dal gruppo”*, mentre le eventuali spese riguardanti le consulenze aventi ad oggetto le attività istituzionali del gruppo consiliare (sempre a titolo esemplificativo, le spese per le attività di comunicazione o di supporto alla redazione di atti normativi o atti di natura politica riguardanti l’attività assembleare, ecc.), dovranno confluire nella voce *“Spese per consulenze, studi e incarichi”*.

E’, infine, evidente che anche il disciplinare interno di ciascun gruppo consiliare dovrà essere adeguato a tale nuovo orientamento delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione.

13. Il rendiconto dell’esercizio in esame evidenzia un totale entrate di euro 74.696,84, un totale spese di euro 35.248,58, un *“Fondo di cassa finale per spese di funzionamento”* di euro 33.495,43 e un *“Fondo di cassa finale per spese di personale”* di euro 5.952,83. Tali fondi cassa finali differiscono rispetto al saldo del conto corrente bancario al 31 dicembre 2021 (pari a euro 39.447,53) per l’importo di euro 0,73, che il gruppo ha riallineato con versamento di data 24 febbraio 2022.

14. Pertanto, a conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione trasmessa, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto del periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021 del gruppo consiliare *“Partito Autonomista Trentino Tirolese”*, fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

ACCERTA

la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol *“Partito Autonomista Trentino Tirolese”* riferito al periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021.

RACCOMANDA

Al Gruppo consiliare:

- a decorrere dalla rendicontazione relativa al prossimo esercizio annuale, di fare confluire le spese riguardanti le consulenze che hanno ad oggetto attività strumentali riferite al personale nella voce dedicata alle *“Spese per il personale sostenute dal gruppo”* e di fare confluire nella voce *“Spese per consulenze, studi e incarichi”* le spese eventuali per le consulenze relative alle attività istituzionali del gruppo consiliare;
- di adeguare il disciplinare interno del gruppo consiliare al nuovo orientamento delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione sopra richiamato;
- di assicurare che il provvedimento di autorizzazione alla spesa, di competenza del Presidente, preceda l'ordinazione della spesa stessa, considerato che, costituendone il presupposto di legittimità, la eventuale autorizzazione successiva all'ordinazione potrebbe non risultare idonea a sanare la originaria illegittimità dell'esborso.

DISPONE

la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare *“Partito Autonomista Trentino Tirolese”*, che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale, ai sensi dell'art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, nonché ai sensi dell'art. 9, c. 4, del Regolamento n. 33/2013.

MANDA

alla Segreteria affinché proceda, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche nominate, sussistendo i presupposti di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.

Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2022.

Il Magistrato relatore

Tullio FERRARI

F.to digitalmente

Il Presidente

Anna Maria Rita LENTINI

F.to digitalmente

Depositata in segreteria

Il Dirigente

Aldo PAOLICELLI

ALDO
PAOLICELLI
CORTE DEI
CONTI
17.03.2022
10:38:45
GMT+01:00



Gruppo Consiliare regionale PATT

Anno 2021

Allegato B

Rendiconto annuale del gruppo consiliare (ex. Articolo 8)

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO		
1)	Fondi trasferiti per spese di funzionamento	22.080,00
2)	Fondi trasferiti per spese di personale	20.700,00
3)	Altre entrate (INTERESSI ATTIVI) cc	279,90
4)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	22.059,90
5)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	9.577,04
TOTALE ENTRATE		74.696,84
USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO		
1)	Spese per il personale sostenute dal gruppo	11.427,58
2)	Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	12.896,63
3)	Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	-
4)	Spese consulenze, studi e incarichi	1.919,08
5)	Spese postali e telegrafiche	-
6)	Spese telefoniche e di trasmissione dati	2.780,19
7)	Spese di cancelleria e stampanti	563,06
8)	Spese per duplicazione e stampa	349,02
9)	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	1.648,66
10)	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	-
11)	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	-
12)	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	2.710,80
13)	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	-
14)	Altre spese: oneri bancari – IRAP	953,56
TOTALE USCITE		35.248,58

SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	22.059,90
Fondo iniziale di cassa per spese di personale	9.577,04
ENTRATE riscosse nell'esercizio	43.059,90
USCITE pagate nell'esercizio	35.248,48
Fondo di cassa finale per spese di funzionamento	33.495,43
Fondo di cassa finale per spese di personale	5.952,83

Rendiconto rielaborato in ossequio alle indicazioni della deliberazione n. 9/2022/FRG.

Il presidente del gruppo consiliare PATT
Lorenzo Ossanna

Trento, 01.03.2022

Deliberazione n. 33/2022/FRG



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA
SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Giuseppina MIGNEMI	Consigliere
Tullio FERRARI	Consigliere (Relatore)
Gianpiero D'ALIA	Consigliere

Nella Camera di consiglio del 15 marzo 2022

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di

esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei Consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, c. 9, del d.l. n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale del 6 marzo 2014, n. 39, con riferimento ai commi da 9 a 12 dell'art. 1 del d.l. n. 174/2012;

VISTE le sentenze della Sezioni riunite in speciale composizione n. 59/2014/EL, n. 31/2020/RGC e n. 19/2021/RGC;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, recante *"Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione"*, modificato con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014, di seguito *"Regolamento n. 33/2013"*;

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, con nota prot. n. 556 del 2 febbraio 2022, prot. Corte dei conti n. 252 di pari data;

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 9/2022/FRG del 21 febbraio 2022, con la quale sono state formulate alcune richieste istruttorie;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale con nota del 7 marzo 2022, prot. Corte dei conti n. 399 di pari data;

VISTA l'ordinanza n. 8/2022 del 14 marzo 2022 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere Tullio Ferrari, designato con ordinanza del Presidente n. 4/2022 del 1° febbraio 2022;

Premesso in fatto

Con nota prot. n. cr_taa-02/02/2022-0000556-P del 2 febbraio 2022 (prot. Corte dei conti n. 0000252-02/02/2022-SC_TN), il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso i rendiconti riferiti al periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021 e la relativa documentazione a corredo dei gruppi consiliari della XVI legislatura, tra i quali anche quello del gruppo "Team K".

Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo, con deliberazione del 21 febbraio 2022 n. 9/2022/FRG, ha rilevato alcune carenze documentali ed ha ritenuto necessario acquisire dei

chiarimenti assegnando, all'uopo, ai sensi dell'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012, il termine del 7 marzo 2022, per la regolarizzazione dei rendiconti di ciascun gruppo consiliare attinto dai rilievi istruttori. Con nota del 7 marzo 2022 (prot. n. cr_tas-07/03/2022-0001029-P), acquisita al prot. Corte dei conti n. 399 di pari data, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso, per ciascun gruppo consiliare, la documentazione integrativa ed esplicativa richiesta.

Considerato in diritto

1. La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari del Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33 del 2013, concernente gli interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione.

L'origine di tale disciplina è rinvenibile nel d.l. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, con particolare riferimento all'art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, siccome emendati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dalla legge n. 116/2014.

In base a quanto prescritto dall'art. 1, c. 9, del citato d.l. n. 174/2014, ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, cc. 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile.

I conti consuntivi sono, quindi, sottoposti al controllo della Corte dei conti, che si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi (art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012).

Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo, rispetto alle ridette prescrizioni normative, trasmette al Presidente del Consiglio regionale (o della Provincia autonoma) una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, d.l. n. 174/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 39/2014, ha affermato che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei "controlli estrinseci di regolarità contabile", con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (cfr. art. 1, c. 12, del d.l. n. 174/2012, come emendato dalla sentenza medesima),

essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio provinciale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta ha, altresì, precisato che, con le menzionate disposizioni, il legislatore ha disposto *“un’analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell’utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell’effettivo impiego, senza ledere l’autonomia politica dei gruppi interessati al controllo.”*.

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta, in tale ambito, dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, avente quale parametro la *“conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato – Regioni”* e che, conseguentemente, non può entrare nel merito delle scelte discrezionali, rimesse all’autonomia politica dei gruppi, *“nei limiti del mandato istituzionale”*.

Il giudice delle leggi, in più occasioni, ha avuto modo di ribadire che l’art. 1, c. 11, del d.l. n. 174 del 2012 *“attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall’art. 1, e quindi ai [...] criteri contenuti nelle linee guida”* (sentenze n. 104 del 2016, n. 130 del 2014).

Tra i criteri richiamati, l’art. 1 dell’Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la *“veridicità e correttezza delle spese”*, specificando che *“la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute”* (comma 2), mentre *“la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge”* (comma 3), con l’ulteriore puntualizzazione che *“ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all’attività istituzionale del gruppo”* (comma 3, lettera a).

Nelle sentenze n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 e, da ultimo, n. 260/2016 la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi, ribadendo che *“il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, dall’altro, non può non ricomprendere la verifica dell’attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge.”*.

3. Sempre in merito ai contenuti ed ai limiti del controllo contabile *de quo*, possono altresì richiamarsi le precedenti pronunce di questa Sezione (deliberazioni n. 5/2014/FRG, n. 11/2014/FRG, n. 5/2015/FRG, n. 7/2015/FRG, n. 8/2016/FRG, n. 5/2017/FRG), nonché l’ampia giurisprudenza delle Sezioni Riunite, che si sono occupate dei gravami interposti dai gruppi consiliari regionali (*cfr.* SS.RR. in speciale composizione n. 29/2014, n. 40-45/2014, n. 59/2014, nn. 1, 5, 39, 43, 61/2015 e n. 15, 20, 22, 24/2016, n. 27/2019 e n. 31/2020).

4. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari, si è già avuto modo di evidenziare che la giurisprudenza non ha raggiunto soluzioni convergenti (si veda la deliberazione di questa Sezione n. 5/2017/FRG).

La Corte costituzionale, osservando che i gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale, quali proiezioni dei partiti politici nelle assemblee elettive, ha sottolineato che essi contribuiscono in modo significativo al funzionamento dell'attività assembleare e costituiscono, in definitiva, uffici necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio (Corte costituzionale, sentenze n. 1130/1988, n. 187/1990 e n. 39/2014).

Ad analoghe considerazioni sono giunte anche le Sezioni Unite civili della Cassazione, nella sentenza n. 609/1999.

La Cassazione penale ha, poi, evidenziato che i gruppi consiliari sono una realtà complessa e multiforme, nella quale si intrecciano aspetti pubblicistici e privatistici, confermando che la problematica del loro inquadramento giuridico è stata a lungo dibattuta in dottrina e giurisprudenza, senza, tuttavia, essersi risolta in via definitiva in una *reductio ad unum* (Cassazione penale, sentenza n. 49976/2012).

Anche il Consiglio di Stato (Sez. V, sentenza n. 8145/2010) ha avuto modo di evidenziare che *"in via generale il gruppo consiliare non è un'appendice del partito politico di cui è esponenziale, ma ha una specifica configurazione istituzionale come articolazione del consiglio regionale"*.

In definitiva, quindi, se è vero che il gruppo consiliare mutua, in linea generale, la veste privatistica dal partito politico da cui deriva (con la particolarità dei gruppi misti, che non sono evidentemente rappresentativi di un unico partito), è altrettanto chiaro che, quando partecipa all'attività del Consiglio regionale e si inserisce nel procedimento legislativo, svolge indubbiamente attività e funzioni di natura pubblicistica.

5. Con riferimento alle spese di funzionamento, le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, cc. 4, 5 e 6 dell'allegato A) indicano le tipologie ammissibili e quelle precluse di utilizzo del contributo erogato dal Consiglio.

Tale disciplina è stata recepita, a livello locale, dal Regolamento n. 33/2013 e dal relativo allegato B, che reca il modello di rendiconto.

In particolare, l'art. 3 del Regolamento rimarca la necessaria finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo, riferiti all'attività del Consiglio (*"... contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale da destinare esclusivamente agli scopi*

istituzionali, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione riferite all'attività del Consiglio regionale"), sottolineando perentoriamente che "E' esclusa qualsiasi contribuzione per partiti o movimenti politici".

6. Per quanto attiene alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari, il riferimento normativo è rinvenibile nell'articolo 4 del citato Regolamento n. 33/2013.

In particolare, ai sensi del c. 1, le spese per il personale assegnato ai gruppi consiliari vengono assunte, in via generale, dai Consigli provinciali di riferimento, dal momento che questi ultimi sostengono le spese per il personale dei gruppi, al quale vengono affidati anche compiti collegati all'attività svolta dai propri componenti, nella loro veste di Consiglieri regionali, tenuto conto della specificità di cui all'art. 25 dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige, secondo il quale il Consiglio regionale è composto dai membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano. Il c. 2 del citato art. 4 attribuisce, tuttavia, la facoltà al Capogruppo, per far fronte alle spese di personale, di ricorrere a contratti di collaborazione a tempo determinato o tramite contratto di lavoro subordinato o autonomo, anche di carattere occasionale.

In tal caso, può chiedere al Consiglio regionale l'assegnazione fino all'importo annuo massimo di euro 5.400, per ogni componente del gruppo.

In merito alla regolarità della rendicontazione della spesa dei gruppi consiliari, il controllo sulla spesa per il personale non può prescindere dalla verifica della compatibilità dei profili applicativi della disciplina contrattuale privatistica con le regole attinenti all'utilizzo di risorse pubbliche.

In proposito, va rilevato che gli istituti contrattuali applicabili al personale dipendente dei gruppi consiliari, che prevedono diverse tipologie di aumento della retribuzione base, propria del livello di inquadramento (superminimi, premi di produttività, anticipazioni finanziarie su futuri aumenti contrattuali, etc.), per un verso, sono consentiti dal contratto collettivo di riferimento solo al ricorrere di determinati presupposti e, per altro verso, devono essere valutati, quanto alla compatibilità, sia in linea teorica che in concreto, con le regole che presidiano l'esborso di pubbliche risorse.

In tale prospettiva, perché le misure incentivanti e integrative della retribuzione risultino compatibili con l'impiego di pubbliche risorse è indispensabile che il gruppo consiliare le adotti nel rigoroso rispetto del principio di sinallagmaticità del rapporto e, quindi, in stretta coerenza con la quantità e la qualità delle prestazioni lavorative rese, con le modalità di svolgimento, con la specifica professionalità richiesta per il disimpegno delle stesse e con la durata del contratto individuale necessariamente connessa alla scadenza della consiliatura.

Va, altresì, considerato che detti emolumenti, dovendo essere comunque rapportati alle mansioni attribuite, non potranno mai esorbitare il massimo retributivo previsto dal contratto collettivo per il

relativo inquadramento, poiché altrimenti si realizzerebbe un ricorso indiscriminato ad istituti contrattuali che, attraverso il riconoscimento di un trattamento economico superiore a quello previsto per il livello di inquadramento, mutano di fatto anche la condizione giuridica del lavoratore, in violazione delle disposizioni interne.

Al fine di consentire il controllo sulla legittimità della spesa, è, poi, necessario che i provvedimenti di conferimento dei citati emolumenti siano dettagliatamente motivati.

È, infatti, evidente che l'assolvimento dell'obbligo di una puntuale motivazione consente di verificare anche *ex post* che l'utilizzo dei contributi pubblici abbia una giustificazione funzionale e non sia piuttosto frutto di scelte arbitrarie e/o contrastanti con il principio di corretta e legale allocazione delle risorse pubbliche. (*cf.* Corte dei conti, Sez. Giur. d'Appello Sicilia, sentenza n. 188/A/2018).

L'esigenza del rispetto dei principi innanzi rappresentati risulta particolarmente evidente con riguardo all'anticipazione finanziaria su futuri aumenti contrattuali e al superminimo; istituti che prevedono il riassorbimento, nel tempo, degli aumenti riconosciuti.

L'entità dell'integrazione salariale, infatti, in tali casi, oltre ad essere giustificata in termini di sinallagmaticità del rapporto contrattuale, dovrà essere coerente con l'effettiva possibilità di un futuro riassorbimento, proprio tenuto conto della limitata durata dei rapporti di lavoro. Diversamente, risulterebbe alterata la stessa natura degli istituti, venendosi a configurare, gli incrementi retributivi, quali componenti fisse della retribuzione.

7. Tanto premesso, il Collegio evidenzia che, analogamente agli esercizi precedenti, anche l'attività di controllo sul rendiconto 2021 del gruppo consiliare regionale "Team K" si è svolta in conformità ai criteri previsti dall'art. 1 dell'allegato "A" al d.P.C.M. 21 dicembre 2012.

Come già evidenziato, l'art. 1 dispone che ciascuna spesa indicata nel rendiconto deve corrispondere ai criteri di "veridicità" e di "correttezza", da intendersi quale corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute ("veridicità") e quale coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge, secondo una serie di principi enucleati dalla disposizione medesima ("correttezza").

Le linee guida contenute nel d.P.C.M. costituiscono, dunque, un parametro essenziale per il controllo dell'attività di rendicontazione da parte dei gruppi consiliari, in quanto le prescrizioni ivi contenute rispondono alla triplice funzione di consentire la verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione, della regolare tenuta della contabilità e della puntuale indicazione della documentazione giustificativa delle spese.

Il controllo effettuato dalla Sezione si è anche concentrato sul puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento n. 33/2013, sia con riferimento alle spese di funzionamento, che con riguardo alle spese del personale.

L'esplicazione di tali criteri e finalità del controllo è già avvenuta con la deliberazione di questa Sezione n. 11/2014/FRG, come confermata dalle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione di questa Corte nella sentenza n. 59/2014/EL del 5 novembre 2014, alle quali è, pertanto, sufficiente fare richiamo anche in questo procedimento di controllo.

8. In concreto, è stata, innanzitutto, esaminata la completezza della documentazione trasmessa, la corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa, anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, e l'adeguata rappresentazione nel rendiconto degli eventi gestionali, nonché l'allineamento dei saldi di cassa.

È stata, quindi, effettuata la valutazione di inerenza e di coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta. In particolare, sono state esaminate le circostanze, le occasioni e le finalità, che hanno determinato ciascuna specifica uscita contabile, al fine di individuare l'imprescindibile collegamento teleologico tra la spesa rendicontata e l'attività istituzionale del gruppo.

9. E' stato, inoltre, accertato il rispetto di quanto disposto dall'art. 1, c. 3, lett. C), dell'allegato A) al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, nonché dall'art. 1, c. 2, lett. C), dell'allegato A) al Regolamento n. 33/2013, in base ai quali *"i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del parlamento nazionale, del parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e fino alla proclamazione degli eletti."*

È stato, altresì, accertato il rispetto della vigente normativa sulla *par condicio* durante il periodo elettorale, come prescritto anche dall'art. 1, c. 2, lett. D), del Regolamento n. 33/2013 (*"non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio"*).

10. Con specifico riguardo alle spese sostenute, si rammenta che ogni singola spesa deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente del Gruppo (art. 2, c. 1, allegato A, del Regolamento n. 33/2013) con atto di data certa e anteriore all'effettuazione della spesa stessa (cfr. deliberazioni di

questa Sezione n. 4/2017/FRG e n. 6/2017/FRG; Sez. regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 68/2016/FRG).

11. Le Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, con le recenti decisioni nn. 14/2021/RGC (depositata il 27 ottobre 2021), 18/2021/RGC (depositata il 18 novembre 2021), 19/2021/RGC (depositata il 22 novembre 2021) e 23/2021/RGC (depositata il 21 dicembre 2021), hanno avuto modo di precisare, con riferimento alla corretta rendicontazione della spesa relativa agli incarichi di consulenza, che i rapporti in questione devono essere contabilizzati in ragione dell'inerenza della tipologia di spesa.

Affermano, infatti, le Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione che la consulenza deve essere contabilizzata tra le spese di funzionamento, se afferisce alle attività istituzionali dei gruppi consiliari; mentre deve essere contabilizzata tra le spese del personale, se afferisce allo svolgimento di attività diverse da quelle istituzionali.

Tale statuizione assume rilievo anche con riguardo ai rendiconti dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, ove si consideri che il Regolamento n. 33/2013 ha recepito nella voce 1 del rendiconto tutte le spese relative al personale, comprese le spese per i rimborsi di missione e trasferta e le spese per i buoni pasto, che nel modello di cui all'allegato B al d.P.C.M. 21 dicembre 2021 (*"Modello di rendicontazione annuale dei gruppi consiliari dei consigli regionali"*), sono ripartite nelle voci 1, 3 e 4.

La distinzione tra le diverse tipologie di spesa per consulenze non è, infatti, meramente formale, ma ha valenza sostanziale, considerato che le entrate dei gruppi consiliari sono distinte nelle due diverse voci *"Fondi trasferiti per spese di funzionamento"* e *"Fondi trasferiti per spese di personale"*, che hanno differente regime giuridico e limite predeterminato di importo, non eludibili mediante la indiscriminata imputazione della spesa per consulenze in violazione del principio di inerENZA, come declinato nei recenti orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati.

Ne deriva che, a decorrere dalla rendicontazione relativa al prossimo esercizio annuale, le spese riguardanti le consulenze che hanno ad oggetto attività strumentali riferite al personale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese del consulente del lavoro o del commercialista), dovranno confluire nella voce dedicata alle *"Spese per il personale sostenute dal gruppo"*, mentre le spese riguardanti le consulenze aventi ad oggetto le attività istituzionali del gruppo consiliare (sempre a titolo esemplificativo, le spese per le attività di comunicazione o di supporto alla redazione di atti normativi o atti di natura politica riguardanti l'attività assembleare, ecc.), dovranno confluire nella voce *"Spese per consulenze, studi e incarichi"*.

E', infine, evidente che anche il disciplinare interno di ciascun gruppo consiliare dovrà essere adeguato a tale nuovo orientamento delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione.

12. Il rendiconto dell'esercizio in esame evidenzia un totale entrate di euro 163.871,03, un totale spese di euro 23.686,55, un *"Fondo di cassa finale per spese di funzionamento"* di euro 96.984,48 e un *"Fondo di cassa finale per spese di personale"* di euro 43.200,00.

13. Pertanto, a conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione trasmessa, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto del periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021 del gruppo consiliare *"Team K"*, fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

ACCERTA

la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol *"Team K"* riferito al periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021.

RACCOMANDA

Al Gruppo consiliare:

- a decorrere dalla rendicontazione relativa al prossimo esercizio annuale, di fare confluire le spese riguardanti le consulenze che hanno ad oggetto attività strumentali riferite al personale nella voce dedicata alle *"Spese per il personale sostenute dal gruppo"* e di fare confluire nella voce *"Spese per consulenze, studi e incarichi"* le spese per le consulenze relative alle attività istituzionali del gruppo consiliare.

DISPONE

la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare “Team K”, che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale, ai sensi dell’art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, nonché ai sensi dell’art. 9, c. 4, del Regolamento n. 33/2013.

MANDA

alla Segreteria affinché proceda, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche nominate, sussistendo i presupposti di cui all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.

Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2022.

Il Magistrato relatore

Tullio FERRARI

F.to digitalmente

Il Presidente

Anna Maria Rita LENTINI


F.to digitalmente

Depositata in segreteria

Il Dirigente

Aldo PAOLICELLI

F.to digitalmente



ALLEGATO / ANLAGE B

CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE REGIONALRAT DER AUTONOMEN REGION TRENINO-SÜDTIROL

MODELLO DI RENDICONTO ANNUALE DEL GRUPPO CONSILIARE /
VORDRUCK FÜR DIE JÄHRLICHE RECHNUNGSLEGUNG DER FRAKTION

(ARTICOLO / ARTIKEL 8)

LEGISLATURA / LEGISLATURPERIODE

XVI

ESERCIZIO FINANZIARIO / HAUSHALTSJAHR

2021

GRUPPO CONSILIARE / REGIONALRATSFRAKTION

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO / IM HAUSHALTSJAHR VERFÜGBARE EINNAHMEN

- | | | |
|---|-----------|-------------------|
| 1. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO /
GELDER FÜR LAUFENDE AUSGABEN | euro/Euro | 26.880.- |
| 2. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI PERSONALE (articolo 4, comma 2) /
GELDER FÜR PERSONALKOSTEN (Artikel 4 Absatz 2) | euro/Euro | 25.200.- |
| 3. ALTRE ENTRATE (specificare) /
SONSTIGE EINNAHMEN (angeben) | euro/Euro | / |
| 4. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO /
KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN AUS FRÜHEREN
HAUSHALTSJAHREN | euro/Euro | 70.391,03.- |
| 5. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI PERSONALE (articolo 4,
comma 2) /
KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN AUS FRÜHEREN
HAUSHALTSJAHREN (Artikel 4 Absatz 2) | euro/Euro | 41.400.- |
| TOTALE ENTRATE / EINNAHMEN GESAMT | euro/Euro | 163.871,03 |

USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO / AUSGABEN WÄHREND DES HAUSHALTSJAHRES

1. SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO (articolo 4, comma 2) / PERSONALKOSTEN DER FRAKTION (Artikel 4 Absatz 2)	euro/Euro <u>23.400.-</u>
2. VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI PER SPESE DEL GRUPPO (articolo 4, comma 2) / ÜBERWEISUNG VON QUELLENSTEUERN UND SOZIALABGABEN FÜR PERSONAL (Artikel 4 Absatz 2)	euro/Euro <u>—</u>
3. SPESE PER LA REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI O PERIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE, ANCHE WEB / AUSGABEN FÜR DIE ERSTELLUNG, DEN DRUCK UND DEN VERSAND VON VERÖFFENTLICHUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN SOWIE SONSTIGE KOMMUNIKATIONS-AUSGABEN, AUCH ÜBERS INTERNET	euro/Euro <u>—</u>
4. SPESE PER CONSULENZE, STUDI E INCARICHI / AUSGABEN FÜR BERATUNGEN, STUDIEN UND AUFTRÄGE	euro/Euro <u>57,10.-</u>
5. SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE / POST- UND TELEGRAMMGEBÜHREN	euro/Euro <u>—</u>
6. SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI / FERNSPRECH- UND DATENÜBERTRAGUNGS- GEBÜHREN	euro/Euro <u>—</u>
7. SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI / AUSGABEN FÜR BÜROMATERIAL UND DRUCKSACHEN	euro/Euro <u>—</u>
8. SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA / AUSGABEN FÜR VERVIELFÄLTIGUNGEN UND DRUCK	euro/Euro <u>—</u>
9. SPESE PER LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI / AUSGABEN FÜR BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, VERÖFFENTLICHUNGEN UND TAGESZEITUNGEN	euro/Euro <u>—</u>
10. SPESE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI, CONVEGNI E ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO / AUSGABEN FÜR WERBETÄTIGKEITEN, TAGUNGEN UND FORTBILDUNGEN	euro/Euro <u>—</u>
11. SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO / AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF ODER DAS LEASING VON MOBILTELEFONEN FÜR DIE FRAKTION	euro/Euro <u>—</u>
12. SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI DOTAZIONI INFORMATICHE E DI UFFICIO / AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF ODER DAS LEASING VON EDV- UND BÜROAUSSTATTUNG	euro/Euro <u>—</u>
13. SPESE LOGISTICHE (AFFITTO SALE RIUNIONI, ATTREZZATURE E ALTRI SERVIZI LOGISTICI E AUSILIARI) / AUSGABEN FÜR VERANSTALTUNGSTECHNIK (ANMIETUNG VON SITZUNGSSÄLEN, GERÄTEN UND SONSTIGEN VERANSTALTUNGSTECHNISCHEN UND HILFSDIENSTEN)	euro/Euro <u>—</u>
14. ALTRE SPESE (specificare) / SONSTIGE AUSGABEN (angeben)	euro/Euro <u>229,45.-</u>

TOTALE USCITE / AUSGABEN GESAMT

euro/Euro 23.686,55

**SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO /
TATSÄCHLICHE FINANZIELLE LAGE BEI ABSCHLUSS DES HAUSHALTSJAHRES**

FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN	euro/Euro	70.391,03
FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI PERSONALE / ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN	euro/Euro	41.400,00
ENTRATE riscosse nell'esercizio / Im Haushaltsjahr erzielte EINKÜHMEN	euro/Euro	52.080,00
USCITE pagate nell'esercizio / AUSGABEN während des Haushaltsjahres	euro/Euro	23.686,55
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN	euro/Euro	96.984,48
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE / ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN	euro/Euro	43.200,00

IL CAPOGRUPPO DEL GRUPPO CONSILIARE / DER FRAKTIONSVORSITZENDE



Bolzano/Trento,

Bozen/Trient,

28.01.2022

TEAM K



Fraktion - Gruppo consiliare
Südtiroler Landtag - Consiglio provinciale
Piazza Silivius Magnago-Platz 6
39100 Bolzano - Bozen
St.-Nr. - C.F.: 94142620213

Deliberazione n. 34/2022/FRG

**CORTE DEI CONTI**

REPUBBLICA ITALIANA
SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Giuseppina MIGNEMI	Consigliere
Tullio FERRARI	Consigliere (Relatore)
Gianpiero D'ALIA	Consigliere

Nella Camera di consiglio del 15 marzo 2022

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,

sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei Consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, c. 9, del d.l. n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale del 6 marzo 2014, n. 39, con riferimento ai commi da 9 a 12 dell'art. 1 del d.l. n. 174/2012;

VISTE le sentenze della Sezioni riunite in speciale composizione n. 59/2014/EL, n. 31/2020/RGC e n. 19/2021/RGC;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, recante "*Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione*", modificato con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014, di seguito "*Regolamento n. 33/2013*";

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, con nota prot. n. 556 del 2 febbraio 2022, prot. Corte dei conti n. 252 di pari data;

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 9/2022/FRG del 21 febbraio 2022, con la quale sono state formulate alcune richieste istruttorie;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale con nota del 7 marzo 2022, prot. Corte dei conti n. 399 di pari data, integrata in data 10 marzo 2022 (prot. Corte dei conti n. 412 di pari data), con l'invio da parte del gruppo dell'originale del rendiconto rielaborato a seguito della delibera n. 9/2022/FRG;

VISTA l'ordinanza n. 8/2022 del 14 marzo 2022 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere Tullio Ferrari, designato con ordinanza del Presidente n. 4/2022 del 1° febbraio 2022;

Premesso in fatto

Con nota prot. n. cr_tas-02/02/2022-0000556-P del 2 febbraio 2022 (prot. Corte dei conti n. 0000252-02/02/2022-SC_TN), il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso i rendiconti riferiti al periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021 e la relativa documentazione a corredo dei gruppi consiliari della XVI legislatura, tra i quali anche quello del gruppo "Forza Italia".

Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo, con deliberazione del 21 febbraio 2022 n. 9/2022/FRG, ha rilevato alcune carenze documentali ed ha ritenuto necessario acquisire dei chiarimenti assegnando, all'uopo, ai sensi dell'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012, il termine del 7 marzo 2022, per la regolarizzazione dei rendiconti di ciascun gruppo consiliare attinto dai rilievi istruttori.

Con nota del 7 marzo 2022 (prot. n. cr_tas-07/03/2022-00001029-P), acquisita al prot. Corte dei conti n. 399 di pari data, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso, per ciascun gruppo consiliare, la documentazione integrativa ed esplicativa richiesta. In data 10 marzo 2022 (prot. Corte dei conti n. 412 di pari data), il gruppo ha inviato l'originale del rendiconto rielaborato a seguito della delibera n. 9/2022/FRG.

Considerato in diritto

1. La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari del Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33 del 2013, concernente gli interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione.

L'origine di tale disciplina è rinvenibile nel d.l. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, con particolare riferimento all'art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, siccome emendati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dalla legge n. 116/2014.

In base a quanto prescritto dall'art. 1, c. 9, del citato d.l. n. 174/2014, ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, cc. 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile.

I conti consuntivi sono, quindi, sottoposti al controllo della Corte dei conti, che si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi (art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012).

Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo, rispetto alle ridette prescrizioni normative, trasmette al Presidente del Consiglio regionale (o della Provincia autonoma) una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, d.l. n. 174/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 39/2014, ha affermato che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei *“controlli estrinseci di regolarità contabile”*, con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (cfr. art. 1, c. 12, del d.l. n. 174/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio provinciale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta ha, altresì, precisato che, con le menzionate disposizioni, il legislatore ha disposto *“un’analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell’utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell’effettivo impiego, senza ledere l’autonomia politica dei gruppi interessati al controllo.”*.

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta, in tale ambito, dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, avente quale parametro la *“conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato – Regioni”* e che, conseguentemente, non può entrare nel merito delle scelte discrezionali, rimesse all’autonomia politica dei gruppi, *“nei limiti del mandato istituzionale”*.

Il giudice delle leggi, in più occasioni, ha avuto modo di ribadire che l’art. 1, c. 11, del d.l. n. 174 del 2012 *“attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall’art. 1, e quindi ai [...] criteri contenuti nelle linee guida”* (sentenze n. 104 del 2016, n. 130 del 2014).

Tra i criteri richiamati, l’art. 1 dell’Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la *“veridicità e correttezza delle spese”*, specificando che *“la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute”* (comma 2), mentre *“la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge”* (comma 3), con l’ulteriore puntualizzazione che *“ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all’attività istituzionale del gruppo”* (comma 3, lettera a).

Nelle sentenze n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 e, da ultimo, n. 260/2016 la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi, ribadendo che *“il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, dall’altro, non può non ricomprendere la verifica dell’attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente*

seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge.”.

3. Sempre in merito ai contenuti ed ai limiti del controllo contabile *de quo*, possono altresì richiamarsi le precedenti pronunce di questa Sezione (deliberazioni n. 5/2014/FRG, n. 11/2014/FRG, n. 5/2015/FRG, n. 7/2015/FRG, n. 8/2016/FRG, n. 5/2017/FRG), nonché l’ampia giurisprudenza delle Sezioni Riunite, che si sono occupate dei gravami interposti dai gruppi consiliari regionali (*cf.* SS.RR. in speciale composizione n. 29/2014, n. 40-45/2014, n. 59/2014, nn. 1, 5, 39, 43, 61/2015 e n. 15, 20, 22, 24/2016, n. 27/2019 e n. 31/2020).

4. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari, si è già avuto modo di evidenziare che la giurisprudenza non ha raggiunto soluzioni convergenti (si veda la deliberazione di questa Sezione n. 5/2017/FRG).

La Corte costituzionale, osservando che i gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale, quali proiezioni dei partiti politici nelle assemblee elettive, ha sottolineato che essi contribuiscono in modo significativo al funzionamento dell’attività assembleare e costituiscono, in definitiva, uffici necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio (Corte costituzionale, sentenze n. 1130/1988, n. 187/1990 e n. 39/2014).

Ad analoghe considerazioni sono giunte anche le Sezioni Unite civili della Cassazione, nella sentenza n. 609/1999.

La Cassazione penale ha, poi, evidenziato che i gruppi consiliari sono una realtà complessa e multiforme, nella quale si intrecciano aspetti pubblicistici e privatistici, confermando che la problematica del loro inquadramento giuridico è stata a lungo dibattuta in dottrina e giurisprudenza, senza, tuttavia, essersi risolta in via definitiva in una *reductio ad unum* (Cassazione penale, sentenza n. 49976/2012).

Anche il Consiglio di Stato (Sez. V, sentenza n. 8145/2010) ha avuto modo di evidenziare che *“in via generale il gruppo consiliare non è un’appendice del partito politico di cui è esponente, ma ha una specifica configurazione istituzionale come articolazione del consiglio regionale”*.

In definitiva, quindi, se è vero che il gruppo consiliare mutua, in linea generale, la veste privatistica dal partito politico da cui deriva (con la particolarità dei gruppi misti, che non sono evidentemente rappresentativi di un unico partito), è altrettanto chiaro che, quando partecipa all’attività del Consiglio regionale e si inserisce nel procedimento legislativo, svolge indubbiamente attività e funzioni di natura pubblicistica.

5. Con riferimento alle spese di funzionamento, le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, cc. 4, 5 e 6 dell'allegato A) indicano le tipologie ammissibili e quelle precluse di utilizzo del contributo erogato dal Consiglio.

Tale disciplina è stata recepita, a livello locale, dal Regolamento n. 33/2013 e dal relativo allegato B, che reca il modello di rendiconto.

In particolare, l'art. 3 del Regolamento rimarca la necessaria finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo, riferiti all'attività del Consiglio (*"... contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione riferite all'attività del Consiglio regionale"*), sottolineando perentoriamente che *"E' esclusa qualsiasi contribuzione per partiti o movimenti politici"*.

6. Per quanto attiene alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari, il riferimento normativo è rinvenibile nell'articolo 4 del citato Regolamento n. 33/2013.

In particolare, ai sensi del c. 1, le spese per il personale assegnato ai gruppi consiliari vengono assunte, in via generale, dai Consigli provinciali di riferimento, dal momento che questi ultimi sostengono le spese per il personale dei gruppi, al quale vengono affidati anche compiti collegati all'attività svolta dai propri componenti, nella loro veste di Consiglieri regionali, tenuto conto della specificità di cui all'art. 25 dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige, secondo il quale il Consiglio regionale è composto dai membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano.

Il c. 2 del citato art. 4 attribuisce, tuttavia, la facoltà al Capogruppo, per far fronte alle spese di personale, di ricorrere a contratti di collaborazione a tempo determinato o tramite contratto di lavoro subordinato o autonomo, anche di carattere occasionale.

In tal caso, può chiedere al Consiglio regionale l'assegnazione fino all'importo annuo massimo di euro 5.400, per ogni componente del gruppo.

In merito alla regolarità della rendicontazione della spesa dei gruppi consiliari, il controllo sulla spesa per il personale non può prescindere dalla verifica della compatibilità dei profili applicativi della disciplina contrattuale privatistica con le regole attinenti all'utilizzo di risorse pubbliche.

In proposito, va rilevato che gli istituti contrattuali applicabili al personale dipendente dei gruppi consiliari, che prevedono diverse tipologie di aumento della retribuzione base, propria

del livello di inquadramento (superminimi, premi di produttività, anticipazioni finanziarie su futuri aumenti contrattuali, etc.), per un verso, sono consentiti dal contratto collettivo di riferimento solo al ricorrere di determinati presupposti e, per altro verso, devono essere valutati, quanto alla compatibilità, sia in linea teorica che in concreto, con le regole che presidiano l'esborso di pubbliche risorse.

In tale prospettiva, perché le misure incentivanti e integrative della retribuzione risultino compatibili con l'impiego di pubbliche risorse è indispensabile che il gruppo consiliare le adotti nel rigoroso rispetto del principio di sinallagmaticità del rapporto e, quindi, in stretta coerenza con la quantità e la qualità delle prestazioni lavorative rese, con le modalità di svolgimento, con la specifica professionalità richiesta per il disimpegno delle stesse e con la durata del contratto individuale necessariamente connessa alla scadenza della consiliatura.

Va, altresì, considerato che detti emolumenti, dovendo essere comunque rapportati alle mansioni attribuite, non potranno mai esorbitare il massimo retributivo previsto dal contratto collettivo per il relativo inquadramento, poiché altrimenti si realizzerebbe un ricorso indiscriminato ad istituti contrattuali che, attraverso il riconoscimento di un trattamento economico superiore a quello previsto per il livello di inquadramento, mutano di fatto anche la condizione giuridica del lavoratore, in violazione delle disposizioni interne.

Al fine di consentire il controllo sulla legittimità della spesa, è, poi, necessario che i provvedimenti di conferimento dei citati emolumenti siano dettagliatamente motivati.

E', infatti, evidente che l'assolvimento dell'obbligo di una puntuale motivazione consente di verificare anche *ex post* che l'utilizzo dei contributi pubblici abbia una giustificazione funzionale e non sia piuttosto frutto di scelte arbitrarie e/o contrastanti con il principio di corretta e legale allocazione delle risorse pubbliche. (*cf.* Corte dei conti, Sez. Giur. d'Appello Sicilia, sentenza n. 188/A/2018).

L'esigenza del rispetto dei principi innanzi rappresentati risulta particolarmente evidente con riguardo all'anticipazione finanziaria su futuri aumenti contrattuali e al superminimo; istituti che prevedono il riassorbimento, nel tempo, degli aumenti riconosciuti.

L'entità dell'integrazione salariale, infatti, in tali casi, oltre ad essere giustificata in termini di sinallagmaticità del rapporto contrattuale, dovrà essere coerente con l'effettiva possibilità di un futuro riassorbimento, proprio tenuto conto della limitata durata dei rapporti di lavoro. Diversamente, risulterebbe alterata la stessa natura degli istituti, venendosi a configurare, gli incrementi retributivi, quali componenti fisse della retribuzione.

7. Tanto premesso, il Collegio evidenzia che, analogamente agli esercizi precedenti, anche l'attività di controllo sul rendiconto 2021 del gruppo consiliare regionale "Forza Italia" si è svolta in conformità ai criteri previsti dall'art. 1 dell'allegato "A" al d.P.C.M. 21 dicembre 2012. Come già evidenziato, l'art. 1 dispone che ciascuna spesa indicata nel rendiconto deve corrispondere ai criteri di "veridicità" e di "correttezza", da intendersi quale corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute ("veridicità") e quale coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge, secondo una serie di principi enucleati dalla disposizione medesima ("correttezza").

Le linee guida contenute nel d.P.C.M. costituiscono, dunque, un parametro essenziale per il controllo dell'attività di rendicontazione da parte dei gruppi consiliari, in quanto le prescrizioni ivi contenute rispondono alla triplice funzione di consentire la verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione, della regolare tenuta della contabilità e della puntuale indicazione della documentazione giustificativa delle spese.

Il controllo effettuato dalla Sezione si è anche concentrato sul puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento n. 33/2013, sia con riferimento alle spese di funzionamento, che con riguardo alle spese del personale.

L'esplicazione di tali criteri e finalità del controllo è già avvenuta con la deliberazione di questa Sezione n. 11/2014/FRG, come confermata dalle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione di questa Corte nella sentenza n. 59/2014/EL del 5 novembre 2014, alle quali è, pertanto, sufficiente fare richiamo anche in questo procedimento di controllo.

8. In concreto, è stata, innanzitutto, esaminata la completezza della documentazione trasmessa, la corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa, anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, e l'adeguata rappresentazione nel rendiconto degli eventi gestionali, nonché l'allineamento dei saldi di cassa.

È stata, quindi, effettuata la valutazione di inerenza e di coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta. In particolare, sono state esaminate le circostanze, le occasioni e le finalità, che hanno determinato ciascuna specifica uscita contabile, al fine di individuare l'imprescindibile collegamento teleologico tra la spesa rendicontata e l'attività istituzionale del gruppo.

9. E' stato, inoltre, accertato il rispetto di quanto disposto dall'art. 1, c. 3, lett. C), dell'allegato A) al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, nonché dall'art. 1, c. 2, lett. C), dell'allegato A) al Regolamento n. 33/2013, in base ai quali *"i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del parlamento nazionale, del parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e fino alla proclamazione degli eletti."*

È stato, altresì, accertato il rispetto della vigente normativa sulla *par condicio* durante il periodo elettorale, come prescritto anche dall'art. 1, c. 2, lett. D), del Regolamento n. 33/2013 (*"non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio"*).

10. Con specifico riguardo alle spese sostenute, si rammenta che ogni singola spesa deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente del Gruppo (art. 2, c. 1, allegato A, del Regolamento n. 33/2013) con atto di data certa e anteriore all'effettuazione della spesa stessa (cfr. deliberazioni di questa Sezione n. 4/2017/FRG e n. 6/2017/FRG; Sez. regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 68/2016/FRG).

11. Le Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, con le recenti decisioni nn.14/2021/RGC (depositata il 27 ottobre 2021), 18/2021/RGC (depositata il 18 novembre 2021), 19/2021/RGC (depositata il 22 novembre 2021) e 23/2021/RGC (depositata il 21 dicembre 2021), hanno avuto modo di precisare, con riferimento alla corretta rendicontazione della spesa relativa agli incarichi di consulenza, che i rapporti in questione devono essere contabilizzati in ragione dell'inerenza della tipologia di spesa.

Affermano, infatti, le Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione che la consulenza deve essere contabilizzata tra le spese di funzionamento, se afferisce alle attività istituzionali dei gruppi consiliari; mentre deve essere contabilizzata tra le spese del personale, se afferisce allo svolgimento di attività diverse da quelle istituzionali.

Tale statuizione assume rilievo anche con riguardo ai rendiconti dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, ove si consideri che il Regolamento n. 33/2013 ha recepito nella voce 1 del rendiconto tutte le spese relative al personale, comprese le spese per i rimborsi di missione e trasferta e le spese per i buoni pasto, che nel modello di cui all'allegato

B al d.P.C.M. 21 dicembre 2021 (*“Modello di rendicontazione annuale dei gruppi consiliari dei consigli regionali”*), sono ripartite nelle voci 1, 3 e 4.

La distinzione tra le diverse tipologie di spesa per consulenze non è, infatti, meramente formale, ma ha valenza sostanziale, considerato che le entrate dei gruppi consiliari sono distinte nelle due diverse voci *“Fondi trasferiti per spese di funzionamento”* e *“Fondi trasferiti per spese di personale”*, che hanno differente regime giuridico e limite predeterminato di importo, non eludibili mediante la indiscriminata imputazione della spesa per consulenze in violazione del principio di inerenza, come declinato nei recenti orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati.

Ne deriva che, a decorrere dalla rendicontazione relativa al prossimo esercizio annuale, le eventuali spese riguardanti le consulenze che hanno ad oggetto attività strumentali riferite al personale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese del consulente del lavoro o del commercialista), dovranno confluire nella voce dedicata alle *“Spese per il personale sostenute dal gruppo”*, mentre le eventuali spese riguardanti le consulenze aventi ad oggetto le attività istituzionali del gruppo consiliare (sempre a titolo esemplificativo, le spese per le attività di comunicazione o di supporto alla redazione di atti normativi o atti di natura politica riguardanti l'attività assembleare, ecc.), dovranno confluire nella voce *“Spese per consulenze, studi e incarichi”*.

E', infine, evidente che anche il disciplinare interno di ciascun gruppo consiliare dovrà essere coerente a tale nuovo orientamento delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione.

12. Il rendiconto dell'esercizio in esame evidenzia un totale entrate di euro 9.300,12, un totale spese di euro 553,48, un *“Fondo di cassa finale per spese di funzionamento”* di euro 4.742,17 e un *“Fondo di cassa finale per spese di personale”* di euro 4.004,47. Tali fondi cassa finali differiscono rispetto al saldo del conto corrente bancario di fine esercizio (pari a euro 8.746,24) per l'importo di euro 0,40, che il gruppo ha riallineato con versamento di data 10 marzo 2022.

13. Pertanto, a conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione trasmessa, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto del periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021 del gruppo consiliare *“Forza Italia”*, fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non

ottiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

ACCERTA

la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol "Forza Italia" riferito al periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021.

RACCOMANDA

Al Gruppo consiliare:

- a decorrere dalla rendicontazione relativa al prossimo esercizio annuale, di fare confluire le eventuali spese riguardanti le consulenze che hanno ad oggetto attività strumentali riferite al personale nella voce dedicata alle "*Spese per il personale sostenute dal gruppo*" e di fare confluire nella voce "*Spese per consulenze, studi e incarichi*" le spese eventuali per le consulenze relative alle attività istituzionali del gruppo consiliare.

DISPONE

la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare "Forza Italia", che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale, ai sensi dell'art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, nonché ai sensi dell'art. 9, c. 4, del Regolamento n. 33/2013.

MANDA

alla Segreteria affinché proceda, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche nominate, sussistendo i presupposti di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.

Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2022.

Il Magistrato relatore

Tullio FERRARI

F.to digitalmente

Il Presidente

Anna Maria Rita LENTINI

F.to digitalmente

Depositata in segreteria

Il Dirigente

Aldo PAOLICELLI

F.to digitalmente



ALDO
PAOLICELLI
CORTE DEI
CONTI
17.03.2022
10:38:45
GMT+01:00

ALLEGATO / ANLAGE B

**CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT DER AUTONOMEN REGION
TRENTINO-SÜDTIROL**

**MODELLO DI RENDICONTO ANNUALE DEL GRUPPO CONSILIARE /
VORDRUCK FÜR DIE JÄHRLICHE RECHNUNGSLEGUNG DER FRAKTION**

(ARTICOLO / ARTIKEL 8)

LEGISLATURA / LEGISLATURPERIODE
ESERCIZIO FINANZIARIO / HAUSHALTSJAHR

XVI
2021

<p style="font-size: 1.2em; margin: 0;">GRUPPO CONSILIARE / REGIONALRATSFRAKTION</p> <p style="font-size: 1.2em; margin: 0;">FORZA ITALIA</p>

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO / IM HAUSHALTSJAHR VERFÜGBARE EINNAHMEN

1. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / GELDER FÜR LAUFENDE AUSGABEN	euro/Euro	4800,00
2. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI PERSONALE <i>(articolo 4, comma 2) /</i> GELDER FÜR PERSONALKOSTEN <i>(Artikel 4 Absatz 2)</i>	euro/Euro	4500,00
3. ALTRE ENTRATE <i>(specificare) /</i> SONSTIGE EINNAHMEN <i>(angeben)</i>	euro/Euro	0,12
4. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN AUS FRÜHEREN HAUSHALTSJAHREN	euro/Euro	0,00
5. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI PERSONALE <i>(articolo 4, comma 2) /</i> KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN AUS FRÜHEREN HAUSHALTSJAHREN <i>(Artikel 4 Absatz 2)</i>	euro/Euro	0,00
TOTALE ENTRATE / EINNAHMEN GESAMT	euro/Euro	9300,12

USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO / AUSGABEN WÄHREND DES HAUSHALTSJAHRES

1. SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO (<i>articolo 4, comma 2</i>) / PERSONALKOSTEN DER FRAKTION (<i>Artikel 4 Absatz 2</i>)	euro/Euro <u>495,53</u>
2. VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI PER SPESE DEL GRUPPO (<i>articolo 4, comma 2</i>) / ÜBERWEISUNG VON QUELLENSTEUERN UND SOZIALABGABEN FÜR PER- SONAL (<i>Artikel 4 Absatz 2</i>)	euro/Euro <u>0,00</u>
3. SPESE PER LA REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI O PE- RIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE, ANCHE WEB / AUSGABEN FÜR DIE ERSTELLUNG, DEN DRUCK UND DEN VERSAND VON VERÖFFENTLICHUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN SOWIE SONSTIGE KOMMU- NIKATIONS-AUSGABEN, AUCH ÜBERS INTERNET	euro/Euro <u>0,00</u>
4. SPESE PER CONSULENZE, STUDI E INCARICHI / AUSGABEN FÜR BERATUNGEN, STUDIEN UND AUFTRÄGE	euro/Euro <u>0,00</u>
5. SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE / POST- UND TELEGRAMMGEBÜHREN	euro/Euro <u>0,00</u>
6. SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI / FERNSPRECH- UND DATENÜBERTRAGUNGS-GEBÜHREN	euro/Euro <u>0,00</u>
7. SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI / AUSGABEN FÜR BÜROMATERIAL UND DRUCKSACHEN	euro/Euro <u>0,00</u>
8. SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA / AUSGABEN FÜR VERVIELFÄLTIGUNGEN UND DRUCK	euro/Euro <u>0,00</u>
9. SPESE PER LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI / AUSGABEN FÜR BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, VERÖFFENTLICHUNGEN UND TAGESZEITUNGEN	euro/Euro <u>0,00</u>
10. SPESE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI, CONVEGNI E ATTIVITÀ DI AGGIOR- NAMENTO / AUSGABEN FÜR WERBETÄTIGKEITEN, TAGUNGEN UND FORTBILDUNGEN	euro/Euro <u>0,00</u>
11. SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO / AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF ODER DAS LEASING VON MOBILTELEFONEN FÜR DIE FRAKTION	euro/Euro <u>0,00</u>
12. SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI DOTAZIONI INFORMATICHE E DI UFFICIO / AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF ODER DAS LEASING VON EDV- UND BÜRO- AUSSTATTUNG	euro/Euro <u>0,00</u>
13. SPESE LOGISTICHE (AFFITTO SALE RIUNIONI, ATTREZZATURE E ALTRI SERVIZI LOGISTICI E AUSILIARI) / AUSGABEN FÜR VERANSTALTUNGSTECHNIK (ANMIETUNG VON SITZUNGSSÄ- LEN, GERÄTEN UND SONSTIGEN VERANSTALTUNGSTECHNISCHEN UND HILFS- DIENSTEN)	euro/Euro <u>0,00</u>
14. ALTRE SPESE (<i>specificare</i>) / SONSTIGE AUSGABEN (<i>angeben</i>)	euro/Euro <u>57,95</u>
TOTALE USCITE / AUSGABEN GESAMT	euro/Euro 553,48

**SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO /
TATSÄCHLICHE FINANZIELLE LAGE BEI ABSCHLUSS DES HAUSHALTSJAHRES**FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO /
ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN

euro/Euro

0,00

FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI PERSONALE /
ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN

euro/Euro

0,00

ENTRATE riscosse nell'esercizio /
Im Haushaltsjahr erzielte EINKÜNFÜHMEN

euro/Euro

9300,12

USCITE pagate nell'esercizio /
AUSGABEN wührend des Haushaltsjahres

euro/Euro

553,48

FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO /
ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN

euro/Euro


4742,17

FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE /
ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN

euro/Euro

4004,47

Rendiconto rielaborato a seguito della delibera della Corte dei conti Sezione di controllo di Trento n. 09/2022/FRG del 21 febbraio 2022.

IL CAPOGRUPPO DEL GRUPPO CONSILIARE / DER FRAKTIONSVERSTANDENDE
Cons. Carlo Vettori

Bolzano/Trento, 25 febbraio 2022

Bozen/Trient,

Deliberazione n. 35/2022/FRG



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA
SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Giuseppina MIGNEMI	Consigliere
Tullio FERRARI	Consigliere (Relatore)
Gianpiero D'ALIA	Consigliere

Nella Camera di consiglio del 15 marzo 2022

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di

esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei Consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, c. 9, del d.l. n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale del 6 marzo 2014, n. 39, con riferimento ai commi da 9 a 12 dell'art. 1 del d.l. n. 174/2012;

VISTE le sentenze della Sezioni riunite in speciale composizione n. 59/2014/EL, n. 31/2020/RGC e n. 19/2021/RGC;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, recante *"Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione"*, modificato con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014, di seguito *"Regolamento n. 33/2013"*;

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, con nota prot. n. 556 del 2 febbraio 2022, prot. Corte dei conti n. 252 di pari data;

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 9/2022/FRG del 21 febbraio 2022, con la quale sono state formulate alcune richieste istruttorie;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale con nota del 7 marzo 2022, prot. Corte dei conti n. 399 di pari data;

VISTA l'ulteriore documentazione trasmessa dal gruppo consiliare e acquisita al prot. Corte dei conti n. 418 e 419 di data 10 marzo 2022;

VISTA l'ordinanza n. 8/2022 del 14 marzo 2022 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere Tullio FERRARI, designato con ordinanza del Presidente n. 4/2022 del 1° febbraio 2022;

Premesso in fatto

Con nota prot. n. cr_tas-02/02/2022-0000556-P del 2 febbraio 2022 (prot. Corte dei conti n. 0000252-02/02/2022-SC_TN), il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso i rendiconti riferiti al periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021 e la relativa documentazione a corredo dei gruppi consiliari della XVI legislatura, tra i quali anche quello del gruppo *"Lega Salvini Trentino"*.

Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo, con deliberazione del 21 febbraio 2022 n. 9/2022/FRG, ha rilevato alcune carenze documentali ed ha ritenuto necessario acquisire dei chiarimenti assegnando, all'uopo, ai sensi dell'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012, il termine del 7 marzo 2022, per la regolarizzazione dei rendiconti di ciascun gruppo consiliare attinto dai rilievi istruttori. Con nota del 7 marzo 2022 (prot. n. cr_tas-07/03/2022-0001029-P), acquisita al prot. Corte dei conti n. 399 di pari data, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso, per ciascun gruppo consiliare, la documentazione integrativa ed esplicativa richiesta. In data 10 marzo 2022 (prot. Corte dei conti n. 418 e 419 di pari data), il Presidente del gruppo ha inviato l'originale del rendiconto rielaborato a seguito della delibera n. 9/2022/FRG e la dichiarazione integrativa riguardante i presenti e votanti l'approvazione del rendiconto 2021 nella riunione del 26 gennaio 2022.

Considerato in diritto

1. La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari del Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33 del 2013, concernente gli interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione.

L'origine di tale disciplina è rinvenibile nel d.l. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, con particolare riferimento all'art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, siccome emendati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dalla legge n. 116/2014.

In base a quanto prescritto dall'art. 1, c. 9, del citato d.l. n. 174/2014, ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, cc. 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile.

I conti consuntivi sono, quindi, sottoposti al controllo della Corte dei conti, che si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi (art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012).

Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo, rispetto alle ridette prescrizioni normative, trasmette al Presidente del Consiglio regionale (o della Provincia autonoma) una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, d.l. n. 174/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 39/2014, ha affermato che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei *“controlli estrinseci di regolarità contabile”*, con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (cfr. art. 1, c. 12, del d.l. n. 174/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio provinciale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta ha, altresì, precisato che, con le menzionate disposizioni, il legislatore ha disposto *“un’analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell’utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell’effettivo impiego, senza ledere l’autonomia politica dei gruppi interessati al controllo.”*.

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta, in tale ambito, dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, avente quale parametro la *“conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato – Regioni”* e che, conseguentemente, non può entrare nel merito delle scelte discrezionali, rimesse all’autonomia politica dei gruppi, *“nei limiti del mandato istituzionale”*.

Il giudice delle leggi, in più occasioni, ha avuto modo di ribadire che l’art. 1, c. 11, del d.l. n. 174 del 2012 *“attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall’art. 1, e quindi ai [...] criteri contenuti nelle linee guida”* (sentenze n. 104 del 2016, n. 130 del 2014).

Tra i criteri richiamati, l’art. 1 dell’Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la *“veridicità e correttezza delle spese”*, specificando che *“la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute”* (comma 2), mentre *“la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge”* (comma 3), con l’ulteriore puntualizzazione che *“ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all’attività istituzionale del gruppo”* (comma 3, lettera a).

Nelle sentenze n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 e, da ultimo, n. 260/2016 la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi, ribadendo che *“il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, dall’altro, non può non ricomprendere la verifica dell’attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge.”*.

3. Sempre in merito ai contenuti ed ai limiti del controllo contabile *de quo*, possono altresì richiamarsi le precedenti pronunce di questa Sezione (deliberazioni n. 5/2014/FRG, n. 11/2014/FRG, n. 5/2015/FRG, n. 7/2015/FRG, n. 8/2016/FRG, n. 5/2017/FRG), nonché l'ampia giurisprudenza delle Sezioni Riunite, che si sono occupate dei gravami interposti dai gruppi consiliari regionali (cfr. SS.RR. in speciale composizione n. 29/2014, n. 40-45/2014, n. 59/2014, nn. 1, 5, 39, 43, 61/2015 e n. 15, 20, 22, 24/2016, n. 27/2019 e n. 31/2020).

4. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari, si è già avuto modo di evidenziare che la giurisprudenza non ha raggiunto soluzioni convergenti (si veda la deliberazione di questa Sezione n. 5/2017/FRG).

La Corte costituzionale, osservando che i gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale, quali proiezioni dei partiti politici nelle assemblee elettive, ha sottolineato che essi contribuiscono in modo significativo al funzionamento dell'attività assembleare e costituiscono, in definitiva, uffici necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio (Corte costituzionale, sentenze n. 1130/1988, n. 187/1990 e n. 39/2014).

Ad analoghe considerazioni sono giunte anche le Sezioni Unite civili della Cassazione, nella sentenza n. 609/1999.

La Cassazione penale ha, poi, evidenziato che i gruppi consiliari sono una realtà complessa e multiforme, nella quale si intrecciano aspetti pubblicistici e privatistici, confermando che la problematica del loro inquadramento giuridico è stata a lungo dibattuta in dottrina e giurisprudenza, senza, tuttavia, essersi risolta in via definitiva in una *reductio ad unum* (Cassazione penale, sentenza n. 49976/2012).

Anche il Consiglio di Stato (Sez. V, sentenza n. 8145/2010) ha avuto modo di evidenziare che *"in via generale il gruppo consiliare non è un'appendice del partito politico di cui è esponente, ma ha una specifica configurazione istituzionale come articolazione del consiglio regionale"*.

In definitiva, quindi, se è vero che il gruppo consiliare mutua, in linea generale, la veste privatistica dal partito politico da cui deriva (con la particolarità dei gruppi misti, che non sono evidentemente rappresentativi di un unico partito), è altrettanto chiaro che, quando partecipa all'attività del Consiglio regionale e si inserisce nel procedimento legislativo, svolge indubbiamente attività e funzioni di natura pubblicistica.

5. Con riferimento alle spese di funzionamento, le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, cc. 4, 5 e 6 dell'allegato A) indicano le tipologie ammissibili e quelle precluse di utilizzo del contributo erogato dal Consiglio.

Tale disciplina è stata recepita, a livello locale, dal Regolamento n. 33/2013 e dal relativo allegato B, che reca il modello di rendiconto.

In particolare, l'art. 3 del Regolamento rimarca la necessaria finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo, riferiti all'attività del Consiglio (*"... contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione riferite all'attività del Consiglio regionale"*), sottolineando perentoriamente che *"E' esclusa qualsiasi contribuzione per partiti o movimenti politici"*.

6. Per quanto attiene alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari, il riferimento normativo è rinvenibile nell'articolo 4 del citato Regolamento n. 33/2013.

In particolare, ai sensi del c. 1, le spese per il personale assegnato ai gruppi consiliari vengono assunte, in via generale, dai Consigli provinciali di riferimento, dal momento che questi ultimi sostengono le spese per il personale dei gruppi, al quale vengono affidati anche compiti collegati all'attività svolta dai propri componenti, nella loro veste di Consiglieri regionali, tenuto conto della specificità di cui all'art. 25 dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige, secondo il quale il Consiglio regionale è composto dai membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano. Il c. 2 del citato art. 4 attribuisce, tuttavia, la facoltà al Capogruppo, per far fronte alle spese di personale, di ricorrere a contratti di collaborazione a tempo determinato o tramite contratto di lavoro subordinato o autonomo, anche di carattere occasionale.

In tal caso, può chiedere al Consiglio regionale l'assegnazione fino all'importo annuo massimo di euro 5.400, per ogni componente del gruppo.

In merito alla regolarità della rendicontazione della spesa dei gruppi consiliari, il controllo sulla spesa per il personale non può prescindere dalla verifica della compatibilità dei profili applicativi della disciplina contrattuale privatistica con le regole attinenti all'utilizzo di risorse pubbliche.

In proposito, va rilevato che gli istituti contrattuali applicabili al personale dipendente dei gruppi consiliari, che prevedono diverse tipologie di aumento della retribuzione base, propria del livello di inquadramento (superminimi, premi di produttività, anticipazioni finanziarie su futuri aumenti contrattuali, etc.), per un verso, sono consentiti dal contratto collettivo di riferimento solo al ricorrere di determinati presupposti e, per altro verso, devono essere valutati, quanto alla compatibilità, sia in linea teorica che in concreto, con le regole che presidiano l'esborso di pubbliche risorse.

In tale prospettiva, perché le misure incentivanti e integrative della retribuzione risultino compatibili con l'impiego di pubbliche risorse è indispensabile che il gruppo consiliare le adotti nel rigoroso rispetto del principio di sinallagmaticità del rapporto e, quindi, in stretta coerenza con la quantità e la qualità delle prestazioni lavorative rese, con le modalità di svolgimento, con la specifica professionalità richiesta per il disimpegno delle stesse e con la durata del contratto individuale necessariamente connessa alla scadenza della consiliatura.

Va, altresì, considerato che detti emolumenti, dovendo essere comunque rapportati alle mansioni attribuite, non potranno mai esorbitare il massimo retributivo previsto dal contratto collettivo per il relativo inquadramento, poiché altrimenti si realizzerebbe un ricorso indiscriminato ad istituti contrattuali che, attraverso il riconoscimento di un trattamento economico superiore a quello previsto per il livello di inquadramento, mutano di fatto anche la condizione giuridica del lavoratore, in violazione delle disposizioni interne.

Al fine di consentire il controllo sulla legittimità della spesa, è, poi, necessario che i provvedimenti di conferimento dei citati emolumenti siano dettagliatamente motivati.

E', infatti, evidente che l'assolvimento dell'obbligo di una puntuale motivazione consente di verificare anche *ex post* che l'utilizzo dei contributi pubblici abbia una giustificazione funzionale e non sia piuttosto frutto di scelte arbitrarie e/o contrastanti con il principio di corretta e legale allocazione delle risorse pubbliche. (*cf.* Corte dei conti, Sez. Giur. d'Appello Sicilia, sentenza n. 188/A/2018).

L'esigenza del rispetto dei principi innanzi rappresentati risulta particolarmente evidente con riguardo all'anticipazione finanziaria su futuri aumenti contrattuali e al superminimo; istituti che prevedono il riassorbimento, nel tempo, degli aumenti riconosciuti.

L'entità dell'integrazione salariale, infatti, in tali casi, oltre ad essere giustificata in termini di sinallagmaticità del rapporto contrattuale, dovrà essere coerente con l'effettiva possibilità di un futuro riassorbimento, proprio tenuto conto della limitata durata dei rapporti di lavoro. Diversamente, risulterebbe alterata la stessa natura degli istituti, venendosi a configurare, gli incrementi retributivi, quali componenti fisse della retribuzione.

7. Tanto premesso, il Collegio evidenzia che, analogamente agli esercizi precedenti, anche l'attività di controllo sul rendiconto 2021 del gruppo consiliare regionale "Lega Salvini Trentino" si è svolta in conformità ai criteri previsti dall'art. 1 dell'allegato "A" al d.P.C.M. 21 dicembre 2012.

Come già evidenziato, l'art. 1 dispone che ciascuna spesa indicata nel rendiconto deve corrispondere ai criteri di "veridicità" e di "correttezza", da intendersi quale corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute ("veridicità") e quale coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge, secondo una serie di principi enucleati dalla disposizione medesima ("correttezza").

Le linee guida contenute nel d.P.C.M. costituiscono, dunque, un parametro essenziale per il controllo dell'attività di rendicontazione da parte dei gruppi consiliari, in quanto le prescrizioni ivi contenute rispondono alla triplice funzione di consentire la verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione, della regolare tenuta della contabilità e della puntuale indicazione della documentazione giustificativa delle spese.

Il controllo effettuato dalla Sezione si è anche concentrato sul puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento n. 33/2013, sia con riferimento alle spese di funzionamento, che con riguardo alle spese del personale.

L'esplicazione di tali criteri e finalità del controllo è già avvenuta con la deliberazione di questa Sezione n. 11/2014/FRG, come confermata dalle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione di questa Corte nella sentenza n. 59/2014/EL del 5 novembre 2014, alle quali è, pertanto, sufficiente fare richiamo anche in questo procedimento di controllo.

8. In concreto, è stata, innanzitutto, esaminata la completezza della documentazione trasmessa, la corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa, anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, e l'adeguata rappresentazione nel rendiconto degli eventi gestionali, nonché l'allineamento dei saldi di cassa.

È stata, quindi, effettuata la valutazione di inerenza e di coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta. In particolare, sono state esaminate le circostanze, le occasioni e le finalità, che hanno determinato ciascuna specifica uscita contabile, al fine di individuare l'imprescindibile collegamento teleologico tra la spesa rendicontata e l'attività istituzionale del gruppo.

9. E' stato, inoltre, accertato il rispetto di quanto disposto dall'art. 1, c. 3, lett. C), dell'allegato A) al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, nonché dall'art. 1, c. 2, lett. C), dell'allegato A) al Regolamento n. 33/2013, in base ai quali *"i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del parlamento nazionale, del parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica,*

limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e fino alla proclamazione degli eletti.”.

È stato, altresì, accertato il rispetto della vigente normativa sulla *par condicio* durante il periodo elettorale, come prescritto anche dall’art. 1, c. 2, lett. D), del Regolamento n. 33/2013 (“*non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio*”).

10. Per i beni di uso durevole acquistati dal gruppo è stata accertata l’iscrizione nell’inventario del Consiglio regionale.

11. Le Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, con le recenti decisioni nn.14/2021/RGC (depositata il 27 ottobre 2021), 18/2021/RGC (depositata il 18 novembre 2021), 19/2021/RGC (depositata il 22 novembre 2021) e 23/2021/RGC (depositata il 21 dicembre 2021), hanno avuto modo di precisare, con riferimento alla corretta rendicontazione della spesa relativa agli incarichi di consulenza, che i rapporti in questione devono essere contabilizzati in ragione dell’inerenza della tipologia di spesa.

Affermano, infatti, le Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione che la consulenza deve essere contabilizzata tra le spese di funzionamento, se afferisce alle attività istituzionali dei gruppi consiliari; mentre deve essere contabilizzata tra le spese del personale, se afferisce allo svolgimento di attività diverse da quelle istituzionali.

Tale statuizione assume rilievo anche con riguardo ai rendiconti dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, ove si consideri che il Regolamento n. 33/2013 ha recepito nella voce 1 del rendiconto tutte le spese relative al personale, comprese le spese per i rimborsi di missione e trasferta e le spese per i buoni pasto, che nel modello di cui all’allegato B al d.P.C.M. 21 dicembre 2021 (“*Modello di rendicontazione annuale dei gruppi consiliari dei consigli regionali*”), sono ripartite nelle voci 1, 3 e 4.

La distinzione tra le diverse tipologie di spesa per consulenze non è, infatti, meramente formale, ma ha valenza sostanziale, considerato che le entrate dei gruppi consiliari sono distinte nelle due diverse voci “*Fondi trasferiti per spese di funzionamento*” e “*Fondi trasferiti per spese di personale*”, che hanno differente regime giuridico e limite predeterminato di importo, non eludibili mediante la indiscriminata imputazione della spesa per consulenze in violazione del principio di inerenza, come declinato nei recenti orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati.

Ne deriva che, a decorrere dalla rendicontazione relativa al prossimo esercizio annuale, le spese riguardanti le consulenze che hanno ad oggetto attività strumentali riferite al personale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese del consulente del lavoro o del commercialista), dovranno confluire nella voce dedicata alle *“Spese per il personale sostenute dal gruppo”*, mentre le eventuali spese riguardanti le consulenze aventi ad oggetto le attività istituzionali del gruppo consiliare (sempre a titolo esemplificativo, le spese per le attività di comunicazione o di supporto alla redazione di atti normativi o atti di natura politica riguardanti l’attività assembleare, ecc.), dovranno confluire nella voce *“Spese per consulenze, studi e incarichi”*.

La Sezione prende atto che il disciplinare interno del Gruppo risulta essere già conforme a questo orientamento.

12. Il rendiconto dell’esercizio in esame evidenzia un totale entrate di euro 345.385,10, un totale spese di euro 63.417,34, un *“Fondo di cassa finale per spese di funzionamento”* di euro 213.479,92 e un *“Fondo di cassa finale per spese di personale”* di euro 68.487,84.

13. Pertanto, a conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione trasmessa, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto del periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021 del gruppo consiliare *“Lega Salvini Trentino”*, fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

ACCERTA

la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol *“Lega Salvini Trentino”* riferito al periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021.

RACCOMANDA

Al Gruppo consiliare:

- di imputare le spese riguardanti le consulenze che hanno ad oggetto attività strumentali riferite al

personale nella voce dedicata alle “Spese per il personale sostenute dal gruppo” e di fare confluire nella voce “Spese per consulenze, studi e incarichi” le spese eventuali per le consulenze relative alle attività istituzionali del gruppo consiliare;

DISPONE

la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare “Lega Salvini Trentino”, che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale, ai sensi dell’art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, nonché ai sensi dell’art. 9, c. 4, del Regolamento n. 33/2013.

MANDA

alla Segreteria affinché proceda, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche nominate, sussistendo i presupposti di cui all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.

Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2022.

Il Magistrato relatore

Tullio FERRARI

F.to digitalmente

Il Presidente

Anna Maria Rita LENTINI

F.to digitalmente

Depositata in segreteria

Il Dirigente

Aldo PAOLICELLI

F.to digitalmente



ALLEGATO / ANLAGE B

CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE REGIONALRAT DER AUTONOMEN REGION TRENINO-SÜDTIROL

MODELLO DI RENDICONTO ANNUALE DEL GRUPPO CONSILIARE / VORDRUCK FÜR DIE JÄHRLICHE RECHNUNGSLEGUNG DER FRAKTION

(ARTICOLO / ARTIKEL 8)

LEGISLATURA / LEGISLATURPERIODE

XVI

ESERCIZIO FINANZIARIO / HAUSHALTSJAHR

2021

GRUPPO CONSILIARE / REGIONALRATSFRAKTION

GRUPPO CONSILIARE REGIONALE "LEGA SALVINI TRENINO"

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO / IM HAUSHALTSJAHR VERFÜGBARE EINNAHMEN

1. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / GELDER FÜR LAUFENDE AUSGABEN	euro/Euro	72.000,00
2. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI PERSONALE (articolo 4, comma 2) / GELDER FÜR PERSONALKOSTEN (Artikel 4 Absatz 2)	euro/Euro	67.500,00
3. ALTRE ENTRATE (specificare) / SONSTIGE EINNAHMEN (angeben)	euro/Euro	255,72
4. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN AUS FRÜHEREN HAUSHALTSJAHREN	euro/Euro	146.451,71
5. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI PERSONALE (articolo 4, comma 2) / KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN AUS FRÜHEREN HAUSHALTSJAHREN (Artikel 4 Absatz 2)	euro/Euro	59.177,67
TOTALE ENTRATE / EINNAHMEN GESAMT	euro/Euro	345.385,10

USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO / AUSGABEN WÄHREND DES HAUSHALTSJAHRES

1. SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO (<i>articolo 4, comma 2</i>) / PERSONALKOSTEN DER FRAKTION (<i>Artikel 4 Absatz 2</i>)	euro/Euro	<u>37.424,58</u>
2. VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI PER SPESE DEL GRUPPO (<i>articolo 4, comma 2</i>) / ÜBERWEISUNG VON QUELLENSTEUERN UND SOZIALABGABEN FÜR PERSONAL (<i>Artikel 4 Absatz 2</i>)	euro/Euro	<u>20.765,25</u>
3. SPESE PER LA REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI O PERIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE, ANCHE WEB / AUSGABEN FÜR DIE ERSTELLUNG, DEN DRUCK UND DEN VERSAND VON VERÖFFENTLICHUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN SOWIE SONSTIGE KOMMUNIKATIONS-AUSGABEN, AUCH ÜBERS INTERNET	euro/Euro	_____
4. SPESE PER CONSULENZE, STUDI E INCARICHI / AUSGABEN FÜR BERATUNGEN, STUDIEN UND AUFTRÄGE	euro/Euro	<u>3.172,00</u>
5. SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE / POST- UND TELEGRAMMGEBÜHREN	euro/Euro	_____
6. SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI / FERNSPRECH- UND DATENÜBERTRAGUNGS- GEBÜHREN	euro/Euro	<u>585,60</u>
7. SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI / AUSGABEN FÜR BÜROMATERIAL UND DRUCKSACHEN	euro/Euro	<u>152,65</u>
8. SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA / AUSGABEN FÜR VERVIELFÄLTIGUNGEN UND DRUCK	euro/Euro	_____
9. SPESE PER LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI / AUSGABEN FÜR BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, VERÖFFENTLICHUNGEN UND TAGESZEITUNGEN	euro/Euro	_____
10. SPESE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI, CONVEGNI E ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO / AUSGABEN FÜR WERBETÄTIGKEITEN, TAGUNGEN UND FORTBILDUNGEN	euro/Euro	_____
11. SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO / AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF ODER DAS LEASING VON MOBILTELEFONEN FÜR DIE FRAKTION	euro/Euro	_____
12. SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI DOTAZIONI INFORMATICHE E DI UFFICIO / AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF ODER DAS LEASING VON EDV- UND BÜROAUSSTATTUNG	euro/Euro	_____
13. SPESE LOGISTICHE (AFFITTO SALE RIUNIONI, ATTREZZATURE E ALTRI SERVIZI LOGISTICI E AUSILIARI) / AUSGABEN FÜR VERANSTALTUNGSTECHNIK (ANMIETUNG VON SITZUNGSSÄLEN, GERÄTEN UND SONSTIGEN VERANSTALTUNGSTECHNISCHEN UND HILFSDIENSTEN)	euro/Euro	_____
14. ALTRE SPESE (<i>specificare</i>) / SONSTIGE AUSGABEN (<i>angeben</i>)	euro/Euro	<u>1.317,26</u>
TOTALE USCITE / AUSGABEN GESAMT	euro/Euro	<u>63.417,34</u>

**SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO /
TATSÄCHLICHE FINANZIELLE LAGE BEI ABSCHLUSS DES HAUSHALTSJAHRES**

FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN	euro/Euro	146.451,71
FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI PERSONALE / ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN	euro/Euro	59.177,67
ENTRATE riscosse nell'esercizio / Im Haushaltsjahr erzielte EINNAHMEN	euro/Euro	139.755,72
USCITE pagate nell'esercizio / AUSGABEN während des Haushaltsjahres	euro/Euro	63.417,34
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN	euro/Euro	213.479,92
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE / ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN	euro/Euro	68.487,84

Rendiconto rielaborato a seguito della deliberazione della Corte dei conti
Sezione di controllo di Trento n. 9/2022/FRG del 21 febbraio 2022

IL CAPOGRUPPO DEL GRUPPO CONSILIARE / DER FRAKTIONSVORSITZENDE



Bolzano/Trento, 7/03/2022
Bozen/Trient,

Deliberazione n. 36/2022/FRG



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA
SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Giuseppina MIGNEMI	Consigliere
Tullio FERRARI	Consigliere (Relatore)
Gianpiero D'ALIA	Consigliere

Nella Camera di consiglio del 15 marzo 2022

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di

esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei Consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, c. 9, del d.l. n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale del 6 marzo 2014, n. 39, con riferimento ai commi da 9 a 12 dell'art. 1 del d.l. n. 174/2012;

VISTE le sentenze della Sezioni riunite in speciale composizione n. 59/2014/EL, n. 31/2020/RGC e n. 19/2021/RGC;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, recante *"Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione"*, modificato con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014, di seguito *"Regolamento n. 33/2013"*;

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, con nota prot. n. 556 del 2 febbraio 2022, prot. Corte dei conti n. 252 di pari data;

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 9/2022/FRG del 21 febbraio 2022, con la quale sono state formulate alcune richieste istruttorie;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale con nota del 7 marzo 2022, prot. Corte dei conti n. 399 di pari data, integrata in data 10 marzo 2022 (prot. Corte dei conti n. 415 di pari data), con l'invio da parte del gruppo dell'originale del rendiconto correttamente datato, a seguito della delibera n. 9/2022/FRG;

VISTA l'ordinanza n. 8/2022 del 14 marzo 2022 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere Tullio Ferrari, designato con ordinanza del Presidente n. 4/2022 del 1° febbraio 2022;

Premesso in fatto

Con nota prot. n. cr_tas-02/02/2022-0000556-P del 2 febbraio 2022 (prot. Corte dei conti n. 0000252-02/02/2022-SC_TN), il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso i rendiconti riferiti al periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021 e la relativa documentazione a corredo dei gruppi consiliari della XVI legislatura, tra i quali anche quello del gruppo "Misto".

Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo, con deliberazione del 21 febbraio 2022 n. 9/2022/FRG, ha rilevato alcune carenze documentali ed ha ritenuto necessario acquisire dei chiarimenti assegnando, all'uopo, ai sensi dell'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012, il termine del 7 marzo 2022, per la regolarizzazione dei rendiconti di ciascun gruppo consiliare attinto dai rilievi istruttori. Con nota del 7 marzo 2022 (prot. n. cr_tas-07/03/2022-0001029-P), acquisita al prot. Corte dei conti n. 399 di pari data, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso, per ciascun gruppo consiliare, la documentazione integrativa ed esplicativa richiesta. In data 10 marzo 2022 (prot. Corte dei conti n. 415 di pari data), il gruppo ha inviato il rendiconto originale correttamente datato, rielaborato a seguito della delibera n. 9/2022/FRG.

Considerato in diritto

1. La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari del Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33 del 2013, concernente gli interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione.

L'origine di tale disciplina è rinvenibile nel d.l. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, con particolare riferimento all'art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, siccome emendati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dalla legge n. 116/2014.

In base a quanto prescritto dall'art. 1, c. 9, del citato d.l. n. 174/2012, ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, cc. 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile.

I conti consuntivi sono, quindi, sottoposti al controllo della Corte dei conti, che si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi (art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012).

Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo, rispetto alle ridette prescrizioni normative, trasmette al Presidente del Consiglio regionale (o della Provincia autonoma) una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, d.l. n. 174/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 39/2014, ha affermato che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei *“controlli estrinseci di regolarità contabile”*, con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (cfr. art. 1, c. 12, del d.l. n. 174/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio provinciale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta ha, altresì, precisato che, con le menzionate disposizioni, il legislatore ha disposto *“un’analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell’utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell’effettivo impiego, senza ledere l’autonomia politica dei gruppi interessati al controllo.”*.

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta, in tale ambito, dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, avente quale parametro la *“conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato – Regioni”* e che, conseguentemente, non può entrare nel merito delle scelte discrezionali, rimesse all’autonomia politica dei gruppi, *“nei limiti del mandato istituzionale”*.

Il giudice delle leggi, in più occasioni, ha avuto modo di ribadire che l’art. 1, c. 11, del d.l. n. 174 del 2012 *“attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall’art. 1, e quindi ai [...] criteri contenuti nelle linee guida”* (sentenze n. 104 del 2016, n. 130 del 2014).

Tra i criteri richiamati, l’art. 1 dell’Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la *“veridicità e correttezza delle spese”*, specificando che *“la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute”* (comma 2), mentre *“la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge”* (comma 3), con l’ulteriore puntualizzazione che *“ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all’attività istituzionale del gruppo”* (comma 3, lettera a).

Nelle sentenze n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 e, da ultimo, n. 260/2016 la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi, ribadendo che *“il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, dall’altro, non può non ricomprendere la verifica dell’attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge.”*.

3. Sempre in merito ai contenuti ed ai limiti del controllo contabile *de quo*, possono altresì richiamarsi le precedenti pronunce di questa Sezione (deliberazioni n. 5/2014/FRG, n. 11/2014/FRG, n.

5/2015/FRG, n. 7/2015/FRG, n. 8/2016/FRG, n. 5/2017/FRG), nonché l'ampia giurisprudenza delle Sezioni Riunite, che si sono occupate dei gravami interposti dai gruppi consiliari regionali (cfr. SS.RR. in speciale composizione n. 29/2014, n. 40-45/2014, n. 59/2014, nn. 1, 5, 39, 43, 61/2015 e n. 15, 20, 22, 24/2016, n. 27/2019 e n. 31/2020).

4. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari, si è già avuto modo di evidenziare che la giurisprudenza non ha raggiunto soluzioni convergenti (si veda la deliberazione di questa Sezione n. 5/2017/FRG).

La Corte costituzionale, osservando che i gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale, quali proiezioni dei partiti politici nelle assemblee elettive, ha sottolineato che essi contribuiscono in modo significativo al funzionamento dell'attività assembleare e costituiscono, in definitiva, uffici necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio (Corte costituzionale, sentenze n. 1130/1988, n. 187/1990 e n. 39/2014).

Ad analoghe considerazioni sono giunte anche le Sezioni Unite civili della Cassazione, nella sentenza n. 609/1999.

La Cassazione penale ha, poi, evidenziato che i gruppi consiliari sono una realtà complessa e multiforme, nella quale si intrecciano aspetti pubblicistici e privatistici, confermando che la problematica del loro inquadramento giuridico è stata a lungo dibattuta in dottrina e giurisprudenza, senza, tuttavia, essersi risolta in via definitiva in una *reductio ad unum* (Cassazione penale, sentenza n. 49976/2012).

Anche il Consiglio di Stato (Sez. V, sentenza n. 8145/2010) ha avuto modo di evidenziare che *"in via generale il gruppo consiliare non è un'appendice del partito politico di cui è esponenziale, ma ha una specifica configurazione istituzionale come articolazione del consiglio regionale"*.

In definitiva, quindi, se è vero che il gruppo consiliare mutua, in linea generale, la veste privatistica dal partito politico da cui deriva (con la particolarità dei gruppi misti, che non sono evidentemente rappresentativi di un unico partito), è altrettanto chiaro che, quando partecipa all'attività del Consiglio regionale e si inserisce nel procedimento legislativo, svolge indubbiamente attività e funzioni di natura pubblicistica.

5. Con riferimento alle spese di funzionamento, le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, cc. 4, 5 e 6 dell'allegato A) indicano le tipologie ammissibili e quelle precluse di utilizzo del contributo erogato dal Consiglio.

Tale disciplina è stata recepita, a livello locale, dal Regolamento n. 33/2013 e dal relativo allegato B, che reca il modello di rendiconto.

In particolare, l'art. 3 del Regolamento rimarca la necessaria finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo, riferiti all'attività del Consiglio ("*... contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione riferite all'attività del Consiglio regionale*"), sottolineando perentoriamente che "*E' esclusa qualsiasi contribuzione per partiti o movimenti politici*".

6. Per quanto attiene alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari, il riferimento normativo è rinvenibile nell'articolo 4 del citato Regolamento n. 33/2013.

In particolare, ai sensi del c. 1, le spese per il personale assegnato ai gruppi consiliari vengono assunte, in via generale, dai Consigli provinciali di riferimento, dal momento che questi ultimi sostengono le spese per il personale dei gruppi, al quale vengono affidati anche compiti collegati all'attività svolta dai propri componenti, nella loro veste di Consiglieri regionali, tenuto conto della specificità di cui all'art. 25 dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige, secondo il quale il Consiglio regionale è composto dai membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano. Il c. 2 del citato art. 4 attribuisce, tuttavia, la facoltà al Capogruppo, per far fronte alle spese di personale, di ricorrere a contratti di collaborazione a tempo determinato o tramite contratto di lavoro subordinato o autonomo, anche di carattere occasionale.

In tal caso, può chiedere al Consiglio regionale l'assegnazione fino all'importo annuo massimo di euro 5.400, per ogni componente del gruppo.

In merito alla regolarità della rendicontazione della spesa dei gruppi consiliari, il controllo sulla spesa per il personale non può prescindere dalla verifica della compatibilità dei profili applicativi della disciplina contrattuale privatistica con le regole attinenti all'utilizzo di risorse pubbliche.

In proposito, va rilevato che gli istituti contrattuali applicabili al personale dipendente dei gruppi consiliari, che prevedono diverse tipologie di aumento della retribuzione base, propria del livello di inquadramento (superminimi, premi di produttività, anticipazioni finanziarie su futuri aumenti contrattuali, etc.), per un verso, sono consentiti dal contratto collettivo di riferimento solo al ricorrere di determinati presupposti e, per altro verso, devono essere valutati, quanto alla compatibilità, sia in linea teorica che in concreto, con le regole che presidiano l'esborso di pubbliche risorse.

In tale prospettiva, perché le misure incentivanti e integrative della retribuzione risultino compatibili con l'impiego di pubbliche risorse è indispensabile che il gruppo consiliare le adotti nel rigoroso rispetto del principio di sinallagmaticità del rapporto e, quindi, in stretta coerenza con la quantità e

la qualità delle prestazioni lavorative rese, con le modalità di svolgimento, con la specifica professionalità richiesta per il disimpegno delle stesse e con la durata del contratto individuale necessariamente connessa alla scadenza della consiliatura.

Va, altresì, considerato che detti emolumenti, dovendo essere comunque rapportati alle mansioni attribuite, non potranno mai esorbitare il massimo retributivo previsto dal contratto collettivo per il relativo inquadramento, poiché altrimenti si realizzerebbe un ricorso indiscriminato ad istituti contrattuali che, attraverso il riconoscimento di un trattamento economico superiore a quello previsto per il livello di inquadramento, mutano di fatto anche la condizione giuridica del lavoratore, in violazione delle disposizioni interne.

Al fine di consentire il controllo sulla legittimità della spesa, è, poi, necessario che i provvedimenti di conferimento dei citati emolumenti siano dettagliatamente motivati.

È, infatti, evidente che l'assolvimento dell'obbligo di una puntuale motivazione consente di verificare anche *ex post* che l'utilizzo dei contributi pubblici abbia una giustificazione funzionale e non sia piuttosto frutto di scelte arbitrarie e/o contrastanti con il principio di corretta e legale allocazione delle risorse pubbliche. (*cf.* Corte dei conti, Sez. Giur. d'Appello Sicilia, sentenza n. 188/A/2018).

L'esigenza del rispetto dei principi innanzi rappresentati risulta particolarmente evidente con riguardo all'anticipazione finanziaria su futuri aumenti contrattuali e al superminimo; istituti che prevedono il riassorbimento, nel tempo, degli aumenti riconosciuti.

L'entità dell'integrazione salariale, infatti, in tali casi, oltre ad essere giustificata in termini di sinallagmaticità del rapporto contrattuale, dovrà essere coerente con l'effettiva possibilità di un futuro riassorbimento, proprio tenuto conto della limitata durata dei rapporti di lavoro. Diversamente, risulterebbe alterata la stessa natura degli istituti, venendosi a configurare, gli incrementi retributivi, quali componenti fisse della retribuzione.

7. Tanto premesso, il Collegio evidenzia che, analogamente agli esercizi precedenti, anche l'attività di controllo sul rendiconto 2021 del gruppo consiliare regionale "Misto" si è svolta in conformità ai criteri previsti dall'art. 1 dell'allegato "A" al d.P.C.M. 21 dicembre 2012.

Come già evidenziato, l'art. 1 dispone che ciascuna spesa indicata nel rendiconto deve corrispondere ai criteri di "veridicità" e di "correttezza", da intendersi quale corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute ("veridicità") e quale coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge, secondo una serie di principi enucleati dalla disposizione medesima ("correttezza").

Le linee guida contenute nel d.P.C.M. costituiscono, dunque, un parametro essenziale per il controllo dell'attività di rendicontazione da parte dei gruppi consiliari, in quanto le prescrizioni ivi contenute rispondono alla triplice funzione di consentire la verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione, della regolare tenuta della contabilità e della puntuale indicazione della documentazione giustificativa delle spese.

Il controllo effettuato dalla Sezione si è anche concentrato sul puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento n. 33/2013, sia con riferimento alle spese di funzionamento, che con riguardo alle spese del personale.

L'esplicazione di tali criteri e finalità del controllo è già avvenuta con la deliberazione di questa Sezione n. 11/2014/FRG, come confermata dalle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione di questa Corte nella sentenza n. 59/2014/EL del 5 novembre 2014, alle quali è, pertanto, sufficiente fare richiamo anche in questo procedimento di controllo.

8. In concreto, è stata, innanzitutto, esaminata la completezza della documentazione trasmessa, la corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa, anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, e l'adeguata rappresentazione nel rendiconto degli eventi gestionali, nonché l'allineamento dei saldi di cassa.

È stata, quindi, effettuata la valutazione di inerenza e di coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta. In particolare, sono state esaminate le circostanze, le occasioni e le finalità, che hanno determinato ciascuna specifica uscita contabile, al fine di individuare l'imprescindibile collegamento teleologico tra la spesa rendicontata e l'attività istituzionale del gruppo.

9. È stato, inoltre, accertato il rispetto di quanto disposto dall'art. 1, c. 3, lett. C), dell'allegato A) al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, nonché dall'art. 1, c. 2, lett. C), dell'allegato A) al Regolamento n. 33/2013, in base ai quali *"i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del parlamento nazionale, del parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e fino alla proclamazione degli eletti."*

È stato, altresì, accertato il rispetto della vigente normativa sulla *par condicio* durante il periodo elettorale, come prescritto anche dall'art. 1, c. 2, lett. D), del Regolamento n. 33/2013 (*"non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio"*).

10. Per i beni di uso durevole acquistati dal gruppo è stata accertata l'iscrizione nell'inventario del Consiglio regionale.

11. Con specifico riguardo alle spese sostenute, si rammenta che ogni singola spesa deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente del Gruppo (art. 2, c. 1, allegato A, del Regolamento n. 33/2013) con atto di data certa e anteriore all'effettuazione della spesa stessa (cfr. deliberazioni di questa Sezione n. 4/2017/FRG e n. 6/2017/FRG; Sez. regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 68/2016/FRG).

12. Le Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, con le recenti decisioni nn. 14/2021/RGC (depositata il 27 ottobre 2021), 18/2021/RGC (depositata il 18 novembre 2021), 19/2021/RGC (depositata il 22 novembre 2021) e 23/2021/RGC (depositata il 21 dicembre 2021), hanno avuto modo di precisare, con riferimento alla corretta rendicontazione della spesa relativa agli incarichi di consulenza, che i rapporti in questione devono essere contabilizzati in ragione dell'inerenza della tipologia di spesa.

Affermano, infatti, le Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione che la consulenza deve essere contabilizzata tra le spese di funzionamento, se afferisce alle attività istituzionali dei gruppi consiliari; mentre deve essere contabilizzata tra le spese del personale, se afferisce allo svolgimento di attività diverse da quelle istituzionali.

Tale statuizione assume rilievo anche con riguardo ai rendiconti dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, ove si consideri che il Regolamento n. 33/2013 ha recepito nella voce 1 del rendiconto tutte le spese relative al personale, comprese le spese per i rimborsi di missione e trasferta e le spese per i buoni pasto, che nel modello di cui all'allegato B al d.P.C.M. 21 dicembre 2021 (*"Modello di rendicontazione annuale dei gruppi consiliari dei consigli regionali"*), sono ripartite nelle voci 1, 3 e 4.

La distinzione tra le diverse tipologie di spesa per consulenze non è, infatti, meramente formale, ma ha valenza sostanziale, considerato che le entrate dei gruppi consiliari sono distinte nelle due diverse voci *"Fondi trasferiti per spese di funzionamento"* e *"Fondi trasferiti per spese di personale"*, che hanno differente regime giuridico e limite predeterminato di importo, non eludibili mediante la indiscriminata imputazione della spesa per consulenze in violazione del principio di inerENZA, come declinato nei recenti orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati.

Ne deriva che, a decorrere dalla rendicontazione relativa al prossimo esercizio annuale, le spese riguardanti le consulenze che hanno ad oggetto attività strumentali riferite al personale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese del consulente del lavoro o del commercialista), dovranno confluire nella voce dedicata alle *“Spese per il personale sostenute dal gruppo”*, mentre le spese riguardanti le consulenze aventi ad oggetto le attività istituzionali del gruppo consiliare (sempre a titolo esemplificativo, le spese per le attività di comunicazione o di supporto alla redazione di atti normativi o atti di natura politica riguardanti l’attività assembleare, ecc.), dovranno confluire nella voce *“Spese per consulenze, studi e incarichi”*.

E’, infine, evidente che anche il disciplinare interno di ciascun gruppo consiliare dovrà essere adeguato a tale nuovo orientamento delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione.

13. Il rendiconto dell’esercizio in esame evidenzia un totale entrate di euro 77.562,73, un totale spese di euro 9.355,86, un *“Fondo di cassa finale per spese di funzionamento”* di euro 46.562,49 e un *“Fondo di cassa finale per spese di personale”* di euro 21.644,38.

14. Pertanto, a conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione trasmessa, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto del periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021 del gruppo consiliare *“Misto”*, fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

ACCERTA

la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol *“Misto”* riferito al periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021.

RACCOMANDA

Al Gruppo consiliare:

- a decorrere dalla rendicontazione relativa al prossimo esercizio annuale, di fare confluire le spese riguardanti le consulenze che hanno ad oggetto attività strumentali riferite al personale nella voce dedicata alle *“Spese per il personale sostenute dal gruppo”* e di fare confluire nella voce *“Spese per consulenze, studi e incarichi”* le spese per le consulenze relative alle attività istituzionali del gruppo consiliare;
- di adeguare il disciplinare interno del gruppo consiliare al nuovo orientamento delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione sopra richiamato.

DISPONE

la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare *“Misto”*, che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale, ai sensi dell'art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, nonché ai sensi dell'art. 9, c. 4, del Regolamento n. 33/2013.

MANDA

alla Segreteria affinché proceda, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche nominate, sussistendo i presupposti di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.

Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2022.

Il Magistrato relatore

Tullio FERRARI

F.to digitalmente

Il Presidente

Anna Maria Rita LENTINI

F.to digitalmente

Depositata in segreteria

Il Dirigente

Aldo PAOLICELLI

F.to digitalmente



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE
AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT DER AUTONOMEN REGION
TRENINO-SÜDTIROL**

**RENDICONTO ANNUALE RIELABORATO DEL GRUPPO CONSILIARE MISTO/
VORDRUCK FÜR DIE JÄHRLICHE RECHNUNGSLEGUNG DER FRAKTION**

(ARTICOLO / ARTIKEL 8)

LEGISLATURA / LEGISLATURPERIODE

XVI

ESERCIZIO FINANZIARIO / HAUSHALTSJAHR

01/01/2021-31/12/2021

GRUPPO CONSILIARE / REGIONALRATSFRAKTION
MISTO

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO / IM HAUSHALTSJAHR VERFÜGBARE EINNAHMEN

1. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / GELDER FÜR LAUFENDE AUSGABEN	euro/Euro	<u>17.280,00</u>
2. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI PERSONALE <i>(articolo 4, comma 2) /</i> GELDER FÜR PERSONALKOSTEN <i>(Artikel 4 Absatz 2)</i>	euro/Euro	<u>11.250,00</u>
3. ALTRE ENTRATE <i>(specificare) /</i> SONSTIGE EINNAHMEN <i>(angeben)</i>	euro/Euro	<u>39,42</u>
4. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN AUS FRÜHEREN HAUSHALTSJAHREN	euro/Euro	<u>37.375,27</u>
5. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI PERSONALE <i>(articolo 4,</i> <i>comma 2) /</i> KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN AUS FRÜHEREN HAUSHALTSJAHREN <i>(Artikel 4 Absatz 2)</i>	euro/Euro	<u>11.618,04</u>
TOTALE ENTRATE / EINNAHMEN GESAMT	euro/Euro	<u>77.562,73</u>

USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO / AUSGABEN WÄHREND DES HAUSHALTSJAHRES

1. SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO <i>(articolo 4, comma 2) /</i> PERSONALKOSTEN DER FRAKTION <i>(Artikel 4 Absatz 2)</i>	euro/Euro	<u>0,00</u>
--	-----------	-------------

2. VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI PER SPESE DEL GRUPPO (articolo 4, comma 2) / ÜBERWEISUNG VON QUELLENSTEUERN UND SOZIALABGABEN FÜR PERSONAL (Artikel 4 Absatz 2)	euro/Euro <u>1.223,66</u>
3. SPESE PER LA REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI O PERIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE, ANCHE WEB / AUSGABEN FÜR DIE ERSTELLUNG, DEN DRUCK UND DEN VERSAND VON VERÖFFENTLICHUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN SOWIE SONSTIGE KOMMUNIKATIONSAUSGABEN, AUCH ÜBERS INTERNET	euro/Euro <u>0,00</u>
4. SPESE PER CONSULENZE, STUDI E INCARICHI / AUSGABEN FÜR BERATUNGEN, STUDIEN UND AUFTRÄGE	euro/Euro <u>6.153,34</u>
5. SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE / POST- UND TELEGRAMMGEBÜHREN	euro/Euro <u>0,00</u>
6. SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI / FERNSPRECH- UND DATENÜBERTRAGUNGSGBÜHREN	euro/Euro <u>100,13</u>
7. SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI / AUSGABEN FÜR BÜROMATERIAL UND DRUCKSACHEN	euro/Euro <u>0,00</u>
8. SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA / AUSGABEN FÜR VERVIELFÄLTIGUNGEN UND DRUCK	euro/Euro <u>0,00</u>
9. SPESE PER LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI / AUSGABEN FÜR BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, VERÖFFENTLICHUNGEN UND TAGESZEITUNGEN	euro/Euro <u>199,00</u>
10. SPESE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI, CONVEGNI E ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO / AUSGABEN FÜR WERBETÄTIGKEITEN, TAGUNGEN UND FORTBILDUNGEN	euro/Euro <u>0,00</u>
11. SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO / AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF ODER DAS LEASING VON MOBILTELEFONEN FÜR DIE FRAKTION	euro/Euro <u>1420,00</u>
12. SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI DOTAZIONI INFORMATICHE E DI UFFICIO / AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF ODER DAS LEASING VON EDV- UND BÜROAUSSTATTUNG	euro/Euro <u>0,00</u>
13. SPESE LOGISTICHE (AFFITTO SALE RIUNIONI, ATTREZZATURE E ALTRI SERVIZI LOGISTICI E AUSILIARI) / AUSGABEN FÜR VERANSTALTUNGSTECHNIK (ANMIETUNG VON SITZUNGSSÄLEN, GERÄTEN UND SONSTIGEN VERANSTALTUNGSTECHNISCHEN UND HILFSDIENSTEN)	euro/Euro <u>0,00</u>
14. ALTRE SPESE (specificare) / SONSTIGE AUSGABEN (angeben)	Spese Bancarie Commercialista
	euro/Euro <u>259,73</u>

TOTALE USCITE / AUSGABEN GESAMT euro/Euro **9.355,86**

**SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO /
TATSÄCHLICHE FINANZIELLE LAGE BEI ABSCHLUSS DES HAUSHALTSJAHRES**

FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN	euro/Euro	37.375,27
FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI PERSONALE / ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN	euro/Euro	11.618,04
ENTRATE riscosse nell'esercizio / Im Haushaltsjahr erzielte EINNAHMEN	euro/Euro	28.569,42
USCITE pagate nell'esercizio / AUSGABEN während des Haushaltsjahres	euro/Euro	9.355,86
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN	euro/Euro	46.562,49
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE / ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN	euro/Euro	21.644,38

IL CAPOGRUPPO DEL GRUPPO CONSILIARE / DER FRAKTIONSVORSITZENDE

cons. Filippo Degasperi

Bolzano/Trento, 04/03/2022

Bozen/Trient, 04/03/2022



Deliberazione n. 37/2022/FRG

**CORTE DEI CONTI**

REPUBBLICA ITALIANA
SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Giuseppina MIGNEMI	Consigliere
Tullio FERRARI	Consigliere (Relatore)
Gianpiero D'ALIA	Consigliere

Nella Camera di consiglio del 15 marzo 2022

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,

sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei Consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, c. 9, del d.l. n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale del 6 marzo 2014, n. 39, con riferimento ai commi da 9 a 12 dell'art. 1 del d.l. n. 174/2012;

VISTE le sentenze della Sezioni riunite in speciale composizione n. 59/2014/EL, n. 31/2020/RGC e n. 19/2021/RGC;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, recante *"Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione"*, modificato con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014, di seguito *"Regolamento n. 33/2013"*;

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, con nota prot. n. 556 del 2 febbraio 2022, prot. Corte dei conti n. 252 di pari data;

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 9/2022/FRG del 21 febbraio 2022, con la quale sono state formulate alcune richieste istruttorie;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale con nota del 7 marzo 2022, prot. Corte dei conti n. 399 di pari data;

VISTA l'ordinanza n. 8/2022 del 14 marzo 2022 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere Tullio FERRARI, designato con ordinanza del Presidente n. 4/2022 del 1° febbraio 2022;

Premesso in fatto

Con nota prot. n. cr_tas-02/02/2022-0000556-P del 2 febbraio 2022 (prot. Corte dei conti n. 0000252-02/02/2022-SC_TN), il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso i rendiconti riferiti al periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021 e la relativa documentazione a corredo dei gruppi consiliari della XVI legislatura, tra i quali anche quello del gruppo "Partito Democratico".

Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo, con deliberazione del 21 febbraio 2022 n. 9/2022/FRG, ha rilevato alcune carenze documentali ed ha ritenuto necessario acquisire dei chiarimenti assegnando, all'uopo, ai sensi dell'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012, il termine del 7 marzo 2022, per la regolarizzazione dei rendiconti di ciascun gruppo consiliare attinto dai rilievi istruttori. Con nota del 7 marzo 2022 (prot. n. cr_tas-07/03/2022-0001029-P), acquisita al prot. Corte dei conti n. 399 di pari data, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso, per ciascun gruppo consiliare, la documentazione integrativa ed esplicativa richiesta.

Considerato in diritto

1. La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari del Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33 del 2013, concernente gli interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione.

L'origine di tale disciplina è rinvenibile nel d.l. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, con particolare riferimento all'art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, siccome emendati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dalla legge n. 116/2014.

In base a quanto prescritto dall'art. 1, c. 9, del citato d.l. n. 174/2014, ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, cc. 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile.

I conti consuntivi sono, quindi, sottoposti al controllo della Corte dei conti, che si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi (art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012).

Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo, rispetto alle ridette prescrizioni normative, trasmette al Presidente del Consiglio regionale (o della Provincia autonoma) una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, d.l. n. 174/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 39/2014, ha affermato che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va

ascritto alla tipologia dei *“controlli estrinseci di regolarità contabile”*, con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (cfr. art. 1, c. 12, del d.l. n. 174/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio provinciale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta ha, altresì, precisato che, con le menzionate disposizioni, il legislatore ha disposto *“un’analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell’utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell’effettivo impiego, senza ledere l’autonomia politica dei gruppi interessati al controllo.”*.

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta, in tale ambito, dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, avente quale parametro la *“conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato – Regioni”* e che, conseguentemente, non può entrare nel merito delle scelte discrezionali, rimesse all’autonomia politica dei gruppi, *“nei limiti del mandato istituzionale”*.

Il giudice delle leggi, in più occasioni, ha avuto modo di ribadire che l’art. 1, c. 11, del d.l. n. 174 del 2012 *“attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall’art. 1, e quindi ai [...] criteri contenuti nelle linee guida”* (sentenze n. 104 del 2016, n. 130 del 2014).

Tra i criteri richiamati, l’art. 1 dell’Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la *“veridicità e correttezza delle spese”*, specificando che *“la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute”* (comma 2), mentre *“la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge”* (comma 3), con l’ulteriore puntualizzazione che *“ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all’attività istituzionale del gruppo”* (comma 3, lettera a).

Nelle sentenze n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 e, da ultimo, n. 260/2016 la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi, ribadendo che *“il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, dall’altro, non può non ricomprendere la verifica dell’attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge.”*.

3. Sempre in merito ai contenuti ed ai limiti del controllo contabile *de quo*, possono altresì richiamarsi le precedenti pronunce di questa Sezione (deliberazioni n. 5/2014/FRG, n. 11/2014/FRG, n. 5/2015/FRG, n. 7/2015/FRG, n. 8/2016/FRG, n. 5/2017/FRG), nonché l’ampia giurisprudenza delle Sezioni Riunite, che si sono occupate dei gravami interposti dai gruppi consiliari regionali (cfr.

SS.RR. in speciale composizione n. 29/2014, n. 40-45/2014, n. 59/2014, nn. 1, 5, 39, 43, 61/2015 e n. 15, 20, 22, 24/2016, n. 27/2019 e n. 31/2020).

4. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari, si è già avuto modo di evidenziare che la giurisprudenza non ha raggiunto soluzioni convergenti (si veda la deliberazione di questa Sezione n. 5/2017/FRG).

La Corte costituzionale, osservando che i gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale, quali proiezioni dei partiti politici nelle assemblee elettive, ha sottolineato che essi contribuiscono in modo significativo al funzionamento dell'attività assembleare e costituiscono, in definitiva, uffici necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio (Corte costituzionale, sentenze n. 1130/1988, n. 187/1990 e n. 39/2014).

Ad analoghe considerazioni sono giunte anche le Sezioni Unite civili della Cassazione, nella sentenza n. 609/1999.

La Cassazione penale ha, poi, evidenziato che i gruppi consiliari sono una realtà complessa e multiforme, nella quale si intrecciano aspetti pubblicistici e privatistici, confermando che la problematica del loro inquadramento giuridico è stata a lungo dibattuta in dottrina e giurisprudenza, senza, tuttavia, essersi risolta in via definitiva in una *reductio ad unum* (Cassazione penale, sentenza n. 49976/2012).

Anche il Consiglio di Stato (Sez. V, sentenza n. 8145/2010) ha avuto modo di evidenziare che *"in via generale il gruppo consiliare non è un'appendice del partito politico di cui è esponenziale, ma ha una specifica configurazione istituzionale come articolazione del consiglio regionale"*.

In definitiva, quindi, se è vero che il gruppo consiliare mutua, in linea generale, la veste privatistica dal partito politico da cui deriva (con la particolarità dei gruppi misti, che non sono evidentemente rappresentativi di un unico partito), è altrettanto chiaro che, quando partecipa all'attività del Consiglio regionale e si inserisce nel procedimento legislativo, svolge indubbiamente attività e funzioni di natura pubblicistica.

5. Con riferimento alle spese di funzionamento, le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, cc. 4, 5 e 6 dell'allegato A) indicano le tipologie ammissibili e quelle precluse di utilizzo del contributo erogato dal Consiglio.

Tale disciplina è stata recepita, a livello locale, dal Regolamento n. 33/2013 e dal relativo allegato B, che reca il modello di rendiconto.

In particolare, l'art. 3 del Regolamento rimarca la necessaria finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo, riferiti all'attività del Consiglio ("*... contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione riferite all'attività del Consiglio regionale*"), sottolineando perentoriamente che "*E' esclusa qualsiasi contribuzione per partiti o movimenti politici*".

6. Per quanto attiene alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari, il riferimento normativo è rinvenibile nell'articolo 4 del citato Regolamento n. 33/2013.

In particolare, ai sensi del c. 1, le spese per il personale assegnato ai gruppi consiliari vengono assunte, in via generale, dai Consigli provinciali di riferimento, dal momento che questi ultimi sostengono le spese per il personale dei gruppi, al quale vengono affidati anche compiti collegati all'attività svolta dai propri componenti, nella loro veste di Consiglieri regionali, tenuto conto della specificità di cui all'art. 25 dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige, secondo il quale il Consiglio regionale è composto dai membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano. Il c. 2 del citato art. 4 attribuisce, tuttavia, la facoltà al Capogruppo, per far fronte alle spese di personale, di ricorrere a contratti di collaborazione a tempo determinato o tramite contratto di lavoro subordinato o autonomo, anche di carattere occasionale.

In tal caso, può chiedere al Consiglio regionale l'assegnazione fino all'importo annuo massimo di euro 5.400, per ogni componente del gruppo.

In merito alla regolarità della rendicontazione della spesa dei gruppi consiliari, il controllo sulla spesa per il personale non può prescindere dalla verifica della compatibilità dei profili applicativi della disciplina contrattuale privatistica con le regole attinenti all'utilizzo di risorse pubbliche.

In proposito, va rilevato che gli istituti contrattuali applicabili al personale dipendente dei gruppi consiliari, che prevedono diverse tipologie di aumento della retribuzione base, propria del livello di inquadramento (superminimi, premi di produttività, anticipazioni finanziarie su futuri aumenti contrattuali, etc.), per un verso, sono consentiti dal contratto collettivo di riferimento solo al ricorrere di determinati presupposti e, per altro verso, devono essere valutati, quanto alla compatibilità, sia in linea teorica che in concreto, con le regole che presidiano l'esborso di pubbliche risorse.

In tale prospettiva, perché le misure incentivanti e integrative della retribuzione risultino compatibili con l'impiego di pubbliche risorse è indispensabile che il gruppo consiliare le adotti nel rigoroso rispetto del principio di sinallagmaticità del rapporto e, quindi, in stretta coerenza con la quantità e la qualità delle prestazioni lavorative rese, con le modalità di svolgimento, con la specifica

professionalità richiesta per il disimpegno delle stesse e con la durata del contratto individuale necessariamente connessa alla scadenza della consiliatura.

Va, altresì, considerato che detti emolumenti, dovendo essere comunque rapportati alle mansioni attribuite, non potranno mai esorbitare il massimo retributivo previsto dal contratto collettivo per il relativo inquadramento, poiché altrimenti si realizzerebbe un ricorso indiscriminato ad istituti contrattuali che, attraverso il riconoscimento di un trattamento economico superiore a quello previsto per il livello di inquadramento, mutano di fatto anche la condizione giuridica del lavoratore, in violazione delle disposizioni interne.

Al fine di consentire il controllo sulla legittimità della spesa, è, poi, necessario che i provvedimenti di conferimento dei citati emolumenti siano dettagliatamente motivati.

E', infatti, evidente che l'assolvimento dell'obbligo di una puntuale motivazione consente di verificare anche *ex post* che l'utilizzo dei contributi pubblici abbia una giustificazione funzionale e non sia piuttosto frutto di scelte arbitrarie e/o contrastanti con il principio di corretta e legale allocazione delle risorse pubbliche. (*cf.* Corte dei conti, Sez. Giur. d'Appello Sicilia, sentenza n. 188/A/2018).

L'esigenza del rispetto dei principi innanzi rappresentati risulta particolarmente evidente con riguardo all'anticipazione finanziaria su futuri aumenti contrattuali e al superminimo; istituti che prevedono il riassorbimento, nel tempo, degli aumenti riconosciuti.

L'entità dell'integrazione salariale, infatti, in tali casi, oltre ad essere giustificata in termini di sinallagmaticità del rapporto contrattuale, dovrà essere coerente con l'effettiva possibilità di un futuro riassorbimento, proprio tenuto conto della limitata durata dei rapporti di lavoro. Diversamente, risulterebbe alterata la stessa natura degli istituti, venendosi a configurare, gli incrementi retributivi, quali componenti fisse della retribuzione.

7. Tanto premesso, il Collegio evidenzia che, analogamente agli esercizi precedenti, anche l'attività di controllo sul rendiconto 2021 del gruppo consiliare regionale "Partito Democratico" si è svolta in conformità ai criteri previsti dall'art. 1 dell'allegato "A" al d.P.C.M. 21 dicembre 2012.

Come già evidenziato, l'art. 1 dispone che ciascuna spesa indicata nel rendiconto deve corrispondere ai criteri di "veridicità" e di "correttezza", da intendersi quale corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute ("veridicità") e quale coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge, secondo una serie di principi enucleati dalla disposizione medesima ("correttezza").

Le linee guida contenute nel d.P.C.M. costituiscono, dunque, un parametro essenziale per il controllo dell'attività di rendicontazione da parte dei gruppi consiliari, in quanto le prescrizioni ivi contenute rispondono alla triplice funzione di consentire la verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione, della regolare tenuta della contabilità e della puntuale indicazione della documentazione giustificativa delle spese.

Il controllo effettuato dalla Sezione si è anche concentrato sul puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento n. 33/2013, sia con riferimento alle spese di funzionamento, che con riguardo alle spese del personale.

L'esplicazione di tali criteri e finalità del controllo è già avvenuta con la deliberazione di questa Sezione n. 11/2014/FRG, come confermata dalle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione di questa Corte nella sentenza n. 59/2014/EL del 5 novembre 2014, alle quali è, pertanto, sufficiente fare richiamo anche in questo procedimento di controllo.

8. In concreto, è stata, innanzitutto, esaminata la completezza della documentazione trasmessa, la corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa, anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, e l'adeguata rappresentazione nel rendiconto degli eventi gestionali, nonché l'allineamento dei saldi di cassa.

È stata, quindi, effettuata la valutazione di inerenza e di coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta. In particolare, sono state esaminate le circostanze, le occasioni e le finalità, che hanno determinato ciascuna specifica uscita contabile, al fine di individuare l'imprescindibile collegamento teleologico tra la spesa rendicontata e l'attività istituzionale del gruppo.

9. E' stato, inoltre, accertato il rispetto di quanto disposto dall'art. 1, c. 3, lett. C), dell'allegato A) al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, nonché dall'art. 1, c. 2, lett. C), dell'allegato A) al Regolamento n. 33/2013, in base ai quali *"i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del parlamento nazionale, del parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e fino alla proclamazione degli eletti."*

È stato, altresì, accertato il rispetto della vigente normativa sulla *par condicio* durante il periodo elettorale, come prescritto anche dall'art. 1, c. 2, lett. D), del Regolamento n. 33/2013 (*"non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio"*).

10. Con specifico riguardo alle spese sostenute, si rammenta che ogni singola spesa deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente del Gruppo (art. 2, c. 1, allegato A, del Regolamento n. 33/2013) con atto di data certa e anteriore all'effettuazione della spesa stessa (cfr. deliberazioni di questa Sezione n. 4/2017/FRG e n. 6/2017/FRG; Sez. regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 68/2016/FRG).

11. Le Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, con le recenti decisioni nn.14/2021/RGC (depositata il 27 ottobre 2021), 18/2021/RGC (depositata il 18 novembre 2021), 19/2021/RGC (depositata il 22 novembre 2021) e 23/2021/RGC (depositata il 21 dicembre 2021), hanno avuto modo di precisare, con riferimento alla corretta rendicontazione della spesa relativa agli incarichi di consulenza, che i rapporti in questione devono essere contabilizzati in ragione dell'inerenza della tipologia di spesa.

Affermano, infatti, le Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione che la consulenza deve essere contabilizzata tra le spese di funzionamento, se afferisce alle attività istituzionali dei gruppi consiliari; mentre deve essere contabilizzata tra le spese del personale, se afferisce allo svolgimento di attività diverse da quelle istituzionali.

Tale statuizione assume rilievo anche con riguardo ai rendiconti dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, ove si consideri che il Regolamento n. 33/2013 ha recepito nella voce 1 del rendiconto tutte le spese relative al personale, comprese le spese per i rimborsi di missione e trasferta e le spese per i buoni pasto, che nel modello di cui all'allegato B al d.P.C.M. 21 dicembre 2021 (*"Modello di rendicontazione annuale dei gruppi consiliari dei consigli regionali"*), sono ripartite nelle voci 1, 3 e 4.

La distinzione tra le diverse tipologie di spesa per consulenze non è, infatti, meramente formale, ma ha valenza sostanziale, considerato che le entrate dei gruppi consiliari sono distinte nelle due diverse voci *"Fondi trasferiti per spese di funzionamento"* e *"Fondi trasferiti per spese di personale"*, che hanno differente regime giuridico e limite predeterminato di importo, non eludibili mediante la indiscriminata imputazione della spesa per consulenze in violazione del principio di inerENZA, come declinato nei recenti orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati.

Ne deriva che, a decorrere dalla rendicontazione relativa al prossimo esercizio annuale, le spese riguardanti le consulenze che hanno ad oggetto attività strumentali riferite al personale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese del consulente del lavoro o del commercialista), dovranno confluire nella voce dedicata alle *"Spese per il personale sostenute dal gruppo"*, mentre le (eventuali)

spese riguardanti le consulenze aventi ad oggetto le attività istituzionali del gruppo consiliare (sempre a titolo esemplificativo, le spese per le attività di comunicazione o di supporto alla redazione di atti normativi o atti di natura politica riguardanti l'attività assembleare, ecc.), dovranno confluire nella voce *"Spese per consulenze, studi e incarichi"*.

E', infine, evidente che anche il disciplinare interno di ciascun gruppo consiliare dovrà essere adeguato a tale nuovo orientamento delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione.

12. Il rendiconto dell'esercizio in esame evidenzia un totale entrate di euro 119.204,21, un totale spese di euro 28.987,92, un *"Fondo di cassa finale per spese di funzionamento"* di euro 78.584,65 e un *"Fondo di cassa finale per spese di personale"* di euro 11.631,64.

13. Pertanto, a conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione trasmessa, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto del periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021 del gruppo consiliare *"Partito Democratico"*, fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

ACCERTA

la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol *"Partito Democratico"* riferito al periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021;

RACCOMANDA

Al Gruppo consiliare:

- a decorrere dalla rendicontazione relativa al prossimo esercizio annuale, di fare confluire le spese riguardanti le consulenze che hanno ad oggetto attività strumentali riferite al personale nella voce dedicata alle *"Spese per il personale sostenute dal gruppo"* e di fare confluire nella voce *"Spese per consulenze, studi e incarichi"* le spese (eventuali) per le consulenze relative alle attività istituzionali

del gruppo consiliare;

- di adeguare il disciplinare interno del gruppo consiliare al nuovo orientamento delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione sopra richiamato;
- di far specificare, nelle attestazioni di vendita rilasciate dall'edicola, il dettaglio delle testate acquistate, in sostituzione della generica dicitura "giornali";
- di assicurare analitica motivazione in ordine alla conformità della scelta operata nei termini illustrati nei *considerata* del presente provvedimento, nel caso di riconoscimento di istituti contrattuali che consentono l'aumento, in qualsiasi forma, della retribuzione base del livello di inquadramento del personale dipendente.

DISPONE

la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare "Partito Democratico", che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale, ai sensi dell'art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, nonché ai sensi dell'art. 9, c. 4, del Regolamento n. 33/2013.

MANDA

alla Segreteria affinché proceda, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche nominate, sussistendo i presupposti di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.

Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2022.

Il Magistrato relatore

Tullio FERRARI

F.to digitalmente

Il Presidente

Anna Maria Rita LENTINI

F.to digitalmente

Depositata in segreteria

Il Dirigente

Aldo PAOLICELLI

F.to digitalmente



ALDO PAOLICELLI
CORTE DEI CONTI
17.03.2022 10:38:45
GMT+01:00

Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige Regionalrat der autonomen region Trentino-Südtirol

MODELLO DI RENDICONTO ANNUALE DEL GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO
VORDRUCK FÜR DIE JÄHRLICHE RECHNUNGSLEGUNG DER FRAKTION PARTITO DEMOCRATICO

(ARTICOLO / ARTIKEL 8)

LEGISLATURA / LEGISLATURPERIODE

16° legislatura

ESERCIZIO FINANZIARIO / HAUSHALTSJAHR

01.01.2021 – 31.12.2021

GRUPPO CONSILIARE / REGIONALRATSFRAKTION PARTITO DEMOCRATICO

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO / IM HAUSHALTSJAHR VERFÜGBARE EINNAHMEN

1. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / GELDER FÜR LAUFENDE AUSGABEN	euro/Euro	29.760,00
2. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI PERSONALE (articolo 4, comma 2) / PERSONALKOSTEN (Artikel 4 Absatz 2)	euro/Euro	27.900,00
3. ALTRE ENTRATE interessi attivi bancari / SONSTIGE EINNAHMEN (angeben)	euro/Euro	0,59
4. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN AUS FRÜHEREN HAUSHALTSJAHREN	euro/Euro	52.458,45
5. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI PERSONALE (articolo 4, comma 2) / KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN AUS FRÜHEREN HAUSHALTSJAHREN (Artikel 4 Absatz 2)	euro/Euro	9.085,17
TOTALE ENTRATE / EINNAHMEN GESAMT	euro/Euro	119.204,21

USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO / AUSGABEN WÄHREND DES HAUSHALTSJAHRES

1. SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO (<i>articolo 4, comma 2</i>) / PERSONALKOSTEN DER FRAKTION (Artikel 4 Absatz 2)	euro/Euro	13.832,38
2. VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI PER SPESE DEL GRUPPO (<i>articolo 4, comma 2</i>) / QUELLENSTEUERN UND SOZIALABGABEN FÜR PERSONAL (Artikel 4 Absatz 2)	euro/Euro	11.521,15
3. SPESE PER LA REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI O PERIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE, ANCHE WEB / ERSTELLUNG, DEN DRUCK UND DEN VERSAND VON VERÖFFENTLICHUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN SOWIE SONSTIGE KOMMUNIKATIONS-AUSGABEN, AUCH ÜBERS INTERNET	euro/Euro	-
4. SPESE PER CONSULENZE, STUDI E INCARICHI / AUSGABEN FÜR BERATUNGEN, STUDIEN UND AUFTRÄGE	euro/Euro	1.369,28
5. SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE / UND TELEGRAMMGEBÜHREN	euro/Euro	-
6. SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI / FERNSPRECH- UND DATENÜBERTRAGUNGS-GEBÜHREN	euro/Euro	-
7. SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI / AUSGABEN FÜR BÜROMATERIAL UND DRUCKSACHEN	euro/Euro	-
8. SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA / AUSGABEN FÜR VERVIELFÄLTIGUNGEN UND DRUCK	euro/Euro	-
9. SPESE PER LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI / AUSGABEN FÜR BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, VERÖFFENTLICHUNGEN UND TAGESZEITUNGEN	euro/Euro	1.775,50
10. SPESE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI, CONVEGNI E ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO / WERBETÄTIGKEITEN, TAGUNGEN UND FORTBILDUNGEN	euro/Euro	-
11. SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO / AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF ODER DAS LEASING VON MOBILTELEFONEN FÜR DIE FRAKTION	euro/Euro	-
12. SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI DOTAZIONI INFORMATICHE E DI UFFICIO / ANKAUF ODER DAS LEASING VON EDV- UND BÜROAUSSTATTUNG	euro/Euro	0,00
13. SPESE LOGISTICHE (AFFITTO SALE RIUNIONI, ATTREZZATURE E ALTRI SERVIZI LOGISTICI E AUSILIARI) / VERANSTALTUNGSTECHNIK (ANMIETUNG VON SITZUNGSSÄLEN, GERÄTEN UND SONSTIGEN VERANSTALTUNGSTECHNISCHEN UND HILFSDIENSTEN)	euro/Euro	-
14. ALTRE SPESE SONSTIGE AUSGABEN (angeben)		
- Spese bancarie – altre spese	euro/Euro	489,61
TOTALE USCITE / AUSGABEN GESAMT	euro/Euro	28.987,92


**SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO /
FINANZIELLE LAGE BEI ABSCHLUSS DES HAUSHALTSJAHRES**

TATSÄCHLICHE

FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN	euro/Euro	52.458,45
FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI PERSONALE / ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN	euro/Euro	9.085,17
ENTRATE riscosse nell'esercizio / Im Haushaltsjahr erzielte EINNAHMEN	euro/Euro	57.660,59
USCITE - pagate nell'esercizio / AUSGABEN während des Haushaltsjahres	euro/Euro	28.987,92
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN	euro/Euro	78.584,65
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE / ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN	euro/Euro	11.631,64

LA CAPOGRUPPO DEL GRUPPO CONSILIARE / DER FRAKTIONSVORSITZENDE

Cons.ra Sara Ferrari



Trento, 14 gennaio 2022

Deliberazione n. 38/2022/FRG



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA
SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Giuseppina MIGNEMI	Consigliere
Tullio FERRARI	Consigliere (Relatore)
Gianpiero D'ALIA	Consigliere

Nella Camera di consiglio del 15 marzo 2022

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,

sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei Consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, c. 9, del d.l. n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale del 6 marzo 2014, n. 39, con riferimento ai commi da 9 a 12 dell'art. 1 del d.l. n. 174/2012;

VISTE le sentenze della Sezioni riunite in speciale composizione n. 59/2014/EL, n. 31/2020/RGC e n. 19/2021/RGC;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, recante "*Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione*", modificato con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014, di seguito "*Regolamento n. 33/2013*";

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, con nota prot. n. 556 del 2 febbraio 2022, prot. Corte dei conti n. 252 di pari data;

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 8/2022/FRG del 21 febbraio 2022, con la quale sono state formulate alcune richieste istruttorie;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale con nota del 7 marzo 2022, prot. Corte dei conti n. 399 di pari data;

VISTA l'ordinanza n. 8/2022 del 14 marzo 2022 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere Tullio Ferrari, designato con ordinanza del Presidente n. 4/2022 del 1° febbraio 2022;

Premesso in fatto

Con nota prot. n. cr_tas-02/02/2022-0000556-P del 2 febbraio 2022 (prot. Corte dei conti n. 0000252-02/02/2022-SC_TN), il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso i rendiconti riferiti al periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021 e la relativa documentazione a corredo dei gruppi consiliari della XVI legislatura, tra i quali anche quello del gruppo "Die Freiheitlichen".

Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo, con deliberazione del 21 febbraio 2022 n. 8/2022/FRG, ha rilevato alcune carenze documentali ed ha ritenuto necessario acquisire dei chiarimenti assegnando, all'uopo, ai sensi dell'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012, il termine del 7 marzo 2022, per la regolarizzazione dei rendiconti di ciascun gruppo consiliare attinto dai rilievi istruttori. Con nota del 7 marzo 2022 (prot. n. cr_tas-07/03/2022-00001029-P), acquisita al prot. Corte dei conti n. 399 di pari data, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso, per ciascun gruppo consiliare, la documentazione integrativa ed esplicativa richiesta.

Considerato in diritto

1. La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari del Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33 del 2013, concernente gli interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione.

L'origine di tale disciplina è rinvenibile nel d.l. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, con particolare riferimento all'art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, siccome emendati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dalla legge n. 116/2014.

In base a quanto prescritto dall'art. 1, c. 9, del citato d.l. n. 174/2014, ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, cc. 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile.

I conti consuntivi sono, quindi, sottoposti al controllo della Corte dei conti, che si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi (art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012).

Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo, rispetto alle ridette prescrizioni normative, trasmette al Presidente del Consiglio regionale (o della Provincia autonoma) una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, d.l. n. 174/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 39/2014, ha affermato che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va

ascritto alla tipologia dei *“controlli estrinseci di regolarità contabile”*, con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (cfr. art. 1, c. 12, del d.l. n. 174/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta ha, altresì, precisato che, con le menzionate disposizioni, il legislatore ha disposto *“un’analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell’utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell’effettivo impiego, senza ledere l’autonomia politica dei gruppi interessati al controllo.”*.

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta, in tale ambito, dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, avente quale parametro la *“conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato – Regioni”* e che, conseguentemente, non può entrare nel merito delle scelte discrezionali, rimesse all’autonomia politica dei gruppi, *“nei limiti del mandato istituzionale”*.

Il giudice delle leggi, in più occasioni, ha avuto modo di ribadire che l’art. 1, c. 11, del d.l. n. 174 del 2012 *“attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall’art. 1, e quindi ai [...] criteri contenuti nelle linee guida”* (sentenze n. 104 del 2016, n. 130 del 2014).

Tra i criteri richiamati, l’art. 1 dell’Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la *“veridicità e correttezza delle spese”*, specificando che *“la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute”* (comma 2), mentre *“la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge”* (comma 3), con l’ulteriore puntualizzazione che *“ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all’attività istituzionale del gruppo”* (comma 3, lettera a).

Nelle sentenze n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 e, da ultimo, n. 260/2016 la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi, ribadendo che *“il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, dall’altro, non può non ricomprendere la verifica dell’attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge.”*.

3. Sempre in merito ai contenuti ed ai limiti del controllo contabile *de quo*, possono altresì richiamarsi le precedenti pronunce di questa Sezione (deliberazioni n. 5/2014/FRG, n. 11/2014/FRG, n. 5/2015/FRG, n. 7/2015/FRG, n. 8/2016/FRG, n. 5/2017/FRG), nonché l’ampia giurisprudenza delle Sezioni Riunite, che si sono occupate dei gravami interposti dai gruppi consiliari regionali (cfr.

SS.RR. in speciale composizione n. 29/2014, n. 40-45/2014, n. 59/2014, nn. 1, 5, 39, 43, 61/2015 e n. 15, 20, 22, 24/2016, n. 27/2019 e n. 31/2020).

4. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari, si è già avuto modo di evidenziare che la giurisprudenza non ha raggiunto soluzioni convergenti (si veda la deliberazione di questa Sezione n. 5/2017/FRG).

La Corte costituzionale, osservando che i gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale, quali proiezioni dei partiti politici nelle assemblee elettive, ha sottolineato che essi contribuiscono in modo significativo al funzionamento dell'attività assembleare e costituiscono, in definitiva, uffici necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio (Corte costituzionale, sentenze n. 1130/1988, n. 187/1990 e n. 39/2014).

Ad analoghe considerazioni sono giunte anche le Sezioni Unite civili della Cassazione, nella sentenza n. 609/1999.

La Cassazione penale ha, poi, evidenziato che i gruppi consiliari sono una realtà complessa e multiforme, nella quale si intrecciano aspetti pubblicistici e privatistici, confermando che la problematica del loro inquadramento giuridico è stata a lungo dibattuta in dottrina e giurisprudenza, senza, tuttavia, essersi risolta in via definitiva in una *reductio ad unum* (Cassazione penale, sentenza n. 49976/2012).

Anche il Consiglio di Stato (Sez. V, sentenza n. 8145/2010) ha avuto modo di evidenziare che *"in via generale il gruppo consiliare non è un'appendice del partito politico di cui è esponente, ma ha una specifica configurazione istituzionale come articolazione del consiglio regionale"*.

In definitiva, quindi, se è vero che il gruppo consiliare mutua, in linea generale, la veste privatistica dal partito politico da cui deriva (con la particolarità dei gruppi misti, che non sono evidentemente rappresentativi di un unico partito), è altrettanto chiaro che, quando partecipa all'attività del Consiglio regionale e si inserisce nel procedimento legislativo, svolge indubbiamente attività e funzioni di natura pubblicistica.

5. Con riferimento alle spese di funzionamento, le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, cc. 4, 5 e 6 dell'allegato A) indicano le tipologie ammissibili e quelle precluse di utilizzo del contributo erogato dal Consiglio.

Tale disciplina è stata recepita, a livello locale, dal Regolamento n. 33/2013 e dal relativo allegato B, che reca il modello di rendiconto.

In particolare, l'art. 3 del Regolamento rimarca la necessaria finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo, riferiti all'attività del Consiglio ("*... contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione riferite all'attività del Consiglio regionale*"), sottolineando perentoriamente che "*E' esclusa qualsiasi contribuzione per partiti o movimenti politici*".

6. Per quanto attiene alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari, il riferimento normativo è rinvenibile nell'articolo 4 del citato Regolamento n. 33/2013.

In particolare, ai sensi del c. 1, le spese per il personale assegnato ai gruppi consiliari vengono assunte, in via generale, dai Consigli provinciali di riferimento, dal momento che questi ultimi sostengono le spese per il personale dei gruppi, al quale vengono affidati anche compiti collegati all'attività svolta dai propri componenti, nella loro veste di Consiglieri regionali, tenuto conto della specificità di cui all'art. 25 dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige, secondo il quale il Consiglio regionale è composto dai membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano. Il c. 2 del citato art. 4 attribuisce, tuttavia, la facoltà al Capogruppo, per far fronte alle spese di personale, di ricorrere a contratti di collaborazione a tempo determinato o tramite contratto di lavoro subordinato o autonomo, anche di carattere occasionale.

In tal caso, può chiedere al Consiglio regionale l'assegnazione fino all'importo annuo massimo di euro 5.400, per ogni componente del gruppo.

In merito alla regolarità della rendicontazione della spesa dei gruppi consiliari, il controllo sulla spesa per il personale non può prescindere dalla verifica della compatibilità dei profili applicativi della disciplina contrattuale privatistica con le regole attinenti all'utilizzo di risorse pubbliche.

In proposito, va rilevato che gli istituti contrattuali applicabili al personale dipendente dei gruppi consiliari, che prevedono diverse tipologie di aumento della retribuzione base, propria del livello di inquadramento (superminimi, premi di produttività, anticipazioni finanziarie su futuri aumenti contrattuali, etc.), per un verso, sono consentiti dal contratto collettivo di riferimento solo al ricorrere di determinati presupposti e, per altro verso, devono essere valutati, quanto alla compatibilità, sia in linea teorica che in concreto, con le regole che presidiano l'esborso di pubbliche risorse.

In tale prospettiva, perché le misure incentivanti e integrative della retribuzione risultino compatibili con l'impiego di pubbliche risorse è indispensabile che il gruppo consiliare le adotti nel rigoroso rispetto del principio di sinallagmaticità del rapporto e, quindi, in stretta coerenza con la quantità e la qualità delle prestazioni lavorative rese, con le modalità di svolgimento, con la specifica

professionalità richiesta per il disimpegno delle stesse e con la durata del contratto individuale necessariamente connessa alla scadenza della consiliatura.

Va, altresì, considerato che detti emolumenti, dovendo essere comunque rapportati alle mansioni attribuite, non potranno mai esorbitare il massimo retributivo previsto dal contratto collettivo per il relativo inquadramento, poiché altrimenti si realizzerebbe un ricorso indiscriminato ad istituti contrattuali che, attraverso il riconoscimento di un trattamento economico superiore a quello previsto per il livello di inquadramento, mutano di fatto anche la condizione giuridica del lavoratore, in violazione delle disposizioni interne.

Al fine di consentire il controllo sulla legittimità della spesa, è, poi, necessario che i provvedimenti di conferimento dei citati emolumenti siano dettagliatamente motivati.

E', infatti, evidente che l'assolvimento dell'obbligo di una puntuale motivazione consente di verificare anche *ex post* che l'utilizzo dei contributi pubblici abbia una giustificazione funzionale e non sia piuttosto frutto di scelte arbitrarie e/o contrastanti con il principio di corretta e legale allocazione delle risorse pubbliche. (*cf.* Corte dei conti, Sez. Giur. d'Appello Sicilia, sentenza n. 188/A/2018).

L'esigenza del rispetto dei principi innanzi rappresentati risulta particolarmente evidente con riguardo all'anticipazione finanziaria su futuri aumenti contrattuali e al superminimo; istituti che prevedono il riassorbimento, nel tempo, degli aumenti riconosciuti.

L'entità dell'integrazione salariale, infatti, in tali casi, oltre ad essere giustificata in termini di sinallagmaticità del rapporto contrattuale, dovrà essere coerente con l'effettiva possibilità di un futuro riassorbimento, proprio tenuto conto della limitata durata dei rapporti di lavoro. Diversamente, risulterebbe alterata la stessa natura degli istituti, venendosi a configurare, gli incrementi retributivi, quali componenti fisse della retribuzione.

7. Tanto premesso, il Collegio evidenzia che, analogamente agli esercizi precedenti, anche l'attività di controllo sul rendiconto 2021 del gruppo consiliare regionale "Die Freiheitlichen" si è svolta in conformità ai criteri previsti dall'art. 1 dell'allegato "A" al d.P.C.M. 21 dicembre 2012.

Come già evidenziato, l'art. 1 dispone che ciascuna spesa indicata nel rendiconto deve corrispondere ai criteri di "veridicità" e di "correttezza", da intendersi quale corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute ("veridicità") e quale coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge, secondo una serie di principi enucleati dalla disposizione medesima ("correttezza").

Le linee guida contenute nel d.P.C.M. costituiscono, dunque, un parametro essenziale per il controllo dell'attività di rendicontazione da parte dei gruppi consiliari, in quanto le prescrizioni ivi contenute rispondono alla triplice funzione di consentire la verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione, della regolare tenuta della contabilità e della puntuale indicazione della documentazione giustificativa delle spese.

Il controllo effettuato dalla Sezione si è anche concentrato sul puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento n. 33/2013, sia con riferimento alle spese di funzionamento, che con riguardo alle spese del personale.

L'esplicazione di tali criteri e finalità del controllo è già avvenuta con la deliberazione di questa Sezione n. 11/2014/FRG, come confermata dalle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione di questa Corte nella sentenza n. 59/2014/EL del 5 novembre 2014, alle quali è, pertanto, sufficiente fare richiamo anche in questo procedimento di controllo.

8. In concreto, è stata, innanzitutto, esaminata la completezza della documentazione trasmessa, la corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa, anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, e l'adeguata rappresentazione nel rendiconto degli eventi gestionali, nonché l'allineamento dei saldi di cassa.

È stata, quindi, effettuata la valutazione di inerenza e di coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta. In particolare, sono state esaminate le circostanze, le occasioni e le finalità, che hanno determinato ciascuna specifica uscita contabile, al fine di individuare l'imprescindibile collegamento teleologico tra la spesa rendicontata e l'attività istituzionale del gruppo.

9. È stato, inoltre, accertato il rispetto di quanto disposto dall'art. 1, c. 3, lett. C), dell'allegato A) al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, nonché dall'art. 1, c. 2, lett. C), dell'allegato A) al Regolamento n. 33/2013, in base ai quali *"i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del parlamento nazionale, del parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e fino alla proclamazione degli eletti."*

È stato, inoltre, accertato il rispetto della vigente normativa sulla *par condicio* durante il periodo elettorale, come prescritto anche dall'art. 1, c. 2, lett. D), del Regolamento n. 33/2013 (*"non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio"*).

10. Per i beni di uso durevole acquistati dal gruppo è stata accertata l'iscrizione nell'inventario del Consiglio regionale.

11. Con specifico riguardo alle spese sostenute, si rammenta che ogni singola spesa deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente del Gruppo (art. 2, c. 1, allegato A, del Regolamento n. 33/2013) con atto di data certa e anteriore all'effettuazione della spesa stessa (cfr. deliberazioni di questa Sezione n. 4/2017/FRG e n. 6/2017/FRG; Sez. regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 68/2016/FRG).

12. Le Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, con le recenti decisioni nn.14/2021/RGC (depositata il 27 ottobre 2021), 18/2021/RGC (depositata il 18 novembre 2021), 19/2021/RGC (depositata il 22 novembre 2021) e 23/2021/RGC (depositata il 21 dicembre 2021), hanno avuto modo di precisare, con riferimento alla corretta rendicontazione della spesa relativa agli incarichi di consulenza, che i rapporti in questione devono essere contabilizzati in ragione dell'inerenza della tipologia di spesa.

Affermano, infatti, le Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione che la consulenza deve essere contabilizzata tra le spese di funzionamento, se afferisce alle attività istituzionali dei gruppi consiliari; mentre deve essere contabilizzata tra le spese del personale, se afferisce allo svolgimento di attività diverse da quelle istituzionali.

Tale statuizione assume rilievo anche con riguardo ai rendiconti dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, ove si consideri che il Regolamento n. 33/2013 ha recepito nella voce 1 del rendiconto tutte le spese relative al personale, comprese le spese per i rimborsi di missione e trasferta e le spese per i buoni pasto, che nel modello di cui all'allegato B al d.P.C.M. 21 dicembre 2021 (*"Modello di rendicontazione annuale dei gruppi consiliari dei consigli regionali"*), sono ripartite nelle voci 1, 3 e 4.

La distinzione tra le diverse tipologie di spesa per consulenze non è, infatti, meramente formale, ma ha valenza sostanziale, considerato che le entrate dei gruppi consiliari sono distinte nelle due diverse voci *"Fondi trasferiti per spese di funzionamento"* e *"Fondi trasferiti per spese di personale"*, che hanno differente regime giuridico e limite predeterminato di importo, non eludibili mediante la indiscriminata imputazione della spesa per consulenze in violazione del principio di inerENZA, come declinato nei recenti orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati.

Ne deriva che, a decorrere dalla rendicontazione relativa al prossimo esercizio annuale, le spese riguardanti le consulenze che hanno ad oggetto attività strumentali riferite al personale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese del consulente del lavoro o del commercialista), dovranno confluire nella voce dedicata alle *“Spese per il personale sostenute dal gruppo”*, mentre le spese riguardanti le consulenze aventi ad oggetto le attività istituzionali del gruppo consiliare (sempre a titolo esemplificativo, le spese per le attività di comunicazione o di supporto alla redazione di atti normativi o atti di natura politica riguardanti l’attività assembleare, ecc.), dovranno confluire nella voce *“Spese per consulenze, studi e incarichi”*.

E’, infine, evidente che anche il disciplinare interno di ciascun gruppo consiliare dovrà essere adeguato a tale nuovo orientamento delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione.

13. Il rendiconto dell’esercizio in esame evidenzia un totale entrate di euro 38.040,14 un totale spese di euro 14.765,60 un *“Fondo di cassa finale per spese di funzionamento”* di euro 20.917,69 e un *“Fondo di cassa finale per spese di personale”* di euro 2.356,85.

14. Pertanto, a conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione trasmessa, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto del periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021 del gruppo consiliare *“Die Freiheitlichen”*, fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

ACCERTA

la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol *“Die Freiheitlichen”* riferito al periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021;

RACCOMANDA

Al Gruppo consiliare:

- a decorrere dalla rendicontazione relativa al prossimo esercizio annuale, di fare confluire le spese riguardanti le consulenze che hanno ad oggetto attività strumentali riferite al personale nella voce dedicata alle *“Spese per il personale sostenute dal gruppo”* e di fare confluire nella voce *“Spese per consulenze, studi e incarichi”* le spese per le consulenze relative alle attività istituzionali del gruppo consiliare;
- di assicurare che il provvedimento di autorizzazione alla spesa, di competenza del Presidente, preceda l'ordinazione della spesa stessa, considerato che, costituendone il presupposto di legittimità, la eventuale autorizzazione successiva all'ordinazione potrebbe non risultare idonea a sanare la originaria illegittimità dell'esborso;

DISPONE

la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare *“Die Freiheitlichen”*, che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale, ai sensi dell'art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, nonché ai sensi dell'art. 9, c. 4, del Regolamento n. 33/2013;

MANDA

alla Segreteria affinché proceda, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche nominate, sussistendo i presupposti di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.

Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2022.

Il Magistrato relatore
Tullio FERRARI
F.to digitalmente

Il Presidente
Anna Maria Rita LENTINI
F.to digitalmente

Depositata in segreteria

Il Dirigente

Aldo PAOLICELLI

F.to digitalmente



ALDO PAOLICELLI
CORTE DEI CONTI
17.03.2022
10:38:45
GMT+01:00



CORTE DEI CONTI
RECHNUNGSHOF

REPUBLIK ITALIEN
DER RECHNUNGSHOF
KONTROLLSEKTION FÜR DIE REGION TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SITZ TRIENT

Zusammengesetzt aus den Richtern

Anna Maria Rita LENTINI	Präsident
Giuseppina MIGNEMI	Ratsmitglied
Tullio FERRARI	Ratsmitglied (Berichterstatter)
Gianpiero D'ALIA	Ratsmitglied

Ratssitzung vom 15. März 2022

Nach Einsicht in die Artikel 81, 97, 100, 117 und 119 der Verfassung;

Nach Einsicht in das DPR Nr. 670 vom 31. August 1972 betreffend die Genehmigung des Einheitstextes der Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffen;

Nach Einsicht in das DPR Nr. 305 vom 15. Juli 1988 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen zur Einrichtung der Kontrollsektionen des Rechnungshofes von Trient und Bozen;

Nach Einsicht in den Einheitstext der Gesetze über den Rechnungshof, genehmigt mit königlichem Dekret Nr. 1214 vom 12. Juli 1934 mit seinen späteren Änderungen;

Nach Einsicht in das Gesetz Nr. 20 vom 14. Jänner 1994;

Nach Einsicht in das Gesetzesdekret Nr. 174 vom 10. Oktober 2012, das mit Änderungen in das

Gesetz Nr. 213 vom 7. Dezember 2012 umgewandelt wurde;

Nach Einsicht in das Dekret des Präsidenten des Ministerrates vom 21. Dezember 2012, veröffentlicht im Gesetzesanzeiger der Republik Nr. 28 vom 2. Februar 2013, mit dem die am 6. Dezember 2012 von der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat, Regionen und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen genehmigten Leitlinien für die jährliche Rechnungslegung, die von den Regionalratsfraktionen nach Artikel 1 Absatz 9 des oben genannten Gesetzesdekrets Nr. 174/2012 genehmigt werden muss, festgelegt wurden;

Nach Einsicht in den Beschluss der Vereinigten Sektionen des Rechnungshofes Nr. 14/2000 vom 16. Juni 2000 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen, mit dem die Verordnung über die Organisation der Kontrollfunktionen des Rechnungshofes genehmigt wurde;

Nach Einsicht in das Urteil des Verfassungsgerichtshofes vom 6. März 2015, Nr. 39 bezüglich der Absätze 9 - 12 des Artikels 1 des Gesetzesdekrets Nr. 174/2012;

Nach Einsicht in die Urteile der Vereinigten Sektionen des Rechnungshofes in besonderer Zusammensetzung Nr. 59/2014/EL, Nr. 31/2020/RGC und Nr. 19/2021/RGC;

Nach Einsicht in den Beschluss des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol Nr. 33 vom 10. September 2013, mit dem Titel „*Verordnung über die Leistungen zugunsten der Fraktionen des Regionalrates und diesbezügliche Rechnungslegung*“, abgeändert durch den Beschluss Nr. 8 vom 10. Dezember 2014, die nachstehend als „*Verordnung Nr. 33/2013*“ bezeichnet wird;

Nach Einsicht in die vom Präsidenten des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol mit Schreiben Prot. 556 vom 2. Februar 2022, Prot. Rechnungshof Nr. 252 desselben Tages, übermittelten Unterlagen;

Nach Einsicht in den Beschluss dieser Kontrollsektion Nr. 8/2022/FRG vom 21. Februar 2022, mit dem die Fraktionen um einige Aufklärungen zum Sachverhalt ersucht wurden;

Nach Einsicht in die daraufhin vom Präsidenten des Regionalrats mit dem Antwortschreiben vom 7. März 2022, Protokoll des Rechnungshofes Nr. 399 desselben Tages übermittelten Unterlagen;

Nach Einsicht in die Verfügung Nr. 8/2022 vom 14. März 2022, mit der die Präsidentin der Sektion das Richterkollegium für die heutige Sitzung einberufen hat;

Nach Anhörung des berichterstattenden Richters, Rat Tullio Ferrari, der mit der Verfügung der Präsidentin Nr. 4/2022 vom 1. Februar 2022 namhaft gemacht wurde;

Prämissen

Der Präsident des Regionalrats hat mit Schreiben Protokoll des Regionalrates vom 02/02/2022-Nr. 0000556-P (Protokoll des Rechnungshofes Nr. 0000252-02/02/2022-SC_TN) die Rechnungslegungen bezogen auf den Zeitraum 1. Januar 2021 – 31. Dezember 2021 sowie die dazugehörigen Unterlagen der Ratsfraktionen der XVI. Gesetzgebungsperiode, unter anderem auch die der

Fraktion "Die Freiheitlichen", übermittelt.

Nach Prüfung der erhaltenen Unterlagen stellte diese Kontrollsektion mit Beschluss Nr. 8/2022/FRG vom 21. Februar 2022 einige dokumentarische Mängel fest und hielt es für notwendig, Klarstellungen zu beantragen, wobei im Sinne des Artikels 1 Absatz 11 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012 als Termin für die Berichtigung der aus den vorläufigen Untersuchungen festgestellten Mängel bei den Rechnungslegungen der betroffenen Ratsfraktionen der 7. März 2022 festgesetzt wurde.

Der Präsident des Regionalrats hat mit Schreiben vom 7. März 2022 (Protokoll des Regionalrates vom 07/03/2022-0001029-P), das beim Rechnungshof mit der Nummer 399 desselben Tages in das Protokoll aufgenommen worden ist, für jede Ratsfraktion die angeforderten zusätzlichen und erläuternden Unterlagen übermittelt.

Sachverhalt

1. Die Regelung betreffend die Finanzierung der Regionalratsfraktionen von Trentino - Südtirol ist in der Verordnung Nr. 33/2013 des Regionalrates enthalten, welche die Leistungen zugunsten der Fraktionen des Regionalrates und die diesbezügliche Rechnungslegung zum Gegenstand hat. Diese Regelung fußt auf dem Gesetzesdekret Nr. 174/2012, das in das Gesetz Nr. 213/2012 umgewandelt worden ist, mit Besonderem Bezug auf Artikel 1 Absätze 9, 10, 11 und 12, die durch das Urteil des Verfassungsgerichts Nr. 39/2014 und das Gesetz Nr. 116/2014 abgeändert worden sind.

Gemäß Artikel 1 Absatz 9 des besagten Gesetzesdekretes Nr. 174/2012 genehmigt jede Ratsfraktion eine jährliche Rechnungslegung aufgrund der Richtlinien, die von der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat, Regionen und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen beschlossen und mit Dekret des Präsidenten des Ministerrates übernommen wurden, um die ordnungsgemäße Ermittlung der Gebarungsabläufe und der Buchführung sowie die ordnungsgemäße Erstellung der für die Rechnungslegung erforderlichen Unterlagen zu gewährleisten.

Darüber hinaus schreibt Artikel 1 Absätze 10, 11 und 12 die Modalitäten für die Ausübung der externen Rechnungsprüfung durch den Rechnungshof fest.

Die Rechnungslegungen werden vom Rechnungshof geprüft, der über deren Ordnungsmäßigkeit mit einem eigenen Beschluss befindet (Artikel 1 Absatz 10 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012).

Sollte die regionale Kontrollsektion die Nichtkonformität der Rechnungslegung oder der mit dieser übermittelten Unterlagen mit den vorgenannten Gesetzesbestimmungen feststellen, übermittelt sie dem Präsidenten des Regionalrates (oder der autonomen Provinz) einen Antrag auf Berichtigung (Art. 1 Absatz 11 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012).

2. Mit Bezug auf die Parameter und die Art der Kontrolle hat der Verfassungsgerichtshof im genannten Urteil Nr. 39/2014 festgestellt, dass die von der regionalen Kontrollsektion des Rechnungshofes durchgeführte Kontrolle über die Rechnungslegungen in die Kategorie der „externen Kontrolle über die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung“ fällt und somit nicht das Ziel verfolgt, Sanktionen zu verhängen, sondern Rückerstattungen einzufordern (Artikel 1 Absatz 12 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012, so wie er durch das Urteil abgeändert worden ist). Dadurch soll die ordnungsgemäße Gebarung des Haushaltes der Region gewährleistet werden; an diesen ist nämlich der Haushalt des Regionalrates geknüpft, aus dem die Mittelzuweisungen an die Ratsfraktionen stammen.

Der Verfassungsgerichtshof hat zudem präzisiert, dass mit den vorgenannten Bestimmungen der Gesetzgeber verfügt hat, dass „eine verbindliche Analyse durchzuführen ist, die nicht auf die Verwendung der Beträge eingeht, sondern die effektive Tätigkeit diese Ausgaben überprüft, ohne die politische Autonomie der Fraktionen, die von dieser Regelung betroffen sind, zu beeinträchtigen“.

Anders ausgedrückt hat der Verfassungsgerichtshof demnach festgelegt, dass die in diesem Rahmen ausgeübte Funktion des Rechnungshofes in der Kontrolle über die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegungen besteht, wobei als Parameter die „Übereinstimmung der Rechnungslegung mit dem in der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat-Regionen erstellten Muster“ gilt und dass dieser demnach nicht auf die Ermessensfreiheit der Entscheidungen eingehen kann, welche die Ratsfraktionen „im Rahmen ihres institutionellen Auftrags“ völlig autonom treffen können.

Wiederholt hat der Verfassungsgerichtshof bekräftigt, dass mit Artikel 1 Absatz 11 des Gesetzesdekrets Nr. 174/2012 "die regionale Kontrollsektion die Aufgabe hat, ein Urteil über die Übereinstimmung der Rechnungslegung mit den Vorgaben des Artikels 1, und daher mit den in den Leitlinien enthaltenen [...] Kriterien abzugeben " (Urteile Nr. 104 von 2016, Nr. 130 von 2014).

Unter den genannten Kriterien nennt Artikel 1 der Anlage A des DPMR vom 21. Dezember 2012 die "Zuverlässigkeit und Richtigkeit der Ausgaben", wobei "die Zuverlässigkeit die Übereinstimmung zwischen den in der Rechnungslegung angeführten Posten und den tatsächlich getätigten Ausgaben" (Absatz 2) und „die Richtigkeit die Übereinstimmung der getätigten Ausgaben mit den gesetzlich vorgesehenen Zwecken“ (Absatz 3) betrifft, mit der weiteren Klarstellung, dass "alle Ausgaben ausdrücklich für die institutionellen Tätigkeit der Fraktion getätigt werden müssen " (Absatz 3 Buchst. a).

In den Urteilen Nr. 130/2014, Nr. 263/2014, Nr. 104/2016 und zuletzt Nr. 260/2016 hat der Verfassungsgerichtshof diese Grundsätze erneut bekräftigt. Dabei wurde noch einmal hervorgehoben, „dass die besagte Kontrolle keine meritorische Überprüfung der Entscheidungen, die in der politischen Autonomie der Fraktionen liegen, vorsieht. Dies schließt jedoch nicht eine Überprüfung aus, ob die von den Fraktionen getätigten Ausgaben den institutionellen Zielsetzungen entsprechen und ob sie nach

dem allgemeinen, vom Rechnungshof bei der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegungen immer verfolgten Grundsatz der Übereinstimmung der Buchführung mit den gesetzlich vorgesehenen Zielsetzungen vorgenommen wurden.“.

3. Schließlich sei im Hinblick auf die Inhalte und die Grenzen der von den regionalen Kontrollsektionen dieses Rechnungshofes ausgeübten Kontrolle auch auf die vorhergehenden Urteile dieser Sektion, (Beschlüsse Nr. 5/2014/FRG, Nr. 11/2014/FRG, Nr. 5/2015/FRG, Nr. 7/2015/FRG, Nr. 8/2016/FRG und Nr. 5/2017/FRG) sowie auf die umfassende Rechtsprechung der Vereinigten Sektionen, die sich mit den von den Regionalratsfraktionen eingelegten Rekursen beschäftigt haben, verwiesen (vgl. Entscheidungen der Vereinigten Sektionen in besonderer Zusammensetzung Nr. 29/2014, 40-45/2014, Nr. 59/2014, Nr. 1, 5, 39, 43, 61/2015, Nr. 15, 20, 22, 24/2016, Nr. 27/2019 und Nr. 31/2020).

4. Was die juristische Natur der Regionalratsfraktionen betrifft, so wurde bereits darauf verwiesen, dass die Rechtsprechung keine einstimmige Lösung gefunden hat (siehe Beschluss Nr. 5/2017/FRG dieser Kontrollsektion).

Der Verfassungsgerichtshof hat festgestellt, dass die Ratsfraktionen - als Projektion der politischen Parteien in den gewählten Versammlungen - Organe des Regionalrates sind, und hervorgehoben, dass sie wesentlich zur Funktionstätigkeit des Gesetzgebungsorgans beitragen und letztendlich Ämter darstellen, die für die Bildung der internen Organe des Regionalrates notwendig und wesentlich sind (Urteile des Verfassungsgerichtshofs Nr. 1130/1988, Nr. 187/1990 und Nr. 39/2014). Ähnliche Überlegungen wurden auch von den Vereinigten Zivilsektionen des Kassationsgerichtshofs im Urteil Nr. 609/1999 angestellt.

Der Strafgerichtshof hat zudem hervorgehoben, dass die Ratsfraktionen eine komplexe und vielfältige Realität darstellen, in der öffentliche und private Aspekte miteinander verflochten sind, hat jedoch bestätigt, dass das Problem ihrer rechtlichen Stellung in Lehre und Rechtsprechung seit langem diskutiert wird, ohne jedoch endgültig und einheitlich gelöst worden zu sein (Urteil des Strafgerichts Nr. 49976/2012).

Auch der Staatsrat (Sektion V, Urteil Nr. 8145/2010) hat darauf hingewiesen, dass *"die Ratsfraktionen im Allgemeinen kein Segment einer politischen Partei darstellen, die sie vertreten, sondern eine eigene institutionelle Ausgestaltung im Rahmen des Aufbaus des Regionalrates aufweisen“.*

Wenn es einerseits stimmt, dass die Regionalratsfraktionen im Allgemeinen ihre privatwirtschaftliche Form von der politischen Partei ableiten, von der sie abstammen (mit Ausnahme der Gemischten Fraktion, die klarerweise nicht nur eine einzige Partei vertritt), ist es andererseits ebenso klar, dass sie zweifelsohne Tätigkeiten und Funktionen öffentlicher Natur

ausüben, wenn sie an der Tätigkeit des Regionalrats und an den Gesetzgebungsverfahren teilnehmen.

5. Bei den Ausgaben für die Tätigkeit der Fraktionen zählen die oben genannten Richtlinien des genannten DPMR (Artikel 1 Absätze 4, 5 und 6 der Anlage A) die zulässigen Ausgaben und diejenigen auf, für welche die vom Regionalrat gewährte Beitragszahlung nicht verwendet werden darf.

Diese Regelung wurde auf lokaler Ebene durch die oben genannte Verordnung Nr. 33/2013 und deren Anlage B übernommen, die den Vordruck für die Rechnungslegung enthält.

Im Besonderen hebt Artikel 3 der Verordnung hervor, dass die Zweckbestimmung der Beiträge des Regionalrats zur Verwirklichung der institutionellen Ziele der Fraktion im Hinblick auf die Tätigkeit des Regionalrates eingehalten werden muss (...*„Mittel aus dem Haushalt des Regionalrats, die...ausschließlich für institutionelle Zwecke, Studien-, Publikations- und Kommunikationstätigkeiten verwendet werden dürfen“*), wobei ausdrücklich Folgendes hervorgehoben wird: *„Keine Zuschüsse erhalten Parteien oder politische Bewegungen.“*

6. Hinsichtlich der Ausgaben für das Personal, das von den Ratsfraktionen eingestellt wird, findet Artikel 4 der genannten Verordnung des Regionalrates Nr. 33/2013 Anwendung.

So werden im Besonderen laut Absatz 1 die Personalkosten der Fraktionen grundsätzlich von den jeweiligen Landtagen übernommen, da die Landtage für die jeweiligen Fraktionen die Kosten des Personals übernehmen, das auch für die Erledigung von Tätigkeiten herangezogen wird, welche die Fraktionsmitglieder in ihrer Eigenschaft als Regionalratsabgeordnete verrichten, und zwar unter Berücksichtigung der im Artikel 25 des Autonomiestatuts für Trentino-Südtirol dargelegten Besonderheit, laut dem sich der Regionalrat ja aus den Mitgliedern des Trentiner und des Südtiroler Landtages zusammensetzt.

Absatz 2 des genannten Artikels 4 beinhaltet jedoch die Möglichkeit, dass der Fraktionsvorsitzende die Zuweisung eines jährlichen Betrages von maximal 5.400 Euro zu Lasten des Regionalratshaushaltes beantragen kann, um die Ausgaben für das Personal, das mit einem Vertrag für eine befristete Zusammenarbeit oder mit abhängigem Arbeitsverhältnis oder selbständiger Arbeit eingestellt worden ist, zu decken.

In Bezug auf die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung über die Ausgaben der Ratsfraktionen muss bei der Kontrolle der Ausgaben für das Personal auch die Vereinbarkeit der angewandten privatrechtlichen Vertragsbestimmungen mit den Regeln für die Verwendung öffentlicher Ressourcen überprüft werden.

Diesbezüglich ist zu bemerken, dass die auf das Personal der Ratsfraktionen anwendbaren Vertragsinstitute, die unterschiedliche Formen der Erhöhung der für die jeweilige Einstufungsebene festgelegten Grundbesoldung (übertarifliche Zulagen, Produktivitätsprämien, Finanzvorschüsse auf künftige Tariferhöhungen usw.) vorsehen, laut dem betreffenden Tarifvertrag nur unter bestimmten Voraussetzungen zur Anwendung kommen dürfen, wobei deren theoretische und konkrete Vereinbarkeit mit den Regeln für die Verwendung öffentlicher Ressourcen überprüft werden soll.

Damit die Gehaltsanreize und -ergänzungen mit der Verwendung öffentlicher Mittel vereinbar sind, müssen sie von der Ratsfraktion unter strikter Einhaltung des Grundsatzes der Gegenseitigkeit des Verhältnisses und demzufolge in engem Zusammenhang mit der Quantität und Qualität der erbrachten Arbeitsleistungen, mit den Durchführungsmodalitäten, mit der dafür erforderlichen spezifischen Berufskompetenz und mit der Dauer des Individualvertrags (die notwendigerweise mit der Legislaturperiode übereinstimmt) angewandt werden.

Außerdem dürfen diese Vergütungen, die ohnehin den zugewiesenen Ausgaben entsprechen müssen, keinesfalls die im Tarifvertrag für die jeweilige Einstufungsebene vorgesehene Höchstbesoldung übersteigen, denn dies würde zur willkürlichen Anwendung genannter Vertragsinstitute führen, indem durch die Zuerkennung einer höheren Besoldung als der für die jeweilige Einstufungsebene vorgesehenen auch die rechtliche Stellung des Arbeitnehmers unter Verletzung der verwaltungsinternen Bestimmungen geändert würde.

Ferner müssen die Maßnahmen betreffend die Zuerkennung dieser Vergütungen für die Zwecke der Rechtmäßigkeitskontrolle der Ausgaben ausführlich begründet sein.

Die Erfüllung der Pflicht zur ausführlichen Begründung ermöglicht nämlich auch die nachträgliche Überprüfung, ob die Verwendung der öffentlichen Beiträge funktionell gerechtfertigt und nicht auf willkürliche und/oder dem Grundsatz der korrekten und rechtmäßigen Verteilung der öffentlichen Ressourcen widersprechenden Entscheidungen zurückzuführen ist (*vgl.* Rechnungshof, Rechtsprechungssektion zweiter Instanz Sizilien, Urteil Nr. 188/A/2018).

Besonders wichtig ist die Einhaltung besagter Grundsätze im Falle der Finanzvorschüsse auf künftige Tariferhöhungen und der übertariflichen Zulagen, bei denen die zuerkannten Erhöhungen im Laufe der Zeit verrechnet werden sollen.

In diesen Fällen muss die Höhe der Besoldungsergänzung nämlich nicht nur in Hinblick auf die Gegenseitigkeit des Vertragsverhältnisses gerechtfertigt sein, sondern auch – gerade angesichts der befristeten Dauer des Arbeitsverhältnisses – eine künftige Verrechnung tatsächlich ermöglichen, da

die grundlegende Natur dieser Vertragsinstitute ansonsten verzerrt und die Gehaltserhöhungen in feste Besoldungselemente umgewandelt würden.

7. Vor diesem Hintergrund hebt das Richterkollegium hervor, dass die Kontrolle der Rechnungslegung des Jahres 2021 der regionalen Ratsfraktion „Die Freiheitlichen“ - so wie in den Vorjahren auch - gemäß den Kriterien des Artikels 1 der Anlage "A" des besagten DPMR vom 21. Dezember 2012 erfolgt ist.

Wie bereits erwähnt, besagt Artikel 1, dass jede in der Rechnungslegung angegebene Ausgabe den Kriterien der "*Zuverlässigkeit*" und "*Richtigkeit*" entsprechen muss, also der Übereinstimmung zwischen den in der Rechnungslegung angegebenen Posten und den tatsächlich getätigten Ausgaben ("*Zuverlässigkeit*") sowie der Kohärenz der getätigten Ausgaben mit den gesetzlich vorgesehenen Zwecken aufgrund einer Reihe von Grundsätzen, die in der Bestimmung selbst enthalten sind ("*Richtigkeit*").

Die Richtlinien im DPMR sind daher ein wesentlicher Parameter für die Kontrolle der Rechnungslegung der Ratsfraktionen, da die darin enthaltenen Bestimmungen dem dreifachen Ziel entsprechen, zu überprüfen, ob die Gebarungsvorgänge korrekt erhoben, die Buchhaltung ordnungsgemäß geführt und die Ausgabenbelege genau angeführt worden sind.

Die Kontrolle durch die Kontrollsektion konzentrierte sich in Hinblick auf die laufenden Ausgaben der Fraktion und die Ausgaben für das Personal auf die genaue Einhaltung der in der Verordnung des Regionalrates Nr. 33/2013 enthaltenen Bestimmungen.

Die Umsetzung dieser Kriterien und Zielsetzungen erfolgte bereits mit dem Beschluss dieser Sektion Nr. 11/2014/FRG, wie von den Vereinigten Rechtssprechungssektionen dieses Gerichtshofes in besonderer Zusammensetzung im Urteil Nr. 59/2014/EL vom 5. November 2014 bestätigt, auf den daher auch in diesem Kontrollverfahren Bezug genommen wird.

8. Konkret wurde die Vollständigkeit der übermittelten Unterlagen, die korrekte Verbuchung der einzelnen Ausgabenposten auch unter Berücksichtigung der Bestimmungen der internen Regelungen und die angemessene Angabe der Gebarungsvorgänge in der Rechnungslegung sowie die Angleichung der Kassenbestände überprüft.

Anschließend sind die Übereinstimmung und Kohärenz der einzelnen Ausgaben mit der institutionellen Tätigkeit geprüft worden. Insbesondere sind die Umstände, Anlässe und Zwecke, die zu den einzelnen verbuchten Ausgaben geführt haben, untersucht worden, um den wesentlichen zweckgerichteten Zusammenhang zwischen den in der Rechnungslegung angeführten Ausgaben und der institutionellen Tätigkeit der Fraktion zu ermitteln.

9. Außerdem ist die Einhaltung der Bestimmungen laut Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe C) der Anlage A zum genannten DPMR vom 21. Dezember 2012 sowie laut Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe C) der Anlage A) zur Verordnung Nr. 33/2013 festgestellt worden. Aufgrund genannter Bestimmung *„dürfen die Fraktionen keine Beziehungen entgeltlicher Zusammenarbeit mit Abgeordneten des italienischen oder europäischen Parlaments, der Regionalräte anderer Regionen und Kandidaten von Gemeinde-, Landtags- und Parlamentswahlen unterhalten bzw. Zuschüsse jeglicher Art an diese auszahlen. Bei letzteren gilt die Einschränkung gemäß den geltenden Bestimmungen für die Wahlzeit bis zur Bekanntgabe der Wahl“*. Zudem ist die Einhaltung der geltenden Gesetzesbestimmungen über die *Par condicio* im Zeitraum der Wahlen überprüft worden, so wie dies im Artikel 1, Absatz 2, Buchstabe D) der Verordnung Nr. 33/2013 vorgesehen ist (*„im Zeitraum vor den Wahlen, in dem ein entsprechendes Verbot nach den Par-Condicio-Bestimmungen gilt, sind Ausgaben für institutionelle Mitteilungen nicht zulässig“*).

10. Für die langlebigen, von der Ratsfraktion angekauften Güter ist überprüft worden, ob diese in das Inventar des Regionalrates aufgenommen worden sind.

11. Bezug nehmend auf die bestrittenen Ausgaben wird darauf hingewiesen, dass jede einzelne Ausgabe vorab vom Vorsitzenden der Ratsfraktion (Artikel 2 Absatz 1, Anlage A, der Verordnung Nr. 33/2013) mittels eines genau datierten, vor der tatsächlichen Durchführung der Ausgabe zu erlassenden Aktes genehmigt werden muss (siehe Beschlüsse dieser Sektion Nr. 4/2017/FRG und Nr. 6/2017/FRG; regionale Kontrollsektion der Region Latium, Beschluss Nr. 68/2016/FRG).

12. Die Vereinigten Rechtssprechungssektionen in besonderer Zusammensetzung haben mit den letztthin erlassenen Beschlüssen Nr.14/2021/RGC (der am 27. Oktober 2021 hinterlegt worden ist), Nr. 18/2021/RGC (der am 18. November 2021 hinterlegt worden ist), Nr. 19/2021/RGC (der am 22. November 2021 hinterlegt worden ist) und Nr. 23/2021/RGC (der am 21. Dezember 2021 hinterlegt worden ist), mit Bezug auf die korrekte Rechnungslegung der Ausgaben betreffend die Beratungsaufträge hervorgehoben, dass diese je nach Ausgabenart unterschiedlich zu verbuchen sind.

Die Vereinigten Rechtssprechungssektionen in besonderer Zusammensetzung haben klargestellt, dass die Beratung unter den laufenden Ausgaben verbucht werden muss, sofern sie sich auf die institutionelle Tätigkeit der Ratsfraktionen bezieht und unter den Personalausgaben, sofern die Beratungstätigkeit andere als die institutionellen Tätigkeiten betrifft.

Diese Rechtsauffassung ist auch hinsichtlich der Rechnungslegung der Ratsfraktionen der autonomen Region Trentino-Südtirol von Bedeutung, da zu bedenken ist, dass die Verordnung Nr. 33/2013 im Posten 1 der Rechnungslegung sämtliche Ausgaben für das Personal umfasst, die Ausgabenrückerstattungen, Außendienstvergütungen und die Ausgaben für Essensgutscheine mit eingeschlossen, die in dem in der Anlage B) zum D.P.M.R. vom 21. Dezember 21 angeführten Vordruck (*“Vordruck für die jährliche Rechnungslegung der Fraktionen der Regionalräte”*), auf die Posten 1, 3 und 4 aufgeteilt sind.

Die Unterteilung der verschiedenen Ausgabenkategorien ist nicht nur formeller sondern grundlegender Natur, auch angesichts dessen, dass die Einnahmen der Ratsfraktionen in zwei Gruppen unterteilt werden *“Gelder für laufende Ausgaben”* und *“Gelder für Personalkosten”*, denen eine unterschiedliche rechtliche Regelung zugrunde liegt - wobei auch ein vorab festgelegtes verschiedenartiges Ausmaß für beide Posten gegeben ist -, die nicht durch eine wahllose Zuteilung der Beratungsausgaben in Missachtung des Grundsatzes der Übereinstimmung, die in den oben angeführten Beschlüssen festgehalten worden ist, umgangen werden kann.

Daraus folgt, dass ab der nächsten anstehenden Rechnungslegung die Ausgaben für Beratungen, welche Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Personal betreffen (als Beispiel seien die Ausgaben des Personal- oder Steuerberaters angeführt) im Posten *“Personalkosten der Fraktion”* zu verbuchen sind, während die Ausgaben betreffend die institutionelle Tätigkeit der Fraktion (so z.B. Ausgaben für die Kommunikationstätigkeit oder die Unterstützung bei der Abfassung von Rechtsakten oder politischen Akten betreffend die Tätigkeit der gesetzgebenden Versammlung usw.) im Posten *“Ausgaben für Beratungen, Studien und Aufträge”* verbucht werden müssen.

Und schließlich wird noch darauf hingewiesen, dass demnach auch die interne Regelung der Fraktionen an die neue, von den Vereinigten Rechtssprechungssektionen in besonderer Zusammensetzung ausgesprochene Ausrichtung angepasst werden muss.

13. Die Rechnungslegung für das überprüfte Finanzjahr weist Einnahmen in Höhe von 38.040,14 Euro und Ausgaben in Höhe von 14.765,60 Euro mit einem *„abschließenden Kassenbestand für laufende Ausgaben“* in Höhe von 20.917,69 Euro und *„einen abschließenden Kassenbestand für Personalkosten“* in Höhe von 2.356,85 Euro aus.

14. Nach den durchgeführten Kontrollen und der Prüfung der übermittelten Unterlagen ist die Sektion demnach der Ansicht, dass die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung für den Zeitraum 1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021 der Ratsfraktion *„Die Freiheitlichen“* gegeben ist, wobei festgehalten werden muss, dass diese Kontrolle gerade aufgrund ihrer Eigenheiten nicht die

Ordnungsmäßigkeit der kontrollierten Handlungen und Verhaltensweisen betrifft, die jedoch von den zuständigen Stellen noch kontrolliert werden können.

AUS DIESEN GRÜNDEN

erlässt der Rechnungshof, Kontrollsektion für Trentino-Südtirol, mit Sitz in Trient, unter Berücksichtigung der im Sachverhalt aufgezeigten Punkte seine endgültige Entscheidung,

STELLT

die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung der Ratsfraktion der Region Trentino-Südtirol „Die Freiheitlichen“ für den Zeitraum 1. Januar 2021 – 31. Dezember 2021 **fest**;

EMPFIEHLT

der Ratsfraktion:

- ab der nächsten Rechnungslegung die Ausgaben betreffend die Beratungen, welche Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Personal betreffen, im Posten *“Personalkosten der Fraktion”* zu verbuchen und im Posten *“Ausgaben für Beratungen, Studien und Aufträge”* die Ausgaben für Beratungen anzuführen, welche die institutionelle Tätigkeit der Ratsfraktion betreffen;
- dafür Sorge zu tragen, dass die Ausgabenermächtigung, die dem Fraktionsvorsitzenden obliegt, vor der Zahlungsanordnung erfolgt, da diese die Voraussetzung für die Rechtmäßigkeit der Ausgabe darstellt. Eine eventuell nach der Zahlungsanordnung erteilte Ermächtigung könnte als nicht angemessen angesehen werden, die ursprüngliche Unrechtmäßigkeit der Zahlung zu berichtigen;

VERFÜGT,

dass das zuständige Amt dieser Kontrollsektion eine Kopie dieses Beschlusses zusammen mit der Kopie der Rechnungslegung der Ratsfraktion „Die Freiheitlichen“, die integrierender Teil dieses Beschlusses ist, mittels zertifizierter Post an den Präsidenten des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Veröffentlichung desselben auf der institutionellen Webseite des Regionalrates gemäß Artikel 1 Absatz 10 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012, umgewandelt in das Gesetz Nr. 213/2012, und Artikel 9 Absatz 4 der mit Beschluss Nr. 33/2013 genehmigten Verordnung des Regionalrats übermittelt;

UND BEAUFTRAGT

das Sekretariat, bei der Verbreitung dieses Beschlusses in jeglicher Form die Angaben der hier benannten natürlichen und juristischen Personen und andere darin enthaltene

Identifizierungsdaten zu schwärzen, da die Voraussetzungen gemäß Artikel 52 des gesetzesvertretenen Dekretes Nr. 196/2003 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen gegeben sind.

So entschieden in der Ratssitzung vom 15. März 2022.

Der berichtstattende Richter

Tullio FERRARI

digital signiert

Die Präsidentin

Anna Maria Rita LENTINI

digital signiert

Im Sekretariat hinterlegt

Der leitende Beamte

Aldo PAOLICELLI

digital signiert

ALLEGATO / ANLAGE B

CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE REGIONALRAT DER AUTONOMEN REGION TRENINO-SÜDTIROL

MODELLO DI RENDICONTO ANNUALE DEL GRUPPO CONSILIARE / VORDRUCK FÜR DIE JÄHRLICHE RECHNUNGSLEGUNG DER FRAKTION

(ARTICOLO / ARTIKEL 8)

LEGISLATURA / LEGISLATURPERIODE

XVII.

ESERCIZIO FINANZIARIO / HAUSHALTSJAHR

2021

GRUPPO CONSILIARE / REGIONALRATSFRAKTION

DIE FREIHEITLICHEN

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO / IM HAUSHALTSJAHR VERFÜGBARE EINNAHMEN

1. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / GELDER FÜR LAUFENDE AUSGABEN	euro/Euro	<u>11.520,00</u>
2. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI PERSONALE (<i>articolo 4, comma 2</i>) / GELDER FÜR PERSONALKOSTEN (<i>Artikel 4 Absatz 2</i>)	euro/Euro	<u>10.800,00</u>
3. ALTRE ENTRATE (<i>specificare</i>) / SONSTIGE EINNAHMEN (Zinsen auf Kontokorrenteinlagen)	euro/Euro	<u>2,27</u>
4. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN AUS FRÜHEREN HAUSHALTSJAHREN	euro/Euro	<u>12.645,27</u>
5. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI PERSONALE (<i>articolo 4, comma 2</i>) / KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN AUS FRÜHEREN HAUSHALTSJAHREN (<i>Artikel 4 Absatz 2</i>)	euro/Euro	<u>3.072,60</u>
TOTALE ENTRATE / EINNAHMEN GESAMT	euro/Euro	<u>38.040,14</u>



USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO / AUSGABEN WÄHREND DES HAUSHALTSJAHRES

1. SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO (articolo 4, comma 2) / PERSONALKOSTEN DER FRAKTION (Artikel 4 Absatz 2)	euro/Euro	<u>10.243,60</u>
2. VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI PER SPESE DEL GRUPPO (articolo 4, comma 2) / ÜBERWEISUNG VON QUELLENSTEUERN UND SOZIALABGABEN FÜR PERSONAL (Artikel 4 Absatz 2)	euro/Euro	<u>1.272,15</u>
3. SPESE PER LA REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI O PERIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE, ANCHE WEB / AUSGABEN FÜR DIE ERSTELLUNG, DEN DRUCK UND DEN VERSAND VON VERÖFFENTLICHUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN SOWIE SONSTIGE KOMMUNIKATIONS-AUSGABEN, AUCH ÜBERS INTERNET	euro/Euro	<u>0,00</u>
4. SPESE PER CONSULENZE, STUDI E INCARICHI / AUSGABEN FÜR BERATUNGEN, STUDIEN UND AUFTRÄGE	euro/Euro	<u>2.574,20</u>
5. SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE / POST- UND TELEGRAMMGEBÜHREN	euro/Euro	<u>0,00</u>
6. SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI / FERNSPRECH- UND DATENÜBERTRAGUNGS- GEBÜHREN	euro/Euro	<u>0,00</u>
7. SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI / AUSGABEN FÜR BÜROMATERIAL UND DRUCKSACHEN	euro/Euro	<u>0,00</u>
8. SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA / AUSGABEN FÜR VERVIELFÄLTIGUNGEN UND DRUCK	euro/Euro	<u>0,00</u>
9. SPESE PER LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI / AUSGABEN FÜR BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, VERÖFFENTLICHUNGEN UND TAGESZEITUNGEN	euro/Euro	<u>17,49</u>
10. SPESE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI, CONVEGNI E ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO / AUSGABEN FÜR WERBETÄTIGKEITEN, TAGUNGEN UND FORTBILDUNGEN	euro/Euro	<u>0,00</u>
11. SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO / AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF ODER DAS LEASING VON MOBILTELEFONEN FÜR DIE FRAKTION	euro/Euro	<u>0,00</u>
12. SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI DOTAZIONI INFORMATICHE E DI UFFICIO / AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF ODER DAS LEASING VON EDV- UND BÜROAUSSTATTUNG	euro/Euro	<u>338,86</u>
13. SPESE LOGISTICHE (AFFITTO SALE RIUNIONI, ATTREZZATURE E ALTRI SERVIZI LOGISTICI E AUSILIARI) / AUSGABEN FÜR VERANSTALTUNGSTECHNIK (ANMIETUNG VON SITZUNGSSÄLEN, GERÄTEN UND SONSTIGEN VERANSTALTUNGSTECHNISCHEN UND HILFSDIENSTEN)	euro/Euro	<u>0,00</u>
14. ALTRE SPESE (specificare) / SONSTIGE AUSGABEN (Abgaben und Steuern sowie Spesen für Bankdienstleistungen)	euro/Euro	<u>319,30</u>
TOTALE USCITE / AUSGABEN GESAMT	euro/Euro	<u>14.765,60</u>

**SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO /
TATSÄCHLICHE FINANZIELLE LAGE BEI ABSCHLUSS DES HAUSHALTSJAHRES**

FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN	euro/Euro	12.645,27
FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI PERSONALE / ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN	euro/Euro	3.072,60
ENTRATE riscosse nell'esercizio / Im Haushaltsjahr erzielte EINNAHMEN	euro/Euro	22.322,27
USCITE pagate nell'esercizio / AUSGABEN während des Haushaltsjahres	euro/Euro	14.765,60
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN	euro/Euro	20.917,69
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE / ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN	euro/Euro	2.356,85

IL CAPOGRUPPO DEL GRUPPO CONSILIARE / DER FRAKTIONSVORSITZENDE

Reg. Abg. Ulli Mair


Bolzano/Trento,

Bozen, am 24. Januar 2022

Deliberazione n. 39/2022/FRG

**CORTE DEI CONTI**

REPUBBLICA ITALIANA
SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Giuseppina MIGNEMI	Consigliere
Tullio FERRARI	Consigliere (Relatore)
Gianpiero D'ALIA	Consigliere

Nella Camera di consiglio del 15 marzo 2022

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,

sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei Consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, c. 9, del d.l. n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale del 6 marzo 2014, n. 39, con riferimento ai commi da 9 a 12 dell'art. 1 del d.l. n. 174/2012;

VISTE le sentenze della Sezioni riunite in speciale composizione n. 59/2014/EL, n. 31/2020/RGC e n. 19/2021/RGC;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, recante *"Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione"*, modificato con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014, di seguito *"Regolamento n. 33/2013"*;

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, con nota prot. n. 556 del 2 febbraio 2022, prot. Corte dei conti n. 252 di pari data;

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 8/2022/FRG del 21 febbraio 2022, con la quale sono state formulate alcune richieste istruttorie;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale con nota del 7 marzo 2022, prot. Corte dei conti n. 399 di pari data;

VISTA l'ordinanza n. 8/2022 del 14 marzo 2022 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere Tullio Ferrari, designato con ordinanza del Presidente n. 4/2022 del 1° febbraio 2022;

Premesso in fatto

Con nota prot. n. cr_tas-02/02/2022-0000556-P del 2 febbraio 2022 (prot. Corte dei conti n. 0000252-02/02/2022-SC_TN), il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso i rendiconti riferiti al periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021 e la relativa documentazione a corredo dei gruppi consiliari della XVI legislatura, tra i quali anche quello del gruppo *"Grüne Fraktion – Gruppo Verde- Grupa Vërda"*.

Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo, con deliberazione del 21 febbraio 2022 n. 8/2022/FRG, ha rilevato alcune carenze documentali ed ha ritenuto necessario acquisire dei chiarimenti assegnando, all'uopo, ai sensi dell'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012, il termine del 7 marzo 2022, per la regolarizzazione dei rendiconti di ciascun gruppo consiliare attinto dai rilievi istruttori. Con nota del 7 marzo 2022 (prot. n. cr_tas-07/03/2022-0001029-P), acquisita al prot. Corte dei conti n. 399 di pari data, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso, per ciascun gruppo consiliare, la documentazione integrativa ed esplicativa richiesta.

Considerato in diritto

1. La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari del Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33 del 2013, concernente gli interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione.

L'origine di tale disciplina è rinvenibile nel d.l. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, con particolare riferimento all'art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, siccome emendati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dalla legge n. 116/2014.

In base a quanto prescritto dall'art. 1, c. 9, del citato d.l. n. 174/2014, ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, cc. 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile.

I conti consuntivi sono, quindi, sottoposti al controllo della Corte dei conti, che si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi (art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012).

Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo, rispetto alle ridette prescrizioni normative, trasmette al Presidente del Consiglio regionale (o della Provincia autonoma) una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, d.l. n. 174/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 39/2014, ha affermato che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va

ascritto alla tipologia dei *“controlli estrinseci di regolarità contabile”*, con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (cfr. art. 1, c. 12, del d.l. n. 174/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta ha, altresì, precisato che, con le menzionate disposizioni, il legislatore ha disposto *“un’analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell’utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell’effettivo impiego, senza ledere l’autonomia politica dei gruppi interessati al controllo.”*.

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta, in tale ambito, dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, avente quale parametro la *“conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato – Regioni”* e che, conseguentemente, non può entrare nel merito delle scelte discrezionali, rimesse all’autonomia politica dei gruppi, *“nei limiti del mandato istituzionale”*.

Il giudice delle leggi, in più occasioni, ha avuto modo di ribadire che l’art. 1, c. 11, del d.l. n. 174 del 2012 *“attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall’art. 1, e quindi ai [...] criteri contenuti nelle linee guida”* (sentenze n. 104 del 2016, n. 130 del 2014).

Tra i criteri richiamati, l’art. 1 dell’Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la *“veridicità e correttezza delle spese”*, specificando che *“la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute”* (comma 2), mentre *“la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge”* (comma 3), con l’ulteriore puntualizzazione che *“ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all’attività istituzionale del gruppo”* (comma 3, lettera a).

Nelle sentenze n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 e, da ultimo, n. 260/2016 la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi, ribadendo che *“il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, dall’altro, non può non ricomprendere la verifica dell’attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge.”*.

3. Sempre in merito ai contenuti ed ai limiti del controllo contabile *de quo*, possono altresì richiamarsi le precedenti pronunce di questa Sezione (deliberazioni n. 5/2014/FRG, n. 11/2014/FRG, n. 5/2015/FRG, n. 7/2015/FRG, n. 8/2016/FRG, n. 5/2017/FRG), nonché l’ampia giurisprudenza delle Sezioni Riunite, che si sono occupate dei gravami interposti dai gruppi consiliari regionali (cfr.

SS.RR. in speciale composizione n. 29/2014, n. 40-45/2014, n. 59/2014, nn. 1, 5, 39, 43, 61/2015 e n. 15, 20, 22, 24/2016, n. 27/2019 e n. 31/2020).

4. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari, si è già avuto modo di evidenziare che la giurisprudenza non ha raggiunto soluzioni convergenti (si veda la deliberazione di questa Sezione n. 5/2017/FRG).

La Corte costituzionale, osservando che i gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale, quali proiezioni dei partiti politici nelle assemblee elettive, ha sottolineato che essi contribuiscono in modo significativo al funzionamento dell'attività assembleare e costituiscono, in definitiva, uffici necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio (Corte costituzionale, sentenze n. 1130/1988, n. 187/1990 e n. 39/2014).

Ad analoghe considerazioni sono giunte anche le Sezioni Unite civili della Cassazione, nella sentenza n. 609/1999.

La Cassazione penale ha, poi, evidenziato che i gruppi consiliari sono una realtà complessa e multiforme, nella quale si intrecciano aspetti pubblicistici e privatistici, confermando che la problematica del loro inquadramento giuridico è stata a lungo dibattuta in dottrina e giurisprudenza, senza, tuttavia, essersi risolta in via definitiva in una *reductio ad unum* (Cassazione penale, sentenza n. 49976/2012).

Anche il Consiglio di Stato (Sez. V, sentenza n. 8145/2010) ha avuto modo di evidenziare che *"in via generale il gruppo consiliare non è un'appendice del partito politico di cui è esponente, ma ha una specifica configurazione istituzionale come articolazione del consiglio regionale"*.

In definitiva, quindi, se è vero che il gruppo consiliare mutua, in linea generale, la veste privatistica dal partito politico da cui deriva (con la particolarità dei gruppi misti, che non sono evidentemente rappresentativi di un unico partito), è altrettanto chiaro che, quando partecipa all'attività del Consiglio regionale e si inserisce nel procedimento legislativo, svolge indubbiamente attività e funzioni di natura pubblicistica.

5. Con riferimento alle spese di funzionamento, le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, cc. 4, 5 e 6 dell'allegato A) indicano le tipologie ammissibili e quelle precluse di utilizzo del contributo erogato dal Consiglio.

Tale disciplina è stata recepita, a livello locale, dal Regolamento n. 33/2013 e dal relativo allegato B, che reca il modello di rendiconto.

In particolare, l'art. 3 del Regolamento rimarca la necessaria finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo, riferiti all'attività del Consiglio ("*... contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione riferite all'attività del Consiglio regionale*"), sottolineando perentoriamente che "*E' esclusa qualsiasi contribuzione per partiti o movimenti politici*".

6. Per quanto attiene alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari, il riferimento normativo è rinvenibile nell'articolo 4 del citato Regolamento n. 33/2013.

In particolare, ai sensi del c. 1, le spese per il personale assegnato ai gruppi consiliari vengono assunte, in via generale, dai Consigli provinciali di riferimento, dal momento che questi ultimi sostengono le spese per il personale dei gruppi, al quale vengono affidati anche compiti collegati all'attività svolta dai propri componenti, nella loro veste di Consiglieri regionali, tenuto conto della specificità di cui all'art. 25 dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige, secondo il quale il Consiglio regionale è composto dai membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano. Il c. 2 del citato art. 4 attribuisce, tuttavia, la facoltà al Capogruppo, per far fronte alle spese di personale, di ricorrere a contratti di collaborazione a tempo determinato o tramite contratto di lavoro subordinato o autonomo, anche di carattere occasionale.

In tal caso, può chiedere al Consiglio regionale l'assegnazione fino all'importo annuo massimo di euro 5.400, per ogni componente del gruppo.

In merito alla regolarità della rendicontazione della spesa dei gruppi consiliari, il controllo sulla spesa per il personale non può prescindere dalla verifica della compatibilità dei profili applicativi della disciplina contrattuale privatistica con le regole attinenti all'utilizzo di risorse pubbliche.

In proposito, va rilevato che gli istituti contrattuali applicabili al personale dipendente dei gruppi consiliari, che prevedono diverse tipologie di aumento della retribuzione base, propria del livello di inquadramento (superminimi, premi di produttività, anticipazioni finanziarie su futuri aumenti contrattuali, etc.), per un verso, sono consentiti dal contratto collettivo di riferimento solo al ricorrere di determinati presupposti e, per altro verso, devono essere valutati, quanto alla compatibilità, sia in linea teorica che in concreto, con le regole che presidiano l'esborso di pubbliche risorse.

In tale prospettiva, perché le misure incentivanti e integrative della retribuzione risultino compatibili con l'impiego di pubbliche risorse è indispensabile che il gruppo consiliare le adotti nel rigoroso rispetto del principio di sinallagmaticità del rapporto e, quindi, in stretta coerenza con la quantità e la qualità delle prestazioni lavorative rese, con le modalità di svolgimento, con la specifica

professionalità richiesta per il disimpegno delle stesse e con la durata del contratto individuale necessariamente connessa alla scadenza della consiliatura.

Va, altresì, considerato che detti emolumenti, dovendo essere comunque rapportati alle mansioni attribuite, non potranno mai esorbitare il massimo retributivo previsto dal contratto collettivo per il relativo inquadramento, poiché altrimenti si realizzerebbe un ricorso indiscriminato ad istituti contrattuali che, attraverso il riconoscimento di un trattamento economico superiore a quello previsto per il livello di inquadramento, mutano di fatto anche la condizione giuridica del lavoratore, in violazione delle disposizioni interne.

Al fine di consentire il controllo sulla legittimità della spesa, è, poi, necessario che i provvedimenti di conferimento dei citati emolumenti siano dettagliatamente motivati.

E', infatti, evidente che l'assolvimento dell'obbligo di una puntuale motivazione consente di verificare anche *ex post* che l'utilizzo dei contributi pubblici abbia una giustificazione funzionale e non sia piuttosto frutto di scelte arbitrarie e/o contrastanti con il principio di corretta e legale allocazione delle risorse pubbliche. (*cf.* Corte dei conti, Sez. Giur. d'Appello Sicilia, sentenza n. 188/A/2018).

L'esigenza del rispetto dei principi innanzi rappresentati risulta particolarmente evidente con riguardo all'anticipazione finanziaria su futuri aumenti contrattuali e al superminimo; istituti che prevedono il riassorbimento, nel tempo, degli aumenti riconosciuti.

L'entità dell'integrazione salariale, infatti, in tali casi, oltre ad essere giustificata in termini di sinallagmaticità del rapporto contrattuale, dovrà essere coerente con l'effettiva possibilità di un futuro riassorbimento, proprio tenuto conto della limitata durata dei rapporti di lavoro. Diversamente, risulterebbe alterata la stessa natura degli istituti, venendosi a configurare, gli incrementi retributivi, quali componenti fisse della retribuzione.

7. Tanto premesso, il Collegio evidenzia che, analogamente agli esercizi precedenti, anche l'attività di controllo sul rendiconto 2021 del gruppo consiliare regionale "Grüne Fraktion - Gruppo Verde - Grupa Vërda" si è svolta in conformità ai criteri previsti dall'art. 1 dell'allegato "A" al d.P.C.M. 21 dicembre 2012.

Come già evidenziato, l'art. 1 dispone che ciascuna spesa indicata nel rendiconto deve corrispondere ai criteri di "veridicità" e di "correttezza", da intendersi quale corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute ("veridicità") e quale coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge, secondo una serie di principi enucleati dalla disposizione medesima ("correttezza").

Le linee guida contenute nel d.P.C.M. costituiscono, dunque, un parametro essenziale per il controllo dell'attività di rendicontazione da parte dei gruppi consiliari, in quanto le prescrizioni ivi contenute rispondono alla triplice funzione di consentire la verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione, della regolare tenuta della contabilità e della puntuale indicazione della documentazione giustificativa delle spese.

Il controllo effettuato dalla Sezione si è anche concentrato sul puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento n. 33/2013, sia con riferimento alle spese di funzionamento, che con riguardo alle spese del personale.

L'esplicazione di tali criteri e finalità del controllo è già avvenuta con la deliberazione di questa Sezione n. 11/2014/FRG, come confermata dalle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione di questa Corte nella sentenza n. 59/2014/EL del 5 novembre 2014, alle quali è, pertanto, sufficiente fare richiamo anche in questo procedimento di controllo.

8. In concreto, è stata, innanzitutto, esaminata la completezza della documentazione trasmessa, la corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa, anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, e l'adeguata rappresentazione nel rendiconto degli eventi gestionali, nonché l'allineamento dei saldi di cassa.

È stata, quindi, effettuata la valutazione di inerenza e di coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta. In particolare, sono state esaminate le circostanze, le occasioni e le finalità, che hanno determinato ciascuna specifica uscita contabile, al fine di individuare l'imprescindibile collegamento teleologico tra la spesa rendicontata e l'attività istituzionale del gruppo.

9. È stato, inoltre, accertato il rispetto di quanto disposto dall'art. 1, c. 3, lett. C), dell'allegato A) al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, nonché dall'art. 1, c. 2, lett. C), dell'allegato A) al Regolamento n. 33/2013, in base ai quali *"i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del parlamento nazionale, del parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e fino alla proclamazione degli eletti."*

È stato, inoltre, accertato il rispetto della vigente normativa sulla *par condicio* durante il periodo elettorale, come prescritto anche dall'art. 1, c. 2, lett. D), del Regolamento n. 33/2013 (*"non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio"*).

10. Con specifico riguardo alle spese sostenute, si rammenta che ogni singola spesa deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente del Gruppo (art. 2, c. 1, allegato A, del Regolamento n. 33/2013) con atto di data certa e anteriore all'effettuazione della spesa stessa (cfr. deliberazioni di questa Sezione n. 4/2017/FRG e n. 6/2017/FRG; Sez. regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 68/2016/FRG).

11. Le Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, con le recenti decisioni nn.14/2021/RGC (depositata il 27 ottobre 2021), 18/2021/RGC (depositata il 18 novembre 2021), 19/2021/RGC (depositata il 22 novembre 2021) e 23/2021/RGC (depositata il 21 dicembre 2021), hanno avuto modo di precisare, con riferimento alla corretta rendicontazione della spesa relativa agli incarichi di consulenza, che i rapporti in questione devono essere contabilizzati in ragione dell'inerenza della tipologia di spesa.

Affermano, infatti, le Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione che la consulenza deve essere contabilizzata tra le spese di funzionamento, se afferisce alle attività istituzionali dei gruppi consiliari; mentre deve essere contabilizzata tra le spese del personale, se afferisce allo svolgimento di attività diverse da quelle istituzionali.

Tale statuizione assume rilievo anche con riguardo ai rendiconti dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, ove si consideri che il Regolamento n. 33/2013 ha recepito nella voce 1 del rendiconto tutte le spese relative al personale, comprese le spese per i rimborsi di missione e trasferta e le spese per i buoni pasto, che nel modello di cui all'allegato B al d.P.C.M. 21 dicembre 2021 (*"Modello di rendicontazione annuale dei gruppi consiliari dei consigli regionali"*), sono ripartite nelle voci 1, 3 e 4.

La distinzione tra le diverse tipologie di spesa per consulenze non è, infatti, meramente formale, ma ha valenza sostanziale, considerato che le entrate dei gruppi consiliari sono distinte nelle due diverse voci *"Fondi trasferiti per spese di funzionamento"* e *"Fondi trasferiti per spese di personale"*, che hanno differente regime giuridico e limite predeterminato di importo, non eludibili mediante la indiscriminata imputazione della spesa per consulenze in violazione del principio di inerenza, come declinato nei recenti orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati.

Ne deriva che, a decorrere dalla rendicontazione relativa al prossimo esercizio annuale, le spese riguardanti le consulenze che hanno ad oggetto attività strumentali riferite al personale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese del consulente del lavoro o del commercialista), dovranno confluire nella voce dedicata alle *"Spese per il personale sostenute dal gruppo"*, mentre le eventuali spese

riguardanti le consulenze aventi ad oggetto le attività istituzionali del gruppo consiliare (sempre a titolo esemplificativo, le spese per le attività di comunicazione o di supporto alla redazione di atti normativi o atti di natura politica riguardanti l'attività assembleare, ecc.), dovranno confluire nella voce *"Spese per consulenze, studi e incarichi"*.

E', infine, evidente che anche il disciplinare interno di ciascun gruppo consiliare dovrà essere adeguato a tale nuovo orientamento delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione.

12. Il gruppo consiliare regionale *"Grüne Fraktion - Gruppo Verde - Grupa Vërda"* non ha chiesto al Consiglio regionale la corresponsione di fondi per spese di personale.

13. Il rendiconto dell'esercizio in esame evidenzia un totale entrate di euro 43.576,01 un totale spese di euro 2.441,34 un *"Fondo di cassa finale per spese di funzionamento"* di euro 41.134,67 e un *"Fondo di cassa finale per spese di personale"* di euro 0,00.

14. Pertanto, a conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione trasmessa, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto del periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021 del gruppo consiliare *"Grüne Fraktion - Gruppo Verde - Grupa Vërda"*, fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

ACCERTA

la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol *"Grüne Fraktion - Gruppo Verde - Grupa Vërda"* riferito al periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021;

RACCOMANDA

Al Gruppo consiliare:

- a decorrere dalla rendicontazione relativa al prossimo esercizio annuale, di fare confluire le spese riguardanti le consulenze che hanno ad oggetto attività strumentali riferite al personale nella voce dedicata alle "Spese per il personale sostenute dal gruppo" e di fare confluire nella voce "Spese per consulenze, studi e incarichi" le spese eventuali per le consulenze relative alle attività istituzionali del gruppo consiliare;

DISPONE

la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare "Grüne Fraktion - Gruppo Verde - Grupa Vërda", che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale, ai sensi dell'art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, nonché ai sensi dell'art. 9, c. 4, del Regolamento n. 33/2013;

MANDA

alla Segreteria affinché proceda, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche nominate, sussistendo i presupposti di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.

Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2022.

Il Magistrato relatore

Tullio FERRARI

F.to digitalmente

Il Presidente

Anna Maria Rita LENTINI

F.to digitalmente

Depositata in segreteria

Il Dirigente

Aldo PAOLICELLI

F.to digitalmente





CORTE DEI CONTI
RECHNUNGSHOF

REPUBLIK ITALIEN
DER RECHNUNGSHOF
KONTROLLSEKTION FÜR DIE REGION TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SITZ TRIENT

Zusammengesetzt aus den Richtern

Anna Maria Rita LENTINI	Präsident
Giuseppina MIGNEMI	Ratsmitglied
Tullio FERRARI	Ratsmitglied (Berichterstatter)
Gianpiero D'ALIA	Ratsmitglied

Ratssitzung vom 15. März 2022

Nach Einsicht in die Artikel 81, 97, 100, 117 und 119 der Verfassung;

Nach Einsicht in das DPR Nr. 670 vom 31. August 1972 betreffend die Genehmigung des Einheitstextes der Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffen;

Nach Einsicht in das DPR Nr. 305 vom 15. Juli 1988 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen zur Einrichtung der Kontrollsektionen des Rechnungshofes von Trient und Bozen;

Nach Einsicht in den Einheitstext der Gesetze über den Rechnungshof, genehmigt mit königlichem Dekret Nr. 1214 vom 12. Juli 1934 mit seinen späteren Änderungen;

Nach Einsicht in das Gesetz Nr. 20 vom 14. Jänner 1994;

Nach Einsicht in das Gesetzesdekret Nr. 174 vom 10. Oktober 2012, das mit Änderungen in das Gesetz Nr. 213 vom 7. Dezember 2012 umgewandelt wurde;

Nach Einsicht in das Dekret des Präsidenten des Ministerrates vom 21. Dezember 2012, veröffentlicht im Gesetzesanzeiger der Republik Nr. 28 vom 2. Februar 2013, mit dem die am 6. Dezember 2012 von der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat, Regionen und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen genehmigten Leitlinien für die jährliche Rechnungslegung, die von den Regionalratsfraktionen nach Artikel 1 Absatz 9 des oben genannten Gesetzesdekrets Nr. 174/2012 genehmigt werden muss, festgelegt wurden;

Nach Einsicht in den Beschluss der Vereinigten Sektionen des Rechnungshofes Nr. 14/2000 vom 16. Juni 2000 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen, mit dem die Verordnung über die Organisation der Kontrollfunktionen des Rechnungshofes genehmigt wurde;

Nach Einsicht in das Urteil des Verfassungsgerichtshofes vom 6. März 2015, Nr. 39 bezüglich der Absätze 9 - 12 des Artikels 1 des Gesetzesdekrets Nr. 174/2012;

Nach Einsicht in die Urteile der Vereinigten Sektionen des Rechnungshofes in besonderer Zusammensetzung Nr. 59/2014/EL, Nr. 31/2020/RGC und Nr. 19/2021/RGC;

Nach Einsicht in den Beschluss des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol Nr. 33 vom 10. September 2013, mit dem Titel „*Verordnung über die Leistungen zugunsten der Fraktionen des Regionalrates und diesbezügliche Rechnungslegung*“, abgeändert durch den Beschluss Nr. 8 vom 10. Dezember 2014, die nachstehend als „*Verordnung Nr. 33/2013*“ bezeichnet wird;

Nach Einsicht in die vom Präsidenten des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol mit Schreiben Prot. 556 vom 2. Februar 2022, Prot. Rechnungshof Nr. 252 desselben Tages, übermittelten Unterlagen;

Nach Einsicht in den Beschluss dieser Kontrollsektion Nr. 8/2022/FRG vom 21. Februar 2022, mit dem die Fraktionen um einige Aufklärungen zum Sachverhalt ersucht wurden;

Nach Einsicht in die daraufhin vom Präsidenten des Regionalrats mit dem Antwortschreiben vom 7. März 2022, Protokoll des Rechnungshofes Nr. 399 desselben Tages übermittelten Unterlagen;

Nach Einsicht in die Verfügung Nr. 8/2022 vom 14. März 2022, mit der die Präsidentin der Sektion das Richterkollegium für die heutige Sitzung einberufen hat;

Nach Anhörung des berichterstattenden Richters, Rat Tullio Ferrari, der mit der Verfügung der Präsidentin Nr. 4/2022 vom 1. Februar 2022 namhaft gemacht wurde;

Prämissen

Der Präsident des Regionalrats hat mit Schreiben Protokoll des Regionalrates vom 02/02/2022-Nr. 0000556-P (Protokoll des Rechnungshofes Nr. 0000252-02/02/2022-SC_TN) die Rechnungslegungen bezogen auf den Zeitraum 1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021 sowie die dazugehörenden Unterlagen der Ratsfraktionen der XVI. Gesetzgebungsperiode, unter anderem auch die der Fraktion „Grüne Fraktion - Gruppo Verde - Grupa Vërda“, übermittelt.

Nach Prüfung der erhaltenen Unterlagen stellte diese Kontrollsektion mit Beschluss Nr. 8/2022/FRG vom 21. Februar 2022 einige dokumentarische Mängel fest und hielt es für notwendig, Klarstellungen zu beantragen, wobei im Sinne des Artikels 1 Absatz 11 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012 als Termin für die Berichtigung der aus den vorläufigen Untersuchungen festgestellten Mängel bei den Rechnungslegungen der betroffenen Ratsfraktionen der 7. März 2022 festgesetzt wurde.

Der Präsident des Regionalrats hat mit Schreiben vom 7. März 2022 (Protokoll des Regionalrates vom 07/03/2022-0001029-P), das beim Rechnungshof mit der Nummer 399 desselben Tages in das Protokoll aufgenommen worden ist, für jede Ratsfraktion die angeforderten zusätzlichen und erläuternden Unterlagen übermittelt.

Sachverhalt

1. Die Regelung betreffend die Finanzierung der Regionalratsfraktionen von Trentino - Südtirol ist in der Verordnung Nr. 33/2013 des Regionalrates enthalten, welche die Leistungen zugunsten der Fraktionen des Regionalrates und die diesbezügliche Rechnungslegung zum Gegenstand hat. Diese Regelung fußt auf dem Gesetzesdekret Nr. 174/2012, das in das Gesetz Nr. 213/2012 umgewandelt worden ist, mit Besonderem Bezug auf Artikel 1 Absätze 9, 10, 11 und 12, die durch das Urteil des Verfassungsgerichts Nr. 39/2014 und das Gesetz Nr. 116/2014 abgeändert worden sind.

Gemäß Artikel 1 Absatz 9 des besagten Gesetzesdekretes Nr. 174/2012 genehmigt jede Ratsfraktion eine jährliche Rechnungslegung aufgrund der Richtlinien, die von der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat, Regionen und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen beschlossen und mit Dekret des Präsidenten des Ministerrates übernommen wurden, um die ordnungsgemäße Ermittlung der Gebarungsabläufe und der Buchführung sowie die ordnungsgemäße Erstellung der für die Rechnungslegung erforderlichen Unterlagen zu gewährleisten.

Darüber hinaus schreibt Artikel 1 Absätze 10, 11 und 12 die Modalitäten für die Ausübung der externen Rechnungsprüfung durch den Rechnungshof fest.

Die Rechnungslegungen werden vom Rechnungshof geprüft, der über deren Ordnungsmäßigkeit mit einem eigenen Beschluss befindet (Artikel 1 Absatz 10 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012).

Sollte die regionale Kontrollsektion die Nichtkonformität der Rechnungslegung oder der mit dieser übermittelten Unterlagen mit den vorgenannten Gesetzesbestimmungen feststellen, übermittelt sie dem Präsidenten des Regionalrates (oder der autonomen Provinz) einen Antrag auf Berichtigung (Art. 1 Absatz 11 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012).

2. Mit Bezug auf die Parameter und die Art der Kontrolle hat der Verfassungsgerichtshof im genannten Urteil Nr. 39/2014 festgestellt, dass die von der regionalen Kontrollsektion des Rechnungshofes durchgeführte Kontrolle über die Rechnungslegungen in die Kategorie der „externen Kontrolle über die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung“ fällt und somit nicht das Ziel verfolgt, Sanktionen zu verhängen, sondern Rückerstattungen einzufordern (Artikel 1 Absatz 12 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012, so wie er durch das Urteil abgeändert worden ist). Dadurch soll die ordnungsgemäße Gebarung des Haushaltes der Region gewährleistet werden; an diesen ist nämlich der Haushalt des Regionalrates geknüpft, aus dem die Mittelzuweisungen an die Ratsfraktionen stammen.

Der Verfassungsgerichtshof hat zudem präzisiert, dass mit den vorgenannten Bestimmungen der Gesetzgeber verfügt hat, dass „eine verbindliche Analyse durchzuführen ist, die nicht auf die Verwendung der Beträge eingeht, sondern die effektive Tätigkeit diese Ausgaben überprüft, ohne die politische Autonomie der Fraktionen, die von dieser Regelung betroffen sind, zu beeinträchtigen“.

Anders ausgedrückt hat der Verfassungsgerichtshof demnach festgelegt, dass die in diesem Rahmen ausgeübte Funktion des Rechnungshofes in der Kontrolle über die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegungen besteht, wobei als Parameter die „Übereinstimmung der Rechnungslegung mit dem in der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat-Regionen erstellten Muster“ gilt und dass dieser demnach nicht auf die Ermessensfreiheit der Entscheidungen eingehen kann, welche die Ratsfraktionen „im Rahmen ihres institutionellen Auftrags“ völlig autonom treffen können.

Wiederholt hat der Verfassungsgerichtshof bekräftigt, dass mit Artikel 1 Absatz 11 des Gesetzesdekrets Nr. 174/2012 "die regionale Kontrollsektion die Aufgabe hat, ein Urteil über die Übereinstimmung der Rechnungslegung mit den Vorgaben des Artikels 1, und daher mit den in den Leitlinien enthaltenen [...] Kriterien abzugeben " (Urteile Nr. 104 von 2016, Nr. 130 von 2014).

Unter den genannten Kriterien nennt Artikel 1 der Anlage A des DPMR vom 21. Dezember 2012 die "Zuverlässigkeit und Richtigkeit der Ausgaben", wobei "die Zuverlässigkeit die Übereinstimmung zwischen den in der Rechnungslegung angeführten Posten und den tatsächlich getätigten Ausgaben" (Absatz 2) und „die Richtigkeit die Übereinstimmung der getätigten Ausgaben mit den gesetzlich vorgesehenen Zwecken“ (Absatz 3) betrifft, mit der weiteren Klarstellung, dass "alle Ausgaben ausdrücklich für die institutionellen Tätigkeit der Fraktion getätigt werden müssen " (Absatz 3 Buchst. a).

In den Urteilen Nr. 130/2014, Nr. 263/2014, Nr. 104/2016 und zuletzt Nr. 260/2016 hat der Verfassungsgerichtshof diese Grundsätze erneut bekräftigt. Dabei wurde noch einmal hervorgehoben, „dass die besagte Kontrolle keine meritorische Überprüfung der Entscheidungen, die in der politischen Autonomie der Fraktionen liegen, vorsieht. Dies schließt jedoch nicht eine Überprüfung aus, ob die von den Fraktionen getätigten Ausgaben den institutionellen Zielsetzungen entsprechen und ob sie nach

dem allgemeinen, vom Rechnungshof bei der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegungen immer verfolgten Grundsatz der Übereinstimmung der Buchführung mit den gesetzlich vorgesehenen Zielsetzungen vorgenommen wurden.“.

3. Schließlich sei im Hinblick auf die Inhalte und die Grenzen der von den regionalen Kontrollsektionen dieses Rechnungshofes ausgeübten Kontrolle auch auf die vorhergehenden Urteile dieser Sektion, (Beschlüsse Nr. 5/2014/FRG, Nr. 11/2014/FRG, Nr. 5/2015/FRG, Nr. 7/2015/FRG, Nr. 8/2016/FRG und Nr. 5/2017/FRG) sowie auf die umfassende Rechtsprechung der Vereinigten Sektionen, die sich mit den von den Regionalratsfraktionen eingelegten Rekursen beschäftigt haben, verwiesen (vgl. Entscheidungen der Vereinigten Sektionen in besonderer Zusammensetzung Nr. 29/2014, 40-45/2014, Nr. 59/2014, Nr. 1, 5, 39, 43, 61/2015, Nr. 15, 20, 22, 24/2016, Nr. 27/2019 und Nr. 31/2020).

4. Was die juristische Natur der Regionalratsfraktionen betrifft, so wurde bereits darauf verwiesen, dass die Rechtsprechung keine einstimmige Lösung gefunden hat (siehe Beschluss Nr. 5/2017/FRG dieser Kontrollsektion).

Der Verfassungsgerichtshof hat festgestellt, dass die Ratsfraktionen - als Projektion der politischen Parteien in den gewählten Versammlungen - Organe des Regionalrates sind, und hervorgehoben, dass sie wesentlich zur Funktionstätigkeit des Gesetzgebungsorgans beitragen und letztendlich Ämter darstellen, die für die Bildung der internen Organe des Regionalrates notwendig und wesentlich sind (Urteile des Verfassungsgerichtshofs Nr. 1130/1988, Nr. 187/1990 und Nr. 39/2014). Ähnliche Überlegungen wurden auch von den Vereinigten Zivilsektionen des Kassationsgerichtshofs im Urteil Nr. 609/1999 angestellt.

Der Strafgerichtshof hat zudem hervorgehoben, dass die Ratsfraktionen eine komplexe und vielfältige Realität darstellen, in der öffentliche und private Aspekte miteinander verflochten sind, hat jedoch bestätigt, dass das Problem ihrer rechtlichen Stellung in Lehre und Rechtsprechung seit langem diskutiert wird, ohne jedoch endgültig und einheitlich gelöst worden zu sein (Urteil des Strafgerichts Nr. 49976/2012).

Auch der Staatsrat (Sektion V, Urteil Nr. 8145/2010) hat darauf hingewiesen, dass *"die Ratsfraktionen im Allgemeinen kein Segment einer politischen Partei darstellen, die sie vertreten, sondern eine eigene institutionelle Ausgestaltung im Rahmen des Aufbaus des Regionalrates aufweisen“.*

Wenn es einerseits stimmt, dass die Regionalratsfraktionen im Allgemeinen ihre privatwirtschaftliche Form von der politischen Partei ableiten, von der sie abstammen (mit Ausnahme der Gemischten Fraktion, die klarerweise nicht nur eine einzige Partei vertritt), ist es andererseits ebenso klar, dass sie zweifelsohne Tätigkeiten und Funktionen öffentlicher Natur

ausüben, wenn sie an der Tätigkeit des Regionalrats und an den Gesetzgebungsverfahren teilnehmen.

5. Bei den Ausgaben für die Tätigkeit der Fraktionen zählen die oben genannten Richtlinien des genannten DPMR (Artikel 1 Absätze 4, 5 und 6 der Anlage A) die zulässigen Ausgaben und diejenigen auf, für welche die vom Regionalrat gewährte Beitragszahlung nicht verwendet werden darf.

Diese Regelung wurde auf lokaler Ebene durch die oben genannte Verordnung Nr. 33/2013 und deren Anlage B übernommen, die den Vordruck für die Rechnungslegung enthält.

Im Besonderen hebt Artikel 3 der Verordnung hervor, dass die Zweckbestimmung der Beiträge des Regionalrats zur Verwirklichung der institutionellen Ziele der Fraktion im Hinblick auf die Tätigkeit des Regionalrates eingehalten werden muss (...*„Mittel aus dem Haushalt des Regionalrats, die...ausschließlich für institutionelle Zwecke, Studien-, Publikations- und Kommunikationstätigkeiten verwendet werden dürfen“*), wobei ausdrücklich Folgendes hervorgehoben wird: *„Keine Zuschüsse erhalten Parteien oder politische Bewegungen.“*

6. Hinsichtlich der Ausgaben für das Personal, das von den Ratsfraktionen eingestellt wird, findet Artikel 4 der genannten Verordnung des Regionalrates Nr. 33/2013 Anwendung.

So werden im Besonderen laut Absatz 1 die Personalkosten der Fraktionen grundsätzlich von den jeweiligen Landtagen übernommen, da die Landtage für die jeweiligen Fraktionen die Kosten des Personals übernehmen, das auch für die Erledigung von Tätigkeiten herangezogen wird, welche die Fraktionsmitglieder in ihrer Eigenschaft als Regionalratsabgeordnete verrichten, und zwar unter Berücksichtigung der im Artikel 25 des Autonomiestatuts für Trentino-Südtirol dargelegten Besonderheit, laut dem sich der Regionalrat ja aus den Mitgliedern des Trentiner und des Südtiroler Landtages zusammensetzt.

Absatz 2 des genannten Artikels 4 beinhaltet jedoch die Möglichkeit, dass der Fraktionsvorsitzende die Zuweisung eines jährlichen Betrages von maximal 5.400 Euro zu Lasten des Regionalratshaushaltes beantragen kann, um die Ausgaben für das Personal, das mit einem Vertrag für eine befristete Zusammenarbeit oder mit abhängigem Arbeitsverhältnis oder selbständiger Arbeit eingestellt worden ist, zu decken.

In Bezug auf die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung über die Ausgaben der Ratsfraktionen muss bei der Kontrolle der Ausgaben für das Personal auch die Vereinbarkeit der angewandten privatrechtlichen Vertragsbestimmungen mit den Regeln für die Verwendung öffentlicher Ressourcen überprüft werden.

Diesbezüglich ist zu bemerken, dass die auf das Personal der Ratsfraktionen anwendbaren Vertragsinstitute, die unterschiedliche Formen der Erhöhung der für die jeweilige Einstufungsebene festgelegten Grundbesoldung (übertarifliche Zulagen, Produktivitätsprämien, Finanzvorschüsse auf künftige Tarifierhöhungen usw.) vorsehen, laut dem betreffenden Tarifvertrag nur unter bestimmten Voraussetzungen zur Anwendung kommen dürfen, wobei deren theoretische und konkrete Vereinbarkeit mit den Regeln für die Verwendung öffentlicher Ressourcen überprüft werden soll.

Damit die Gehaltsanreize und -ergänzungen mit der Verwendung öffentlicher Mittel vereinbar sind, müssen sie von der Ratsfraktion unter strikter Einhaltung des Grundsatzes der Gegenseitigkeit des Verhältnisses und demzufolge in engem Zusammenhang mit der Quantität und Qualität der erbrachten Arbeitsleistungen, mit den Durchführungsmodalitäten, mit der dafür erforderlichen spezifischen Berufskompetenz und mit der Dauer des Individualvertrags (die notwendigerweise mit der Legislaturperiode übereinstimmt) angewandt werden.

Außerdem dürfen diese Vergütungen, die ohnehin den zugewiesenen Ausgaben entsprechen müssen, keinesfalls die im Tarifvertrag für die jeweilige Einstufungsebene vorgesehene Höchstbesoldung übersteigen, denn dies würde zur willkürlichen Anwendung genannter Vertragsinstitute führen, indem durch die Zuerkennung einer höheren Besoldung als der für die jeweilige Einstufungsebene vorgesehenen auch die rechtliche Stellung des Arbeitnehmers unter Verletzung der verwaltungsinternen Bestimmungen geändert würde.

Ferner müssen die Maßnahmen betreffend die Zuerkennung dieser Vergütungen für die Zwecke der Rechtmäßigkeitskontrolle der Ausgaben ausführlich begründet sein.

Die Erfüllung der Pflicht zur ausführlichen Begründung ermöglicht nämlich auch die nachträgliche Überprüfung, ob die Verwendung der öffentlichen Beiträge funktionell gerechtfertigt und nicht auf willkürliche und/oder dem Grundsatz der korrekten und rechtmäßigen Verteilung der öffentlichen Ressourcen widersprechenden Entscheidungen zurückzuführen ist (*vgl.* Rechnungshof, Rechtsprechungssektion zweiter Instanz Sizilien, Urteil Nr. 188/A/2018).

Besonders wichtig ist die Einhaltung besagter Grundsätze im Falle der Finanzvorschüsse auf künftige Tarifierhöhungen und der übertariflichen Zulagen, bei denen die zuerkannten Erhöhungen im Laufe der Zeit verrechnet werden sollen.

In diesen Fällen muss die Höhe der Besoldungsergänzung nämlich nicht nur in Hinblick auf die Gegenseitigkeit des Vertragsverhältnisses gerechtfertigt sein, sondern auch – gerade angesichts der befristeten Dauer des Arbeitsverhältnisses – eine künftige Verrechnung tatsächlich ermöglichen, da

die grundlegende Natur dieser Vertragsinstitute ansonsten verzerrt und die Gehaltserhöhungen in feste Besoldungselemente umgewandelt würden.

7. Vor diesem Hintergrund hebt das Richterkollegium hervor, dass die Kontrolle der Rechnungslegung des Jahres 2021 der regionalen Ratsfraktion „Grüne Fraktion - Gruppo Verde - Grupa Vërda“ - so wie in den Vorjahren auch - gemäß den Kriterien des Artikels 1 der Anlage "A" des besagten DPMR vom 21. Dezember 2012 erfolgt ist.

Wie bereits erwähnt, besagt Artikel 1, dass jede in der Rechnungslegung angegebene Ausgabe den Kriterien der "*Zuverlässigkeit*" und "*Richtigkeit*" entsprechen muss, also der Übereinstimmung zwischen den in der Rechnungslegung angegebenen Posten und den tatsächlich getätigten Ausgaben ("*Zuverlässigkeit*") sowie der Kohärenz der getätigten Ausgaben mit den gesetzlich vorgesehenen Zwecken aufgrund einer Reihe von Grundsätzen, die in der Bestimmung selbst enthalten sind ("*Richtigkeit*").

Die Richtlinien im DPMR sind daher ein wesentlicher Parameter für die Kontrolle der Rechnungslegung der Ratsfraktionen, da die darin enthaltenen Bestimmungen dem dreifachen Ziel entsprechen, zu überprüfen, ob die Gebarungsvorgänge korrekt erhoben, die Buchhaltung ordnungsgemäß geführt und die Ausgabenbelege genau angeführt worden sind.

Die Kontrolle durch die Kontrollsektion konzentrierte sich in Hinblick auf die laufenden Ausgaben der Fraktion und die Ausgaben für das Personal auf die genaue Einhaltung der in der Verordnung des Regionalrates Nr. 33/2013 enthaltenen Bestimmungen.

Die Umsetzung dieser Kriterien und Zielsetzungen erfolgte bereits mit dem Beschluss dieser Sektion Nr. 11/2014/FRG, wie von den Vereinigten Rechtssprechungssektionen dieses Gerichtshofes in besonderer Zusammensetzung im Urteil Nr. 59/2014/EL vom 5. November 2014 bestätigt, auf den daher auch in diesem Kontrollverfahren Bezug genommen wird.

8. Konkret wurde die Vollständigkeit der übermittelten Unterlagen, die korrekte Verbuchung der einzelnen Ausgabenposten auch unter Berücksichtigung der Bestimmungen der internen Regelungen und die angemessene Angabe der Gebarungsvorgänge in der Rechnungslegung sowie die Angleichung der Kassenbestände überprüft.

Anschließend sind die Übereinstimmung und Kohärenz der einzelnen Ausgaben mit der institutionellen Tätigkeit geprüft worden. Insbesondere sind die Umstände, Anlässe und Zwecke, die zu den einzelnen verbuchten Ausgaben geführt haben, untersucht worden, um den wesentlichen zweckgerichteten Zusammenhang zwischen den in der Rechnungslegung angeführten Ausgaben und der institutionellen Tätigkeit der Fraktion zu ermitteln.

9. Außerdem ist die Einhaltung der Bestimmungen laut Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe C) der Anlage A zum genannten DPMR vom 21. Dezember 2012 sowie laut Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe C) der Anlage A) zur Verordnung Nr. 33/2013 festgestellt worden. Aufgrund genannter Bestimmung *„dürfen die Fraktionen keine Beziehungen entgeltlicher Zusammenarbeit mit Abgeordneten des italienischen oder europäischen Parlaments, der Regionalräte anderer Regionen und Kandidaten von Gemeinde-, Landtags- und Parlamentswahlen unterhalten bzw. Zuschüsse jeglicher Art an diese auszahlen. Bei letzteren gilt die Einschränkung gemäß den geltenden Bestimmungen für die Wahlzeit bis zur Bekanntgabe der Wahl“*.

Zudem ist die Einhaltung der geltenden Gesetzesbestimmungen über die *Par condicio* im Zeitraum der Wahlen überprüft worden, so wie dies im Artikel 1, Absatz 2, Buchstabe D) der Verordnung Nr. 33/2013 vorgesehen ist (*„im Zeitraum vor den Wahlen, in dem ein entsprechendes Verbot nach den Par-Condicio-Bestimmungen gilt, sind Ausgaben für institutionelle Mitteilungen nicht zulässig“*).

10. Bezug nehmend auf die bestrittenen Ausgaben wird darauf hingewiesen, dass jede einzelne Ausgabe vorab vom Vorsitzenden der Ratsfraktion (Artikel 2 Absatz 1, Anlage A, der Verordnung Nr. 33/2013) mittels eines genau datierten, vor der tatsächlichen Durchführung der Ausgabe zu erlassenden Aktes genehmigt werden muss (siehe Beschlüsse dieser Sektion Nr. 4/2017/FRG und Nr. 6/2017/FRG; regionale Kontrollsektion der Region Latium, Beschluss Nr. 68/2016/FRG).

11. Die Vereinigten Rechtssprechungssektionen in besonderer Zusammensetzung haben mit den letztthin erlassenen Beschlüssen Nr.14/2021/RGC (der am 27. Oktober 2021 hinterlegt worden ist), Nr. 18/2021/RGC (der am 18. November 2021 hinterlegt worden ist), Nr. 19/2021/RGC (der am 22. November 2021 hinterlegt worden ist) und Nr. 23/2021/RGC (der am 21. Dezember 2021 hinterlegt worden ist), mit Bezug auf die korrekte Rechnungslegung der Ausgaben betreffend die Beratungsaufträge hervorgehoben, dass diese je nach Ausgabenart unterschiedlich zu verbuchen sind.

Die Vereinigten Rechtssprechungssektionen in besonderer Zusammensetzung haben klargestellt, dass die Beratung unter den laufenden Ausgaben verbucht werden muss, sofern sie sich auf die institutionelle Tätigkeit der Ratsfraktionen bezieht und unter den Personalausgaben, sofern die Beratungstätigkeit andere als die institutionellen Tätigkeiten betrifft.

Diese Rechtsauffassung ist auch hinsichtlich der Rechnungslegung der Ratsfraktionen der autonomen Region Trentino-Südtirol von Bedeutung, da zu bedenken ist, dass die Verordnung Nr. 33/2013 im Posten 1 der Rechnungslegung sämtliche Ausgaben für das Personal umfasst, die

Ausgabenrückerstattungen, Außendienstvergütungen und die Ausgaben für Essensgutscheine mit eingeschlossen, die in dem in der Anlage B) zum D.P.M.R. vom 21. Dezember 21 angeführten Vordruck (*“Vordruck für die jährliche Rechnungslegung der Fraktionen der Regionalräte“*), auf die Posten 1, 3 und 4 aufgeteilt sind.

Die Unterteilung der verschiedenen Ausgabenkategorien ist nicht nur formeller sondern grundlegender Natur, auch angesichts dessen, dass die Einnahmen der Ratsfraktionen in zwei Gruppen unterteilt werden *“Gelder für laufende Ausgaben“* und *“Gelder für Personalkosten“*, denen eine unterschiedliche rechtliche Regelung zugrunde liegt - wobei auch ein vorab festgelegtes verschiedenartiges Ausmaß für beide Posten gegeben ist -, die nicht durch eine wahllose Zuteilung der Beratungsausgaben in Missachtung des Grundsatzes der Übereinstimmung, die in den oben angeführten Beschlüssen festgehalten worden ist, umgangen werden kann.

Daraus folgt, dass ab der nächsten anstehenden Rechnungslegung die Ausgaben für Beratungen, welche Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Personal betreffen (als Beispiel seien die Ausgaben des Personal- oder Steuerberaters angeführt) im Posten *“Personalkosten der Fraktion“* zu verbuchen sind, während die Ausgaben betreffend die institutionelle Tätigkeit der Fraktion (so z.B. Ausgaben für die Kommunikationstätigkeit oder die Unterstützung bei der Abfassung von Rechtsakten oder politischen Akten betreffend die Tätigkeit der gesetzgebenden Versammlung usw.) im Posten *“Ausgaben für Beratungen, Studien und Aufträge“* verbucht werden müssen.

Und schließlich wird noch darauf hingewiesen, dass demnach auch die interne Regelung der Fraktionen an die neue, von den Vereinigten Rechtssprechungssektionen in besonderer Zusammensetzung ausgesprochene Ausrichtung angepasst werden muss.

12. Die Ratsfraktion „Grüne Fraktion – Gruppo Verde- Grupa Vërda “ hat beim Regionalrat nicht um Beiträge zur Deckung der Ausgaben für das Personal angesucht.

13. Die Rechnungslegung für das überprüfte Finanzjahr weist Einnahmen in Höhe von 43.576,01 Euro und Ausgaben in Höhe von 2.441,34 Euro mit einem *„abschließenden Kassenbestand für laufende Ausgaben“* in Höhe von 41.134,67 Euro und *„einen abschließenden Kassenbestand für Personalkosten“* in Höhe von 0,00Euro aus.

14. Nach den durchgeführten Kontrollen und der Prüfung der übermittelten Unterlagen ist die Sektion demnach der Ansicht, dass die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung für den Zeitraum 1. Januar 2021 – 31. Dezember 2021 der Ratsfraktion „Grüne Fraktion - Gruppo Verde - Grupa Vërda“ gegeben ist, wobei festgehalten werden muss, dass diese Kontrolle gerade aufgrund ihrer

Eigenheiten nicht die Ordnungsmäßigkeit der kontrollierten Handlungen und Verhaltensweisen betrifft, die jedoch von den zuständigen Stellen noch kontrolliert werden können.

AUS DIESEN GRÜNDEN

erlässt der Rechnungshof, Kontrollsektion für Trentino-Südtirol, mit Sitz in Trient, unter Berücksichtigung der im Sachverhalt aufgezeigten Punkte seine endgültige Entscheidung,

STELLT

die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung der Ratsfraktion der Region Trentino-Südtirol „Grüne Fraktion - Gruppo Verde - Grupa Vërda“ für den Zeitraum 1. Januar 2021 – 31. Dezember 2021 **fest**;

EMPFIEHLT

der Ratsfraktion:

- ab der nächsten Rechnungslegung die Ausgaben betreffend die Beratungen, welche Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Personal betreffen, im Posten *“Personalkosten der Fraktion“* zu verbuchen und im Posten *“Ausgaben für Beratungen, Studien und Aufträge“* die etwaigen Ausgaben für Beratungen anzuführen, welche die institutionelle Tätigkeit der Ratsfraktion betreffen;

VERFÜGT,

dass das zuständige Amt dieser Kontrollsektion eine Kopie dieses Beschlusses zusammen mit der Kopie der Rechnungslegung der Ratsfraktion „Grüne Fraktion - Gruppo Verde - Grupa Vërda“, die integrierender Teil dieses Beschlusses ist, mittels zertifizierter Post an den Präsidenten des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Veröffentlichung desselben auf der institutionellen Webseite des Regionalrates gemäß Artikel 1 Absatz 10 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012, umgewandelt in das Gesetz Nr. 213/2012, und Artikel 9 Absatz 4 der mit Beschluss Nr. 33/2013 genehmigten Verordnung des Regionalrats übermittelt;

UND BEAUFTRAGT

das Sekretariat, bei der Verbreitung dieses Beschlusses in jeglicher Form die Angaben der hier benannten natürlichen und juristischen Personen und andere darin enthaltene Identifizierungsdaten zu schwärzen, da die Voraussetzungen gemäß Artikel 52 des gesetzesvertretenen Dekretes Nr. 196/2003 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen gegeben sind.

So entschieden in der Ratssitzung vom 15. März 2022.

Der berichtstattende Richter

Tullio FERRARI

digital signiert

Die Präsidentin

Anna Maria Rita LENTINI

digital signiert

Im Sekretariat hinterlegt

Der leitende Beamte

Aldo PAOLICELLI

digital signiert

ALLEGATO / ANLAGE B**CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT DER AUTONOMEN REGION TRENINO-SÜDTIROL****MODELLO DI RENDICONTO ANNUALE DEL GRUPPO CONSILIARE /
VORDRUCK FÜR DIE JÄHRLICHE RECHNUNGSLEGUNG DER FRAKTION****(ARTICOLO / ARTIKEL 8)**

LEGISLATURA / LEGISLATURPERIODE

ESERCIZIO FINANZIARIO / HAUSHALTSJAHR

XVI.

2021

GRUPPO CONSILIARE / REGIONALRATSFRAKTION**GRUPPO VERDE****ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO / IM HAUSHALTSJAHR VERFÜGBARE EINNAHMEN**

1. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / GELDER FÜR LAUFENDE AUSGABEN	euro/Euro	<u>24.480,00</u>
2. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI PERSONALE (<i>articolo 4, comma 2</i>) / GELDER FÜR PERSONALKOSTEN (<i>Artikel 4 Absatz 2</i>)	euro/Euro	<u>0,00</u>
3. ALTRE ENTRATE (interessi bancari) / SONSTIGE EINNAHMEN (Bankzinsen)	euro/Euro	<u>13,24</u>
4. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN AUS FRÜHEREN HAUSHALTSJAHREN	euro/Euro	<u>19.082,77</u>
5. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI PERSONALE (<i>articolo 4, comma 2</i>) / KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN AUS FRÜHEREN HAUSHALTSJAHREN (<i>Artikel 4 Absatz 2</i>)	euro/Euro	<u>0,00</u>
TOTALE ENTRATE / EINNAHMEN GESAMT	euro/Euro	<u>43.576,01</u>

USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO / AUSGABEN WÄHREND DES HAUSHALTSJAHRES

1. SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO (<i>articolo 4, comma 2</i>) / PERSONALKOSTEN DER FRAKTION (<i>Artikel 4 Absatz 2</i>)	euro/Euro	<u>0,00</u>
2. VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI PER SPESE DEL GRUPPO (<i>articolo 4, comma 2</i>) / ÜBERWEISUNG VON QUELLENSTEUERN UND SOZIALABGABEN FÜR PERSONAL (<i>Artikel 4 Absatz 2</i>)	euro/Euro	<u>0,00</u>
3. SPESE PER LA REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI O PERIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE, ANCHE WEB / AUSGABEN FÜR DIE ERSTELLUNG, DEN DRUCK UND DEN VERSAND VON VERÖFFENTLICHUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN SOWIE SONSTIGE KOMMUNIKATIONS-AUSGABEN, AUCH ÜBERS INTERNET	euro/Euro	<u>0,00</u>
4. SPESE PER CONSULENZE, STUDI E INCARICHI / AUSGABEN FÜR BERATUNGEN, STUDIEN UND AUFTRÄGE	euro/Euro	<u>2.128,80</u>
5. SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE / POST- UND TELEGRAMMGEBÜHREN	euro/Euro	<u>0,00</u>
6. SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI / FERNSPRECH- UND DATENÜBERTRAGUNGSGEBÜHREN	euro/Euro	<u>0,00</u>
7. SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI / AUSGABEN FÜR BÜROMATERIAL UND DRUCKSACHEN	euro/Euro	<u>75,60</u>
8. SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA / AUSGABEN FÜR VERVIELFÄLTIGUNGEN UND DRUCK	euro/Euro	<u>0,00</u>
9. SPESE PER LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI / AUSGABEN FÜR BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, VERÖFFENTLICHUNGEN UND TAGESZEITUNGEN	euro/Euro	<u>0,00</u>
10. SPESE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI, CONVEGNI E ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO / AUSGABEN FÜR WERBETÄTIGKEITEN, TAGUNGEN UND FORTBILDUNGEN	euro/Euro	<u>0,00</u>
11. SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO / AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF ODER DAS LEASING VON MOBILTELEFONEN FÜR DIE FRAKTION	euro/Euro	<u>0,00</u>
12. SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI DOTAZIONI INFORMATICHE E DI UFFICIO / AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF ODER DAS LEASING VON EDV- UND BÜROAUSSTATTUNG	euro/Euro	<u>74,00</u>
13. SPESE LOGISTICHE (AFFITTO SALE RIUNIONI, ATTREZZATURE E ALTRI SERVIZI LOGISTICI E AUSILIARI) / AUSGABEN FÜR VERANSTALTUNGSTECHNIK (ANMIETUNG VON SITZUNGSSÄLEN, GERÄTEN UND SONSTIGEN VERANSTALTUNGSTECHNISCHEN UND HILFSDIENSTEN)	euro/Euro	<u>0,00</u>
14. ALTRE SPESE (<i>spese bancarie</i>) / SONSTIGE AUSGABEN (<i>Bankspesen</i>)	euro/Euro	<u>162,94</u>

TOTALE USCITE / AUSGABEN GESAMT

euro/Euro

2.441,34

**SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO /
TATSÄCHLICHE FINANZIELLE LAGE BEI ABSCHLUSS DES HAUSHALTSJAHRES**

FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN	euro/Euro	19.082,77
FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI PERSONALE / ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN	euro/Euro	0,00
ENTRATE riscosse nell'esercizio / Im Haushaltsjahr erzielte EINKÜNFÜHMEN	euro/Euro	24.493,24
USCITE pagate nell'esercizio / AUSGABEN wahrend des Haushaltsjahres	euro/Euro	2.441,34
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN	euro/Euro	41.134,67
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE / ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN	euro/Euro	0,00

IL CAPOGRUPPO DEL GRUPPO CONSILIARE / DER FRAKTIONS VORSITZENDE



Bolzano/Trento,

Bozen/Trient,

20.01.2022

**Grüne Fraktion im Regionalrat
Gruppo verde in Consiglio Regionale**
39100 BOZEN/BOLZANO, P.zza S. Magnago Pl. 6
Tel. 0471 946332 - C.F. 94125160211
info@grueneverdi.bz.it

